

Dipartimento di Impresa e Management
Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e
Controllo

Cattedra di Diritto Tributario dell'Impresa

La tassazione delle cripto-attività e degli asset digitali: novità e criticità

Prof. Andrea Di Gialluca

Relatore

Prof. Alessandro Zavaglia

Correlatore

Alessandro Bellucci - 775191

Candidato

*“A mio nonno Tonino,
a mio zio Gianfranco
e a Sara.”*

Indice

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTA IN ITALIA	8
1.1 Definizione di criptovaluta e asset digitali.....	8
1.1.1 DLT e blockchain	8
1.1.2 Crypto-asset e token.....	10
1.1.3 Qualificazione giuridica e fiscale.....	15
1.2 Evoluzione normativa e regolamentazione fiscale in Italia.....	21
1.2.1 Prime interpretazioni.....	21
1.2.2 Quadro normativo	24
1.3 La Legge di Bilancio 2025 e le novità fiscali per le <i>criptovaluta</i>	35
1.3.1 Art. 67.....	35
1.3.2 Art. 68.....	37
1.3.3 Art. 110.....	38
1.3.4 Regime applicabile ai privati	40
1.3.5 Minusvalenze	43
1.3.6 Quadro RT.....	45
1.3.7 Il monitoraggio fiscale delle cripto-attività: obblighi dichiarativi e compilazione del Quadro RW...	45
1.3.8 La disciplina transitoria: regolarizzazione delle cripto-attività e imposta sostitutiva di riallineamento	47
1.3.9 L'imposta di bollo sulle cripto-attività: disciplina, obblighi e modalità di calcolo	49
1.3.10 Modello 730	50
1.3.11 Mining.....	51
1.3.12 Le sanzioni per omessa dichiarazione.....	52
1.4 Recenti risposte dell'agenzia delle entrate	53
1.5 L'impatto della regolamentazione sulle imprese e sui piccoli investitori e possibili sviluppi della normativa.....	55
CAPITOLO 2 – REGOLAMENTO MICA E CONFRONTO INTERNAZIONALE: DIVERSI MODELLI DI TASSAZIONE DELLE <i>CRIPTOVALUTE</i>	59
2.1 Regolamento MiCAR	59
2.1.1 Introduzione al regolamento MiCAR	59
2.1.2 Quadro generale del regolamento	62
2.1.3 Ambito di Applicazione del Regolamento	63
2.1.4 L'Emissione dei Token Collegati ad Attività: regole e procedure.....	69
2.1.5 La Riserva di Attività e le Regole di Condotta per gli ART	72
2.1.6 Emissione e Regolamentazione dei Token di Moneta Elettronica.....	75
2.1.7 Prestazione di Servizi per le cripto-attività, Prestatori Autorizzati	78
2.1.8 Obblighi per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività	80
2.2 Regolamentazione fiscale nei principali europei (Francia, Germania, Spagna).....	83

2.2.1 Francia.....	83
2.2.1.1 Plusvalenze.....	83
2.2.1.2 Mining e stacking	84
2.2.1.3 Distinzione tra investitori occasionali e professionali.....	85
2.2.1.4 Obblighi dichiarativi.....	86
2.2.2 SPAGNA	87
2.2.3 GERMANIA	88
2.3 L’approccio dei paesi Extra-UE	88
2.3.1 USA.....	88
2.3.2 Regno Unito e Svizzera: due modelli a confronto	92
2.3.3 Dubai e Singapore: regimi fiscali agevolati e attrazione degli investimenti.....	96
2.4 Riflessioni sulla convergenza normativa internazionale	98
2.4.1 CASP.....	99
2.4.2 Pillar One and Two (BESP)	101
2.4.3 DAC8 e DAC9	103
2.4.4 Prospettive future	107
CAPITOLO 3 - BLOCKCHAIN, FISCALITA’ E SIMULAZIONI APPLICATIVE	110
3.1. La lotta all’evasione fiscale e il ruolo della blockchain	110
3.1.1 Come la tecnologia blockchain può supportare il fisco	110
3.1.1.1 Risoluzione del parlamento europeo del 4 ottobre 2022	118
3.1.2 Sistemi di tracciamento e controllo delle transazioni	124
3.1.3 Rischi di evasione e strumenti per contrastarla.....	127
3.2 Simulazione della tassazione di cripto-attività in diversi scenari.....	130
3.2.1 Detenzione e vendita da parte di un investitore privato.....	131
3.2.2 Aziende che accettano pagamenti in criptovalute	135
CONCLUSIONI.....	138
BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA	140

INTRODUZIONE

Scopo e obiettivi di ricerca

Negli ultimi anni, l'uso delle *criptovaluta* e degli *asset* digitali ha conosciuto una crescita esponenziale, trasformando radicalmente il panorama finanziario globale. La diffusione di Bitcoin, Ethereum e di numerosi altri strumenti digitali ha sollevato questioni di natura giuridica e fiscale che i legislatori di tutto il mondo stanno cercando di affrontare con normative sempre più specifiche. In questo contesto, la tassazione di tali strumenti rappresenta una sfida di primaria importanza per i governi, che devono bilanciare l'esigenza di regolamentare il settore con la necessità di non ostacolare l'innovazione tecnologica e la competitività economica.

L'Italia, in linea con le tendenze internazionali, ha progressivamente aggiornato il proprio quadro normativo per rispondere alle esigenze di una regolamentazione chiara ed efficace delle *criptovaluta*. Con la Legge di Bilancio 2025, il legislatore italiano ha introdotto significative novità in materia fiscale, con l'obiettivo di disciplinare in maniera più organica la tassazione degli *asset* digitali. Le nuove disposizioni mirano a garantire maggiore certezza giuridica per gli investitori e gli operatori del settore, ma al tempo stesso sollevano interrogativi sulle criticità e sulle possibili ripercussioni economiche. La regolamentazione fiscale delle *criptovaluta* si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione digitale e finanziaria, in cui le istituzioni devono affrontare nuove sfide legate alla decentralizzazione dei mercati e alla difficoltà di monitorare le transazioni digitali su scala globale.

Questa tesi si propone di analizzare in modo approfondito il quadro normativo relativo alla tassazione delle *criptovaluta* e degli *asset* digitali in Italia, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Lo scopo principale è quello di valutare le implicazioni fiscali di tali cambiamenti, esaminando sia le opportunità che le criticità derivanti dalla nuova regolamentazione. L'analisi si concentrerà non solo sugli aspetti tecnici della normativa, ma anche sulle conseguenze economiche e sulle prospettive future del settore.

Metodologia

Per condurre questa ricerca, verrà adottata una metodologia basata su un'analisi normativa e comparativa. In primo luogo, verranno esaminati i principali testi legislativi e le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, al fine di delineare un quadro chiaro delle disposizioni fiscali applicabili. Successivamente, verrà effettuato un confronto con i modelli di tassazione adottati in altri Paesi, sia all'interno dell'Unione Europea che in contesti extra-UE, per individuare eventuali *best practice* e tendenze comuni.

Infine, la ricerca includerà uno studio di casi concreti, attraverso simulazioni pratiche di applicazione della normativa su diverse tipologie di investitori e operatori economici. Questo approccio consentirà di valutare l'efficacia della nuova regolamentazione, individuando eventuali criticità o aree di miglioramento nella disciplina fiscale delle *criptovaluta*.

Struttura della tesi

La struttura della tesi è articolata in tre capitoli principali.

Il primo capitolo è dedicato all'analisi del quadro normativo italiano, con un focus sulla definizione giuridica e fiscale delle *criptovaluta*, l'evoluzione delle normative precedenti e le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Verranno approfonditi i meccanismi di tassazione delle plusvalenze, gli obblighi dichiarativi e le possibili sanzioni per omessa dichiarazione, nonché le implicazioni economiche per privati e imprese. Inoltre, si prenderanno in esame le modalità di dichiarazione fiscale delle *criptovaluta*, evidenziando le differenze di trattamento tra investitori occasionali e operatori professionali, nonché le implicazioni per le imprese che accettano pagamenti in asset digitali.

Il secondo capitolo offrirà un confronto internazionale tra diversi modelli di tassazione delle *criptovaluta*. L'analisi partirà dall'approccio adottato dall'Unione Europea e dai principali Paesi membri, esaminando il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) e il suo impatto sulla fiscalità. Successivamente, verranno analizzate le strategie adottate da Paesi extra-UE, come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Svizzera e alcuni hub finanziari emergenti come Dubai e Singapore.

L'obiettivo del capitolo è evidenziare le differenze nei regimi fiscali e valutare la possibilità di una futura convergenza normativa a livello internazionale. La crescente interconnessione dei mercati finanziari digitali rende necessario un coordinamento normativo più efficace tra le diverse giurisdizioni, per evitare fenomeni di arbitraggio fiscale e garantire una maggiore trasparenza nel settore.

Il terzo capitolo sarà dedicato all'applicazione pratica della normativa fiscale, con particolare attenzione alla lotta all'evasione e al ruolo della tecnologia *blockchain* nel supportare il fisco.

Saranno presentati casi di studio che illustrano la tassazione delle *criptovaluta* in diversi scenari, come la detenzione e la vendita da parte di un investitore privato e l'utilizzo degli asset digitali da parte di un'impresa. Attraverso questi esempi concreti, si cercherà di valutare l'efficacia delle nuove disposizioni legislative e le eventuali problematiche che potrebbero emergere nella loro applicazione. Saranno inoltre analizzati i possibili sviluppi futuri della normativa fiscale in relazione alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi strumenti finanziari basati su blockchain.

Le conclusioni della tesi forniranno una sintesi dei principali risultati emersi dall'analisi, ponendo particolare enfasi sulle implicazioni economiche e giuridiche della nuova regolamentazione.

Verranno inoltre avanzate alcune proposte di miglioramento per il sistema di tassazione, con l'obiettivo di rendere la normativa più efficace e favorevole allo sviluppo del settore degli asset digitali. Infine, verranno esaminate le possibili evoluzioni future della regolamentazione italiana ed europea, in un contesto sempre più orientato verso la digitalizzazione e l'integrazione dei mercati finanziari globali.

In un'epoca in cui le *criptovaluta* stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nell'economia globale, una regolamentazione chiara e coerente diventa essenziale per garantire trasparenza e sicurezza agli investitori.

Con questa ricerca, si intende contribuire alla comprensione delle dinamiche fiscali che regolano il settore, fornendo un quadro esaustivo delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e valutando le loro possibili implicazioni per il futuro della finanza digitale in Italia.

La necessità di un equilibrio tra regolamentazione e innovazione sarà cruciale per il successo delle politiche fiscali nel settore degli asset digitali, rendendo questa ricerca di particolare rilevanza nell'attuale scenario economico e normativo.

CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTA IN ITALIA

1.1 Definizione di criptovaluta e asset digitali

1.1.1 DLT e blockchain

Nell'affrontare il fenomeno dei *crypto-asset* è opportuno procedere preliminarmente all'analisi della tecnologia che si pone alla base del loro funzionamento, nota con il termine di *Distributed Ledger Technology* o con l'acronimo DLT, nonché della manifestazione più nota di tale tecnologia, la *Blockchain*.

Le *Distributed Ledger Technologies* (DLT), intese letteralmente come tecnologie basate sui registri distribuiti, sono sistemi distribuiti e decentralizzati di registrazione ed archiviazione di dati; più in particolare, tale espressione fa riferimento ad un insieme di protocolli che consentono ad una rete costituita da nodi di attori di gestire un registro di dati (definito *ledger*), tramite il ricorso alla crittografia per la protezione e autenticazione delle transazioni, e senza l'intermediazione di un soggetto al livello centrale responsabile per la supervisione ed il controllo.

La validazione delle transazioni all'interno del sistema si basa sulla partecipazione dei vari attori alla rete attraverso i nodi, i quali contengono una copia identica del registro al loro interno aggiornandolo periodicamente attraverso procedure e meccanismi di "consenso condiviso"¹. L'insieme delle caratteristiche sopra riportate rende possibile riassumere la DLT attraverso una serie di concetti essenziali, che tuttavia possono variare a seconda della tipologia che viene in rilievo, come verrà meglio analizzato successivamente.

Innanzitutto, le DLT sono sistemi decentralizzati, in quanto non presuppongono l'esistenza di un'entità (o nodo) centrale che verifichi la validità delle diverse operazioni; difatti, in tali sistemi l'azione validante viene autonomamente svolta dai vari nodi della rete, all'interno dei quali sono poi contenuti i dati relativi al complesso delle transazioni eseguite sulla piattaforma.

Tale aspetto consente poi di definire una seconda caratteristica delle *Distributed Ledger Technologies*, ossia la trasparenza: data la natura condivisa insita in tali sistemi, ogni operazione o transazione che si verifica è immediatamente visibile e tracciabile dai vari partecipanti alla rete, per il tramite dei loro nodi. Dal meccanismo alla base delle DLT è possibile dedurre un ulteriore elemento che contraddistingue tali tecnologie, rappresentato dalla tendenziale immutabilità dei dati in esse presenti; in particolare, in seguito a ciascuna operazione eseguita all'interno del sistema in conformità a determinati meccanismi, qualsiasi eventuale modifica successiva richiederà il compimento di una nuova operazione, congiuntamente al processo di validazione da parte dei nodi della rete.

¹ Comellini S. e Vasapollo M., *Blockchain, Criptovalute, ICO e Smart Contract*, Maggioli Editore, 2019, pg. 42.

Da ultimo, risulta doveroso sottolineare l'elevato livello di sicurezza che caratterizza le DLT, in quanto un eventuale attacco ad un nodo non altera l'integrità complessiva dei dati contenuti negli altri nodi partecipanti alla rete; tale peculiarità è inevitabilmente connessa all'assenza nelle DLT di un nodo centrale adibito alla gestione dei dati, come già osservato in precedenza.

In base a quanto sopra illustrato è possibile ora introdurre il concetto di *Blockchain*, generalmente inteso come *species* del più ampio *genus Distributed Ledger Technology*; non è tuttavia infrequente nella letteratura accademica l'utilizzo di tale espressione come sinonimo del concetto di DLT o in congiunzione con esso.²

La *Blockchain*³ è stata ideata per la prima volta nel 2008 dal programmatore noto con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto, la cui identità resta tutt'oggi ignota, per l'emissione e distribuzione della valuta virtuale nota con il termine *bitcoin*.

Il concetto alla base del funzionamento della Blockchain viene messo in evidenza all'interno del *white paper*⁴ intitolato "Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System", nei seguenti termini: "an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party"⁵; in altre parole, mediante tale tecnologia viene sviluppato un meccanismo per il funzionamento e lo scambio di una valuta virtuale tra i diversi partecipanti, senza la necessità dell'azionale validante da parte di un'autorità centrale.

La peculiarità della *blockchain*, che la differenzia rispetto ai normali protocolli DLT, risiede nell'organizzazione e aggregazione dei dati delle transazioni in c.d. "blocchi", ciascuno rappresentato da uno specifico codice c.d. *hash*. Ogni blocco è concatenato a quello che lo precede secondo un ordine a "catena", tale da permettere solo l'aggiunta di nuovi blocchi a quelli cronologicamente esistenti, secondo particolari sistemi crittografici idonei a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati; da tale struttura deriva la conseguenza per cui in una *blockchain* ciascun nodo del sistema contiene una copia completa del registro relativo a tutte le operazioni effettuate tra i partecipanti della rete. Quindi, se nelle DLT i dati relativi alle transazioni sono condivise soltanto tra alcuni dei partecipanti, nel caso della *blockchain* l'evoluzione dei dati contenuti nel registro è condiviso tra tutti i partecipanti della rete.⁶

² La Sala V., L'applicazione della Distributed Ledger Technology all'emissione di strumenti finanziari di debito, Le Società 6/2019, pg. 714.

³ Con il termine "Blockchain" (quando l'iniziale è maiuscola) ci si riferisce alla tecnologia che supporta i Bitcoin, mentre con il termine "blockchain" (con l'iniziale in minuscolo) si intende l'architettura tecnologica posta alla base di altri sistemi dove il *cripto-asset* non è necessariamente il Bitcoin. Convenzionalmente il termine "Bitcoin" è utilizzato con l'iniziale maiuscola quando ci si vuole riferire alla tecnologia e al protocollo di rete (ossia alla Blockchain), mentre l'iniziale minuscola ("bitcoin") è impiegata se ci si vuole riferire alla criptovaluta in sé (rif. Banca D'Italia, Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale, Quaderno di ricerca giuridica, 2019).

⁴ Per *white paper* si intende un rapporto ufficiale pubblicato da un governo nazionale o da un'organizzazione internazionale su un determinato argomento o settore di attività.

⁵ S. Nakamoto, Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system, 2008, pg. 1

⁶ Cascinelli F. e Bernasconi C. e Monaco M., Distributed Ledger Technology e Smart Contract: finalmente è Legge. Prime riflessioni su una rivoluzione tecnologico-giuridica, 2019, pg. 2

Nella blockchain inoltre, l'attività di validazione delle operazioni da parte dei nodi è definita mining, mentre il protocollo di consenso adottato è il c.d. *Proof of Work* (PoW).

In definitiva la DLT e la *blockchain* hanno introdotto un forte segnale di discontinuità tecnologica nel panorama attuale, portando alla progressiva creazione di sistemi digitali destinati a mutare radicalmente il mondo in cui viviamo.

1.1.2 Crypto-asset e token

Quanto fin qui esposto in tema di *Distributed Ledger Technologies* e *blockchain* risulta doveroso per poter procedere all'analisi di una delle principali applicazioni della digitalizzazione al settore finanziario, rappresentata dai c.d. *crypto-asset*.

Premesso che una descrizione del fenomeno anche per quanto attiene ai profili definitori e classificatori sarà oggetto di trattazione nei successivi paragrafi, giova in questa sede procedere ad una prima distinzione tra il concetto di “asset” tradizionale e quello più recente di “crypto-asset”. Con il termine “asset” si può intendere ogni entità materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica soggettiva; i diritti relativi all'utilizzo e allo sfruttamento delle attività, materiali o immateriali che siano, si possono concentrare in titoli finanziari rappresentativi dei diritti stessi. Gli *asset* sono negoziabili su piattaforme di scambio tradizionali. Diversamente, per “crypto-asset” si assume una rappresentazione digitale di valore resa univoca grazie all'impiego di meccanismi crittografici; i *crypto-asset* vengono solitamente scambiati su piattaforme DLT⁷.

La descrizione sopra riportata coincide tendenzialmente con quanto avanzato nelle diverse sedi europee ed internazionali: si pensi ad esempio al *Financial Stability Board*, che definisce un *crypto-asset* come “a type of private asset that depends primarily on cryptography and distributed ledger or similar technology as part of their perceived or inherent value”⁸.

Si noti tuttavia come attualmente non è prevista una nozione, univoca e generalmente accettata, di *crypto-asset*. Anzi, è possibile riscontrare una tendenza ad attribuire maggiore attenzione alla classificazione di tale fenomeno, piuttosto che ad una sua qualificazione dal punto di vista nozionistico; ciò anche in ragione del carattere di continua evoluzione di questa categoria, tale da comportare un rischio di inadeguatezza di un eventuale esercizio definitorio. Nell'esame del fenomeno in questione viene poi in rilievo un ulteriore concetto, quello di “token”⁹.

⁷ Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale, Banca D'Italia, Quaderno di ricerca giuridica, 2019, pg. 167.

⁸ Crypto-assets: work underway, regulatory approaches and potential gaps, Financial Stability Board, Maggio 2019.

⁹ Una definizione condivisibile di “token” viene avanzata da Ferrais L., *Le Initial Coin Offering: fattispecie in cerca di autore*, in Paracampo M. T., *Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Secondo volume, Torino, Giappichelli Editore, 2019, pg. 270, nei seguenti termini “una rappresentazione digitale di valore, trasferibile secondo regole crittografiche, che conferisce al titolare un'utilità o diritti di varia natura, tipicamente legati al progetto che si sta finanziando”.

I token sono emessi nell'ambito delle c.d. *Initial Coin Offerings* (ICOs) al fine di reperire risorse finanziarie sul mercato, e non di rado vengono utilizzati in congiunzione e come sinonimi di *criptovaluta*, pur presentandosi talune differenze tra questi due concetti. *Criptovaluta* e *token* sono accomunati sotto il profilo tecnologico, trattandosi di fenomeni la cui emissione e circolazione è basata sull'impiego di nuove tecnologie quali DLT e *blockchain*; ciò nondimeno, possono comunque evidenziarsi talune diversità, almeno per ciò che attiene al più noto esempio di *criptovaluta*, il *bitcoin*, il quale ha origine da un fenomeno “orizzontale” (meccanismi di estrazione e validazione da parte della rete stessa), e non per effetto di un operazione eseguita da un emittente individuale, come avviene nel caso di *token* originati nel contesto delle ICOs¹⁰.

Inoltre, mentre i *token* sono caratterizzati da elementi di scarsità, le *criptovaluta* sono tendenzialmente risorse non scarse¹¹.

Tale classificazione risulta comunque relativa, in quanto i due fenomeni in questione possono facilmente intrecciarsi tra loro: è possibile ad esempio l'utilizzo di una *criptovaluta* nel contesto di un'operazione volta al reperimento di risorse finanziarie sul mercato, assumendo così caratteristiche generalmente attribuite ai *token*; allo stesso modo, e come si avrà modo di vedere in seguito, vi sono casi in cui un *token* viene utilizzato come strumento per corrispondere il prezzo di una specifica prestazione, piuttosto che come strumento per reperire capitale sul mercato. Anche per tali ragioni quindi, *criptovaluta* native, come gli *Ether* ad esempio, sono da intendersi come *payment token*, e possono perciò formare oggetto di attribuzione nell'ambito di una ICO¹².

In tale contesto ben si comprende come in molti casi il confine tra *criptovaluta* e *token* tende ad assottigliarsi, assumendo quindi scarsa rilevanza nella pratica; ciò detto, risulta pertanto preferibile procedere ad una trattazione congiunta per quanto attiene alla loro qualificazione nonché ai risvolti sul piano giuridico-regolamentare. In ragione di ciò, l'utilizzo della terminologia anglosassone, vale a dire *crypto-asset*, risulta preferibile per riferirsi al fenomeno nel suo complesso; il termine italiano *criptovaluta* potrebbe condurre ad una ricostruzione della loro natura unicamente in senso “monetario” che, pur rappresentando la manifestazione più diffusa del fenomeno, si presenta tuttavia come riduttiva e fuorviante, non tenendo in considerazione la pluralità di utilizzi che ne possono derivare¹³.

¹⁰ Annunziata F., La disciplina delle trading venues nell'era delle rivoluzioni tecnologiche: dalle criptovalute alla distributed ledger technology, *Orizzonti del diritto commerciale*, 3/2018, pg. 4.

¹¹ Advice to ESMA – Own Initiative Report on Initial Coin Offering and Crypto-Assets, SMSG, 19 Ottobre 2018.

¹² Sandei C., Initial Coin Offering e appello al pubblico risparmio, in Cian M. e Sandei C., *Diritto del Fintech*, Wolters Kluwer Italia, 2020, pg. 280.

¹³ Carrière P., Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di “strumenti finanziari”, “valori mobiliari” e “prodotti finanziari”; tra tradizione e innovazione, *Rivista di Diritto Bancario*, n. 2/2019, pg. 11.

Volendo comunque operare un tentativo di traduzione al livello nazionale, assai più corretto risulta il termine “**cripto-attività**”, di recente utilizzato anche in importanti interventi regolamentari.

Dal punto di vista tecnico, le *cripto-attività*, sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software come la *blockchain*. Pertanto, tali “attività” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti “*wallet*”). In sostanza, i *wallet* consistono in un’applicazione per generare, gestire, archiviare o utilizzare le chiavi crittografiche, di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle *cripto-attività* ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento. Poiché un *token* è un sistema di informazioni gestite attraverso un DLT, esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale. Questo rende estremamente complesso il suo inquadramento dal punto di vista normativo¹⁴.

Per poter procedere ad un’analisi esaustiva risulta necessario che ogni esercizio definitorio sia accompagnato da un’attività classificatoria del fenomeno, attività che tuttavia risulta particolarmente complessa in relazione alla categoria dei *crypto-asset*. Difatti, questi possono essere progettati in una pluralità di modi, e ciò comporta una grande varietà circa le caratteristiche con cui essi si presentano sul mercato; a tale varietà si aggiunga l’assenza di una terminologia univoca e la mancanza di un approccio comune da parte delle autorità pubbliche e dei legislatori. Tuttavia, è emersa nel tempo una tassonomia generalmente condivisa sia nell’ambito della recente letteratura accademica sia da parte delle autorità di vigilanza per quanto riguarda sia le *cripto-attività* sia per quanto concerne i *token* e proprio in relazione a questi ultimi essi si distinguono in una serie di categorie in base alla funzione economica che vanno ad assolvere.

Per quanto concerne le *cripto-attività*, esse possono essere distinte in due categorie:

- “unbacked crypto-assets”, *cripto-attività* prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un’attività di riferimento (es. *bitcoin*, ma potrebbero essere ricomprese anche le cd. “stablecoin algoritmiche”, il cui meccanismo di stabilizzazione è basato proprio su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l’offerta sul mercato);
- “asset linked stablecoin”, *cripto-attività* garantite da attività sottostanti (es. valute ufficiali, crediti, merci, etc.) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat (es. euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività¹⁵.

¹⁴ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E, 27 ottobre 2023.

¹⁵ Ibid.

Tra gli interventi classificatori delle autorità di vigilanza riguardo i token, di particolare rilevanza risultano quelli della FINMA¹⁶ (Swiss Financial Market Supervisory Authority) di febbraio 2018, e della FCA¹⁷ (UK Financial Conduct Authority) di gennaio 2019.

Conformemente a tali interventi i token vengono distinti nelle seguenti tipologie:

- I. *Payment token*: anche noti come *currency token* o *exchange token*, questa prima tipologia fa riferimento ad asset che vanno ad assolvere funzioni di pagamento per l'acquisto di beni o servizi, generalmente all'interno del circuito in cui questi vengono creati. In questa categoria vengono fatte rientrare tradizionalmente le *criptovaluta* (o *crypto-currencies*), di cui un esempio ben noto è il già citato *Ether*. Non sono assimilabili alla moneta *fiat*, in quanto non emessi da autorità pubbliche e/o banche centrali¹⁸.
- II. *Utility token*: si tratta di asset che consentono l'utilizzo di un determinato prodotto (materiale o immateriale) o servizio, o l'accesso a funzioni poste a disposizione dall'emittente stesso. Pur differenziandosi notevolmente nella prassi, si è soliti distinguere due principali sottocategorie: *usage token*, che forniscono accesso a funzionalità di rete, e *work token*, che permettono al titolare di contribuire attivamente al lavoro della DLT¹⁹.
- III. *Security token*: anche noti come *investment token*, questi sono legati ad uno specifico asset reale sottostante, la cui funzione principale si sostanzia nell'utilizzo come forma di investimento o nella creazione di flussi di cassa futuri. Tali *token* attribuiscono al loro possessore diritti economici legati al progetto imprenditoriale (partecipazione ai futuri profitti dell'impresa), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi (diritti di voto in assemblea). Nella prassi recente di alcuni Paesi si sono registrate alcune iniziative da parte di società private volte all'emissione di titoli obbligazionari o azionari (*equity token*) sotto forma di *token*²⁰.
- IV. *Hybrid token*: categoria eterogenea che include tutte quelle ipotesi di *crypto-asset* che si presentano come una combinazione di due o più delle caratteristiche sopradescritte (pagamento, utilità, investimento); in tali ipotesi risulta di primaria importanza stabilire quale delle componenti prevale nel caso concreto, così da individuare la disciplina applicabile in luogo delle altre²¹.

¹⁶ Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO), FINMA, Febbraio 2018.

¹⁷ Guidance on Cryptoassets, Consultation Paper CP/19/3, FCA, Gennaio 2019.

¹⁸ Sarzana di S. Ippolito F. e Nicotra M., Diritto della Blockchain, Intelligenza artificiale e IoT, Wolters Kluwer Italia, 2018, pg. 28

¹⁹ Ibid.

²⁰ Si fa riferimento ad iniziative autorizzate nel Regno Unito dall'autorità di vigilanza britannica (UK) e in Germania dall'autorità di vigilanza tedesca (BaFin).

²¹ In tal senso è opportuno segnalare l'analisi giuridica svolta da Sarzana F. e Nicotra M. in Diritto della Blockchain, Intelligenza artificiale e IoT, Milano, Wolters Kluwer, 2018.

Nell'analisi del fenomeno in questione, risulta doveroso procedere ad un'ulteriore classificazione dei *token*, per ciò che attiene agli aspetti giuridici a questi connessi, ed in particolare al conferimento o meno di diritti esercitabili nei confronti della controparte nonché sulle caratteristiche di tali diritti.

In relazione a ciò, è possibile individuare le seguenti categorie di *token*:

- I. *Token di classe 1* (nessuna controparte): tale categoria si contraddistingue per l'assenza di una controparte: in tal senso, il *token* è generalmente assimilato ad una valuta digitale che non prevede alcuna controparte e può essere trasferita, mediante transazioni, su DLT o *blockchain*. Il *token* non attribuisce diritti al titolare ma serve solo a registrare un diritto di proprietà dello stesso. Tale tipologia di *token* ricomprende ad esempio le *criptovaluta* (o *crypto-currency*) quali Bitcoin, Ripple, Bitcoin cash. Tali token possono essere inclusi nella definizione di “valuta virtuale” prevista al D.lgs. 231/2007, lett. qq) comma 2 dell'art. 1, ossia “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, negoziata e archiviata elettronicamente”²².
- II. *Token di classe 2* (diritti verso controparti): trattasi di *token* che incorporano al loro interno un diritto nei confronti di controparte (emittente o terzi), e che possono a loro volta essere suddivisi in due ulteriori categorie: *token* che incorporano il diritto a ricevere un pagamento specifico o un pagamento futuro; *token* rappresentativi di asset.
A seconda della specificità del *token* lo stesso potrebbe qualificarsi come valore mobiliare, strumento finanziario o strumento partecipativo del capitale di rischio, con la conseguente applicazione delle disposizioni proprie del diritto societario e del Testo Unico della Finanza nonché, in caso di offerta al pubblico, delle disposizioni relative all'appello al pubblico di risparmio.²³
In determinati casi poi, qualora il *token* non sia assimilabile ad uno strumento finanziario, potrebbe sempre residuare la possibilità di applicazione della disciplina inerente alla raccolta del pubblico risparmio.
- III. *Token di classe 3* (diritti di comproprietà): tale tipologia fa riferimento a tutti quei *token* hanno una funzione mista in quanto, pur presentando una proprietà, conferiscono al titolare anche diritti aggiuntivi, quali diritti economici o diritti di voto. In tale categoria al titolare non viene attribuito un diritto esercitabile verso l'emittente o verso un terzo.

²² Carrière P., Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di “strumenti finanziari”, “valori mobiliari” e “prodotti finanziari”; tra tradizione e innovazione, *Rivista di Diritto Bancario*, n. 2/2019, pg. 13.

²³ *Ibid.*

1.1.3 Qualificazione giuridica e fiscale

La crescente diffusione delle cripto-attività ha reso sempre più urgente la definizione di una qualificazione giuridica coerente, tanto a livello nazionale quanto europeo. In mancanza di un quadro normativo uniforme fino a tempi recenti, dottrina e giurisprudenza hanno svolto un ruolo fondamentale nel tentativo di definire la natura giuridica delle criptovaluta e degli altri token digitali.

A livello europeo, la qualificazione giuridica e fiscale delle *cripto-attività* ha attraversato una lunga fase di incertezza e frammentazione normativa, dovuta in gran parte alla natura innovativa e ibrida di questi strumenti digitali. Fino al 2023, non esisteva nell'Unione Europea una disciplina unitaria e armonizzata dedicata specificamente ai *crypto-asset*, con il risultato che gli Stati membri adottavano approcci divergenti, talvolta incompatibili. Alcuni paesi, come la Germania o la Francia, avevano già introdotto normative settoriali che riconoscevano le *criptovaluta* come strumenti finanziari o beni digitali patrimoniali, mentre altri, come l'Italia, avevano proceduto solo per via interpretativa.

Questo scenario ha reso evidente la necessità di una regolamentazione comune, culminata nell'adozione del Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCA – Markets in Crypto-Assets Regulation, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 9 giugno 2023 e in vigore a partire dal 2024²⁴.

Tale regolamento rappresenta il primo corpus normativo europeo integralmente dedicato alle *cripto-attività*, con l'obiettivo di fornire certezza del diritto, stabilire requisiti di trasparenza e tutela degli investitori e promuovere l'innovazione responsabile nel mercato unico digitale.

Il MiCA si applica alle *cripto-attività* che non rientrano già nella disciplina degli strumenti finanziari ai sensi della Direttiva MiFID II (2014/65/UE)²⁵.

Infatti, come precisato sia nei Considerando iniziali che nell'articolo 2 del Regolamento, i *token* che rappresentano strumenti finanziari restano soggetti alle norme tradizionali, mentre MiCA si applica a tre macro-categorie: i *token* collegati ad attività (ARTs), ovvero gli *asset-backed token* come le *stablecoin*; i *token* di moneta elettronica (EMTs), analoghi a versioni digitali dell'*e-money*; e tutte le altre *cripto-attività*, tra cui gli *utility token*²⁶.

La definizione generale di *cripto-attività*, contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera 5) del Regolamento, recita: "una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferita e archiviata elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga"²⁷.

²⁴ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, GUUE L 150 del 9.6.2023.

²⁵ Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), artt. 4–6.

²⁶ MiCA, art. 2, par. 4 e 5; Considerando (9) e (10).

²⁷ MiCA, art. 3, par. 1, punto 5.

Tale formulazione, ampia ma precisa, consente di includere nella disciplina MiCA una pluralità di token nativi digitali, purché non qualificabili come strumenti finanziari, depositi, contratti assicurativi o prodotti pensionistici. È importante sottolineare che il regolamento adotta un approccio tecnologicamente neutro, secondo il principio “same activity, same risks, same rules”²⁸. Ciò significa che l’elemento discriminante per l’applicazione della norma non è la tecnologia in sé (DLT, blockchain, ecc.), bensì la funzione svolta dalla *cripto-attività* e il tipo di rischio generato. Inoltre, il regolamento esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione gli NFT (*non-fungible token*), salvo che non risultino fungibili *de facto*: se ad esempio una collezione di *token* non fungibili è composta da migliaia di asset identici per struttura e funzione, tali asset saranno considerati *cripto-attività* soggette a MiCA, *indipendentemente dalla loro denominazione commerciale*²⁹.

Questo dimostra l’impostazione sostanzialistica del legislatore europeo, che guarda al contenuto piuttosto che alla forma. Parallelamente, le frazioni di NFT o i *token* che rappresentano diritti su beni fungibili (come oro, energia o *real estate tokenizzati*) possono rientrare nella disciplina del regolamento, specie se veicolati attraverso mercati secondari regolamentati³⁰.

In termini di qualificazione giuridica, il MiCA distingue con rigore tra emittenti di *cripto-attività* e prestatori di servizi su *cripto-attività* (CASPs). Gli emittenti di ART e EMT devono ottenere un’autorizzazione preventiva, redigere *white paper* informativi, rispettare obblighi prudenziali e, in alcuni casi, rientrare sotto la supervisione diretta della Banca Centrale Europea o dell’Autorità Bancaria Europea (EBA)³¹.

I CASPs, invece, che includono *exchange*, broker, *custodian wallet provider* e piattaforme di negoziazione, sono tenuti a ottenere una licenza a livello nazionale e possono operare in tutto il mercato UE in regime di *passporting*, promuovendo l’integrazione del mercato dei capitali digitale³².

Da ciò si deduce che l’Unione Europea non solo riconosce le *cripto-attività* come oggetti giuridici rilevanti, ma le inserisce attivamente nel sistema della vigilanza finanziaria, equiparandole – sotto alcuni profili – agli strumenti più tradizionali.

Sul fronte fiscale, invece, non esiste (ancora) un regime armonizzato a livello europeo. Il trattamento tributario delle *cripto-attività* resta di competenza degli Stati membri, che applicano le proprie regole in materia di imposte dirette, monitoraggio patrimoniale e imposte sul valore aggiunto. Tuttavia, alcune indicazioni rilevanti derivano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare dalla nota sentenza Hedqvist (C-264/14), con cui la Corte ha stabilito che il cambio di valuta fiat

²⁸ MiCA, Considerando (9).

²⁹ MiCA, art. 2, par. 3, lett. a; Considerando (10)–(11).

³⁰ ESMA, “Call for evidence on crypto-assets and NFTs”, 2023.

³¹ MiCA, Titoli II e III; artt. 14–43.

³² MiCA, Titolo V; art. 59 ss.

contro Bitcoin (e viceversa) è un'operazione esente da IVA, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lett. e) della Direttiva 2006/112/CE³³.

La Corte ha chiarito che, sebbene i Bitcoin non siano moneta a corso legale, possono essere equiparati a mezzi di pagamento in quanto accettati come tali da soggetti economici. Questo principio è stato esteso anche ad altre valute virtuali fungibili, determinando una prassi IVA piuttosto uniforme tra gli Stati membri. Ciò nonostante, per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Unione non ha ancora adottato linee guida vincolanti. In questo contesto, la proposta di Direttiva DAC8, approvata in sede di Consiglio ECOFIN nel 2023, si propone di introdurre l'obbligo di scambio automatico di informazioni fiscali relative alle cripto-attività tra le autorità tributarie degli Stati membri, rafforzando la trasparenza e la lotta all'evasione³⁴.

La DAC8 estenderà gli obblighi di reportistica anche ai CASPs non europei che operano con contribuenti UE, replicando un modello simile a quello del Common Reporting Standard (CRS) dell'OCSE.

Dottrina e commentatori hanno evidenziato come il MiCAR rappresenti un punto di svolta anche dal punto di vista sistematico. Secondo Christoph Busch, il regolamento realizza una forma embrionale di “codice europeo dei beni digitali”, ponendo le basi per una futura armonizzazione anche in ambito civilistico³⁵.

In sintesi, la qualificazione giuridica delle *cripto-attività* in ambito europeo si fonda su un equilibrio tra innovazione e regolazione.

L'approccio del MiCAR non è proibizionista, ma prudenziale e proporzionato. Se da un lato viene riconosciuta la libertà tecnologica degli operatori, dall'altro vengono imposti obblighi informativi, requisiti patrimoniali e regole di governance per prevenire rischi sistemici, frodi e fallimenti speculativi. Sul piano fiscale, invece, permane la necessità di una armonizzazione più incisiva, che il legislatore europeo sembra intenzionato a realizzare nei prossimi anni, anche attraverso strumenti di cooperazione internazionale e sviluppo di standard condivisi.

Nel frattempo, il Regolamento MiCA ha già segnato un'importante transizione: da un vuoto normativo a una vera e propria architettura giuridica del digitale patrimoniale, che sarà sempre più centrale nel mercato unico dell'Unione.

La qualificazione giuridica e fiscale delle cripto-attività in Italia rappresenta una delle sfide più complesse che il diritto contemporaneo si è trovato ad affrontare negli ultimi anni. Questo perché le *criptovalute* e, più in generale, le *cripto-attività* sono espressione di un fenomeno tecnologico e finanziario che rompe con le categorie tradizionali del diritto civile, commerciale e tributario.

³³ CGUE, causa C-264/14, Hedqvist, 22 ottobre 2015.

³⁴ Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8).

³⁵ Busch C., *European Review of Private Law*, 2023.

In assenza di una definizione codificata unitaria e valida per tutte le discipline giuridiche, si è resa necessaria un'interpretazione funzionale, che tenga conto non solo della struttura tecnica dei *token*, ma soprattutto della funzione economica che essi svolgono nel contesto reale. In questo quadro, la normativa italiana si è mossa in ritardo rispetto alla diffusione del fenomeno, ma con crescente consapevolezza ha cercato di colmare il vuoto normativo, soprattutto a partire dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha introdotto, tra i commi 126 e 147 dell'articolo 1, una serie di disposizioni innovative e sistematiche dedicate specificamente alle *cripto-attività*³⁶.

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), “le *cripto-attività* vengono definite come rappresentazioni digitali di valore o di diritti, che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente mediante la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Questa definizione, di evidente matrice europea e conforme a quanto previsto anche dal Regolamento MiCA, evidenzia la natura eminentemente digitale e tecnologica di questi strumenti, senza tuttavia ricondurli in modo rigido a una specifica categoria giuridica preesistente.³⁷

Infatti, già nella Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha affermato con chiarezza che non è possibile definire in astratto e in via generale la natura giuridica delle *cripto-attività*, in quanto esse possono assumere configurazioni diverse a seconda del contesto d'uso, del modello tecnologico e della funzione economica³⁸.

In altri termini, la qualificazione giuridica delle *cripto-attività* deve essere condotta caso per caso, con un approccio concreto e sostanziale. La stessa circolare distingue tra: *token di pagamento*, ossia mezzi utilizzati per scambiare valore; *utility token*, che danno accesso a beni o servizi specifici, anche futuri; *security token*, che rappresentano diritti patrimoniali o amministrativi legati a progetti imprenditoriali, spesso assimilabili alle azioni o alle obbligazioni; e infine NFT, che rappresentano beni digitali unici e non intercambiabili³⁹.

Da un punto di vista civilistico, la dottrina italiana è pressoché concorde nel ritenere che le *cripto-attività*, pur non essendo beni nel senso stretto del Codice Civile, abbiano una propria rilevanza giuridica come beni immateriali digitali suscettibili di valutazione economica⁴⁰.

³⁶ L. 197/2022, art. 1, commi 126–147 (Legge di Bilancio 2023).

³⁷ Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), art. 3.

³⁸ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E, 27 Ottobre 2023, par. 1.

³⁹ Ibid., par. 1.4 e 2.

⁴⁰ Zaccaria A., *Blockchain e diritto*, Giappichelli, 2020.

Alcuni autori le considerano come una nuova categoria autonoma di beni digitali a rilevanza patrimoniale, riconducibili al concetto di “res” ai sensi dell’articolo 810 c.c., altri ancora preferiscono inquadrarle come oggetti giuridici *sui generis*, assimilabili talvolta a documenti informatici, talvolta a strumenti finanziari⁴¹. In mancanza di un riconoscimento univoco, il legislatore ha scelto la strada della tipizzazione funzionale, prendendo atto della eterogeneità del fenomeno.

L’unico intervento di riconoscimento normativo precedente risale al D.L. 135/2018 (convertito nella L. 12/2019), che, all’articolo 8-ter, ha introdotto il riconoscimento giuridico della tecnologia *blockchain* e degli *smart contract*, definendoli come sistemi informatici idonei a produrre effetti giuridici, a condizione che rispettino determinati requisiti di sicurezza, integrità e tracciabilità⁴². Sebbene questa norma non affronti direttamente la questione delle *cripto-attività*, essa costituisce un importante tassello nel quadro generale della regolamentazione dei fenomeni digitali.

A livello giurisprudenziale, in Italia sono ancora pochi i precedenti significativi, ma meritano di essere ricordate alcune pronunce che, in modo pionieristico, hanno affrontato la questione. Il Tribunale di Brescia, in una sentenza penale del 2018, ha ritenuto che i Bitcoin rappresentassero valori patrimoniali suscettibili di confisca⁴³, mentre il Tribunale di Verona, in una sentenza del 2022, ha validato la stipula di un contratto attraverso *smart contract* su *blockchain*, riconoscendo il valore giuridico dell’accordo e richiamando il principio della libertà delle forme contrattuali⁴⁴.

Passando ora alla qualificazione fiscale, il quadro si è reso più definito a partire dal 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale è entrata in vigore la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Essa ha previsto che i redditi derivanti da *cripto-attività* siano qualificati come redditi diversi, imponibili con aliquota sostitutiva del 26%⁴⁵.

La tassazione si applica non solo in caso di cessione a titolo oneroso, ma anche in caso di permuta tra valute virtuali differenti, di conversione in valuta fiat o di utilizzo per l’acquisto di beni e servizi, secondo il principio della manifestazione di capacità contributiva⁴⁶.

La normativa ha inoltre stabilito un regime transitorio per le plusvalenze maturate fino al 31 dicembre 2022, consentendo una rideterminazione del costo fiscale con imposta sostitutiva del 14%, per chi ne avesse fatto richiesta entro il 15 novembre 2023⁴⁷. Ancora più importante è l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW

⁴¹ Pascuzzi, G., *Diritti digitali e mercato*, il Mulino, 2021.

⁴² Art. 8-ter, D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019

⁴³ Tribunale di Brescia, Sez. Penale, 18 luglio 2018.

⁴⁴ Tribunale di Verona, Sez. Civile, 19 luglio 2022.

⁴⁵ L. 197/2022, art. 1, comma 127. (Legge di Bilancio 2023).

⁴⁶ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E, par. 3.1.

⁴⁷ Ibid., par. 3.3.

della dichiarazione dei redditi, previsto dall'articolo 4 del D.L. 167/1990, applicabile a tutte le cripto-attività detenute all'estero o in *wallet non custodial*, a prescindere dalla generazione di reddito⁴⁸.

Tale obbligo ha una funzione di monitoraggio fiscale e comporta, in caso di omissione, l'applicazione di sanzioni rilevanti, con possibilità di regolarizzazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3,5% e una sanzione aggiuntiva dello 0,5% annuo⁴⁹.

Inoltre, la normativa vigente ha introdotto anche un'imposta patrimoniale sul possesso di *cripto-attività*, sotto forma di imposta di bollo pari al 2 per mille del valore al 31 dicembre di ciascun anno⁵⁰.

Tale valore deve essere determinato in base al *fair market value* o, in mancanza, con riferimento a quotazioni medie di mercato. È interessante osservare che il legislatore ha scelto di non applicare l'IVA alle operazioni di scambio di *cripto-attività*, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella celebre sentenza Hedqvist (causa C-264/14), la quale ha stabilito che la conversione di *criptovaluta* in valuta legale è esente da IVA, trattandosi di un servizio finanziario assimilabile a una prestazione di cambio⁵¹.

Infine, la Legge di Bilancio 2025 ha confermato l'impostazione precedente, estendendo la possibilità di rivalutare il valore delle *cripto-attività* possedute al 1° gennaio 2025 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 18%⁵².

Questa misura, oltre a rappresentare un'opportunità per i contribuenti, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione fiscale a considerare le *cripto-attività* come veri e propri asset patrimoniali, analoghi a strumenti finanziari tradizionali, ma con peculiarità proprie che richiedono un trattamento giuridico e fiscale specifico. In conclusione, la qualificazione giuridica e fiscale delle *cripto-attività* in Italia si sta sviluppando lungo due direttrici complementari: da un lato, il riconoscimento della loro rilevanza giuridica come beni digitali suscettibili di generare effetti patrimoniali; dall'altro, l'inquadramento fiscale coerente con la funzione economica che esse svolgono.

Rimane tuttavia essenziale un aggiornamento costante del quadro normativo, in grado di rispondere alle rapide trasformazioni dell'ecosistema *blockchain*, garantendo certezza del diritto, tutela del contribuente e, al contempo, strumenti efficaci per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

⁴⁸ D.L. 167/1990, Art. 4.

⁴⁹ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E, par. 4.1.

⁵⁰ Ibid., par. 3.7.

⁵¹ V. Nota 33.

⁵² L. 207/2024, art. 1, comma 28 (Legge di Bilancio 2025).

1.2 Evoluzione normativa e regolamentazione fiscale in Italia

1.2.1 Prime interpretazioni

Nel contesto italiano, le *cripto-attività* hanno iniziato a destare l'interesse dell'Agenzia delle Entrate a partire dalla seconda metà degli anni 2010, quando l'utilizzo delle *criptovaluta* come strumenti di pagamento, investimento o mera detenzione patrimoniale ha assunto proporzioni significative, tali da richiedere risposte anche sotto il profilo tributario. In assenza di una normativa specifica fino alla Legge di Bilancio 2023, l'Agenzia ha dovuto colmare un vuoto normativo con un'attività interpretativa progressiva, fondata su analogie sistematiche con le norme esistenti, in particolare quelle sul trattamento fiscale delle valute estere e dei redditi diversi.

Uno dei primi documenti ufficiali in cui si rinviene un orientamento dell'amministrazione finanziaria è la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, in cui l'Agenzia risponde a un quesito sull'assoggettamento all'IVA delle operazioni di acquisto e vendita di Bitcoin effettuate da una società di diritto estero.

L'Agenzia, facendo espresso riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-264/14 (Hedqvist), riconosce che le *criptovaluta*, pur non essendo moneta legale, possono essere considerate mezzi di pagamento ai fini IVA e pertanto le operazioni di cambio sono esenti da imposta ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lett. e) della Direttiva 2006/112/CE, la cosiddetta "Direttiva IVA", la quale stabilisce che gli stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto una serie di operazioni di natura finanziaria. In particolare, la lettera e) dispone che sono esenti "le operazioni, comprese la negoziazione, relative a divise, banconote, e monete con valore liberatorio, ad eccezione degli oggetti da collezione, ossia oro, argento o altra moneta, che non sono normalmente usati come mezzo di pagamento o che hanno interesse numismatico."

Questa norma prevede quindi l'esenzione IVA per le operazioni su valute aventi corso legale, come il cambio valuta, a meno che non si tratti di oggetti da collezione. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-264/14, ha interpretato estensivamente questa disposizione, includendovi anche le valute virtuali come i *bitcoin*, se utilizzate come mezzo di pagamento e accettate volontariamente dalle parti.

Questo primo intervento, sebbene limitato al profilo dell'imposizione indiretta, costituisce il punto di partenza per un riconoscimento ufficiale del fenomeno sotto il profilo fiscale⁵³.

Negli anni successivi, in risposta all'aumento delle operazioni in *criptovaluta* da parte di persone fisiche, sono stati pubblicati diversi documenti in forma di interpello.

⁵³ Agenzia delle Entrate, Risoluzione 72/E/2016

Uno dei più rilevanti è la Risposta n. 956-39/2018 della Direzione Regionale Lombardia, nella quale viene affrontato il tema del monitoraggio fiscale delle *cripto-attività*. In tale interpello, il contribuente che, dopo aver acquistato *bitcoin* nel 2013 tramite una piattaforma successivamente chiusa, li aveva utilizzati nel 2017 per acquistare oro da investimento presso un intermediario estero.

Il contribuente, impossibilitato a documentare pienamente il costo di acquisto dei *bitcoin*, chiedeva se l'operazione generasse una plusvalenza fiscalmente rilevante. L'Agenzia delle Entrate, richiamando la risoluzione 72/E/2016 e il quadro normativo definito anche dal D.Lgs. 90/2017 (attuativo della direttiva antiriciclaggio UE 2015/849), ha ribadito che le valute virtuali, in quanto rappresentazioni digitali di valore utilizzate come mezzo di pagamento, devono essere trattate – dal punto di vista fiscale – in modo analogo alle valute tradizionali.

In particolare, si è stabilito che le operazioni di conversione di valuta virtuale non generano reddito imponibile se effettuate a pronti e in assenza di finalità speculative, salvo che la giacenza media complessiva in tutti i *wallet* del contribuente abbia superato per almeno sette giorni lavorativi il controvalore di 51.645,69 euro nel corso dell'anno d'imposta, circostanza che attiva l'obbligo di tassazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR.

In tale caso, anche l'acquisto di oro mediante *bitcoin* configura un'operazione fiscalmente rilevante, con realizzazione di una plusvalenza tassabile al 26% da indicare nel quadro RT, calcolata secondo il criterio LIFO e sulla base del valore dell'oro rispetto al costo documentato (o stimato) dei *bitcoin*.

L'Agenzia afferma che i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono *criptovaluta* su *wallet* non riconducibili a intermediari residenti sono tenuti a indicare tali attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, in quanto assimilabili a valute estere e considerate rilevanti ai fini del monitoraggio delle attività detenute all'estero. L'Agenzia considera che, anche in assenza di una controparte identificabile (come nel caso di *wallet self-custody*), la localizzazione all'estero sussiste quando i beni sono gestiti al di fuori del territorio nazionale, rendendo necessaria la dichiarazione⁵⁴.

Un ulteriore documento importante è la Risposta n. 14/2018 che rappresenta un caso particolarmente interessante, poiché affronta il trattamento fiscale legato all'emissione di *utility token* nell'ambito di un'ICO (*Initial Coin Offering*). La società proponente intendeva raccogliere fondi in *criptovaluta* per finanziare un progetto, offrendo in cambio *token* digitali che avrebbero dato diritto, in futuro, a beni o servizi.

L'Agenzia, pur evidenziando la mancanza di documentazione tecnica a supporto (come il *white paper*), ha inquadrato i *token* come strumenti simili a *voucher*, chiarendo che non generano effetti fiscali immediati ai

⁵⁴ Risposta interpello n. 956-39/2018 – Direzione Regionale Lombardia.

fini IVA: l'imposta si applica solo nel momento in cui i *token* vengono effettivamente “spesi”, ovvero utilizzati per ottenere il bene o il servizio promesso.

Per quanto riguarda le *criptovaluta* ricevute in fase di vendita dei *token*, viene confermata l'esenzione IVA, sulla scia della già citata Risoluzione 72/E del 2016 e della giurisprudenza europea. Anche dal punto di vista delle imposte dirette, le somme raccolte non rilevano subito, ma concorrono al reddito solo quando il servizio sarà erogato. In caso di compensi erogati in *token* a dipendenti o amministratori, l'Agenzia li considera a tutti gli effetti come retribuzioni in natura, tassabili se superano la soglia di 258,23 euro.

Infine, se gli *utility token* sono detenuti da soggetti privati al di fuori di un'attività d'impresa, possono generare redditi diversi da dichiarare, soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Questa risposta mostra chiaramente l'approccio dell'Agenzia: prudente, ma aperto a riconoscere la particolarità di questi nuovi strumenti, cercando di incasellarli nelle regole esistenti in attesa di una normativa più strutturata.

Oltre ai documenti formali, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte anche attraverso canali informali, come le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, nelle quali sono stati ribaditi i concetti espressi nei documenti ufficiali. In particolare, si è confermata l'assenza di applicabilità dell'IVA alle operazioni di compravendita di *criptovaluta*, l'obbligo di monitoraggio nel quadro RW, e il regime di tassazione delle plusvalenze in caso di superamento della soglia prevista.

In più occasioni è stato sottolineato che l'utilizzo delle *criptovaluta* per l'acquisto di beni o servizi costituisce una cessione rilevante ai fini fiscali, assimilabile a una permuta.

Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dal trattamento dello *staking* e delle attività legate alla finanza decentralizzata (DeFi), che, sebbene non esplicitamente trattate nei documenti di prima generazione, sono stati oggetto di quesiti da parte della dottrina e degli operatori.

L'Agenzia, in via interpretativa, ha lasciato intendere che i proventi derivanti da tali attività potessero configurare redditi di capitale, in quanto frutti periodici derivanti dalla disponibilità di asset digitali, o redditi diversi se derivanti dalla cessione.

Va evidenziato che, nel periodo precedente alla riforma normativa, il contribuente era tenuto a ricostruire autonomamente il valore delle *criptovaluta* ai fini fiscali, in assenza di un mercato ufficiale o di un valore normativo di riferimento. Questo ha comportato notevoli difficoltà operative, sia per i soggetti obbligati alla dichiarazione sia per l'Amministrazione stessa, che spesso ha incontrato ostacoli nella verifica dell'effettiva consistenza e valorizzazione delle crypto-attività dichiarate o accertate.

In materia di adempimenti dichiarativi, l'Agenzia ha sostenuto la compilazione del quadro RW anche in presenza di *wallet* privati e non solo di conti presso *exchange* esteri, configurando una posizione estensiva rispetto al concetto di detenzione estera. Inoltre, è stato chiarito che l'omessa dichiarazione nel quadro RW non comportava solo sanzioni da monitoraggio fiscale, ma poteva essere anche oggetto di accertamento per evasione di imposte sui redditi da plusvalenze.

Nel complesso, l'approccio dell'Agenzia delle Entrate, pur in assenza di una normativa chiara e organica, si è fondato su un insieme di riferimenti sistematici e su una logica di assimilazione. *Le criptovalute* sono state in prima istanza assimilate a valute estere e trattate in modo analogo dal punto di vista della tassazione e del monitoraggio. Questa impostazione ha sollevato numerosi dubbi, sia dal punto di vista giuridico che operativo, specie per le difficoltà legate alla determinazione del luogo di detenzione, della titolarità effettiva dei *wallet* decentralizzati, della ricostruzione delle operazioni in assenza di documentazione ufficiale, e della qualificazione dei proventi da attività non convenzionali come *mining*, *staking* e *yield farming*⁵⁵.

È solo con la pubblicazione della Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 che l'Agenzia ha finalmente sistematizzato le prime interpretazioni, consolidando un corpo organico di prassi che, pur anticipando la riforma introdotta con la Legge di Bilancio 2023, ha avuto una funzione chiarificatrice sul passato.

La circolare ha infatti riepilogato il regime applicabile alle *cripto-attività* negli anni antecedenti la riforma, confermando i principi già delineati nei documenti precedenti, e fornendo esempi pratici sulla determinazione delle plusvalenze, sulla compilazione del quadro RW, sull'imposta di bollo, nonché sulle modalità di regolarizzazione volontaria per le *cripto-attività* non dichiarate negli anni passati.

Le prime interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate si sono mosse nel solco dell'adattamento delle regole esistenti a una realtà inedita, facendo leva sull'analogia normativa, sulla giurisprudenza europea e sulle esperienze comparate. Sebbene tali interpretazioni siano state spesso oggetto di critiche, hanno avuto il merito di fornire un quadro minimo di riferimento per contribuenti e professionisti, in attesa di un intervento normativo che, come sappiamo, sarebbe arrivato solo anni dopo. La prassi formatasi tra il 2016 e il 2022 rappresenta dunque una fase di transizione, fondamentale per comprendere la genesi dell'attuale regime fiscale delle *cripto-attività* in Italia.

1.2.2 Quadro normativo

Dopo un lungo periodo di vuoto regolamentare, che ha originato un ampio dibattito dottrinale sui profili tributari del fenomeno nelle sue multiformi e articolate sfaccettature, l'art. 1, commi da 126 a 147, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di bilancio per il 2023) ha introdotto nel TUIR una disciplina tributaria del fenomeno delle *cripto-attività*. Nelle intenzioni del legislatore, una siffatta disciplina dovrebbe essere

⁵⁵ FAQ Agenzia Entrate – sezione *cripto-attività* (2020–2022).

unitaria, ancorché la complessità del fenomeno sia obiettivamente tale da non consentire di qualificare "in astratto" e "a priori" varie fattispecie riscontrabili in concreto, le quali sono in continuo divenire e difficilmente incasellabili in ipotesi statiche.

In particolare, l'art. 1, comma 126 della Legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. 67, comma 1, TUIR la nuova lettera c-sexies secondo cui sono redditi diversi anche «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di *cripto-attività*, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta».

Per l'effetto, ai redditi derivanti dalle *cripto-attività* così qualificati sono state estese le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria: dal 1° gennaio 2023, le nuove fattispecie imponibili sono assoggettate in capo alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività d'impresa o professionali a tassazione sostitutiva del 26%, la cui applicazione, analogamente ai redditi diversi di natura finanziaria, può avvenire secondo il regime, a scelta del contribuente, della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. n. 461/1997 (sul tema, per gli approfondimenti del caso, Marinello A., I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: criticità dell'assetto attuale ed ipotesi di riforma, in Riv. trim. dir. trib., 2019, 3, 534 ss.), come modificati dall'art. 1, comma 128, della medesima Legge di bilancio 2023⁵⁶.

Tuttavia, nonostante l'intento di creare un quadro organico, il sistema di tassazione delle *cripto-attività* presenta ancora alcune criticità strutturali, analoghe a quelle riscontrabili più in generale nel regime impositivo dei redditi di natura finanziaria. In particolare, si rileva una persistente frammentazione normativa e una certa incoerenza sistematica che ostacolano una piena neutralità fiscale.

La difficoltà di inquadrare le *cripto-attività* in categorie giuridiche e tributarie tradizionali — strumenti finanziari, valute estere o rappresentazioni digitali di valore — genera incertezza tanto per i contribuenti quanto per l'amministrazione finanziaria, con il rischio di disparità di trattamento e fenomeni di arbitraggio fiscale.

In questa prospettiva, si avverte l'esigenza di un ulteriore intervento riformatore volto a razionalizzare la disciplina attraverso criteri di maggiore coerenza e semplificazione. Sarebbe auspicabile una regolamentazione capace di qualificare in modo chiaro e uniforme le *cripto-attività*, superando la logica dei richiami sporadici o delle assimilazioni forzate. Inoltre, l'introduzione di un regime impositivo unitario, eventualmente basato su forme di tassazione sostitutiva semplici e facilmente applicabili, contribuirebbe a ridurre le distorsioni rispetto agli strumenti finanziari tradizionali e a garantire maggiore efficienza operativa.

⁵⁶Conte D., Riflessioni sul regime di imposizione diretta delle criptoattività introdotto dalla legge di bilancio 2023, Diritto Tributario, Ottobre 2023, <https://www.rivistadirittotributario.it/2023/10/24/riflessioni-sul-regime-di-imposizione-diretta-delle-criptoattivita-introdotto-dalla-legge-di-bilancio-2023/>

Un'impostazione sistematica e moderna della disciplina fiscale delle *cripto-attività* si rivela dunque indispensabile per evitare che l'evoluzione tecnologica produca ulteriori asimmetrie normative e applicative all'interno dell'ordinamento tributario⁵⁷.

In più, l'intervento riformatore ha superato la generale incertezza che si registrava, a livello nazionale, in ordine al significato da attribuire all'espressione "cripto-attività": il citato art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TIUR, stabilisce adesso che per *cripto-attività* deve intendersi “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”, con superamento del primo tentativo di definizione che era stato abbozzato con il disegno di legge n. 2572, presentato al Senato della Repubblica il 30 marzo 2022 e recante "Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio", che aveva destato non poche perplessità di carattere sistematico⁵⁸.

La legge ha introdotto anche la possibilità, per i contribuenti in possesso di *cripto-attività* alla data del 1° gennaio 2023, di rivalutare il valore di carico degli stessi mediante perizia giurata, pagando un'imposta sostitutiva del 14% sul valore risultante dalla perizia. Tale misura, già sperimentata in altri ambiti (es. rivalutazione terreni e partecipazioni), ha avuto lo scopo di favorire l'emersione di valori reali e contenere l'impatto fiscale futuro in caso di cessione. Allo stesso tempo, ha incentivato una maggiore *compliance* da parte dei contribuenti, agevolando la regolarizzazione delle posizioni preesistenti.

Parallelamente, è stato confermato l'obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW della dichiarazione dei redditi⁵⁹. L'articolo 1, comma 138 della Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che le *cripto-attività* detenute all'estero o su *wallet* non soggetti a intermediazione di operatori residenti devono essere oggetto di dichiarazione, indipendentemente dalla generazione di redditi. Inoltre, la norma ha previsto l'applicazione di un'imposta sul valore delle attività pari allo 0,2% annuo, analoga all'imposta di bollo sulle attività finanziarie estere⁶⁰.

La legge ha inoltre previsto una regolarizzazione straordinaria per le *cripto-attività* non dichiarate in precedenza. L'articolo 1, commi 140–142, ha introdotto un regime di emersione volontaria che consentiva di sanare le omissioni dichiarative versando un'imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attività alla data del 31 dicembre 2021, accompagnata da una sanzione fissa dello 0,5% per ogni anno di mancata

⁵⁷ Marinello A., I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: criticità dell'assetto attuale ed ipotesi di riforma, in Riv. trim. dir. trib., 2019, 3, 534 ss.

⁵⁸ V. Nota 57.

⁵⁹ L. 197/2022, art. 1, co. 133.

⁶⁰ ibid., co. 138.

dichiarazione. Tale misura ha risposto all'esigenza di offrire ai contribuenti uno strumento per mettersi in regola, riducendo il rischio di sanzioni amministrative e favorendo la trasparenza del patrimonio digitale⁶¹.

Infine, l'articolo 1, comma 147, ha previsto l'obbligo, per gli operatori che prestano servizi relativi alle *cripto-attività* residenti o con stabile organizzazione in Italia, di agire come sostituti d'imposta nei confronti dei propri clienti, applicando le ritenute, effettuando i conguagli e presentando la relativa documentazione fiscale. Questa misura ha lo scopo di ridurre l'evasione e garantire un presidio fiscale sulle transazioni cripto, parificando l'operatività degli *exchange* a quella degli intermediari finanziari tradizionali.

In sintesi, il quadro normativo introdotto con la Legge di Bilancio 2023 ha rappresentato una svolta epocale nella fiscalità delle *cripto-attività* in Italia. Da un sistema basato su interpretazioni analogiche e giurisprudenza, si è passati a un impianto normativo articolato e strutturato, fondato su principi di chiarezza, trasparenza e responsabilizzazione del contribuente.

La riforma, pur non priva di criticità, ha gettato le basi per l'armonizzazione del trattamento delle cripto-attività, in linea con le direttive europee e con i più avanzati ordinamenti internazionali. Ha inoltre stimolato una maggiore consapevolezza fiscale tra i detentori di *criptovaluta*, promuovendo l'inclusione del patrimonio digitale all'interno dell'economia ufficiale.

Già a una prima lettura, la disciplina tributaria delle *cripto-attività* introdotta dalla Legge di bilancio 2023 palesa talune criticità non trascurabili, che sollecitano ulteriori riflessioni. Viene stabilito che "non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni". Per contro, assumono rilievo impositivo le operazioni di negoziazione di *cripto-attività*, quali il rimborso, la permuta e la cessione a titolo oneroso, nonché la detenzione di *cripto-attività*.

La *ratio* di tale disposizione è quella di attribuire rilevanza fiscale al valore generato nei processi di creazione delle *crypto-currency* soltanto quando esso si concretizza nell'economia reale, trasformandosi in ricchezza quantitativamente misurabile e, quindi, in reddito tassabile secondo un approccio tradizionale⁶².

Da ciò l'irrilevanza reddituale delle operazioni di trading *crypto-to-crypto*, essendo operazioni che restano confinate nell'ecosistema virtuale e che, pertanto, non cristallizzano una vera e propria manifestazione di ricchezza, che sarà riscontrabile solo nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali, così realizzando la plusvalenza imponibile.

La formulazione della novella solleva dubbi in merito al significato da attribuire all'espressione "permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni": il rischio è che l'aggettivo "eguali" possa rendere

⁶¹ *ibid.*, co. 140-142.

⁶² Per ulteriori approfondimenti, Perrone A., Delle crypto-currencies e della generazione di un valore tassabile, in Cardella P.L. - Della Valle E. - Paparella F., a cura di, *Tributi, economia e diritto nel metaverso*, cit., 233 ss.

sostanzialmente inapplicabile la previsione normativa, posto che, tra le numerose esistenti, moltissime *cripto-attività* non presentano caratteristiche e funzioni identiche alle altre.

Al riguardo, la Relazione illustrativa al D.D.L. di Bilancio 2023) presentato alla Camera il 29 novembre 2022, A.C. 643) si è limitata ad affermare che “non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo di una *cripto-attività* per l'acquisto di un bene o un servizio o di un'altra tipologia di *cripto-attività* (ad esempio l'utilizzo di una *crypto-currency* per acquistare un *non fungible token*) o la conversione di una *crypto-currency* in euro o in valuta estera”.

La medesima impostazione è rinvenibile nella citata di circolare sulla tassazione delle *cripto-attività*, ove si legge che “dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una *criptovaluta* con un'altra (ad esempio l'acquisto di Ethereum con Bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT.

Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l'acquisto di un NFT con una *criptovaluta*”. Un siffatto contributo interpretativo non può, tuttavia, considerarsi chiarificatore se si considera che nella classificazione delle *cripto-attività* in specifiche categorie l'Agenzia delle Entrate ha impiegato, spesso congiuntamente, criteri qualificatori disomogenei e indeterminati che non consentono di comprendere quali siano le "eguali" caratteristiche e funzioni alle quali il legislatore tributario ha fatto riferimento, non essendovi addirittura a monte - com'è stato esattamente evidenziato (cfr. AIPSDT, Consultazione pubblica sulla circolare relativa al "Trattamento fiscale delle *cripto-attività*" - Osservazioni, 5 ss.), alcun chiarimento su cosa si debba intendersi per "caratteristica" e per "funzione", né su quale debba essere il rapporto, rispetto alla medesima *cripto-attività*, tra "funzione" e "caratteristica". Col risultato che “lo scambio di TETHER (*stablecoin*) ed ETHEREUM (*altcoin*), *criptovaluta* con caratteristiche ontologicamente differenti, dovrebbe dar luogo a una fattispecie fiscalmente rilevante”.

A maggiore ragione, “non sembra possibile affermare indiscriminatamente che lo scambio di un NFT con un altro NFT non costituisca una fattispecie fiscalmente rilevante perché questa affermazione oblitera totalmente il carattere *non-fungible* dei *token*”.

Alla luce di quanto osservato, occorre prendere atto che nel vigente sistema di tassazione delle *cripto-attività* vi è una lacuna: manca una preventiva qualificazione giuridica delle *cripto-attività* e, di conseguenza, un quadro normativo coerente che garantisca, in futuro, un elevato livello di compliance e gettito per lo Stato. Come è noto, l'etichetta *cripto-attività* individua asset che identificano i molteplici fenomeni del mondo digitale e, quindi, sono differenti gli uni dagli altri sia per caratteristiche che per modi di utilizzo.

Dunque, il legislatore tributario si sarebbe dovuto preoccupare, innanzitutto, di individuare la natura giuridica delle *cripto-attività* e, successivamente, procedere ad una ordinata classificazione dei diversi *asset* digitali in categorie funzionali omogenee al loro interno seppure autonome le une dalle altre. Solo a valle di

questa attività, sarebbe stato possibile suddividere le *cripto-attività* nelle seguenti quattro categorie: *currency token*, *security token*, *utility token* e *non-fungible token*, suscettibili ognuna di un trattamento giuridico "uniforme" sotto il profilo fiscale.

A questo punto, la disposizione sulla permuta tra *cripto-attività* non avrebbe presentato dubbi interpretativi perché sarebbe stato chiaro che le sole permuta tra *cripto-attività* della medesima tipologia (ad esempio, tra un *currency token* e un altro *currency token*) non avrebbero avuto rilevanza fiscale, mentre sarebbero state fiscalmente rilevanti le permuta tra un *currency token* e un *security token*, tra un *currency token* e un *utility token*, tra un *currency token* e un *non fungible token*, e così via.

Si fa riferimento alla detenzione di *cripto-attività* quale elemento generatore di materia imponibile. La scelta legislativa di utilizzare l'espressione "detenzione", senza tuttavia specificare quali siano le fattispecie che in essa rientrano, fa presumere che la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies) rappresenti una sorta di chiusura del sistema volta ad attrarre nella nuova categoria dei redditi diversi di natura finanziaria tutti quei proventi caratterizzati da natura e provenienza eterogenea.

Si pensi, ad esempio, ai proventi derivanti dalla c.d. attività *staking* di *criptovaluta* (ossia il processo utilizzato dalla *blockchain* per raggiungere il consenso sulla generazione di un nuovo blocco attraverso un meccanismo di validazione) nel caso sia svolta da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa.

Tuttavia, l'impostazione adottata non appare esente da criticità. Se, infatti, l'intento del legislatore è stato quello di attrarre nella nuova categoria di redditi diversi di natura finanziaria anche i proventi derivanti da attività come lo *staking*, la scelta di non delineare compiutamente il trattamento fiscale di tali operazioni genera nuove incertezze interpretative. In particolare, l'attività di *staking*, pur potendo essere ricondotta nell'ambito della "detenzione" ai fini della lettera c-sexies), presenta caratteristiche che la differenziano nettamente dalle ipotesi più tradizionali di mera conservazione di strumenti finanziari.

Lo *staking*, infatti, comporta l'impiego attivo delle *cripto-attività* in un protocollo *blockchain* al fine di contribuire alla validazione delle transazioni e alla produzione dei blocchi, ottenendo in cambio una remunerazione periodica (*reward*). Tale remunerazione, pur derivando dalla semplice detenzione vincolata delle *criptovaluta*, è frutto di una partecipazione al funzionamento tecnico della *blockchain* che difficilmente si presta ad essere assimilata in toto alla detenzione passiva di un bene.

Come messo in evidenza in dottrina, l'assenza di una disciplina specifica in materia costringe a ricorrere a interpretazioni sistematiche, con la conseguenza che la qualificazione del reddito da *staking* potrebbe subire oscillazioni a seconda delle concrete modalità operative.

Il rischio è quello di attribuire un trattamento fiscale uniforme a fenomeni in realtà eterogenei: da una parte, attività di mero vincolo di disponibilità delle *criptovaluta*, dall'altra, vere e proprie attività economicamente organizzate di validazione della *blockchain*.

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente la necessità di una disciplina più puntuale che, attraverso una distinzione chiara tra le diverse operazioni in *cripto-attività*, consenta di attribuire correttamente i proventi derivanti da operazioni di *staking* alla categoria reddituale di riferimento, evitando incertezze applicative e garantendo il rispetto dei principi di capacità contributiva e di equità fiscale⁶³.

L'attività di *staking* può essere svolta utilizzando il protocollo c.d. *Proof of Stake* (PoS), nel quale il validatore dei blocchi viene selezionato in misura della quota di *criptovaluta* posseduta (c.d. *stake*). Su questa quota la piattaforma pone un "vincolo di indisponibilità", che si configura come la mera assunzione di un'obbligazione di non fare, per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa blockchain. Tale vincolo sembra compatibile con una condizione di "detenzione" posto che nel periodo di durata del vincolo, le *criptovaluta* restano depositate sul proprio *wallet* e la convalida di nuovi blocchi comporta una remunerazione in *criptovaluta*, determinata dalla stessa blockchain.

In sostanza, per mezzo del soggetto che gestisce la piattaforma informatica necessaria per la produzione e la validazione dei nuovi blocchi, il contribuente (c.d. *miner*) riceve dalla stessa *blockchain* un premio in *criptovaluta* (c.d. *reward* del blocco) che deve essere assoggettato a tassazione come reddito diverso di natura finanziaria rientrante nella citata lett. c-sexies), e non come reddito di capitale secondo l'orientamento di prassi che si era consolidato prima dell'intervento normativo in esame (cfr. Risposta a interpello n. 437 del 26 agosto 2022, in rettifica della propria precedente Risposta n. 433 del 24 agosto 2022).

Il legislatore della riforma ha, dunque, ribaltato l'impostazione, non senza, tuttavia, sollevare perplessità. Si pensi, ad esempio, all'attività di *staking* svolta secondo il c.d. protocollo *Proof of Work* (PoW) - che rappresenta l'alternativa al citato protocollo *Proof of Stake* (PoS).

Nel PoW, chi crea il blocco e lo collega alla catena (c.d. *miners*) prima degli altri ottiene - come nel protocollo PoS - un premio pagato in *criptovaluta*. Tuttavia, nel protocollo PoW, diversamente da quanto accade nel PoS, i proventi spettanti al *miner* sembrano potersi qualificare come redditi derivanti dall'assunzione di un obbligo di fare (che consiste nel porre in essere un'attività computazionale capace di risolvere un'equazione complessa); sicché, i redditi prodotti finirebbero per rientrare nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR e, quindi, ancorché soggetti a ritenuta alla fonte a

⁶³ Calculi T., La fiscalità diretta delle "operazioni minori" in criptovalute. Il caso dello staking, in Nuovo Diritto delle Società, 2022, 8, 1513 ss.

titolo di acconto nella misura del 20%, concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato con aliquota progressiva.

Questa ricostruzione conduce, inevitabilmente, a trattamenti impositivi dei proventi derivanti dall'attività di *staking* tra loro differenti, a seconda del protocollo utilizzato, con evidenti effetti negativi sulla certezza del diritto e problemi di violazione del principio di ragionevolezza.

Ma vi è di più. Ai fini della tassazione, i proventi derivanti dalle operazioni di *staking* verrebbero trattati in modo diverso rispetto a quelli derivanti dalle operazioni *crypto-to-crypto*, posto che, per il legislatore della riforma, solo i primi sarebbero fiscalmente rilevanti. Tutto ciò conduce ad un inevitabile paradosso, in quanto la soluzione adottata dal legislatore della riforma - e volta ad attribuire rilevanza fiscale al valore generato nei processi di creazione delle *cripto-attività* solo quando esso si concretizza nell'economia reale trasformandosi in reddito - si applicherebbe alle operazioni di *staking* e non alle operazioni *crypto-to-crypto*, sebbene entrambe le operazioni restano confinate nell'ecosistema virtuale.

Quanto alle cessioni di *cripto-attività*, quali presupposto impositivo delle plusvalenze che da esse originano, con l'intervento di riforma contenuto nella Legge di bilancio 2023 si possono ritenere definitivamente superate le problematiche la cui soluzione in passato era stata affidata a sporadici orientamenti di prassi. In particolare, è stata archiviata definitivamente la tesi sulla equiparazione delle *criptovaluta* alle valute estere, la quale, peraltro, era in contrasto con le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui erano un mero mezzo di pagamento, dalla giurisprudenza nazionale, che le aveva considerate ora mezzi di scambio ora beni giuridici, e dal legislatore nazionale, che in sede di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio ne aveva negato lo status di valuta o di moneta.

A legislazione vigente, è stata riconosciuta espressamente la rilevanza impositiva delle sole plusvalenze realizzate nell'ambito di un'operazione di cessione a termine con applicazione di un regime di imposizione sostitutiva analogo a quello previsto per i c.d. *capital gains*. Conseguentemente, le plusvalenze realizzate in caso di cessioni a pronti non rappresentano più una fattispecie imponibile (come, invece, accadeva in passato subordinatamente al verificarsi delle condizioni applicate per le valute estere) e il "prelievo" di *criptovaluta* dal *wallet* non è più assimilato a una cessione a titolo oneroso, in conformità alla *voluntas legis* - come già esplicitato - di assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui si sia acquisita o mantenuta la disponibilità per finalità d'investimento.

La novella ha, altresì, previsto una soglia di esclusione da imposizione pari a 2.000 euro per anno d'imposta, e ciò al fine di evitare l'emersione di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e, generalmente, ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di *cripto-attività* nel settore del *gaming*): va precisato che non si tratta di una franchigia, sicché in caso di guadagni superiori a 2.000 euro va assoggettato a tassazione l'intero importo e non soltanto l'eccedenza rispetto ai 2.000 euro.

È evidente che, rispetto alla situazione ante-riforma, tutto ciò risulta penalizzante per chiunque intenda acquistare *token* con finalità di investimento e non di speculazione. L'equiparazione delle due condotte, se, da un lato, riduce il rischio speculativo, dall'altro, ha l'effetto, ben più grave, di demotivare gli investitori in *cripto-attività*, provocando un effetto peggiorativo in termini di gettito atteso⁶⁴.

Infine, quanto alle modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria relativi alle *cripto-attività*, la plusvalenza da assoggettare a tassazione è calcolata come “differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle *cripto-attività* permutate e il costo o il valore di acquisto”, ai sensi del neo-introdotto comma 9-bis dell'art. 68 TUIR.

La citata disposizione non fornisce indicazioni sul valore normale delle *cripto-attività* permutate, lasciando intendere che i proventi debbano essere valorizzati in base all'art. 9, commi 2 e 3, TUIR e, quindi, in base al “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

Il prezzo delle *cripto-attività* è, tuttavia soggetto a continue fluttuazioni, anche molto significative, nell'ambito della stessa giornata; inoltre, esso differisce da *exchange* ad *exchange*, onde non esiste un unico prezzo di riferimento.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella citata di circolare sul trattamento fiscale delle *cripto-attività*, si è limitata a precisare che: “Qualora il corrispettivo sia costituito da un'altra *cripto-attività* avente diverse caratteristiche e funzioni si assume come valore normale della *cripto-attività* ricevuta quella rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è conclusa. Sarebbe stato opportuno chiarire il significato da attribuire all'avverbio "mediamente", rinvenibile nella definizione di valore normale contenuto nel citato art. 9, comma 3, TUIR, per ammettere la possibilità di fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati in un adeguato periodo di riferimento (che potrebbe coincidere con il mese) sull'*exchange* o altro sistema di rilevazione prescelto dal contribuente.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il comma 9-bis dell'art. 68 TUIR ha stabilito che le plusvalenze vanno sommate algebricamente alle relative minusvalenze, con la chiosa - contenuta nella Relazione illustrativa al D.D.L. di Bilancio 2023 - che «le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente alle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività». La locuzione "stessa tipologia di attività" dovrebbe riferirsi alle *cripto-attività* complessivamente considerate (da distinguere rispetto agli altri redditi diversi di natura finanziaria), salva un'impostazione più restrittiva per cui non apparirebbero alla "stessa tipologia di attività", ad esempio, gli NFT.

⁶⁴ V. Nota 57

La novella ha, inoltre, previsto che:

- i. qualora dalla somma algebrica emerga una plusvalenza superiore al limite di 2.000 questa è imponibile;
- ii. qualora emerga una minusvalenza superiore a tale soglia, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, sempreché la minusvalenza sia stata indicata nella dichiarazione dell'anno in cui è stata realizzata.

Dal tenore letterale della disposizione sembra evincersi che l'eccedenza negativa non possa essere compensata con i proventi derivanti dalla detenzione di *cripto-attività* (ad esempio, con i proventi da *staking*), seppure tali proventi siano ricompresi nell'ambito della stessa categoria reddituale delle plusvalenze realizzate dalla cessione di *cripto-attività* in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 TUIR.

Su questo aspetto, nella citata circolare, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun chiarimento, ma sarebbe opportuno che, a valle della consultazione pubblica, l'Agenzia chiarisse adeguatamente le interrelazioni tra le manifestazioni reddituali introdotte dalla Legge di bilancio. Ma non basta. Nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle *cripto-attività*, il citato comma 9-bis non consente di tener conto dei costi inerenti alla cessione.

Per le *cripto-attività*, il legislatore tributario non ha riproposto quanto già previsto per le attività finanziarie dall'art. 68, comma 6, TUIR (e applicato ai capital gain derivanti dal disinvestimento di titoli, valute e partecipazioni), in forza del quale gli oneri inerenti alla produzione di plusvalenze e minusvalenze (si pensi alle commissioni applicate dagli *exchange* centralizzati [cd. *CEX*] per le compravendite o alle *gas fee* pagate per effettuare le compravendite sugli *exchange* decentralizzati [c.d. *DEX*]) devono essere scomputati dal corrispettivo percepito.

Nonostante ciò, ragioni di natura sistematica inducono a ritenere che gli oneri inerenti alla produzione di plusvalenze e minusvalenze debbano essere scomputati anche per le *cripto-attività*. Tanto più che, in relazione alla "detenzione" legislatore della riforma ha precisato espressamente che «I proventi derivanti dalla detenzione di *cripto-attività* percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione»: se avesse voluto negare la deduzione degli oneri connessi anche nel caso della "cessione", il legislatore tributario lo avrebbe affermato espressamente come, appunto, nel caso della detenzione di *cripto-attività*.

In questa prospettiva, non è condivisibile l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate, contenuta nella più volte citata circolare, secondo cui nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cessioni di *cripto-attività* non deve tenersi conto dei costi inerenti (ad esempio, le commissioni di vendita), mentre il costo o valore di acquisto della *cripto-attività* può essere aumentato di ogni relativo costo. Non si comprende la ragione di tale soluzione interpretativa (a cui sicuramente gli intermediari rimedieranno attraverso l'incremento delle

commissioni di entrata e l'azzeramento di quelle in uscita), posto che, per evitare distorsioni nei relativi mercati di riferimento, le plusvalenze aventi a oggetto operazioni su *cripto-attività* devono essere assoggettate a imposizione al netto di tutti i relativi costi.

Desta, infine, una certa sorpresa il fatto che il comma 9-bis dell'art. 68 del TUIR abbia stabilito che “Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero”.

L'obbligo documentale che grava sui contribuenti difficilmente potrà essere assolto e, quindi, la su riportata previsione solleva molti dubbi tenuto anche conto che le specifiche caratteristiche delle *cripto-attività* rendono molto difficile, se non addirittura impossibile, per i contribuenti documentare il "costo o valore di acquisto" con "elementi certi e precisi". È, infatti, noto che le transazioni di *cripto-attività*, le quali si possono perfezionare sia sulla *blockchain* (*on-chain*) sia fuori dalla *blockchain* (*off-chain*), non prevedono l'emissione e, dunque, la consegna al contribuente di una documentazione relativa all'operazione, con la conseguenza che il contribuente non è in grado di dimostrare agevolmente il costo o il valore di acquisto delle *cripto-attività*.

In tale ipotesi, come prescritto dalla novella, non si potrà dedurre alcun costo (essendo questo pari a zero) e, quindi, la base imponibile finirà con il coincidere con “il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle *cripto-attività* permutate”, determinando un carico fiscale maggiore sui contribuenti.

Ciò determina una situazione discriminatoria al cospetto di altre fattispecie imponibili disciplinate dall'art. 67 TUIR (ad esempio, i metalli preziosi), per le quali, stante la difficoltà di determinare il costo di acquisto, è stata prevista la possibilità di applicare un criterio forfettario secondo cui la plusvalenza imponibile è quantificata in misura pari al 25% dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione.

Pertanto, diversamente da quanto avviene per gli strumenti finanziari nell'ambito del regime del risparmio amministrato (ancorché il relativo regime sia stato esteso anche alle *cripto-attività*), non è ammesso il ricorso a una dichiarazione sostitutiva dell'obbligo documentale. Con riferimento agli "elementi certi e precisi", la circolare si è limitata ad affermare che “tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto”, senza tuttavia specificare quale documentazione debba corroborare il valore di acquisto e senza considerare che quanti hanno acquistato tempo addietro non è certo che abbiano conservato la relativa documentazione⁶⁵.

⁶⁵ V. Nota 57

1.3 La Legge di Bilancio 2025 e le novità fiscali per le *criptovaluta*

L'evoluzione della normativa fiscale italiana ha conosciuto, negli ultimi anni, un'accelerazione significativa sul fronte della regolazione delle *cripto-attività*.

Un passaggio decisivo in questo processo è rappresentato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, la cosiddetta Legge di Bilancio 2025, che ha consolidato e perfezionato l'impianto normativo avviato con la precedente legge del 2023.

Tra gli interventi di maggiore rilevanza si colloca l'aggiornamento dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)⁶⁶, attraverso l'introduzione della lettera c-sexies.

1.3.1 Art. 67

L'articolo 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) rappresenta una delle disposizioni più articolate e strategiche dell'intero impianto normativo tributario italiano, in quanto disciplina la categoria residuale dei "redditi diversi". Si tratta di tutte quelle manifestazioni di ricchezza che, pur non rientrando nelle categorie ordinarie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di capitale, d'impresa e fondiari), sono comunque considerate imponibili, in quanto espressione di una capacità contributiva rilevante secondo i principi costituzionali.

L'articolo si apre con una formulazione generale che stabilisce il criterio di inclusione nella categoria: sono redditi diversi quelli che non costituiscono redditi di capitale, non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni, né nell'ambito di attività d'impresa o di società di persone, né sono frutto di un rapporto di lavoro subordinato. In altre parole, si tratta di redditi atipici, generati da situazioni non ricorrenti o da attività non sistematiche, ma comunque in grado di produrre un arricchimento per il contribuente.

Il primo comma dell'articolo 67 elenca una lunga serie di ipotesi di redditi diversi, specificando caso per caso quando si configura una plusvalenza tassabile. Alcuni esempi storicamente consolidati sono le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili detenuti da meno di cinque anni, o quelle ottenute dalla cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate. A questi, nel tempo, si sono aggiunte nuove categorie, a dimostrazione della progressiva evoluzione della norma, spesso modellata dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Tra gli interventi più significativi degli ultimi anni, va certamente ricordata l'introduzione, inizialmente nel 2023 e poi aggiornata con la Legge di Bilancio 2025, della lettera c-sexies), che ha esteso il perimetro dell'art. 67 ai proventi derivanti dalle cosiddette *cripto-attività*. Con questa innovazione, il legislatore ha dato riconoscimento formale e sostanziale a un fenomeno economico ormai rilevante anche per fini fiscali.

⁶⁶ Art. 67 D.P.R. 22-12-1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), n. 917 - Redditi diversi

Le plusvalenze e gli altri redditi derivanti da operazioni su crypto-attività sono oggi espressamente qualificati come redditi diversi, soggetti a tassazione secondo le regole generali del TUIR.

L'interesse di questo articolo non risiede solo nella varietà delle fattispecie contemplate, ma anche nella struttura che lega tra loro le diverse tipologie di operazioni. È infatti evidente l'intento del legislatore di creare un sistema coerente che possa abbracciare, con logica sistemica, tutte le possibili manifestazioni atipiche di ricchezza. Da ciò deriva anche una certa complessità applicativa, che richiede un'attenta lettura non solo della norma principale, ma anche dei riferimenti interni al TUIR, in particolare agli articoli 68 e 110, che regolano, rispettivamente, la determinazione delle plusvalenze e la valutazione degli elementi attivi e passivi.

Una delle caratteristiche peculiari dell'art. 67 è la sua capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e del diritto. Basti pensare alla cessione a titolo oneroso di beni e diritti che, pur non rappresentando strumenti finanziari in senso stretto, generano comunque proventi fiscalmente rilevanti, come accade nel caso dei metalli preziosi, delle valute estere e ora anche delle *cripto-attività*. Il legislatore ha così predisposto un sistema in grado di cogliere l'emersione di nuove ricchezze, tipiche dell'economia digitale e dell'evoluzione tecnologica.

Dal punto di vista tecnico, ogni tipologia di reddito elencata nell'articolo 67 deve essere letta anche in relazione alla frequenza e alle modalità con cui viene generata. Non è infatti raro che alcune operazioni, se ripetute nel tempo o organizzate con mezzi e risorse professionali, escano dall'ambito dei redditi diversi per entrare nel campo dell'attività d'impresa. Tale aspetto è particolarmente rilevante per le *cripto-attività*, dove il confine tra gestione occasionale e gestione imprenditoriale è sottile e soggetto a valutazioni caso per caso.

Degno di nota è anche il principio del realizzo: ai fini della tassazione, conta solo il momento in cui si verifica l'effettiva cessione o il rimborso. Questo vale sia per le partecipazioni societarie, sia per le valute estere, sia per i *cripto-asset*, e rappresenta una garanzia per il contribuente, che non sarà tassato sulle mere variazioni teoriche di valore, bensì solo sui guadagni concretamente percepiti.

La *ratio* complessiva dell'art. 67 è dunque quella di assicurare che ogni forma di arricchimento venga attratta nel perimetro dell'imposizione fiscale, purché si verifichi al di fuori di un'attività professionale, imprenditoriale o lavorativa. La norma rappresenta, sotto questo profilo, una clausola di chiusura del sistema, ma anche una valvola di aggiornamento, capace di recepire nel tempo tutte quelle nuove forme di reddito che la realtà economica propone, senza stravolgere i principi generali dell'ordinamento tributario. L'aggiornamento dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, avvenuto con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha segnato un passaggio decisivo nella modernizzazione della disciplina fiscale applicabile ai cosiddetti redditi diversi. Questa riforma ha consolidato l'inserimento, già introdotto con la Legge di Bilancio 2023, di una nuova categoria reddituale: le *cripto-attività*.

Le novità del 2025 non si sono limitate alla conferma della rilevanza fiscale delle plusvalenze da *cripto-attività*, ma hanno anche introdotto importanti affinamenti interpretativi e operativi, volti a chiarire le modalità applicative della norma e a rafforzarne la coerenza sistemica.

In particolare, la Legge di Bilancio 2025 ha riformulato e perfezionato la lettera c-sexies), stabilendo in modo ancor più preciso che le plusvalenze e gli altri redditi derivanti da cessione, rimborso, permuta o detenzione di *cripto-attività* devono essere qualificati come redditi diversi, imponibili secondo le regole ordinarie del TUIR.

È stato inoltre ribadito, con forza normativa e chiarezza interpretativa, che non costituisce fattispecie imponibile la permuta tra *cripto-attività* aventi eguali caratteristiche e funzioni, recependo così uno dei principi cardine dell'equità tributaria in ambito digitale. La disposizione ha altresì valorizzato il principio del realizzo, evitando la tassazione delle semplici rivalutazioni teoriche.

Questo intervento legislativo, oltre a stabilire un quadro normativo più certo per contribuenti e operatori, ha rafforzato il ruolo dell'art. 67 come strumento di adattamento dinamico alle evoluzioni dell'economia digitale e patrimoniale. L'inclusione delle *cripto-attività* tra i redditi diversi, riformulata e consolidata nella versione del 2025, non rappresenta dunque solo una novità tecnica, ma un passaggio chiave nell'evoluzione del diritto tributario italiano.

Il seguente approfondimento esamina nel dettaglio la portata di tale aggiornamento, evidenziandone gli aspetti sistematici e le implicazioni pratiche alla luce delle più recenti innovazioni legislative.

1.3.2 Art. 68

Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il legislatore italiano ha apportato modifiche sostanziali all'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)⁶⁷, riguardante la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nell'ambito dei redditi diversi.

L'intervento normativo si inserisce nella più ampia riforma della fiscalità delle *cripto-attività* e del trattamento delle operazioni immobiliari e finanziarie, dando seguito all'ampliamento della nozione di reddito diverso già introdotto dall'art. 67, e specificando in maniera ancora più dettagliata i criteri di calcolo e imputazione dei redditi derivanti da cessioni, permutate, rimborsi e detenzione.

Il nuovo art. 68 assume rilievo non solo per la chiarezza metodologica che apporta al calcolo delle plusvalenze, ma anche per l'inclusione organica delle *cripto-attività* nella disciplina. In particolare, è il comma 9-bis ad attribuire autonomia normativa alla determinazione delle plusvalenze derivanti da *cripto-attività*, stabilendo che queste sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale

⁶⁷ Art. 68 D.P.R. 22-12-1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), n. 917 - Plusvalenze

delle *cripto-attività* permutate e il costo o il valore di acquisto, da documentarsi con elementi certi e precisi. In mancanza di documentazione, il costo si considera pari a zero.

È inoltre specificato che le minusvalenze da *cripto-attività* sono integralmente deducibili dalle plusvalenze dei quattro periodi successivi, purché correttamente indicate nella dichiarazione dei redditi. La disciplina si fa ancora più severa nella gestione della documentazione e nell'individuazione del momento impositivo. In coerenza con il principio di realizzo espresso anche nell'art. 67, l'art. 68 conferma che il momento rilevante ai fini dell'imposizione coincide con il percepimento effettivo del corrispettivo.

La novità del 2025, tuttavia, risiede anche nella conferma della soggettività fiscale dei proventi derivanti dalla mera detenzione di *cripto-attività*, che concorrono alla formazione del reddito imponibile del periodo, senza alcuna deduzione, rafforzando un'impostazione orientata a tassare il valore economico emergente anche da forme passive di possesso.

Dal punto di vista della determinazione analitica, l'articolo 68 specifica in più punti come trattare le diverse fonti di plusvalenze: quelle derivanti da successioni, donazioni, rivalutazioni, partecipazioni, valute estere e strumenti finanziari, tutte accomunate dall'obbligo del contribuente di documentare il costo o valore di acquisto. Viene altresì confermata la validità della documentazione fiscale e civilistica (valori dichiarati, indici ISTAT, atti di donazione e successione, ecc.) come strumenti per l'attestazione del valore iniziale di riferimento.

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dal regime di riporto delle minusvalenze, oggi più favorevole. Nel caso delle *cripto-attività*, non si applica alcun abbattimento percentuale, e l'intera minusvalenza può essere portata in deduzione integrale, per un massimo di quattro anni. Questa impostazione mira a rendere il sistema più equo e aderente alla volatilità dei mercati digitali, consentendo ai contribuenti di compensare in modo più efficace le perdite subite.

Infine, l'articolo 68, nella versione aggiornata al 2025, offre una lettura sistemica dell'intero comparto dei redditi diversi, ponendo particolare attenzione non solo agli aspetti impositivi ma anche a quelli dichiarativi e probatori. Si tratta di un'evoluzione coerente con la finalità della riforma: coniugare certezza del diritto, razionalizzazione fiscale e adeguamento alle nuove forme di ricchezza e strumenti digitali.

In questo senso, il nuovo art. 68 costituisce una base tecnica essenziale per la corretta attuazione del rinnovato art. 67 e per l'intero regime fiscale delle *cripto-attività* in Italia.

1.3.3 Art. 110

L'articolo 110 del TUIR⁶⁸, aggiornato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2024, rappresenta una pietra angolare nella determinazione del reddito

⁶⁸ Art. 110, D.P.R. 22-12-1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), n. 917 - Norme generali sulle valutazioni

d'impresa per quanto riguarda le valutazioni contabili e fiscali. L'elemento di maggiore rilievo tra le novità del 2025 è senz'altro l'introduzione del comma 3-bis, che disciplina in maniera specifica la valutazione delle *cripto-attività* alla chiusura dell'esercizio, segnando un cambio di paradigma nel trattamento fiscale di tali asset digitali.

Prima di entrare nel merito della novità normativa, è utile ricordare che l'art. 110, sin dalla sua formulazione originaria, fissa le “norme generali sulle valutazioni” di beni, crediti, debiti, e altre poste patrimoniali. Si tratta di un articolo tecnico, articolato, pensato per garantire omogeneità tra principi contabili e regole fiscali, specie per le società di capitali e per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS.

La vera innovazione fiscale del 2025 è contenuta in questo periodo che riporto testualmente dal documento ufficiale: “3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle *cripto-attività* alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.”

Questa disposizione introduce una deroga netta al principio generale del realizzo, affermando che le variazioni di valore (in positivo o in negativo) delle *cripto-attività*, pur se contabilizzate, non assumono rilevanza fiscale se non si sono tradotte in operazioni effettivamente concluse. Ciò comporta che una rivalutazione positiva di un portafoglio di *criptovaluta* registrata nel bilancio di fine anno non determinerà un incremento della base imponibile IRES o IRPEF. Allo stesso modo, eventuali perdite latenti non potranno essere immediatamente dedotte.

Il principio sottostante è chiaro: evitare che l'imposizione colpisca variazioni meramente contabili di asset volatili, come le *cripto-attività*, i cui valori possono cambiare significativamente da un esercizio all'altro in assenza di una reale cessione. Si tratta di un'impostazione che si ispira al principio di “capacità contributiva realizzata”, uno dei cardini del diritto tributario costituzionale.

Dal punto di vista applicativo, ciò implica che il contribuente dovrà operare una distinzione tra le valutazioni ai fini civilistici (obbligatorie in sede di bilancio, secondo i principi contabili nazionali o internazionali) e quelle ai fini fiscali, che restano ancorate alla logica del realizzo effettivo.

L'introduzione del comma 3-bis è quindi particolarmente rilevante per le imprese che detengono *cripto-attività*, come società *fintech*, *exchange*, operatori di *mining* o anche aziende tradizionali che abbiano iniziato a utilizzare asset digitali come strumenti di tesoreria.

Vale infine la pena notare che questa norma si integra coerentemente con quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del TUIR: se l'art. 67 include le plusvalenze da crypto-attività tra i redditi diversi, e l'art. 68 ne disciplina il calcolo solo al momento della cessione o del rimborso, l'art. 110, co. 3-bis rafforza questa coerenza escludendo la tassazione delle mere variazioni di bilancio non realizzate.

In sintesi, la novità del 2025 contenuta nell'art. 110 rappresenta un ulteriore passo verso la fiscalità digitale moderna, capace di adattarsi alle specificità delle *cripto-attività*, rispettando al contempo i principi costituzionali e le esigenze di certezza giuridica per imprese e contribuenti.

1.3.4 Regime applicabile ai privati

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi, per i privati, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni sulle crypto-attività (come la cessione a titolo oneroso, il rimborso o la permuta) rientrano tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR. L'imposizione avviene mediante applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Questo significa che i proventi non si sommano al reddito complessivo del contribuente, ma sono soggetti a un prelievo separato e forfettario.

Un elemento di particolare rilievo è la soglia di esenzione prevista: infatti, l'imposta sostitutiva del 26% si applica solo sulla parte di plusvalenze che eccede l'importo complessivo annuo di 2.000 euro. In pratica, se nell'anno fiscale il soggetto realizza plusvalenze derivanti da *cripto-attività* inferiori o pari a 2.000 euro, non sorge alcun obbligo di pagamento dell'imposta; se invece l'importo complessivo eccede tale soglia, l'intera eccedenza è soggetta a tassazione.

Per il calcolo della plusvalenza imponibile, si deve fare riferimento alla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo o valore di acquisto dell'attività digitale. In caso di mancanza di documentazione certa sul costo d'acquisto, il costo viene considerato pari a zero, con conseguente tassazione integrale del valore percepito.

Questa disciplina, introdotta con l'intento di regolare in modo chiaro la fiscalità delle *cripto-attività* per i privati, rappresenta un passaggio importante verso l'allineamento del sistema tributario italiano agli standard europei in materia di asset digitali.

È anche utile ricordare che la normativa vigente, aggiornata con la Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), conferma tali impostazioni e prevede strumenti di rivalutazione volontaria dei valori di acquisto delle *cripto-attività* per chi desiderasse consolidare fiscalmente il proprio patrimonio⁶⁹.

⁶⁹ La fiscalità per i privati di strumenti finanziari digitali e security token, Corriere Tributario, n. 4, 1° aprile 2024, p. 388.

La legge di bilancio 2025 prevede infine l'aumento al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui gli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 461/1997 sulle plusvalenze e gli altri proventi indicati nella sola lettera c-sexies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR⁷⁰.

La presenza di aliquote diverse nel corso del tempo e difformi rispetto agli altri redditi diversi di natura finanziaria previsti dall'art. 67 del TUIR necessita di alcune riflessioni anche alla luce della legge delega di riforma del sistema fiscale che indica tra i principi e i criteri direttivi per la riforma dei redditi finanziari la creazione di una categoria unica con applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo.

In particolare, l'art. 5, comma 1, lett. d), della legge n. 111/2023 indica i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in relazione ai redditi di natura finanziaria tra cui: - la previsione di un'unica categoria reddituale omnicomprensiva mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria; - la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa; - la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo;

Tali principi non sono certamente nuovi o inattesi poiché, ormai da anni, si sottolinea il fatto che il sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria presenta numerose asimmetrie che non trovano giustificazioni sistematiche o razionali.

Anche la precedente delega di riforma fiscale, di cui alla legge n. 80/2003 (cd. "Riforma Tremonti"), prevedeva l'omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria⁷¹; delega, tuttavia, rimasta inattuata anche in tale occasione.

Nel corso degli ultimi vent'anni sono state pubblicate diverse proposte di riforma della tassazione dei redditi finanziari, caratterizzate da un minimo comune denominatore costituito dall'unificazione delle due attuali categorie reddituali (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria), frutto di una prospettiva sistematica storicamente superata dalle moderne strategie di gestione dei portafogli.

La legge di bilancio per il 2023, con l'introduzione nel comma 1 dell'art. 67 del TUIR della lettera c-sexies) e la contemporanea esclusione della possibilità di compensare i proventi da *cripto-attività* con le altre minusvalenze di cui alle precedenti lettere da c) a c-quinquies) (comprese quelle derivanti da *cripto-attività* negli anni precedenti), è andata in direzione opposta rispetto ai richiamati criteri direttivi di riforma, introducendo un altro "compartimento stagno" e quindi una ulteriore preclusione alla compensazione di risultati economici di segno opposto nell'ambito di un unitario portafoglio di investimenti.

⁷⁰ Cfr. comma 24 dell'art. 1 della legge n. 207/2024.

⁷¹ Cfr. art. 3, comma 1, lett. d), legge 7 aprile 2003, n. 80

In tale contesto, appare discutibile, peraltro, la scelta del legislatore di assoggettare a imposizione tutti i proventi derivanti da cripto-attività. In base alla definizione della norma, infatti, rientrano in questa fattispecie anche le plusvalenze derivanti da opere d'arte digitali (c.d. *digital art*) incorporate tramite un NFT: da ciò deriva che dal 2023 le cessioni di opere d'arte digitali hanno una disciplina fiscale diversa da quella delle opere d'arte “fisiche”.

In sostanza, per questi *asset* digitali la rilevanza fiscale viene fatta dipendere dalla forma con la quale si effettua la transazione e non dall'oggetto della transazione stessa. Presupposto d'imposta diventa quindi unicamente la modalità della transazione, digitale invece che fisica, a prescindere dall'intento speculativo-imprenditoriale di chi ha effettuato la compravendita, con una evidente discriminazione (ben poco comprensibile a livello sistematico e forse anche costituzionale) tra il collezionista di opere d'arte digitali e il collezionista di opere d'arte “tradizionali”.

Infine, qualche dubbio di legittimità si pone anche per la previsione di aliquote d'imposta maggiorate per i proventi derivanti da *cripto-attività*, rispetto a quelli derivanti da altre forme di investimento di capitale, soprattutto nel caso in cui il sottostante sia il medesimo.

L'art. 47 della Corte Costituzione tutela e incoraggia il risparmio “in tutte le sue forme” con la conseguente multidimensionalità del fenomeno. La previsione di un'aliquota ridotta di tassazione può rispondere a esigenze di politica economica o sociali e quindi può trovare giustificazione nella discrezionalità del legislatore; un'aliquota maggiorata che discrimina un determinato strumento di investimento finanziario rispetto ad altre forme di investimento aventi analoga natura speculativa risulta invece meno giustificabile, anche sotto il profilo costituzionale.⁷²

Qualora il legislatore intenda colpire con un'aliquota maggiorata una determinata fattispecie imponibile, deve necessariamente individuare una maggiore capacità contributiva insita nel bene o nell'attività oggetto di imposizione, rispetto ad altre fattispecie simili. Occorre, cioè, che sia presente una valida giustificazione sotto il profilo economico che, nel caso di specie, sembra mancante se si considera che i diversi capital gain si sostanziano tutti in un arricchimento monetario, da qualunque strumento (finanziario o digitale) essi siano generati. Non pare allora che qui siano state esplicitate le motivazioni sottese alla prospettata applicazione dell'aliquota del 33% sui proventi derivanti dalle *cripto-attività*, le quali non possono comunque essere rinvenute in eventuali difficoltà di accertamento di questi particolari proventi, come da tempo ha insegnato la Corte Costituzionale.

I principi di neutralità fiscale connessi alle *cripto-attività* sono peraltro presenti nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 ove si invita la Commissione Europea a proporre soluzioni partendo

⁷² L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività, Fondazione Italiana dei Commercialisti, Marzo 2025, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1816>

dal presupposto che le *cripto-attività* debbano essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e a parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari, pur nella consapevolezza che le decisioni in materia di tassazione delle *cripto-attività* spettano agli Stati membri.

Aspetti rilevanti sono l'invito alla parità di trattamento rispetto ad attività non virtuali e a esplorare i principali presupposti imponibili e le principali forme di reddito associate alle *cripto-attività*, concentrandosi sulle conseguenze fiscali di una serie di operazioni chiave, quali l'emissione di *cripto-attività*, lo scambio di *cripto-attività* con moneta avente corso legale, beni o servizi, e la cessione per effetto di donazione o successione, nonché perdita o furto.

Considerato che la citata legge delega n. 111/2023 già prevede non solo l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ma anche, al n. 8 dell'art. 5, comma 1, lett. d), "la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzazione di tecnologie digitali", si auspica pertanto che il legislatore delegato, nel riformare complessivamente l'imposizione sui redditi di natura finanziaria, colga altresì l'occasione per disciplinare in modo più armonico anche l'imposizione sulle *cripto-attività*, evitando inique discriminazioni e irrazionali complicazioni del sistema.⁷³

1.3.5 Minusvalenze

All'interno della disciplina fiscale delle *cripto-attività* per i privati, un aspetto di primaria importanza riguarda anche il trattamento delle minusvalenze. Come indicato nel documento, le minusvalenze derivanti da operazioni aventi ad oggetto *cripto-attività* assumono rilievo fiscale, ma solo a determinate condizioni. Più precisamente, il contribuente può utilizzare le minusvalenze per ridurre l'ammontare delle plusvalenze future, portandole in deduzione, a condizione che l'importo delle minusvalenze ecceda la soglia di 2.000 euro. In pratica, se nell'anno fiscale un soggetto privato realizza minusvalenze che superano le plusvalenze e il valore eccedente è superiore a 2.000 euro, l'eccedenza non si perde: essa può essere riportata in deduzione integralmente rispetto all'ammontare delle plusvalenze conseguite nei quattro periodi d'imposta successivi.

Tuttavia, per poter beneficiare di tale possibilità, è fondamentale che la minusvalenza venga correttamente indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata realizzata. In mancanza di tale indicazione, il diritto alla deduzione viene irrimediabilmente perso.

È importante sottolineare che il meccanismo della compensazione consente di ottimizzare il carico fiscale nel tempo, riducendo l'imponibile nei successivi anni di realizzo di plusvalenze. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, la soglia minima di 2.000 euro viene eliminata per il computo delle minusvalenze: questo significa

⁷³ Ibid.

che da tale data in avanti, ai fini della compensazione, tutte le minusvalenze rileveranno integralmente senza necessità di superare alcuna soglia.

Questo nuovo assetto rappresenta un evidente miglioramento rispetto al passato, rendendo più agevole per il contribuente la gestione fiscale delle perdite su *cripto-attività* e favorendo una maggiore equità tributaria, in quanto consente di neutralizzare l'imposta dovuta su futuri guadagni grazie alle perdite pregresse⁷⁴.

Valore di acquisto e di vendita delle cripto-attività per il calcolo delle plusvalenze

La determinazione del valore da utilizzare per il calcolo delle plusvalenze (e delle minusvalenze) sulle *cripto-attività* detenute dai privati si basa su principi ben precisi. In particolare, il guadagno imponibile viene calcolato come differenza tra il corrispettivo percepito in sede di cessione (o il valore normale nel caso di permuta) e il costo o valore di acquisto della *cripto-attività*. Il corrispettivo viene generalmente individuato nel prezzo di vendita effettivamente incassato.

Tuttavia, quando l'operazione consiste in una permuta tra *cripto-attività* (cioè lo scambio di un asset digitale contro un altro), occorre fare riferimento al valore normale dei beni scambiati, ossia al valore di mercato delle *cripto-attività* alla data della permuta. Questo approccio consente di evitare che operazioni non monetarie sfuggano alla tassazione, mantenendo la coerenza con il principio del realizzo fiscale.

Quanto al costo o valore di acquisto, esso viene determinato sulla base del prezzo effettivamente pagato per l'acquisto della *cripto-attività*, compresi gli eventuali oneri accessori (come le commissioni di acquisto, se documentate). In caso di acquisizione per successione ereditaria, viene assunto come costo il valore definito ai fini dell'imposta di successione o, in mancanza, il valore dichiarato. In caso di acquisizione per donazione, invece, si assume come costo il costo storico del donante.

Un punto cruciale riguarda l'assenza di documentazione: se il contribuente non è in grado di fornire elementi certi e precisi a dimostrazione del costo di acquisto, la normativa fiscale dispone che il costo si considera pari a zero. In tal caso, l'intero valore di cessione sarà considerato plusvalenza imponibile, e quindi soggetto all'imposta sostitutiva del 26%.

Infine, per le *cripto-attività* possedute anteriormente al 1° gennaio 2023, era prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto sulla base di una perizia giurata e il pagamento di un'imposta sostitutiva agevolata (ex art. 1, comma 133, L. n. 197/2022). Tale valore rivalutato poteva essere utilizzato in luogo del valore storico. Questo sistema di determinazione dei valori garantisce una tassazione chiara e lineare delle

⁷⁴ La fiscalità per i privati di strumenti finanziari digitali e security token, Corriere Tributario, n. 4, Aprile 2024, p. 388

cripto-attività, pur richiedendo ai contribuenti una scrupolosa conservazione della documentazione relativa a ogni singola operazione⁷⁵.

1.3.6 Quadro RT

Il Quadro RT del Modello Redditi PF 2025 viene presentato come uno strumento fondamentale per la gestione fiscale delle operazioni su *cripto-attività* da parte dei soggetti privati non imprenditori.

L'introduzione della Sezione V-A, specificamente dedicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di *cripto-attività*, rappresenta una delle innovazioni più rilevanti in ambito dichiarativo. La funzione principale di questa nuova sezione è permettere la dichiarazione delle plusvalenze e degli altri proventi che rientrano nella previsione dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR ed essa è articolata in diversi righi:

- RT41: destinato all'indicazione dei corrispettivi percepiti e dei relativi costi di acquisto.
- RT42: riguarda i valori rideterminati, sia per quanto concerne il corrispettivo di cessione sia per il valore rideterminato d'acquisto.
- RT43 e RT44: accolgono le minusvalenze degli anni precedenti, differenziando quelle certificate da intermediari.
- RT45: serve a riportare eventuali eccedenze di imposta sostitutiva risultanti da precedenti dichiarazioni.

Nella successiva Sezione VI del Quadro RT, al rigo RT57, va poi evidenziato il risultato della Sezione V-A: se la differenza tra corrispettivi e costi è negativa (superiore a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2024), si tratta di una minusvalenza; se positiva, è una plusvalenza. Minusvalenze e plusvalenze così calcolate sono poi utilizzabili, rispettivamente, per compensare redditi futuri o per il pagamento immediato dell'imposta dovuta⁷⁶.

1.3.7 Il monitoraggio fiscale delle *cripto-attività*: obblighi dichiarativi e compilazione del Quadro RW

Il monitoraggio fiscale rappresenta uno strumento essenziale dell'ordinamento tributario italiano per garantire la trasparenza dei capitali e degli investimenti detenuti all'estero dai contribuenti residenti in Italia. A questo obbligo sono sottoposte anche le *cripto-attività*, riconosciute ormai da anni come attività finanziarie estere suscettibili di produrre reddito imponibile nel territorio dello Stato.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella Legge n. 227/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia devono dichiarare annualmente nel Quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche tutte le attività finanziarie e

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Guida alla compilazione del Modello Redditi PF 2025 Nuova sezione dedicata alle *cripto-attività* (Quadro RT) a cura di Studio Artina e Studio Athenaeum Srl STP

patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, anche se non produttive di reddito⁷⁷. Questo principio, tradizionalmente applicato a conti correnti esteri, partecipazioni in società e strumenti finanziari, è stato esteso anche alle cripto-attività a seguito dei primi interventi interpretativi dell'Agenzia delle Entrate.

La svolta ufficiale è avvenuta con la Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, nella quale l'Agenzia ha precisato che tutte le cripto-attività – incluse *criptovalute*, token e NFT – devono essere dichiarate nel Quadro RW, indipendentemente dal fatto che siano detenute su piattaforme estere o tramite wallet privati non gestiti da intermediari residenti. La circolare ha stabilito che vanno inserite utilizzando il codice 14 (“Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”) e che non è necessario indicare lo Stato estero di detenzione per le valute virtuali.

Il valore da dichiarare è quello di mercato delle cripto-attività al 31 dicembre dell'anno di riferimento, espresso in euro e determinato sulla base delle quotazioni disponibili sulle piattaforme di acquisto o, in mancanza, ricorrendo al costo di acquisto documentato. Qualora il contribuente non sia in grado di fornire una documentazione certa e verificabile, il valore deve essere considerato pari a zero, ma l'obbligo dichiarativo resta comunque vigente.⁷⁸

L'omessa o infedele compilazione del Quadro RW comporta sanzioni amministrative molto severe, che vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato, aumentabili fino al 30% in caso di detenzione in Stati o territori a fiscalità privilegiata⁷⁹. Inoltre, la mancata dichiarazione determina il raddoppio dei termini di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che passa da cinque a dieci anni⁸⁰.

La corretta compilazione del Quadro RW non solo permette di evitare sanzioni, ma rappresenta anche una condizione preliminare per la legittima rideterminazione del valore delle cripto-attività attraverso le procedure di rivalutazione e regolarizzazione introdotte dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2025⁸¹.

È pertanto consigliabile che i contribuenti conservino tutta la documentazione utile a dimostrare la provenienza, la quantità e il valore delle proprie *cripto-attività*, anche mediante l'estrazione di report delle transazioni effettuate e degli *snapshot* dei *wallet* digitali utilizzati.⁸²

⁷⁷ D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art.4

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/275776/decreto+legge+167_Decreto-legge+del+28_06_1990+n.+167+-+.pdf/913a84c9-225b-819d-234f-fd673083a4be

⁷⁸ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E, 27 Ottobre 2023.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5589638/Circolare+criptoattivitadel+27+ottobre+2023.pdf>

⁷⁹ D.L. 28 Giugno 1990, n. 167, art.5

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/275776/decreto+legge+167_Decreto-legge+del+28_06_1990+n.+167+-+.pdf/913a84c9-225b-819d-234f-fd673083a4be

⁸⁰ Ibid., art. 5-bis.

⁸¹ L. 29 Dicembre 2022, n. 197, commi 126-147, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>

⁸² v. Nota 79

1.3.8 La disciplina transitoria: regolarizzazione delle cripto-attività e imposta sostitutiva di riallineamento

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una disciplina transitoria per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale in relazione alle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021. Questa misura ha offerto l'opportunità di sanare eventuali omissioni dichiarative, sia in termini di monitoraggio fiscale che di tassazione dei redditi derivanti dalle cripto-attività.

In particolare, i contribuenti hanno potuto avvalersi della possibilità di rideterminare il valore fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, assumendo il valore di mercato a tale data in luogo del costo o valore di acquisto. Tale rivalutazione è stata subordinata al versamento di un'imposta sostitutiva del 14%, da effettuarsi entro il 15 novembre 2023, anche in tre rate annuali di pari importo.⁸³

La Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito alla procedura di rivalutazione, specificando che il valore di mercato al 1° gennaio 2023 deve essere determinato sulla base delle quotazioni rilevate sulle piattaforme dove le cripto-attività sono negoziate. In mancanza di tali dati, è possibile fare riferimento a siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle cripto-attività.

È importante notare che la rivalutazione non è stata obbligatoria, ma ha rappresentato un'opportunità per i contribuenti di allineare il valore fiscale delle proprie cripto-attività al valore di mercato, potenzialmente riducendo l'imposizione su future plusvalenze. Tuttavia, la scelta di avvalersi di questa opzione ha comportato l'obbligo di versare l'imposta sostitutiva, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di plusvalenze.

Per coloro che non hanno aderito alla rivalutazione, è rimasta la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento delle imposte dovute, maggiorate di interessi e sanzioni ridotte. Questa opzione è stata disponibile per i periodi d'imposta fino al 2021, per i quali non erano ancora scaduti i termini per l'accertamento.⁸⁴

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute dai contribuenti alla data del 1° gennaio 2025. Questo intervento legislativo rappresenta una naturale prosecuzione della disciplina transitoria introdotta con la manovra finanziaria dell'anno precedente, offrendo una seconda occasione di regolarizzazione ai soggetti che non avevano aderito alla precedente finestra temporale.

⁸³ V. Nota 82

⁸⁴ V. Nota 79

La principale novità rispetto al passato riguarda l'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista per il riallineamento, che è stata innalzata dal 14% al 18%, riflettendo l'intento del legislatore di aumentare la pressione fiscale su questa forma di regolarizzazione, in linea con l'inasprimento delle aliquote programmate per i redditi finanziari a partire dal 2026⁸⁵. L'aliquota del 18% deve essere applicata al valore di mercato delle crypto-attività determinato alla data del 1° gennaio 2025, utilizzando le quotazioni ufficiali delle piattaforme di scambio o, in mancanza, il valore rilevabile da fonti indipendenti e attendibili.⁸⁶

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato in un'unica soluzione o suddiviso in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 30 novembre 2025 per le rate successive alla prima. Questa flessibilità consente ai contribuenti di diluire l'impatto finanziario del riallineamento, pur mantenendo l'obbligo di completare il versamento entro il termine massimo previsto dalla normativa.⁸⁷

La rivalutazione consente di cristallizzare un nuovo valore fiscale che potrà essere utilizzato per il calcolo delle plusvalenze in caso di futura cessione delle crypto-attività. In pratica, se il contribuente rivaluta al valore di mercato del 1° gennaio 2025 e successivamente vende le proprie crypto-attività a un prezzo pari o superiore a tale valore, pagherà l'imposta sostitutiva solo sulla differenza rispetto al nuovo costo rivalutato. Al contrario, se decide di non rivalutare, continuerà a considerare come costo fiscale il prezzo storico di acquisto, con il rischio di generare plusvalenze più elevate e quindi maggiormente tassate.⁸⁸

È importante sottolineare che la rivalutazione non produce effetti sulla determinazione delle minusvalenze. Le minusvalenze derivanti da un eventuale successivo realizzo a un prezzo inferiore al valore rivalutato non saranno deducibili se il contribuente ha optato per il riallineamento. Questo aspetto deve essere attentamente valutato soprattutto dai soggetti che detengono crypto-attività acquistate a prezzi molto superiori ai valori di mercato attuali, per i quali la rivalutazione potrebbe risultare economicamente svantaggiosa.

Dal punto di vista operativo, la Circolare n. 30/E del 2023 e la successiva Risoluzione n. 10/E del 2024 hanno ribadito la necessità di conservare idonea documentazione a supporto della determinazione del valore di mercato utilizzato per il riallineamento. Tale documentazione può consistere in estratti conto delle piattaforme di scambio, *screenshot* delle quotazioni di mercato o report certificati da professionisti abilitati.⁸⁹

⁸⁵ Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 26-29.

[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/20/25A00110/sg#:~:text=207%2C%20recante%3A%20%2C%20ABBilancio%20di,305%20del%2031%20dicembre%202024\).](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/20/25A00110/sg#:~:text=207%2C%20recante%3A%20%2C%20ABBilancio%20di,305%20del%2031%20dicembre%202024).)

⁸⁶ V. Nota 79

⁸⁷ Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 28.

[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/20/25A00110/sg#:~:text=207%2C%20recante%3A%20%2C%20ABBilancio%20di,305%20del%2031%20dicembre%202024\).](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/20/25A00110/sg#:~:text=207%2C%20recante%3A%20%2C%20ABBilancio%20di,305%20del%2031%20dicembre%202024).)

⁸⁸ v. Nota 79

⁸⁹ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 10/E, 6 Febbraio 2024, par. 2.1.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410896/RIS_n_10_del_06_02_2025.pdf/055b5ca8-0098-b3d6-9f0c-48bbba37d87a?t=1738870547731

Infine, è opportuno ricordare che la scelta di procedere alla rivalutazione è irrevocabile e riguarda tutte le unità di una medesima tipologia di *cripto-attività* detenute dal contribuente alla data del 1° gennaio 2025. Non è quindi possibile applicare la rivalutazione solo a una parte del portafoglio, né suddividere il trattamento fiscale tra *cripto-attività* della stessa natura ma detenute su piattaforme diverse.⁹⁰

1.3.9 L'imposta di bollo sulle *cripto-attività*: disciplina, obblighi e modalità di calcolo

Con l'introduzione della Legge di Bilancio 2023, il legislatore italiano ha previsto una nuova forma di imposizione patrimoniale applicabile alle *cripto-attività* detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia, ispirandosi al modello già in vigore per i conti correnti, le partecipazioni e gli strumenti finanziari tradizionali. Questa misura, comunemente definita "imposta di bollo sulle *cripto-attività*", è disciplinata dall'articolo 1, comma 146, della Legge n. 197/2022, e prevede l'applicazione di un'aliquota annua dello 0,2% (o 2 per mille) sul valore di mercato delle *cripto-attività* detenute al 31 dicembre di ogni anno.⁹¹

L'imposta è dovuta sia per le *cripto-attività* detenute presso operatori italiani iscritti al registro tenuto dall'OAM, sia per quelle custodite presso piattaforme estere o su *wallet* privati non gestiti da intermediari residenti. Nel primo caso, l'imposta viene trattenuta e versata direttamente dall'intermediario, che agisce come sostituto d'imposta⁹². Nel secondo caso, invece, il contribuente è tenuto a calcolarla autonomamente e a versarla tramite modello F24, indicando il codice tributo 1725, istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 73/E del 2023.⁹³

Secondo la Circolare n. 30/E del 2023, il valore di riferimento per il calcolo dell'imposta è il valore di mercato delle *cripto-attività* al 31 dicembre dell'anno di riferimento, da determinarsi sulla base delle quotazioni disponibili sulle piattaforme di scambio o, in mancanza, sul valore di acquisto documentato. In caso di impossibilità di determinare un valore certo e oggettivo, l'imposta è comunque dovuta, ma calcolata sul valore pari a zero, fermo restando l'obbligo dichiarativo nel Quadro RW.

Il legislatore ha escluso l'applicazione della franchigia prevista per i conti correnti e i depositi bancari, pari a 5.000 euro, rendendo quindi dovuta l'imposta anche su importi di modesto valore. Questo aspetto ha sollevato numerose perplessità tra i contribuenti e gli operatori del settore, in quanto si rischia di assoggettare a imposizione patrimoniale anche piccole detenzioni di *cripto-attività*.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la difficoltà di determinare il valore di mercato delle *cripto-attività* non negoziate su mercati regolamentati o su piattaforme di scambio riconosciute. In tali casi, la Circolare n.

⁹⁰ v. Nota 86

⁹¹ v. Nota 82

⁹² v. Nota 79

⁹³ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 73/E, 27 Dicembre 2023.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+73_2023.pdf/2e43ae99-97d4-4ef0-5df3-8ca331eaac30

30/E invita i contribuenti a utilizzare criteri prudenziali di valutazione, documentabili e verificabili, come ad esempio le medie delle quotazioni rilevate su più piattaforme, o i valori di mercato pubblicati da operatori indipendenti.⁹⁴

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito, nella Risposta a interpello n. 181/2024, che l'imposta di bollo deve essere applicata anche alle crypto-attività oggetto di *staking* o di altre forme di remunerazione passiva, purché tali attività non siano qualificabili come “strumenti finanziari derivati” ai sensi del TUF. In tal caso, infatti, l'imposta va calcolata sull'intero ammontare delle crypto-attività detenute, comprensivo degli eventuali proventi maturati e non ancora riscossi al 31 dicembre.⁹⁵

Per agevolare i contribuenti, l'Agenzia ha predisposto nel modello Redditi PF 2025 un'apposita sezione dedicata alle crypto-attività, denominata “Sezione II del Quadro RW”, che consente di indicare separatamente il valore delle crypto-attività e l'importo dell'imposta di bollo dovuta³. L'adempimento deve essere effettuato entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi e il versamento dell'imposta deve avvenire contestualmente al saldo delle imposte sui redditi dovute per l'anno precedente.⁹⁶

1.3.10 Modello 730

Il Modello 730/2025, approvato con il Provvedimento del 10 marzo 2025, è accompagnato dalle relative istruzioni ufficiali, dalla modulistica per la consegna e dalla documentazione riservata agli intermediari incaricati. Il modello è destinato alla dichiarazione, nell'anno 2025, dei redditi prodotti nel 2024. La presentazione può avvenire attraverso tre modalità: direttamente dal contribuente, avvalendosi del modello precompilato disponibile dal 30 aprile 2025; tramite il proprio sostituto d'imposta; oppure mediante CAF o professionisti abilitati.

Una grande attenzione è riservata alle tempistiche. Se il contribuente presenta il modello entro il 31 maggio, il sostituto, il CAF o il professionista deve trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno. Se invece la presentazione avviene in periodi successivi, le scadenze sono il 29 giugno, il 23 luglio, il 15 settembre o, in ogni caso, il termine ultimo è fissato per il 30 settembre 2025. È importante sottolineare che la presentazione anticipata del 730 permette di anticipare anche i conguagli, un aspetto particolarmente rilevante per chi si trova a credito d'imposta.

Passando alle novità contenutistiche, il Modello 730/2025 si arricchisce di nuovi quadri, in particolare:

⁹⁴ v. Nota 79

⁹⁵ Agenzia delle Entrate, Risposta n. 181/2024 del 12 settembre 2024, "Dichiarazione delle cryptoattività possedute e imposta di bollo".

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6390987/Risposta+n.+181_2024.pdf/78fd4f80-d1c1-3a2b-c7de-50b0f959e9ec?t=1726129906486

⁹⁶ Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 10765, 10 marzo 2025, istruzioni modello Redditi PF 2025.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-marzo>

- Quadro M: per redditi soggetti a tassazione separata e per redditi soggetti a imposta sostitutiva, incluse anche operazioni di rivalutazione dei terreni.
- Quadro T: per dichiarare le plusvalenze di natura finanziaria, comprese quelle derivanti dalle cripto-attività, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%.

Questa introduzione dei Quadri M e T consente ai contribuenti, che in passato erano obbligati a utilizzare il Modello Redditi PF per dichiarare certi tipi di redditi, di utilizzare invece il più semplice Modello 730, ampliando quindi enormemente la platea dei potenziali utenti.

Nel contesto delle *cripto-attività*, la nuova gestione nel Quadro T prevede che si dichiarino le plusvalenze solo per la parte eccedente i 2.000 euro, fino al 31 dicembre 2024. Dopo tale data, la soglia non sarà più applicabile e qualsiasi plusvalenza sarà imponibile. Inoltre, sono stati previsti specifici righi per riportare anche le minusvalenze non compensate, così da garantirne l'utilizzo nei quattro anni successivi⁹⁷.

1.3.11 Mining

Il *mining* di *criptovaluta* attraverso il sistema *Proof-of-Work* (PoW) viene descritto come un'attività ad altissima intensità di calcolo e consumo energetico. I *miners*, partecipando al processo di validazione e registrazione delle transazioni su *blockchain*, ricevono una remunerazione in *criptovaluta* (es. *bitcoin*) e commissioni di transazione.

Quando questa attività è svolta in forma professionale e abituale, secondo l'interpello n. 515/2022 dell'Agenzia delle Entrate, i proventi da *mining* sono inquadrati come redditi d'impresa ai fini delle imposte dirette. Quindi, se il *mining* non è occasionale o accessorio ma costituisce l'attività principale dell'operatore, i redditi conseguiti entrano nel reddito imponibile d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR. In questo contesto, tutti i costi correlati all'attività – in primis quelli energetici, i costi per hardware, software e personale – sono pienamente deducibili, purché documentati secondo i principi contabili applicabili.

Dal punto di vista dell'IVA, il *mining* è considerato fuori campo IVA: l'attività non è soggetta a IVA, poiché manca un rapporto sinallagmatico tra il prestatore del servizio (il *miner*) e il beneficiario della prestazione (il *network blockchain*). Non c'è infatti un "committente identificabile" che commissioni un servizio specifico. Conseguentemente, l'attività di *mining* non dà luogo a obblighi di fatturazione, dichiarazione o versamento di IVA.

Per quanto riguarda la valutazione delle *criptovaluta* estratte, le *criptovaluta* devono essere contabilizzate al valore medio di mercato rilevato il giorno dell'operazione, sulla piattaforma di *wallet* elettronico utilizzata dal *miner*.

⁹⁷ Patimo R.; Dichiarazione Modello 730 Novità contenute nel modello 730/2025, One Fiscale, Wolters Kluwer, Aprile 2025

Se le *criptovaluta* estratte sono destinate alla vendita nel corso dell'attività ordinaria, esse vanno classificate tra le rimanenze di magazzino; se invece sono detenute a lungo termine per investimento, possono essere trattate come immobilizzazioni immateriali, in linea con gli standard IAS 38 e OIC 24. Nel caso di vendita, la plusvalenza o minusvalenza emerge come differenza tra il valore fiscale delle *criptovaluta* e il valore realizzato, rilevante ai fini IRES e IRAP⁹⁸.

1.3.12 Le sanzioni per omessa dichiarazione

A partire dal 2024, infatti, i contribuenti sono obbligati a dichiarare il possesso di *cripto-attività*, anche nel semplice caso in cui tali beni digitali non abbiano generato plusvalenze o altri redditi imponibili. Non si tratta più soltanto di monitorare gli eventuali guadagni, ma anche di tenere traccia della mera detenzione delle *criptovaluta*. Questo obbligo si traduce nella compilazione di specifiche sezioni all'interno della dichiarazione dei redditi, come il Quadro RW del Modello Redditi o il nuovo Quadro W del Modello 730, dedicati proprio al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero o assimilate a tali. Il mancato adempimento di questo obbligo può comportare conseguenze rilevanti. La legge prevede infatti sanzioni piuttosto severe: la mancata dichiarazione delle *criptovaluta* può portare all'applicazione di una multa compresa tra il 3% e il 15% del valore delle attività non dichiarate, sanzione che può addirittura raddoppiare nel caso in cui le *criptovaluta* siano custodite presso piattaforme con sede in Paesi ritenuti fiscalmente non collaborativi.

Tuttavia, l'ordinamento offre anche al contribuente strumenti per rimediare: è possibile infatti regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, che consente di sanare spontaneamente l'omessa dichiarazione pagando le imposte dovute, gli interessi e una sanzione ridotta, variabile in base al tempo trascorso dall'inadempimento.

Questa nuova attenzione del legislatore nei confronti delle *cripto-attività* si inserisce in una tendenza più ampia, che riguarda non solo l'Italia ma anche il contesto internazionale. L'obiettivo è quello di aumentare la trasparenza dei patrimoni digitali, contrastando fenomeni di evasione ed elusione fiscale che potrebbero trovare terreno fertile nella natura stessa delle *criptovaluta*, basate su reti decentralizzate e tecnologie difficili da controllare.

In questo nuovo scenario, adempiere agli obblighi dichiarativi non rappresenta soltanto un vincolo formale imposto ai contribuenti, ma diventa parte di un più ampio processo di emersione della ricchezza finanziaria e di adeguamento delle regole tributarie alla realtà tecnologica contemporanea. È chiaro dunque che chi investe o semplicemente detiene *criptovaluta* non può più considerare questi beni come entità al margine del

⁹⁸ La fiscalità dell'attività professionale di mining, *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n. 6, 1° Giugno 2024, p. 77

sistema fiscale, ma deve affrontare con consapevolezza e precisione gli adempimenti previsti, anche per evitare future contestazioni che potrebbero rivelarsi particolarmente onerose⁹⁹.

1.4 Recenti risposte dell'agenzia delle entrate

La recente evoluzione normativa e interpretativa in materia di cripto-attività ha trovato un momento di particolare intensità con la pubblicazione della circolare n. 30/E del 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha fornito un quadro sistematico sull'inquadramento fiscale delle operazioni riguardanti le cripto-attività. Tuttavia, la complessità delle situazioni reali ha reso necessario un costante aggiornamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, che nel corso del 2024 e del 2025 ha proseguito la sua attività di chiarimento attraverso risposte a interpello, tra le quali rivestono particolare rilevanza la n. 181/2024, la n. 78/2025 e la più recente n. 135/2025.

Risposta n. 181/2024: obblighi dichiarativi e IVAFE

Con la Risposta n. 181/2024 del 12 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cripto-attività, indipendentemente dal luogo di detenzione – che sia su *wallet* hardware, software o *custodial exchange* – devono essere dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, quando queste attività sono detenute presso soggetti esteri o su wallet non collegati a intermediari finanziari italiani.

Secondo l'Agenzia, infatti, le *cripto-attività* costituiscono attività estere di natura finanziaria rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 167/1990. La mancata indicazione nel quadro RW comporta l'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di attività finanziarie estere, salvo che il contribuente non dimostri l'assenza di dolo o colpa grave.

Inoltre, la stessa risposta conferma che tali attività sono soggette anche all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFA), con un'aliquota pari allo 0,2% annuo da calcolarsi sul valore di mercato al 31 dicembre di ogni anno. Qualora non sia disponibile un valore di mercato oggettivo e verificabile, è consentito fare riferimento al costo di acquisto.

Tale precisazione è particolarmente rilevante per i contribuenti che detengono *cripto-attività* su *wallet* decentralizzati o su piattaforme estere non regolamentate, dove la determinazione del valore di mercato può risultare più incerta.¹⁰⁰

Risposta n. 78/2025: qualificazione contabile e fiscale delle cripto-attività

⁹⁹ Oggero V., Mancata dichiarazione criptovalute: quali sono le sanzioni e come rimediare, Partitaiva.it, Giugno 2024, <https://www.partitaiva.it/mancata-dichiarazione-criptovalute/>

¹⁰⁰ V. Nota 96.

Con la Risposta n. 78/2025 del 15 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi della qualificazione contabile e fiscale delle cripto-attività, precisando ulteriormente quanto già stabilito nella circolare n. 30/E del 2023. In particolare, l'Agenzia ha affermato che, sotto il profilo contabile, le cripto-attività devono essere classificate come “immobilizzazioni immateriali” nei bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS, conformemente al principio contabile internazionale IAS 38.

Sotto il profilo fiscale, però, le operazioni di cessione di cripto-attività da parte di soggetti non imprenditori sono qualificate come “redditi diversi”, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR. Questo significa che le plusvalenze realizzate devono essere tassate con un'imposta sostitutiva del 26%, applicabile sull'intero ammontare della plusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto delle cripto-attività.

L'Agenzia ha altresì confermato che la soglia di esenzione di 51.645,69 euro applicabile alle valute estere non si estende alle cripto-attività, che risultano pertanto tassabili indipendentemente dall'ammontare complessivo delle operazioni svolte. Le minusvalenze realizzate sono riportabili nei quattro anni successivi e possono essere utilizzate in compensazione esclusivamente con plusvalenze della stessa natura, nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 68 del TUIR.¹⁰¹

Risposta n. 135/2025: regime del risparmio amministrato e obblighi documentali

Infine, con la Risposta n. 135/2025 del 14 maggio 2025, l'Agenzia ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione delle cripto-attività nell'ambito del regime del risparmio amministrato. La questione è stata sollevata da una società iscritta al Registro OAM come prestatore di servizi su valute virtuali, la quale chiedeva se potesse applicare il regime dell'amministrato alle operazioni dei propri clienti.

L'Agenzia ha confermato che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 461/1997, è possibile applicare il regime dell'amministrato anche alle cripto-attività, con l'imposizione sostitutiva del 26% direttamente a carico dell'intermediario. Tuttavia, in caso di trasferimento delle *cripto-attività* dal *wallet* custodito presso l'intermediario a un *wallet* esterno (ad esempio un *wallet self-custodial*), l'intermediario è esonerato dall'obbligo di determinare la plusvalenza solo se il contribuente fornisce idonea documentazione che dimostri la titolarità del *wallet* di destinazione. Una semplice dichiarazione sostitutiva non è considerata sufficiente.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che, nel caso di revoca del regime dell'amministrato, l'intermediario deve comunicare al contribuente i valori di carico delle *cripto-attività* e le eventuali minusvalenze residue, le quali potranno essere utilizzate nei successivi quattro anni in dichiarazione dei redditi. Tali minusvalenze, tuttavia,

¹⁰¹ Agenzia delle Entrate, Risposta n. 78/2025 del 15 marzo 2025, "Inquadramento contabile e fiscale delle cripto-attività". https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8703578/Risposta+78_2025.pdf/e400cecf-1df5-5d62-cfba-19c75872c8e6

possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura e non con altri redditi diversi di natura finanziaria.¹⁰²

Le risposte n. 181/2024, 78/2025 e 135/2025 costituiscono un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema fiscale più chiaro e coerente per le *cripto-attività* in Italia. L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'approccio già delineato nella circolare n. 30/E del 2023, rafforzando le regole in materia di monitoraggio fiscale, tassazione delle plusvalenze e obblighi documentali in capo ai contribuenti e agli intermediari.

Tuttavia, l'eterogeneità dei comportamenti dei soggetti operanti nel mercato e la continua evoluzione delle tecnologie e dei modelli di business richiederanno, con ogni probabilità, ulteriori interventi interpretativi e normativi nei prossimi anni.

1.5 L'impatto della regolamentazione sulle imprese e sui piccoli investitori e possibili sviluppi della normativa

Negli ultimi anni il fenomeno delle *cripto-attività* ha conosciuto una crescita esponenziale, tanto da rendere indispensabile, sia a livello italiano sia a livello europeo, l'introduzione di una cornice regolamentare che fosse in grado di governare le implicazioni economiche, finanziarie e giuridiche derivanti dall'uso e dalla diffusione di questi strumenti.

Fino a tempi recenti, infatti, le *criptovaluta* e le altre *cripto-attività* si erano mosse in un'area grigia del diritto, caratterizzata da un'assenza di regole chiare e uniformi, con inevitabili effetti di incertezza non soltanto per i grandi operatori finanziari, ma anche — e soprattutto — per le piccole imprese e per i piccoli investitori. È in questo contesto che si inserisce il Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), destinato a rappresentare una svolta significativa nell'approccio regolatorio europeo.¹⁰³

Il Regolamento MiCA ha come obiettivo principale quello di creare un quadro giuridico armonizzato per le *cripto-attività* in tutta l'Unione Europea, superando la frammentazione normativa che sino ad oggi aveva caratterizzato il settore. Tale frammentazione, infatti, aveva comportato gravi difficoltà operative per le imprese del settore, che si trovavano a dover fronteggiare discipline differenti a seconda del Paese membro in cui operavano. Inoltre, essa rappresentava un fattore di rischio per i piccoli investitori, spesso privi di strumenti adeguati a valutare correttamente i rischi connessi agli investimenti in *cripto-attività*.¹⁰⁴

¹⁰² Agenzia delle Entrate, Risposta n. 135/2025 del 14 maggio 2025, "Trattamento fiscale delle plusvalenze da criptoattività nel regime del risparmio amministrato", https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8987735/Risposta+n.+135_2025/b1264cfc-ff7d-b6a6-6ad8-cacdcd9b037f

¹⁰³ Regolamento europeo sulle cripto-attività (MiCA), Euro-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/european-crypto-assets-regulation-mica.html>

¹⁰⁴ Franza E., La Regolamentazione dei Cripto-Asset. MiCA un primo passo, Diritto Bancario, Settembre 2024, <https://www.diritto bancario.it/art/la-regolamentazione-dei-cripto-asset-mica-un-primo-passo/>,

MiCAR interviene su più livelli. Da un lato, impone obblighi di trasparenza e di correttezza a carico degli emittenti di *cripto-attività*, prevedendo, ad esempio, l'obbligo di redazione di *white paper* che illustrino in modo chiaro e dettagliato le caratteristiche dei token offerti. Dall'altro lato, introduce requisiti di autorizzazione e di vigilanza per i prestatori di servizi relativi alle *cripto-attività* (CASPs), affidando il compito di supervisione alle autorità nazionali competenti, che per l'Italia sono state individuate nella Banca d'Italia e nella CONSOB.¹⁰⁵

L'impatto di questa regolamentazione sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), è destinato a essere significativo. Se da una parte MiCAR impone una serie di adempimenti che potrebbero apparire onerosi — come la necessità di ottenere autorizzazioni, predisporre documentazione informativa, rispettare obblighi prudenziali — dall'altra, esso introduce anche importanti misure di proporzionalità.

In particolare, per le PMI sono previsti meccanismi di controllo e compliance semplificati, che tengano conto delle ridotte dimensioni e della natura delle operazioni svolte, evitando che la disciplina diventi insostenibile sotto il profilo economico. Questo bilanciamento tra esigenze di regolamentazione e tutela della competitività è uno degli elementi più innovativi di MiCAR, che si propone di non soffocare l'innovazione, ma di incanalarla in un quadro di legalità e trasparenza.

Anche per i piccoli investitori il nuovo regolamento rappresenta un cambiamento rilevante. L'obbligo di trasparenza imposto agli emittenti di *cripto-attività* mira a consentire agli investitori retail di compiere scelte più informate, riducendo così il rischio di asimmetrie informative e di frodi. Le informazioni contenute nei *white paper*, infatti, dovranno essere redatte in modo comprensibile e facilmente accessibile, affinché anche chi non dispone di elevate competenze finanziarie possa comprendere la natura del prodotto in cui intende investire.

Oltre a ciò, MiCAR introduce presidi specifici per la protezione dei clienti, come l'obbligo di custodia sicura degli asset da parte dei prestatori di servizi e la separazione tra fondi propri e fondi dei clienti, riducendo i rischi di appropriazione indebita o di insolvenza delle piattaforme di scambio.

Sul fronte italiano, il recepimento del Regolamento MiCA sta procedendo attraverso l'approvazione di un decreto legislativo, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee. Tale decreto definisce, oltre ai compiti di vigilanza, anche il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle regole dettate dal regolamento. In particolare, è previsto un sistema sanzionatorio articolato, che mira a garantire l'effettività delle norme e a scoraggiare comportamenti illeciti.

¹⁰⁵ Cripto-attività, l'Italia si allinea al Regolamento MiCa: tutte le novità, Agenda Digitale, Giugno 2024
<https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/cripto-attivita-litalia-si-allinea-al-regolamento-mica-tutte-le-novita/>

L'intervento normativo italiano si muove nella direzione di una piena armonizzazione con il diritto europeo, ma lascia spazio a margini di adattamento per tener conto delle peculiarità del tessuto economico e finanziario nazionale.

Il MiCAR, in prospettiva, rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio verso la piena integrazione dei mercati delle *cripto-attività* nell'ordinamento giuridico-finanziario europeo. Esso si inserisce, infatti, in una strategia di più lungo periodo che comprende anche la proposta di Regolamento sui mercati digitali (Digital Markets Act) e quella sulla resilienza operativa digitale (DORA Regulation).

L'obiettivo finale è quello di creare un ecosistema finanziario innovativo ma sicuro, in cui le tecnologie emergenti possano svilupparsi senza mettere a rischio la stabilità del sistema economico complessivo ¹⁰⁶.

Nonostante le indubbie potenzialità del nuovo impianto normativo, permangono alcune criticità che la dottrina e gli operatori del mercato hanno già evidenziato.

In primo luogo, il rischio che l'onerosità degli adempimenti imposti, seppur alleggeriti per le PMI, possa scoraggiare alcune iniziative imprenditoriali, soprattutto in una fase ancora pionieristica di sviluppo delle *cripto-attività*.

In secondo luogo, la rigidità di alcuni obblighi informativi potrebbe risultare poco compatibile con l'elevata rapidità di innovazione tecnologica tipica del settore blockchain, imponendo aggiornamenti normativi frequenti per mantenere l'efficacia della regolamentazione.

Inoltre, la regolamentazione MiCA, pur estendendosi a una vasta gamma di *cripto-attività*, non copre integralmente tutte le possibili evoluzioni del settore, come nel caso delle attività di finanza decentralizzata (DeFi) e dei protocolli di *smart contract* autonomi, che pongono sfide particolari in termini di identificazione degli obblighi e dei soggetti responsabili. Per tali ambiti, si prospetta la necessità di ulteriori interventi normativi specifici, in linea con l'approccio graduale e dinamico che sembra ispirare la strategia europea in materia di *cripto-attività*.

In conclusione, l'impatto della regolamentazione MiCA sulle imprese, sui piccoli investitori e sull'intero ecosistema delle *cripto-attività* si preannuncia profondo e destinato a ridisegnare le regole del gioco per tutti gli operatori del mercato.

¹⁰⁶Punti di vista: il Regolamento europeo sui mercati delle cripto attività (MiCAR), IRPA, Aprile 2025, <https://www.irpa.eu/punti-di-vista-il-regolamento-europeo-sui-mercati-delle-cripto-attivita-micar/>

Il legislatore europeo e quello nazionale stanno tentando di conciliare la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria con la promozione dell'innovazione tecnologica, attraverso un complesso equilibrio tra controllo e libertà di impresa.

Se questa scommessa riuscirà, si apriranno nuove prospettive di sviluppo per il mercato europeo delle *cripto-attività*, con benefici diffusi per le imprese, gli investitori e l'intera economia digitale.

CAPITOLO 2 – REGOLAMENTO MICA E CONFRONTO INTERNAZIONALE: DIVERSI MODELLI DI TASSAZIONE DELLE *CRIPTOVALUTE*

2.1 Regolamento MiCAR

2.1.1 Introduzione al regolamento MiCAR

Negli ultimi anni, il panorama finanziario globale ha assistito a una rapida evoluzione delle tecnologie digitali applicate ai servizi finanziari, culminata nella crescita esponenziale degli asset digitali, in particolare delle *criptovalute*. L'espansione di questo mercato ha posto sfide significative ai regolatori nazionali e sovranazionali, non solo in termini di protezione degli investitori e stabilità finanziaria, ma anche in merito alla prevenzione dell'abuso del sistema finanziario e alla corretta imposizione fiscale.

In tale contesto si colloca il Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCAR (Markets in *Crypto-assets* Regulation), approvato definitivamente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 31 maggio 2023, e entrato pienamente in vigore tra la fine del 2024 e il 2025.

Il MiCAR costituisce il primo tentativo organico a livello mondiale di creare un quadro normativo unitario, coerente e armonizzato per la regolazione delle *cripto-attività* e dei servizi ad esse collegati all'interno dell'Unione Europea. La sua adozione rappresenta una risposta alla crescente necessità di certezza giuridica in un settore fino ad ora caratterizzato da una regolamentazione frammentaria, incerta o addirittura assente. Il MiCAR, infatti, disciplina le emissioni, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di *crypto-asset*, imponendo obblighi di trasparenza, governance e protezione degli investitori a emittenti e fornitori di servizi su *cripto-attività* (CASPs – *Crypto-asset* Service Providers).

Sebbene il MiCAR non si occupi direttamente della fiscalità delle *cripto-attività* – ambito che rimane di competenza dei singoli Stati membri – esso svolge comunque un ruolo fondamentale e propedeutico all'effettiva applicazione e comprensione della tassazione delle *criptovalute*. Infatti, il regolamento fornisce definizioni giuridiche chiare e uniformi degli strumenti e delle attività del mondo *crypto*, gettando le basi concettuali e operative necessarie per qualunque normativa tributaria coerente ed efficace.

Uno dei principali ostacoli alla tassazione delle *cripto-attività* è stato, fino a oggi, l'assenza di una terminologia condivisa e di criteri oggettivi per la classificazione dei diversi tipi di asset digitali. Il MiCAR affronta direttamente questa criticità, introducendo definizioni precise di *crypto-asset*, *token* collegati ad attività (*asset-referenced token*), *token* di moneta elettronica (*e-money token*), *utility token* e fornitori di servizi. Queste categorie, riconosciute e vincolanti in tutti gli Stati membri, consentono di superare l'attuale incertezza interpretativa e rendono possibile un'applicazione uniforme dei principi fiscali, come ad esempio la determinazione del reddito imponibile derivante dalla compravendita di *crypto-asset* o dall'attività di *staking*.

Inoltre, MiCAR stabilisce rigorosi obblighi di registrazione, autorizzazione e comunicazione per i fornitori di servizi *crypto*, quali piattaforme di scambio, *wallet provider*, e broker di asset digitali. Tali soggetti saranno tenuti a mantenere registri trasparenti e verificabili delle transazioni, delle posizioni dei clienti e dei flussi in entrata e in uscita. Questo rafforzamento della tracciabilità e dell'obbligo di rendicontazione costituisce un presupposto essenziale per le autorità fiscali, che fino ad ora hanno spesso incontrato difficoltà nel reperire dati attendibili e completi per la determinazione delle imposte sui redditi derivanti dalle attività in *criptovalute*.

È importante notare, inoltre, che la definizione di criteri oggettivi per l'identificazione dei soggetti coinvolti (emittenti, detentori, operatori di mercato), delle operazioni rilevanti e dei momenti significativi (ad esempio, l'emissione, il trasferimento o il rimborso dei *token*) consente anche di risolvere uno dei principali problemi applicativi del diritto tributario in materia *crypto*: la determinazione del momento impositivo. In assenza di riferimenti certi e condivisi, le autorità fiscali sono state spesso costrette a ricorrere a criteri approssimativi o ad analisi caso per caso, con un elevato rischio di contenzioso e disallineamenti tra Stati membri. L'armonizzazione terminologica e concettuale proposta dal MiCAR offre dunque una base di riferimento essenziale per evitare tali problematiche.

Infine, sebbene il MiCAR non disciplini direttamente l'obbligo di comunicazione delle attività *crypto* ai fini fiscali, esso si integra con altri strumenti normativi in corso di elaborazione a livello europeo, come il regolamento DAC8 (ottava modifica della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa), che prevede l'obbligo per i fornitori di servizi *crypto* di comunicare automaticamente alle autorità fiscali nazionali informazioni relative ai clienti e alle loro transazioni. Da questo punto di vista, il MiCAR funge da infrastruttura regolamentare su cui poggerà l'attuazione della compliance fiscale a livello europeo, offrendo criteri tecnici e giuridici per l'identificazione, classificazione e monitoraggio delle attività.

Pur non essendo uno strumento fiscale in senso stretto, il MiCAR si rivela indispensabile per rendere operativa una fiscalità efficace, equa e coerente nel settore delle *cripto-attività*. La sua funzione è simile a quella di un linguaggio comune: senza una grammatica condivisa, ogni tentativo di normazione fiscale rischia di essere inefficace o contraddittorio. In questo senso, il MiCAR non solo contribuisce a costruire un mercato unico digitale per le *cripto-attività*, ma rappresenta anche la premessa imprescindibile per l'evoluzione della tassazione delle *criptovalute* in Europa e per la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale in ambito digitale.

A livello dell'Unione Europea prima dell'introduzione del MiCAR, mancava un intervento normativo sistemico e completo in grado di disciplinare organicamente tutte le dimensioni legate alle *cripto-attività* e alla tecnologia *blockchain*. Gli interventi comunitari precedenti, infatti, si erano concentrati esclusivamente

su alcune problematiche specifiche, in particolare la prevenzione dell'uso illecito di questi strumenti per scopi come il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.

Nonostante questa relativa inattività a livello sovranazionale, molti Stati membri si sono mossi autonomamente, introducendo regole per disciplinare l'emissione, l'offerta al pubblico e le attività degli operatori coinvolti nel settore delle *cripto-attività*. Questi interventi hanno indubbiamente rappresentato un passo in avanti nell'individuazione di possibili approcci regolatori, ma hanno anche avuto l'effetto di amplificare le differenze tra gli ordinamenti, causando un'evidente disomogeneità normativa a livello europeo. Il risultato è stato un quadro regolamentare profondamente frammentato, che ha reso difficile garantire parità di condizioni per tutti gli attori del mercato.

È proprio in risposta a questa situazione – e soprattutto in considerazione dell'importanza sempre maggiore che il mercato delle *cripto-attività* sta assumendo a livello europeo e globale – che le autorità europee, in particolare le ESAs e la Commissione, hanno sentito l'esigenza di elaborare un intervento normativo coordinato a livello comunitario. Questo ha portato all'approvazione del nuovo regolamento MiCA.

Ma quali sono gli obiettivi e le criticità che la Commissione ha affrontato nella definizione del regolamento? In primo luogo, è stata evidenziata la necessità di rafforzare la tutela degli investitori e dei consumatori, con particolare riferimento all'attività degli emittenti di *cripto-attività* e dei fornitori di servizi correlati¹.

Prima dell'introduzione del MiCAR, gli investitori non godevano di alcuna forma di protezione, né rispetto ai comportamenti dei provider di servizi – per i quali non era prevista alcuna regolamentazione specifica – né in relazione alle offerte pubbliche di *cripto-attività*, che non imponevano obblighi di trasparenza o informazione agli emittenti².

In secondo luogo, considerando la natura transnazionale del settore *crypto*, si è avvertita a livello comunitario l'urgenza di contrastare i fenomeni di arbitraggio normativo, già emersi tra i vari ordinamenti nazionali e destinati a intensificarsi con la continua espansione del mercato³. Regole frammentate, infatti, incentivano gli operatori a stabilirsi nei Paesi con normative più permissive, minando l'integrità del mercato interno e creando asimmetrie competitive⁴.

Un ulteriore obiettivo perseguito con MiCAR è stato quello di favorire l'innovazione, sostenere la crescita di un settore in espansione e al tempo stesso assicurare certezza del diritto per tutti gli operatori coinvolti.

¹ Monasterolo R., Caruso M. G., The new frontier of the EU Digital Single Market: The MiCAR on the Path to the Market Capital Union, 2021.

² Demertzis M., Wolff G., The economic potential and risks of crypto assets: is a regulatory framework needed?, Bruegel Policy Contribution, No. 2018/14, 2018, p. 11.

³ Gortsos C. V., The Commission's Proposal for Markets in Crypto-assets Regulation (MiCAR): A brief introductory overview, 2021, p.13.

⁴ Auer R., Claessens S., Regolamentazione delle criptovalute: valutazione delle reazioni dei mercati, Rassegna trimestrale BRI, 2018, p. 15.

L'introduzione di un quadro normativo chiaro, equilibrato e commisurato ai rischi connessi alle diverse tipologie di *cripto-attività* consente agli operatori di agire in un contesto regolamentare stabile, rendendo l'UE un punto di riferimento normativo per il settore.

Infine, tra le finalità principali del legislatore europeo, vi è quella di contenere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione⁵. Questi rischi derivano sia dalle crescenti interconnessioni tra il mercato *crypto* e il sistema finanziario tradizionale, sia dalla concreta possibilità di un'ulteriore significativa espansione delle *cripto-attività* nei prossimi anni⁶.

2.1.2 Quadro generale del regolamento

Il Regolamento (UE) 2023/1114, conosciuto come MiCAR - Markets in *Crypto-assets* Regulation, rappresenta il primo intervento normativo a livello europeo interamente dedicato alla disciplina delle *cripto-attività* e dei servizi ad esse collegati⁷.

Approvato con l'obiettivo di armonizzare il mercato europeo delle *cripto-attività*, il MiCAR stabilisce regole comuni che si applicano in tutti gli Stati membri, ponendo fine alla frammentazione normativa che ha caratterizzato il settore fino alla sua adozione.

Lo scopo principale del regolamento è duplice: da un lato, sostenere lo sviluppo del mercato dei *crypto-asset* nell'Unione Europea, dall'altro, prevenire i rischi che potrebbero derivare da una diffusione incontrollata di questi strumenti. A tal fine, il MiCAR persegue quattro obiettivi principali: garantire chiarezza normativa per gli operatori del settore; promuovere l'innovazione e la concorrenza leale; tutelare investitori e consumatori; e proteggere la stabilità finanziaria del sistema europeo.

Il regolamento si applica a tutte le *cripto-attività* che non rientrano già nella disciplina degli strumenti finanziari tradizionali, come quelli regolati dalla direttiva MiFID II. Per assicurare un'applicazione uniforme in tutta l'UE, il MiCAR introduce l'obbligo per gli emittenti e i fornitori di servizi di conformarsi a regole comuni, escludendo la possibilità per i singoli operatori di scegliere se applicare o meno la normativa, evitando così fenomeni di arbitraggio regolamentare.

⁵ Tagliamonte I., L'integrità dei mercati delle *cripto-attività*, tra vecchie e nuove tutele, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2022, p. 385

⁶ Donato L., *Crypto-asset* e banche. Rischi per la stabilità finanziaria e regolamentazione, in Rivista Bancaria 2023

⁷ European Commission, Commission staff working document. Impact assessment. Accompanying the document. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in *Crypto-assets* and amending Directive (EU) 2019/1937, p. 31, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0380>

La struttura del MiCAR si basa su quattro pilastri fondamentali:

1. Trasparenza: ogni emissione di *cripto-attività* deve essere accompagnata dalla pubblicazione di un *white paper*, un documento informativo che illustra le caratteristiche del progetto, i rischi, le modalità di funzionamento e i diritti degli investitori.
2. Regolamentazione dei servizi: il MiCAR introduce requisiti specifici per le piattaforme di scambio, i *wallet provider* e altri fornitori di servizi *crypto*, che dovranno ottenere un'autorizzazione unica valida in tutta l'Unione, il cosiddetto passaporto europeo.
3. Tutela del mercato e degli investitori: vengono previste norme per prevenire pratiche abusive, come la manipolazione del mercato o l'insider trading, e per proteggere i diritti dei consumatori che acquistano o detengono *cripto-attività*.
4. Supervisione e vigilanza: le autorità di ciascuno Stato membro avranno il compito di controllare gli operatori e di intervenire in caso di violazioni, garantendo una sorveglianza coordinata a livello europeo.

Particolare attenzione è riservata dal regolamento alle *stablecoin*, considerate potenzialmente pericolose per la stabilità finanziaria se adottate su larga scala. Il MiCAR disciplina queste *cripto-attività* con un approccio prudenziale, imponendo requisiti di riserva, trasparenza e vigilanza più stringenti per gli emittenti di *asset-referenced tokens* e *e-money tokens*⁸. In questo modo, l'Unione intende prevenire i rischi sistemici che potrebbero derivare dall'affermazione di *stablecoin* globali capaci di sostituire le valute ufficiali nelle transazioni quotidiane⁹.

MiCAR si propone, quindi, come una risposta strategica e regolamentare alle sfide poste da un settore in rapida espansione, consolidando il mercato europeo delle *cripto-attività* e promuovendo un ambiente normativo stabile, sicuro e competitivo per imprese, investitori e consumatori.

2.1.3 Ambito di Applicazione del Regolamento

Il MiCAR prende avvio da un principio cardine della regolamentazione europea, cioè il principio della neutralità tecnologica, secondo il quale attività che presentano caratteristiche simili devono essere soggette alle stesse regole. Questo principio può essere sintetizzato nell'espressione: "stessa attività, stessi rischi, stesse regole".

In coerenza con tale approccio, le *cripto-attività* che già risultano disciplinate da altre normative dell'Unione continueranno a essere regolate nell'ambito di quei quadri giuridici già esistenti.

⁸ Art. 48.2, Reg. MiCA; Piattelli U., La regolamentazione del Fintech. Dai nuovi sistemi di pagamento all'intelligenza artificiale, Torino, 2023, p. 351.

⁹ Regulation, Supervision and Oversight of "Global Stablecoin" Arrangements, FSB 13 Ottobre 2023, p.1, <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131020-3.pdf>

Il MiCAR, infatti, non si applica alle *cripto-attività* che possono essere classificate come: (i) strumenti finanziari così come definiti dalla MiFID II; (ii) depositi bancari, inclusi quelli strutturati, regolati dalla Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi; (iii) fondi di pagamento, disciplinati dalla Direttiva 2015/2366 (PSD2), salvo il caso in cui si tratti di *token* di moneta elettronica; (iv) posizioni di cartolarizzazione di crediti, già disciplinate dal Regolamento 2017/2402; (v) prodotti assicurativi e pensionistici¹⁰.

Il principio di neutralità tecnologica richiede che ogni *Initial Coin Offering* (ICO) venga valutata singolarmente, analizzando la natura del *token* offerto per determinare quale disciplina normativa sia effettivamente applicabile. In altre parole, bisogna stabilire se il *token* rientri nell'ambito del MiCAR o, al contrario, debba essere regolato da altre norme di settore.¹¹

Per questo motivo, l'approccio del MiCAR è descritto come “negativo”, in quanto si applica solo quando la *cripto-attività* non può essere qualificata in altro modo.¹²

Questa classificazione, però, non è sempre semplice o automatica. Infatti, la mancanza di criteri interpretativi chiari obbliga l'offerente o l'emittente a effettuare un primo giudizio qualificatorio in fase di emissione o ammissione alla negoziazione. Tale giudizio, tuttavia, potrebbe essere messo in discussione dalle autorità di vigilanza competenti.¹³ Proprio per evitare divergenze interpretative e garantire una corretta applicazione delle regole, il legislatore ha incaricato l'ESMA (European Securities and Markets Authority) di elaborare linee guida che aiutino a distinguere chiaramente tra le *cripto-attività* disciplinate dal MiCAR e gli strumenti finanziari regolati da altre normative¹⁴.

Il MiCAR riconosce tre categorie principali di *cripto-attività*:

1. *Asset-referenced tokens* (ART): si tratta di *token* il cui valore è collegato a una o più valute ufficiali, merci o altre *cripto-attività*, con l'obiettivo di mantenere una certa stabilità di prezzo¹⁵.
2. *E-money tokens* (EMT): sono *token* che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento esclusivamente a una valuta ufficiale, come il Binance USD, ancorato al dollaro statunitense¹⁶.

¹⁰ Considerando n. 9 e art 2.4, Reg. MiCA.

¹¹ Mattasoglio F., Le proposte europee in tema di crypto-assets e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin)?, *Rivista di diritto bancario*, 2021, II, p. 422 ss

¹² Lener I., e Furnari S. L., *Cripto-attività: prime riflessioni sulla proposta della Commissione europea. Nasce una nuova disciplina dei servizi finanziari “crittografati”?*, 9 Ottobre 2020, rinvenibile al sito: <https://www.dirittobancario.it/art/cripto-attivita-prime-riflessioni-sulla-proposta-della-commissione-europea-nasce-una-nuova-disciplina/>

¹³ Paracampo M., T., *I prestatori di servizi per le cripto-attività. Tra mifidizzazione della MiCA e tokenizzazione della Mifid*, Torino, 2023, p. 10.

¹⁴ Considerando n. 14, Reg. MiCA

¹⁵ Art 3.1, punto 6, Reg. 2023/1114.

¹⁶ Art 3.1, punto 7, Reg. 2023/1114.

3. Altri *crypto-asset*, ossia tutte le *cripto-attività* che non rientrano nelle due categorie precedenti, come gli *utility token*, che permettono agli utenti di accedere a beni o servizi specifici forniti dall'emittente¹⁷.

Un'esclusione importante riguarda anche i *Non-Fungible Token* (NFT), ovvero quelle *cripto-attività* caratterizzate dalla unicità e dalla non intercambiabilità con altre *cripto-attività*, come le opere d'arte digitali o gli oggetti da collezione virtuali. Sebbene possano essere usati a fini speculativi, gli NFT non rientrano nel campo di applicazione del MiCAR, poiché il loro valore non può essere determinato attraverso un confronto di mercato con attività equivalenti¹⁸.

Tuttavia, per escludere un asset dall'ambito del MiCAR non è sufficiente attribuirgli formalmente un identificativo unico: occorre che sia sostanzialmente non fungibile rispetto ai diritti o alle attività che rappresenta. In caso contrario, anche un presunto NFT potrebbe rientrare nel perimetro regolamentare del MiCAR¹⁹.

Il MiCAR non si applica nemmeno alle *cripto-attività* utilizzate in operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, né agli enti pubblici, come la Banca Centrale Europea, le banche centrali nazionali, la Banca Europea per gli Investimenti o i meccanismi di stabilità finanziaria dell'Unione, considerato che in questi casi non vi sono rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità del sistema finanziario²⁰. Restano inoltre escluse le *cripto-attività* emesse da banche centrali o autorità pubbliche²¹.

Il MiCAR non si applica neanche ai servizi resi in modalità completamente decentralizzata, ossia senza alcun intermediario o soggetto identificabile che agisca da emittente o prestatore di servizi²². Questo è il caso, ad esempio, di Bitcoin, creato e distribuito senza un soggetto centrale. Tuttavia, le disposizioni del MiCAR continuano a valere per i fornitori di servizi che operano su questi asset, anche se gli obblighi relativi all'emissione e all'ammissione alla negoziazione non si applicano²³.

Restano completamente al di fuori del MiCAR anche i fenomeni tipici della finanza decentralizzata (DeFi), come le *DAO* (Decentralized Autonomous Organizations). Le *DAO* sono organizzazioni che operano attraverso *smart contract* senza alcun soggetto umano che svolga funzioni di gestione o amministrazione. Queste strutture, prive di qualsiasi controllo centralizzato, sono fuori dalla portata del MiCAR²⁴.

¹⁷ Art 3.1, punto 9 considerando n. 18, Reg. 2023/1114.

¹⁸ Art 2.3 e considerando n. 10, Reg. 2023/1114.

¹⁹ Considerando n. 11, Reg. 2023/1114.

²⁰ Considerando n. 12 e art 2.2, Reg. 2023/1114.

²¹ Considerando n. 13, Reg. 2023/1114.

²² Considerando n. 26 e art 4.3, Reg. 2023/1114.

²³ Considerando n. 22, Reg. 2023/1114.

²⁴ Furlani, *Dao: cosa sono e come costituirne una in Italia*, in *Bitcoin e cripto-attività. Profili regolatori, civilistici e societari. Tassazione dopo la legge di Bilancio 2023*, cit., p. 54.

In definitiva, il MiCAR si limita a regolamentare le ICO e la prestazione di servizi solo se esiste un soggetto identificabile. Tuttavia, il rapido sviluppo del settore rende difficile per il legislatore europeo stare al passo con l'evoluzione tecnologica. Un esempio emblematico è quello delle ICO, il cui successo si è ridotto dopo il boom del 2018, proprio a causa dell'introduzione di vincoli normativi che hanno limitato l'attrattiva di questi strumenti, nati e cresciuti in un contesto di assenza di regole.

Cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica

Il Titolo II del MiCAR disciplina nello specifico le condizioni e i requisiti relativi all'offerta al pubblico²⁵ e all'ammissione alla negoziazione di *token* diversi dagli ART e dagli EMT, includendo quindi sia i cosiddetti *utility token*, sia le forme miste come gli *hybrid token*.

Innanzitutto, il MiCAR stabilisce che l'emissione di questa categoria di *cripto-attività* è riservata esclusivamente a soggetti giuridici, anche se hanno sede al di fuori dell'Unione Europea²⁶. Inoltre, questi soggetti sono tenuti a predisporre, notificare e rendere pubblico un *white paper*, a redigere e diffondere le eventuali comunicazioni promozionali e a rispettare le norme di condotta previste dallo stesso Regolamento²⁷.

A differenza dei *token* collegati ad attività (ART), per i quali è richiesta una autorizzazione preventiva all'emissione da parte delle autorità competenti, l'emissione delle cosiddette altre *cripto-attività* o *utility token* è soggetta a requisiti meno stringenti²⁸. Tuttavia, sono previste alcune esenzioni dall'obbligo di redigere e pubblicare il *white paper* e le comunicazioni promozionali nei seguenti casi²⁹:

- quando l'offerta è rivolta a meno di 150 soggetti per ogni Stato membro, a condizione che questi agiscano per proprio conto;
- se il controvalore totale dell'offerta, nei dodici mesi successivi, non supera un milione di euro (o il corrispettivo in altra valuta ufficiale o in *crypto-asset*);
- quando l'offerta è destinata esclusivamente a investitori qualificati, a condizione che solo questi possano acquistare e detenere i *token*.

Il MiCAR prevede un'ulteriore esenzione per i *token* che possono essere utilizzati solo all'interno di una rete chiusa di esercenti con i quali l'emittente ha stipulato accordi contrattuali³⁰. Questa scelta è in linea con la

²⁵ Definita dall'Art 3 come: "una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e sulle *cripto-attività* offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali *cripto-attività*".

²⁶ Annunziata F., The Licensing Rules in MiCA, 2023, p. 114, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4346795; Patz e Wettlaufer, E-Money Tokens, Stablecoins, and Token Payment Services, in The law of crypto-assets: a Handbook, a cura di Maume, Maute e Fromberger, Londra, 2022, p. 266.

²⁷ Art 4.1, Reg. 2023/1114.

²⁸ Art 18, Reg. 2023/1114.

²⁹ Art 4.2, Reg. 2023/1114.

³⁰ Art 4.3, co. 1, lett. d, Reg. 2023/1114.

logica del regolamento: se una *cripto-attività* ha una diffusione molto limitata, è improbabile che costituisca una minaccia per la stabilità del sistema finanziario. Tuttavia, se l'offerta supera comunque la soglia del milione di euro, l'emittente dovrà comunque presentare alle autorità competenti una descrizione dell'offerta e spiegare i motivi per cui ritiene che essa debba beneficiare dell'esenzione. Spetterà quindi all'autorità decidere se concedere o meno tale esenzione³¹.

Anche nei casi in cui l'emittente sia formalmente esentato, questi può comunque scegliere di pubblicare volontariamente un *white paper*, in tal caso sarà comunque soggetto agli obblighi previsti dal MiCAR³².

Il MiCAR non stabilisce limiti di durata per l'offerta, tranne nei casi in cui l'emissione riguardi *utility token* legati a beni o servizi ancora da realizzare o rendere disponibili: in questa ipotesi, l'offerta non può durare più di dodici mesi.³³

Per quanto riguarda l'ammissione alla negoziazione su piattaforme di *cripto-attività*, il MiCAR prevede che valgano gli stessi obblighi previsti per l'emissione. Tuttavia, se l'ammissione è richiesta dal gestore della piattaforma e non dall'emittente, può essere quest'ultimo a svolgere tutte le procedure e adempimenti necessari³⁴. L'unica eccezione a questi obblighi riguarda le *cripto-attività* già ammesse alla negoziazione su un'altra piattaforma, per le quali non è richiesto un nuovo *white paper*³⁵.

Il *white paper*, che rappresenta una sorta di prospetto informativo nel mondo delle *cripto-attività*, ha lo scopo di fornire agli investitori tutte le informazioni essenziali sul progetto, sui *token* e sulle modalità di sottoscrizione³⁶. In passato, la mancanza di regole formali ha portato a prassi molto eterogenee, ma generalmente il *white paper* descriveva il progetto imprenditoriale, le analisi di mercato, i tempi e le fasi di sviluppo, la destinazione dei fondi raccolti, le funzionalità dei *token* e i diritti conferiti agli acquirenti³⁷.

Con il MiCAR, questa prassi è stata formalizzata e resa obbligatoria per aumentare la trasparenza e ridurre i rischi per gli investitori, dato che in passato i *white paper* erano spesso incompleti o fuorvianti, puntando più a dire cosa il *token* non era piuttosto che spiegare chiaramente cosa offrisse, per evitare di ricadere sotto le regole più severe previste per i prodotti finanziari³⁸.

In realtà, il MiCAR non innova radicalmente, ma codifica una pratica già esistente, già parzialmente regolata in diversi Stati membri.

³¹ Art 4.3, co. 3, Reg. 2023/1114.

³² Art 7.8, Reg. 2023/1114.

³³ Art 4.6, Reg. 2023/1114.

³⁴ Art 5.3, Reg. 2023/1114.

³⁵ Art 5.4, Reg. 2023/1114.

³⁶ Sandei C., L'offerta iniziale di cripto-attività, G. Giappichelli Ed., Torino, 2022, p. 108

³⁷ Bourveau T., De George E. T., Ellahie A. e Macciocchi D., The Role of Disclosure and Information Intermediaries in an Unregulated Capital Market: Evidence from Initial Coin Offerings, Agosto 2021, p. 13, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193392

³⁸ Piattelli U., op. cit., p. 317.

Alla base di questa scelta c'è la convinzione, forse eccessivamente ottimista, che un'informazione più chiara e trasparente possa riequilibrare l'asimmetria informativa tra chi emette i *token* e chi li acquista. Tuttavia, il regolamento prevede obblighi differenziati a seconda della tipologia di *cripto-attività*, e in alcuni casi consente l'esenzione dalla pubblicazione del *white paper*³⁹.

Il *white paper* deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'offerta viene effettuata e, se l'offerta è estesa ad altri Stati membri, anche nella lingua di quegli Stati o in una lingua di uso comune nei mercati finanziari internazionali⁴⁰. Il documento deve essere pubblicato sul sito web dell'offerente o di chi richiede l'ammissione alla negoziazione⁴¹.

Il contenuto minimo del *white paper* è dettagliatamente definito dal Regolamento⁴² e deve includere:

- Informazioni sull'offerente, sui soggetti coinvolti e sulle loro condizioni finanziarie;
- Descrizione del progetto e delle risorse impiegate;
- Dettagli sull'offerta o sull'ammissione alla negoziazione, comprese le modalità di determinazione del prezzo e le condizioni di sottoscrizione;
- Diritti e obblighi connessi al *token*, come la trasferibilità o il diritto di recesso;
- Descrizione della tecnologia sottostante, come il funzionamento della blockchain o del meccanismo di consenso utilizzato⁴³;
- Elenco dei rischi legati all'investimento e all'utilizzo della tecnologia, insieme alle misure di mitigazione adottate.

Queste informazioni devono essere esposte in modo chiaro, semplice e comprensibile, per consentire agli investitori di valutare consapevolmente i rischi e le opportunità legati alla *cripto-attività*.

Il *white paper* deve anche precisare che non è stato approvato da alcuna autorità e che l'acquirente deve essere consapevole dei rischi generali connessi agli investimenti in *crypto-asset*, come la possibile perdita totale del valore, la scarsa liquidità o l'assenza di copertura da parte dei sistemi di tutela degli investitori o dei depositanti⁴⁴.

Insieme al *white paper*, deve essere fornita anche una sintesi che, in linguaggio semplice e non tecnico, riassume le informazioni principali e spieghi che il documento non rappresenta un prospetto informativo

³⁹ Cassarubea S., Il ruolo del white paper sulle offerte al pubblico di cripto-attività alla luce della proposta MiCA, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2022.

⁴⁰ Art. 6.9, Reg. 2023/1114.

⁴¹ Art. 9.1, Reg. 2023/1114

⁴² Art. 6 e Allegato I, Reg. 2023/1114.

⁴³ Art 6.3, Reg. 2023/1114.

⁴⁴ Considerando n. 9 e art 6.5, Reg. 2023/1114.

ufficiale ai sensi del Regolamento 2017/1129. La sintesi deve chiarire che la decisione di investimento dovrebbe basarsi sull'intero *white paper*, non solo sulla sintesi stessa⁴⁵.

Il *white paper*, una volta notificato all'autorità competente dello Stato membro d'origine, consente all'emittente di operare in tutta l'Unione Europea grazie al cosiddetto passaporto europeo. L'offerente ha l'obbligo di aggiornare il *white paper* in caso di modifiche o errori rilevanti entro cinque giorni lavorativi dalla scoperta, e tale documento aggiornato viene conservato nel registro pubblico tenuto dall'ESMA⁴⁶.

Il regolamento disciplina anche le comunicazioni promozionali, che devono essere chiare, veritiere e corrette, e specificare che non sono state approvate da alcuna autorità. Tali comunicazioni non possono essere diffuse prima della pubblicazione del *white paper*⁴⁷.

Infine, il MiCAR impone regole di condotta agli emittenti, che devono comportarsi in modo corretto e professionale, fornendo informazioni trasparenti ai potenziali investitori e gestendo correttamente i conflitti di interesse⁴⁸. Gli emittenti devono pubblicare i risultati della sottoscrizione entro 20 giorni dalla chiusura dell'offerta, oppure mensilmente se l'offerta è a tempo indeterminato. I fondi raccolti devono essere custoditi presso una banca o un prestatore di servizi *crypto* autorizzato⁴⁹.

2.1.4 L'Emissione dei Token Collegati ad Attività: regole e procedure

Tra le categorie di *cripto-attività* disciplinate dal Regolamento MiCAR, una posizione centrale è riservata ai *token* collegati ad attività, denominati *asset-referenced token* o ART nella versione inglese.

Si tratta di strumenti che cercano di mantenere un valore stabile attraverso l'ancoraggio a un insieme di attività di riferimento. Come già osservato, gli ART rientrano nell'ampia categoria delle *stablecoin*, che costituisce uno dei principali ambiti d'intervento del Regolamento. La normativa distingue chiaramente tra *token* di moneta elettronica, il cui valore è legato a una singola valuta ufficiale, e gli ART che, invece, si riferiscono a un paniere di attività multiple.

Rimangono escluse da una definizione esplicita le *algorithmic stablecoin*, *cripto-attività* che stabilizzano il valore tramite meccanismi automatizzati come gli *smart contract*, regolando dinamicamente l'offerta in risposta alla domanda per ridurre la volatilità⁵⁰. Tuttavia, anche questi strumenti sono soggetti alle disposizioni relative agli ART, poiché la normativa si applica a prescindere dal meccanismo di stabilizzazione adottato, comprendendo quindi anche i sistemi algoritmici⁵¹.

⁴⁵ Art 8, Reg. 2023/1114.

⁴⁶ Art 12.5, Reg. 2023/1114.

⁴⁷ Art 7, Reg. 2023/1114.

⁴⁸ Art. 14, Reg. 2023/1114.

⁴⁹ Art. 10, Reg. 2023/1114.

⁵⁰ Annunziata e Conso, La criptovaluta Stablecoin, in Bitcoin e *cripto-attività*. Profili regolatori, civilistici e societari. Tassazione dopo la legge di Bilancio 2023.

⁵¹ Considerando n. 41, Reg. 2023/1114.

Nonostante ciò, questa estensione solleva alcune criticità, poiché le *algorithmic stablecoin* sembrano rimanere in gran parte escluse da una regolamentazione completa, essendo soggette solo agli obblighi di autorizzazione e pubblicazione del *white paper*, senza essere vincolate alla normativa sulla riserva patrimoniale⁵².

L'offerta al pubblico o la negoziazione di ART è consentita solo se effettuata da una banca che soddisfi i requisiti dell'articolo 17 o da una persona giuridica o impresa stabilita nell'Unione che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento. Anche soggetti diversi dalle persone giuridiche possono emettere ART, purché adottino una forma che garantisca tutele equivalenti a quelle offerte da una persona giuridica e siano soggetti a vigilanza prudenziale paragonabile. Una volta rilasciata, l'autorizzazione ha efficacia su tutto il territorio dell'Unione Europea⁵³. Sono previste esenzioni dall'obbligo autorizzativo nei casi in cui il valore medio giornaliero dell'offerta, calcolato su un periodo di dodici mesi, non superi i 5 milioni di euro, oppure se i *token* sono destinati esclusivamente a investitori qualificati⁵⁴.

Gli obblighi informativi e autorizzativi variano in base alla natura dell'emittente: le banche godono di un regime più semplificato, mentre gli altri soggetti devono affrontare procedure più articolate, incentrate soprattutto sulla redazione e approvazione del *white paper*, che ha lo scopo di garantire un'informazione adeguata agli investitori⁵⁵.

Le imprese devono presentare la domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro di origine, allegando informazioni dettagliate sull'organizzazione, inclusi il modello di business e i componenti del consiglio di amministrazione, dimostrando che questi ultimi soddisfano i requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti. Tali requisiti si estendono anche agli azionisti o membri che detengono partecipazioni qualificate nell'impresa⁵⁶. Per essere considerati idonei, gli esponenti aziendali non devono avere condanne o sanzioni in materia commerciale, fallimentare, finanziaria, antiriciclaggio o antiterrorismo, né per reati di frode o responsabilità professionale, e devono possedere adeguate competenze ed esperienza nella gestione dell'attività dell'emittente⁵⁷.

La domanda deve inoltre includere informazioni sui dispositivi di governance previsti dall'articolo 34, un parere legale che confermi che il *token* non rientra tra quelli esclusi dal Regolamento o tra i *token* di moneta elettronica, e il *white paper* relativo al *token* che si intende offrire.

⁵² Martino D., Regulating stablecoins as private money between liquidity and safety. The case of the EU "Market in crypto asset" (MiCA) Regulation, in AMSTERDAM LAW SCHOOL, Legal Studies Research Paper 27-2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4203885

⁵³ Considerando n. 45, Reg. 2023/1114

⁵⁴ Art 16.2 e Considerando n. 43, Reg. 2023/1114.

⁵⁵ Martino D., op. cit., p. 38.

⁵⁶ Art 18.2, Reg. 2023/1114.

⁵⁷ Art 18.5, Reg. 2023/1114.

Il *white paper* deve essere redatto in modo chiaro, preciso e non ingannevole⁵⁸, includendo:

- informazioni sull'emittente, analoghe a quelle previste per le altre *cripto-attività*;
- dettagli tecnici e funzionali del *token*, come nome, forma e caratteristiche;
- informazioni sull'offerta pubblica o sull'ammissione alla negoziazione, compresi i destinatari, i metodi di pagamento e l'importo da raccogliere;
- descrizione dei diritti e obblighi dei possessori del *token*, comprese eventuali restrizioni al trasferimento e i diritti in caso di piano di risanamento o rimborso⁵⁹;
- informazioni sulla tecnologia utilizzata e sulla riserva di attività, con dettagli sulla composizione e sulla gestione del meccanismo di stabilizzazione del valore.

Analogamente ai *token* diversi da ART ed EMT, il *white paper* deve includere i rischi associati alle *cripto-attività* e una nota di sintesi che informi gli investitori che l'offerta non costituisce una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari⁶⁰. Ogni modifica rilevante del modello di business che possa influire sulle decisioni degli investitori deve essere comunicata all'autorità⁶¹ tramite un *white paper* aggiornato, soggetto ad approvazione entro trenta giorni⁶².

L'autorità competente verifica la completezza della domanda entro 25 giorni e può richiedere integrazioni se necessario. Dopo aver ricevuto la documentazione completa, ha 60 giorni lavorativi per adottare un progetto di decisione che viene trasmesso a EBA, ESMA e BCE per i rispettivi pareri motivati che hanno comunque un carattere non vincolante⁶³. La BCE, in particolare, valuta l'impatto dell'emissione sulla stabilità finanziaria, la politica monetaria e il funzionamento dei sistemi di pagamento. Entro i successivi 25 giorni lavorativi, l'autorità adotta la decisione definitiva⁶⁴.

Il diniego dell'autorizzazione⁶⁵ è previsto nei casi in cui il consiglio di amministrazione dell'emittente non garantisce una gestione sana e prudente, quando mancano i requisiti di onorabilità e competenza nei membri o nei soci qualificati, o quando il modello di business rappresenta un rischio per la stabilità finanziaria e il mercato.

⁵⁸ Art 19 .1 e Allegato II, Reg. 2023/1114.

⁵⁹ Il possessore del token ha diritto al rimborso al valore nominale in qualsiasi momento e di tale diritto deve essere fatta menzione nella nota di sintesi, art 19.6, ult. comma.

⁶⁰ Art 19.6, Reg. 2023/1114.

⁶¹ Art 25.1, Reg. 2023/1114.

⁶² Art 25.2, Reg. 2023/1114.

⁶³ Considerando n. 45, Reg. 2023/1114.

⁶⁴ Art 21.1, Reg. 2023/1114.

⁶⁵ Art 21.2, Reg. 2023/1114.

Un parere negativo della BCE costituisce anch'esso motivo di diniego⁶⁶. L'autorizzazione può essere revocata se ottenuta in modo fraudolento, se l'attività viene sospesa per oltre sei mesi o se l'emittente non rispetta più i requisiti previsti, specialmente il *token* si configuri come una minaccia per la stabilità finanziaria⁶⁷.

Il Regolamento impone agli emittenti di ART il rispetto di requisiti patrimoniali minimi, che consistono nel mantenere fondi propri pari ad almeno 350.000 euro, al 2% del valore medio della riserva o a un quarto delle spese generali dell'anno precedente, scegliendo il valore più elevato⁶⁸. L'autorità può incrementare tali requisiti fino al 40% in caso di rischi specifici individuati tramite prove di stress periodiche che devono considerare scenari finanziari e operativi avversi. L'EBA, in collaborazione con ESMA e BCE, definirà entro il 30 giugno 2024 i criteri per la gestione delle prove di stress e per l'eventuale aumento dei fondi propri⁶⁹.

Le banche sono escluse dagli obblighi di autorizzazione, di mantenimento di fondi propri specifici per ART e di effettuazione delle prove di stress. Devono però sottoporre il *white paper* all'approvazione dell'autorità competente, insieme al programma operativo e al parere legale, entro 20 giorni dalla presentazione.

L'autorità può chiedere integrazioni, che devono essere fornite entro ulteriori 20 giorni, e trasmette la documentazione alla BCE per il parere finale. La BCE ha 20 giorni per esprimersi sull'impatto dell'emissione. In questo caso, non sono richiesti i pareri di EBA e ESMA, né si applicano le regole sugli assetti proprietari, che invece valgono per gli altri emittenti.

In sintesi, l'emissione di ART comporta una procedura autorizzativa particolarmente complessa e onerosa rispetto a quella richiesta per le altre tipologie di *token*. Le tempistiche e i requisiti variano sensibilmente in base alla natura dell'emittente: per le banche il processo risulta più rapido e snello, mentre per gli altri soggetti richiede un iter molto più lungo e articolato.

2.1.5 La Riserva di Attività e le Regole di Condotta per gli ART

Gli emittenti di *token* collegati ad attività⁷⁰ hanno l'obbligo di istituire e mantenere costantemente una riserva patrimoniale dedicata, che ha lo scopo di coprire i rischi connessi ai *token* emessi, compreso quello di liquidità legato al diritto di rimborso riconosciuto ai possessori dei *token* stessi⁷¹. Questa previsione rappresenta una specificazione del principio generale sancito dall'articolo 27, secondo cui l'emittente deve agire con correttezza, trasparenza e professionalità nell'interesse degli investitori. La riserva coincide con il paniere di attività di riferimento a cui il valore del *token* è ancorato. I titolari dei *token* hanno diritto, in qualsiasi momento, a ottenere il rimborso del controvalore.

⁶⁶ Art 21.4, Reg. 2023/1114.

⁶⁷ Art 24, Reg. 2023/1114.

⁶⁸ Art 35.1, Reg. 2023/1114.

⁶⁹ Art 35.6, Reg. 2023/1114.

⁷⁰ Sia le banche che le altre imprese autorizzate all'emissione di ART.

⁷¹ Art 37.1, Reg. 2023/1114.

Il MiCAR prevede due modalità alternative di rimborso: il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore di mercato delle attività sottostanti, o la restituzione diretta delle attività stesse ai possessori. Le procedure adottate per garantire questo diritto devono essere descritte nel *white paper*⁷² e aggiornate in caso di variazioni. La consistenza della riserva deve essere modificata ogni volta che vengono emessi nuovi *token* o che avvengono rimborsi⁷³, così da mantenere sempre l'equilibrio tra le attività detenute e i *token* in circolazione.

Il MiCAR vieta espressamente che i possessori di ART possano ricevere interessi o qualsiasi altra forma di rendimento collegata al tempo di detenzione dei *token*, stabilendo che ogni forma di remunerazione legata alla durata del possesso sia da considerarsi vietata. La riserva deve essere strutturata in modo da coprire tutti i rischi di mercato e di cambio, ed è destinata ad essere utilizzata nei casi in cui l'emittente non sia più in grado di rispettare i propri obblighi, come ad esempio in situazioni di insolvenza. Tale riserva deve avere un valore almeno pari a quello complessivo dei *token* emessi, così da tutelare i diritti di rimborso dei possessori⁷⁴.

Un ulteriore elemento di tutela è la separazione patrimoniale: le attività della riserva devono essere giuridicamente distinte sia dal patrimonio dell'emittente, sia da altre eventuali riserve collegate ad ART differenti, evitando che i creditori dell'emittente possano aggredirle in caso di crisi o fallimento⁷⁵.

Il MiCAR stabilisce anche precise regole sulla custodia della riserva, che deve essere affidata a soggetti terzi, diversi dall'emittente⁷⁶. La scelta del depositario dipende dalla natura degli asset che compongono la riserva⁷⁷:

- Se la riserva è costituita da *cripto-attività*, la custodia deve essere affidata a un prestatore di servizi per le *cripto-attività* autorizzato alla custodia e amministrazione, che detiene i mezzi di accesso, come le chiavi crittografiche private, necessarie per gestirle⁷⁸;
- Se la riserva è composta da strumenti finanziari, essa deve essere custodita da un'impresa di investimento autorizzata a fornire servizi di custodia e amministrazione, che li registra in conti separati a nome dell'emittente⁷⁹;

⁷² Art 39, Reg. 2023/1114.

⁷³ Art 36.6, Reg. 2023/1114.

⁷⁴ Considerando n. 54, Reg. 2023/1114.

⁷⁵ Art 36.2, Reg. 2023/1114.

⁷⁶ Art 37.4, Reg. 2023/1114.

⁷⁷ Art 37.3, Reg. 2023/1114.

⁷⁸ Art 37.6, lett. c, Reg. 2023/1114.

⁷⁹ Art 37.6, le Art 37.6, lett. d, Reg. 2023/1114.tt. b, Reg. 2023/1114.

- Se la riserva comprende fondi o altri tipi di attività, essa deve essere depositata presso una banca, che dovrà aprire appositi conti contabili a nome dell'emittente per la custodia dei fondi e tenere un registro che certifichi la proprietà degli altri asset della riserva⁸⁰.

La valutazione della riserva deve basarsi sulle informazioni fornite dall'emittente e, se disponibili, su verifiche e dati esterni⁸¹.

La custodia deve garantire che ciascun *asset* sia chiaramente identificabile come parte della riserva dedicata ai *token* emessi⁸². La nomina del depositario avviene attraverso la stipula di un contratto che deve definire ruoli, obblighi e il diritto applicabile⁸³. In caso di perdita degli asset custoditi, il depositario è considerato responsabile verso l'emittente, salvo che dimostri che la perdita è dovuta a cause non imputabili alla sua condotta, come eventi esterni al di fuori del suo ragionevole controllo⁸⁴.

Gli emittenti possono investire le attività di riserva solo in strumenti finanziari caratterizzati da elevata liquidità e da un rischio di mercato, di credito e di concentrazione molto basso⁸⁵. Anche questi strumenti devono essere custoditi secondo le regole appena descritte. Il MiCAR rinvia a future norme tecniche di regolamentazione che saranno adottate dall'EBA, le quali specificheranno quali strumenti finanziari rispondano ai criteri di rischio minimo⁸⁶.

Nel caso in cui l'emittente non rispetti i requisiti previsti per la gestione della riserva, o vi siano ragionevoli dubbi sulla sua capacità di rispettarli in futuro, l'autorità competente può obbligare l'emittente a dare attuazione al piano di risanamento⁸⁷. Questo piano, che deve essere predisposto entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o dall'approvazione del *white paper* nel caso di emittenti bancari, ha lo scopo di ristabilire la conformità della riserva ai requisiti regolamentari e di garantire la continuità dei servizi offerti⁸⁸. Il piano di risanamento deve essere costantemente aggiornato⁸⁹ e costituisce, se attuato, una delle cause di revoca dell'autorizzazione all'emissione⁹⁰.

⁸⁰ Art 37.6, lett. d, Reg. 2023/1114.

⁸¹ Art 37.6, co.4, Reg. 2023/1114.

⁸² La questione è ribadita nell'art 37.6 per le crypto-attività, per i fondi e per gli strumenti finanziari.

⁸³ Art 34.5, co. 2, Reg. 2023/1114

⁸⁴ Art 37.10, lett. d, Reg. 2023/1114.

⁸⁵ Art 38.1, Reg. 2023/1114. Con rischio di mercato si intende il rischio di perdita che corre l'investitore in seguito alle variazioni generali del mercato, tra cui ad esempio variazione dei tassi di interesse, variazione dei prezzi delle merci, variazione del valore delle azioni e molti altri. Il rischio di credito rappresenta invece il rischio di perdita derivante dall'insolvenza del debitore. Il rischio di concentrazione è invece il rischio derivante da esposizioni verso controparti del medesimo settore economico, della stessa area geografica o che esercitano la stessa attività. Tutti e tre i rischi sono misurabili.

⁸⁶ Art 38.5, Reg. 2023/1114.

⁸⁷ Art 46.3, Reg. 2023/1114.

⁸⁸ Art 46.1, Reg. 2023/1114.

⁸⁹ Art 46.2, Reg. 2023/1114.

⁹⁰ Art 24.1, lett e, Reg. 2023/1114.

Assieme al piano di risanamento, l'emittente deve predisporre anche un piano di rimborso ai sensi dell'articolo 47. Questo piano deve contenere procedure e meccanismi – incluso, se necessario, la nomina di un amministratore temporaneo – per assicurare che tutti i possessori dei *token* siano trattati equamente in caso di insolvenza, risoluzione o revoca dell'autorizzazione⁹¹.

Quando il valore totale dei *token* in circolazione supera i 100 milioni di euro, l'emittente è obbligato a trasmettere ogni tre mesi all'autorità competente una serie di informazioni aggiornate, tra cui: il numero di possessori, il valore del *token*, l'entità della riserva, il numero medio e il valore delle operazioni giornaliere nel trimestre di riferimento, nonché una stima delle operazioni di scambio effettuate utilizzando quel *token* come mezzo di pagamento. Per “scambio” si intende qualsiasi trasferimento che comporti il cambio di titolarità del *token* da un soggetto a un altro⁹².

Se il numero medio di operazioni giornaliere supera il milione e il loro valore aggregato medio oltrepassa i 200 milioni di euro, l'autorità può imporre la sospensione dell'emissione del *token* per tutelare la stabilità finanziaria. In tal caso, l'emittente ha 40 giorni di tempo per presentare un piano di intervento volto a riportare tali valori al di sotto delle soglie critiche stabilite⁹³.

2.1.6 Emissione e Regolamentazione dei Token di Moneta Elettronica

Il MiCAR dedica una parte rilevante della propria disciplina anche ai *token* di moneta elettronica, conosciuti nella versione inglese come *e-money token* (EMT). Tali strumenti vengono definiti all'articolo 2.1, punto 7, come una particolare categoria di *cripto-attività* il cui obiettivo è quello di mantenere un valore stabile facendo riferimento a una valuta ufficiale.

Il regolamento europeo assume una posizione chiara su questo punto, stabilendo che tali *token* devono essere considerati a tutti gli effetti come moneta elettronica⁹⁴, rientrando così nell'ambito applicativo della direttiva 2009/110/CE (EMD2), in particolare nei titoli II e III che regolano rispettivamente le condizioni di autorizzazione, l'attività e la vigilanza degli istituti di moneta elettronica, e le norme sull'emissione e sul rimborso della moneta elettronica stessa.

Conseguentemente, il MiCAR dispone che solo le banche e gli istituti di moneta elettronica siano abilitati a emettere EMT⁹⁵, senza imporre a questi soggetti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa bancaria e finanziaria vigente, come le direttive sui requisiti patrimoniali e la stessa EMD2.

I possessori di questi *token* detengono un credito nei confronti dell'emittente, che emette i *token* corrispondendo il loro valore nominale solo dopo aver ricevuto i relativi fondi. Inoltre, l'emittente è

⁹¹ Art 47, Reg. 2023/1114.

⁹² Art 22.1, Reg. 2023/1114.

⁹³ Art 23, Art 48.2, Reg. 2023/1114.

⁹⁴ Art 48.2, Reg. 2023/1114.

⁹⁵ Art 48.2, Reg. 2023/1114

obbligato a garantire il rimborso dei *token* a semplice richiesta del titolare, effettuando il pagamento in fondi diversi dalla moneta elettronica, con le modalità specificate nel *white paper* che deve essere notificato preventivamente all'autorità competente⁹⁶.

Una modifica importante introdotta nel testo definitivo del MiCAR ha chiarito che solo l'emittente è legittimato a offrire al pubblico o a richiedere l'ammissione alla negoziazione di EMT⁹⁷. Questa precisazione risolve un'ambiguità presente nelle versioni precedenti del regolamento, che avrebbero potuto consentire a soggetti diversi dall'emittente di svolgere tali attività, generando incertezze anche in merito agli obblighi informativi previsti dalla direttiva sui servizi di pagamento PSD2, la quale stabilisce che il fornitore di servizi di pagamento deve garantire trasparenza e correttezza contrattuale nelle operazioni connesse alla moneta elettronica.

A differenza dei *token* collegati ad attività, per l'emissione di EMT non è richiesta un'autorizzazione formale, ma è sufficiente la notifica del *white paper* alle autorità competenti⁹⁸. Questo documento deve includere dettagli precisi sull'emittente, sul *token* e sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione. Tra le informazioni richieste figurano: la denominazione e le caratteristiche del *token*, i soggetti coinvolti nel progetto, le modalità di emissione, i diritti di rimborso dei possessori e i meccanismi di modifica dei diritti e obblighi associati al *token*, oltre a una descrizione della tecnologia sottostante e dei rischi connessi al suo utilizzo⁹⁹.

Come per le altre tipologie di *token*, anche il *white paper* degli EMT deve riportare chiaramente che non è stato approvato da alcuna autorità di vigilanza¹⁰⁰ e che i possessori dei *token* non godono delle garanzie previste dalla direttiva sui sistemi di indennizzo degli investitori (97/9/CE) o dalla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (2014/49/UE)¹⁰¹. Il *white paper* deve inoltre essere accompagnato da una nota di sintesi che riepiloga le informazioni principali, seguendo le stesse regole previste per le altre categorie di *cripto-attività*¹⁰².

Anche per i *token* di moneta elettronica vige il divieto di riconoscere interessi ai possessori, come stabilito dall'articolo 50 del MiCAR, che riprende la stessa impostazione già adottata per i *token* collegati ad attività. In merito alla gestione dei fondi raccolti, il regolamento prevede che almeno il 30% debba essere depositato presso una banca, mentre il restante deve essere investito in strumenti finanziari a basso rischio che

⁹⁶ Art 49, Reg. 2023/1114.

⁹⁷ Art 48.1, Reg. 2023/1114.

⁹⁸ Art 48.1, Reg. 2023/1114.

⁹⁹ Art 51, e Allegato III, Reg. 2023/1114.

¹⁰⁰ Art 51.3, Reg. 2023/1114.

¹⁰¹ Art 51.4, Reg. 2023/1114.

¹⁰² Art 51.6, Reg. 2023/1114.

soddisfino i criteri di rischio minimo stabiliti dall'articolo 38.1¹⁰³, analogamente a quanto richiesto per la gestione delle riserve degli ART.

Al pari degli emittenti di *token* collegati ad attività, anche quelli di EMT devono predisporre un piano di risanamento e uno di risoluzione. Tuttavia, a differenza degli ART, il termine di sei mesi entro cui questi piani devono essere notificati all'autorità decorre dalla data di inizio dell'offerta o dell'ammissione alla negoziazione del *token*¹⁰⁴, e non dalla data di autorizzazione o di approvazione del *white paper*.

Il riconoscimento degli EMT come moneta elettronica implica che si applichino le stesse problematiche giuridiche già note in questo ambito, come quelle relative alla responsabilità in caso di pagamenti non autorizzati. La normativa vigente assegna obblighi informativi e operativi ben definiti ai prestatori di servizi di pagamento, imponendo agli utenti l'onere di notificare tempestivamente eventuali operazioni sospette entro un termine massimo di 13 mesi. In caso di contestazione, spetta al prestatore dimostrare che l'operazione è stata correttamente autenticata e contabilizzata; se non riesce a farlo, è tenuto a rimborsare l'utente, salvo che quest'ultimo abbia agito con dolo o colpa grave, o che l'operazione riguardi importi inferiori a 50 euro, che rimangono a carico dell'utente stesso¹⁰⁵.

Tuttavia, quando nella catena di pagamento intervengono più soggetti, come nel caso di operazioni effettuate tramite carta di credito, la ripartizione delle responsabilità tra l'emittente dello strumento di pagamento e la banca presso cui è acceso il conto non è sempre chiara¹⁰⁶. L'uso di EMT introduce ulteriori complessità, in quanto può essere coinvolto anche un prestatore di servizi per le *cripto-attività* che offre servizi di custodia per conto dei clienti. Se da un lato la responsabilità per la perdita delle *cripto-attività* è regolata dall'articolo 75.8 del MiCAR, resta da chiarire come si integri questo soggetto nel quadro di responsabilità definito dalla PSD2¹⁰⁷.

Parte della dottrina suggerisce che la gestione di un portafoglio digitale (*e-wallet*) possa essere equiparata a quella di un conto di pagamento, con la chiave pubblica assimilabile a un IBAN e la chiave privata ai codici di autorizzazione delle transazioni¹⁰⁸. Questo aprirebbe la strada a un'estensione delle tutele previste per le operazioni di pagamento anche ai *wallet provider*, garantendo così una maggiore certezza giuridica agli utenti e sfruttando un sistema normativo già sperimentato¹⁰⁹.

¹⁰³ Art 54, Reg. 2023/1114.

¹⁰⁴ Art 55, Reg. 2023/1114.

¹⁰⁵ Miotto L., Speranzin M., I pagamenti elettronici, in *Diritto del fintech*, a cura di Cian e Sandei, Milano, 2020, cit., 165.

¹⁰⁶ Ciraolo F., La disciplina degli e-money tokens tra proposta di Regolamento MiCA e normativa sui servizi di pagamento. Problematiche regolatorie e possibili soluzioni, 2022, p. 261.

¹⁰⁷ Ciraolo F., op. cit., p. 262

¹⁰⁸ Pernice C., Criptovalute, tra legislazione italiane e diritto vigente, in *Ianus. Diritto e Finanza*, 2020, n. 21, p. 69-70.

¹⁰⁹ V. Nota 107.

Sebbene esistano differenze tra i vari tipi di *cripto-attività*, la somiglianza strutturale tra le *criptovalute* e la moneta elettronica è evidente, specialmente per quanto riguarda la presenza di un emittente e il riconoscimento di un credito a favore dei possessori del *token*.

Alla luce di ciò, la decisione del legislatore europeo di equiparare gli EMT alla moneta elettronica e di estendere conseguentemente il regime di responsabilità appare coerente con l'impianto generale del MiCAR, che mira a proteggere il mercato e gli investitori attraverso regole certe e omogenee.

2.1.7 Prestazione di Servizi per le cripto-attività, Prestatori Autorizzati

Secondo l'articolo 3.1, punto 15 del regolamento MiCAR, si considera "prestatore di servizi per le *cripto-attività*" qualsiasi soggetto, sia esso una persona giuridica o un'impresa, che professionalmente offre uno o più servizi relativi alle *cripto-attività* ai propri clienti, a condizione che sia stato autorizzato a operare in base a quanto stabilito dall'articolo 59.

Quest'ultimo distingue due principali categorie di operatori.

La prima è quella dei cosiddetti "prestatori su richiesta", vale a dire le imprese o le persone giuridiche che hanno ottenuto uno specifico permesso tramite la procedura prevista all'articolo 63 del MiCAR.

La seconda categoria comprende invece i "prestatori di diritto europeo", ossia tutti quei soggetti che già esercitano attività regolamentate e che beneficiano del passaporto europeo. Tra questi rientrano, ad esempio, le banche, i depositari centrali di titoli, le imprese di investimento, i gestori di mercati, gli istituti di moneta elettronica, le società di gestione di fondi comuni e di organismi di investimento collettivo. Per questi operatori, l'articolo 60 introduce un iter di notifica più snello rispetto alla normale procedura autorizzativa.

A queste due categorie se ne aggiunge una terza, rappresentata dai "prestatori di diritto nazionale". Si tratta di soggetti che già erogavano servizi su *cripto-attività* in base alle norme vigenti nei singoli Stati membri prima dell'entrata in vigore del MiCAR, prevista per il 30 dicembre 2024. Questi operatori potranno continuare a svolgere la loro attività fino al 1° luglio 2026, o fino alla concessione o al diniego della nuova autorizzazione secondo il MiCAR, se ciò dovesse avvenire prima¹¹⁰ (nota 3, da pag. 103).

Oltre alla riserva dell'attività, la disciplina introduce anche una serie di obblighi di condotta¹¹¹, di solidità patrimoniale e di organizzazione aziendale, che rappresentano ulteriori condizioni a cui i prestatori di servizi per le *cripto-attività* devono conformarsi per operare in maniera lecita ed efficace nel mercato. Si delinea in questo modo un quadro regolatorio che richiama fortemente quello già previsto per i servizi di investimento tradizionali. Questa ispirazione è ulteriormente rafforzata dal principio secondo cui i servizi offerti nel

¹¹⁰ Art 143.3, Reg. 2023/1114.

¹¹¹ Rispettivamente art 66, 67, 68, Reg. 2023/1114.

settore delle *cripto-attività* sono considerati sostanzialmente equivalenti ai servizi finanziari convenzionali, consolidando così l'integrazione tra i due ambiti¹¹².

Tutte le imprese, comprese quelle che non sono persone giuridiche ma che riescono comunque a garantire una tutela adeguata degli interessi dei terzi paragonabile a quella offerta dalle persone giuridiche¹¹³, sono tenute a ottenere una specifica autorizzazione per poter svolgere servizi legati alle *cripto-attività*¹¹⁴, a meno che non rientrino tra i soggetti esentati. La richiesta di autorizzazione deve includere informazioni dettagliate sul richiedente, tra cui lo statuto, la dimostrazione del rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dall'articolo 67, i dati sugli esponenti aziendali e sugli eventuali titolari di partecipazioni qualificate. È inoltre richiesto di descrivere l'assetto di governance dimostrando la conformità alle disposizioni del regolamento, insieme alla specificazione dei servizi che si intendono offrire e delle modalità con cui saranno erogati¹¹⁵.

Per quanto riguarda la solidità finanziaria, il regolamento impone agli operatori di rispettare dei requisiti patrimoniali minimi¹¹⁶, suddividendo i prestatori in tre categorie: classe 1, classe 2 e classe 3¹¹⁷.

I soggetti di classe 1 devono disporre di almeno 50.000 euro di capitale minimo, quelli di classe 2 di almeno 125.000 euro, mentre i soggetti di classe 3 devono detenere un capitale non inferiore a 150.000 euro. Questo ultimo requisito si applica, ad esempio, a quei soggetti di classe 2 che intendano ampliare la propria attività alla gestione di una piattaforma di negoziazione di *cripto-attività*.

Va però precisato che tali importi rappresentano solo la soglia iniziale richiesta per ottenere l'autorizzazione. Una volta avviata l'attività, il requisito patrimoniale minimo dovrà essere mantenuto pari al maggiore tra l'importo stabilito per la classe di appartenenza e un quarto delle spese fisse generali sostenute nell'anno precedente¹¹⁸. Il rispetto di questi obblighi può avvenire attraverso il possesso di fondi propri, rappresentati da elementi di capitale di classe 1¹¹⁹, oppure tramite una polizza assicurativa stipulata con un'impresa terza, capace di coprire le perdite derivanti dall'attività esercitata o da eventuali violazioni delle disposizioni normative¹²⁰.

¹¹² Hobza M., Vondráčková A., Crypto-asset services under the draft MiCA regulation, in Prague Law Working Paper Series, n. 2021/III/4, p. 4, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3984355

¹¹³ Art 59.3, Reg. 2023/1114.

¹¹⁴ Art 59.1, Reg. 2023/1114.

¹¹⁵ Art 62.2, Reg. 2023/1114.

¹¹⁶ Art 67.1, Reg. 2023/1114.

¹¹⁷ Allegato IV, Reg. 2023/1114.

¹¹⁸ Art 67.1, Reg. 2023/1114.

¹¹⁹ Secondo l'art 25, Reg. 575/2013 il capitale di classe 1 comprende: (i) strumenti di capitale; (ii) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di capitale; (iii) utili non distribuiti; (iv) altre componenti di conto economico complessivo accumulate; (v) altre riserve; (vi) fondi per rischi bancari generali. Gli elementi da (iii) a (vi) sono considerati capitale di classe 1 solo se "possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano".

¹²⁰ Art 67, par. 4-5-6 Reg. 2023/1114.

Le banche risultano escluse dall'applicazione di questa disciplina specifica poiché, per quanto riguarda le esposizioni in *cripto-attività*, sono soggette a un quadro normativo distinto. Tale disciplina è delineata, da un lato, nelle linee guida emanate dal Comitato di Basilea, che dovranno essere recepite entro il 1° gennaio 2025¹²¹, e dall'altro, nelle norme attualmente in fase di definizione nell'ambito della revisione del pacchetto regolamentare di Basilea III¹²².

I componenti degli organi amministrativi delle imprese che forniscono servizi relativi alle *cripto-attività* devono dimostrare di possedere requisiti adeguati di integrità, competenza, capacità e conoscenze per svolgere correttamente le loro funzioni¹²³. Tali requisiti non riguardano solo gli amministratori, ma si estendono anche agli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni qualificate nell'impresa¹²⁴. Per ottenere l'autorizzazione, i richiedenti devono fornire prova che né gli amministratori né i soci qualificati siano stati oggetto di condanne penali o sanzioni previste dal diritto commerciale, fallimentare o in materia di servizi finanziari, con particolare attenzione alle violazioni delle norme sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo¹²⁵.

2.1.8 Obblighi per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività

Oltre a questi obblighi strutturali legati alla governance e ai requisiti patrimoniali già illustrati (artt. 67 e 68), il MiCAR prevede ulteriori doveri a carico di tutti i prestatori di servizi nel settore delle *cripto-attività*. Tra questi spicca l'obbligo di operare in modo leale, corretto e professionale, sempre nell'interesse dei clienti.¹²⁶ Inoltre, ogni variazione nella composizione del consiglio di amministrazione deve essere prontamente comunicata all'autorità di vigilanza competente, affinché possa verificare il rispetto dei criteri di onorabilità, competenza e professionalità richiesti prima che i nuovi membri assumano ufficialmente il loro ruolo¹²⁷.

I prestatori sono tenuti a definire e implementare politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare eventuali situazioni di conflitto di interesse. Questi conflitti possono insorgere non solo tra clienti diversi, ma anche tra l'impresa stessa e i propri soci, azionisti, amministratori, dipendenti o clienti¹²⁸. Tali politiche devono essere soggette a revisione almeno una volta l'anno, per garantire che rimangano aggiornate ed efficaci nel tempo¹²⁹.

¹²¹ Prudential treatment of cryptoasset exposures, Basel Committee on Banking Supervision, Dicembre 2022, p. 1, <https://www.bis.org/bcbs/publ/d545.pdf>

¹²² Basilea III, rischi climatici e crypto-asset: il punto del Comitato di Basilea, DB. NON SOLO DIRITTO BANCARIO, Aprile 2023, <https://www.dirittobancario.it/art/basilea-iii-rischi-climatici-e-crypto-asset-il-punto-del-comitato-di-basilea/>

¹²³ Art 68.1, Reg. 2023/1114.

¹²⁴ Art 68.2, Reg. 2023/1114. La "partecipazione qualificata" è quella ex art 3.1, punto 36 superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto.

¹²⁵ Art 62.3, Reg. 2023/1114.

¹²⁶ Art 66, Reg. 2023/1114.

¹²⁷ Art 69, Reg. 2023/1114.

¹²⁸ Art 72.1, Reg. 2023/1114.

¹²⁹ Art 72.4, Reg. 2023/1114.

Il conflitto di interesse si verifica quando un prestatore di servizi si trova nella condizione di poter sacrificare gli interessi dei propri clienti per favorire i propri obiettivi o quelli di terze parti a lui collegate¹³⁰. Tale situazione si distingue da quella che deriva normalmente dal contratto stipulato tra il cliente e l'intermediario, perché si basa su interessi che vanno oltre il rapporto contrattuale e che, se non gestiti correttamente, possono compromettere l'imparzialità e la correttezza del servizio reso¹³¹.

L'obiettivo principale dell'investitore è massimizzare il rendimento del capitale investito, mentre quello dell'intermediario è generare profitto per sé, ad esempio attraverso le commissioni se agisce da *broker*¹³², o attraverso il margine di guadagno sul prezzo (*spread*) se opera come *dealer*¹³³. Questo naturale disallineamento di interessi è considerato normale nell'attività finanziaria e non rappresenta di per sé un conflitto di interessi. Il conflitto emerge solo quando l'operazione produce per l'intermediario un vantaggio ulteriore e non previsto, che va oltre i normali compensi e che potrebbe pregiudicare l'equità e la trasparenza del servizio offerto¹³⁴.

Il MiCAR prevede un sistema di gestione dei conflitti di interesse basato su quattro livelli di intervento, che devono essere attuati in questo ordine: prevenzione, individuazione, gestione e, solo se le precedenti misure non risultano efficaci, comunicazione al pubblico. La divulgazione dei conflitti di interesse è infatti considerata una misura residuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitarli o gestirli adeguatamente¹³⁵. L'obbligo di comunicazione è considerato soddisfatto quando il prestatore di servizi pubblica sul proprio sito web le fonti dei potenziali conflitti e le misure adottate per mitigarli¹³⁶.

Il regolamento consente inoltre di esternalizzare a soggetti terzi alcune funzioni operative, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare l'insorgere di rischi operativi aggiuntivi. In ogni caso, l'esternalizzazione non comporta una delega delle responsabilità del prestatore, non deve alterare il rapporto tra questo e i suoi clienti, né modificare i presupposti su cui si basa l'autorizzazione dell'operatore. Infine, il soggetto esternalizzato deve restare sottoposto alla piena vigilanza delle autorità competenti, che devono poter accedere alle informazioni necessarie¹³⁷ e condurre ispezioni dirette sui luoghi in cui i servizi vengono effettivamente erogati.

L'esternalizzazione viene intesa come un accordo contrattuale, redatto in forma scritta, tra un'impresa di investimento e un soggetto esterno, in base al quale quest'ultimo si assume la responsabilità di svolgere

¹³⁰ Annunziata F., *La disciplina del mercato mobiliare*, G. Giappichelli Ed., Torino, 2021, p. 152 ss.

¹³¹ Forte M., *La disciplina dei conflitti di interesse*, in *I servizi di investimento dopo la MiFID II*, cit., p. 125.

¹³² L'impresa operante come broker punterà ad effettuare il maggior numero di operazioni possibile al fine di lucrare più commissioni.

¹³³ L'impresa operante come dealer cercherà di vendere o collocare al cliente il maggior numero di strumenti di cui è in possesso.

¹³⁴ De Poli M., *I conflitti di interesse e gli inducements*, in *Il testo unico finanziario*, diretto da Cera e Presti, Torino, 2020, p. 459 ss.

¹³⁵ Grippo E., *Requisiti organizzativi e di governance*, in *I servizi di investimento dopo la MiFID II*, cit., p. 36 ss.

¹³⁶ Art 72.2, Reg. 2023/1114.

¹³⁷ Art 73.1, Reg. 2 Art 73.3, Reg. 2023/1114. 023/1114.

un'attività, un servizio o un processo che l'impresa svolgerebbe altrimenti in proprio. Questo accordo deve definire con chiarezza i rispettivi diritti e obblighi delle parti coinvolte, specificando le responsabilità sia del prestatore di servizi principale che del soggetto esternalizzato¹³⁸.

L'impresa che decide di esternalizzare alcune delle proprie attività o funzioni resta comunque pienamente responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi che le competono per legge o regolamento. Essa è tenuta a esercitare un controllo costante e adeguato sull'operato del soggetto esterno, gestendo con attenzione i rischi connessi a tale esternalizzazione. Inoltre, deve garantire di poter interrompere in qualsiasi momento e con effetto immediato l'accordo con il terzo, qualora ciò sia necessario per tutelare l'interesse dei clienti, assicurando comunque la continuità e la qualità dei servizi offerti¹³⁹.

L'acquisizione dei prestatori di servizi per le *cripto-attività* è disciplinata dagli articoli 83 e 84 del MiCAR, che ripropongono in sostanza le stesse regole previste per le acquisizioni degli emittenti di *token* collegati ad attività, come stabilito negli articoli 41 e 42 già trattati in precedenza. Queste disposizioni non si applicano ai prestatori di servizi, come ad esempio le banche, per i quali esiste già una normativa settoriale specifica che regola le operazioni di acquisizione da parte di terzi.

Analogamente a quanto avviene per i *token*, anche i prestatori di servizi possono essere classificati come significativi o meno significativi. La differenza tra le due categorie non dipende dal tipo di servizio prestato, ma dal numero medio di utenti attivi nel corso di un anno. Se questo numero supera i 15 milioni, il prestatore è tenuto a notificare tale circostanza all'autorità competente, che provvede a informare l'ESMA¹⁴⁰.

Per i prestatori qualificati come significativi, è previsto un obbligo informativo da parte dell'autorità nazionale di vigilanza nei confronti dell'ESMA, che però non esercita una supervisione diretta su di essi, limitandosi a disporre di specifici poteri di intervento. La gestione di questa classificazione diventa più complessa nel caso in cui a essere considerati significativi siano istituti bancari di rilevanza sistemica.

¹³⁸ Art 73.3, Reg. 2023/1114.

¹³⁹ Forte M., L'esternalizzazione delle funzioni operative essenziali e importanti, in I servizi di investimento dopo la MiFID II, cit., p. 332.

¹⁴⁰ Art. 85, Reg. 2023/1114.

2.2 Regolamentazione fiscale nei principali europei (Francia, Germania, Spagna)

2.2.1 Francia

In Francia, la tassazione delle *cripto-attività* è disciplinata da un quadro normativo dettagliato, che ha subito significative evoluzioni negli ultimi anni per adattarsi alla crescente diffusione e complessità di questi strumenti finanziari. Le *criptovalute* sono considerate "beni mobili" ai sensi del diritto francese, e la loro tassazione dipende dalla natura delle operazioni effettuate e dalla qualifica del contribuente come investitore occasionale o professionale.

2.2.1.1 Plusvalenze

Il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di *cripto-attività* è stato ufficialmente codificato con la legge finanziaria per il 2019, che ha introdotto nel Code Général des Impôts (CGI) l'articolo 150 VH bis, definendo un quadro giuridico specifico per la tassazione delle operazioni su *criptovalute* da parte dei contribuenti privati residenti fiscalmente in Francia. Questo articolo stabilisce che le plusvalenze realizzate da persone fisiche nel contesto della gestione del proprio patrimonio personale sono soggette al Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), una tassa forfettaria del 30%, suddivisa tra il 12,8% di imposta sul reddito e il 17,2% di contributi sociali¹⁴¹. La tassazione si attiva esclusivamente quando le *cripto-attività* vengono convertite in valuta fiat o utilizzate per acquistare beni o servizi, mentre le operazioni di scambio tra *criptovalute* diverse non costituiscono eventi imponibili, essendo considerate dalla normativa come operazioni neutrali dal punto di vista fiscale¹⁴².

La determinazione della base imponibile segue il metodo del costo medio ponderato, che richiede al contribuente di calcolare il valore di acquisto medio delle *cripto-attività* detenute e di sottrarlo dal prezzo di vendita realizzato. È prevista un'esenzione per le plusvalenze annuali che non superano i 305 euro, ma è comunque obbligatorio dichiarare l'operazione nel quadro 2042-C della dichiarazione dei redditi, allegando il modulo 2086 che dettaglia tutte le operazioni effettuate¹⁴³.

Inoltre, la normativa impone l'obbligo di dichiarare i conti detenuti su piattaforme di scambio non francesi tramite il modulo 3916-bis, con sanzioni che possono arrivare fino a 1.500 euro per ciascun conto non dichiarato, ridotte a 750 euro se il valore complessivo dei conti non supera i 50.000 euro¹⁴⁴.

È concessa al contribuente la possibilità di optare, in luogo della *flat tax*, per l'applicazione del regime progressivo dell'imposta sul reddito, scelta che può risultare vantaggiosa per chi si colloca nelle fasce più basse di reddito, considerato che le aliquote progressive vanno dallo 0% al 45%. Questa opzione, tuttavia,

¹⁴¹ Code Général des Impôts, Article 150 VH bis, introdotto dalla Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (Loi de finances pour 2019).

¹⁴² Direction Générale des Finances Publiques, Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-RPPM-PVBMC-30-10-20200115.

¹⁴³ Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Guide fiscalité des actifs numériques, 2023.

¹⁴⁴ Code Général des Impôts, Article 1649 A, et BOI-CF-CPF-30-20-20220907.

comporta comunque il pagamento integrale dei contributi sociali al 17,2%, indipendentemente dall'aliquota applicata sull'imposta sul reddito¹⁴⁵.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) ha più volte chiarito che il regime delle plusvalenze private si applica soltanto alle operazioni occasionali, mentre le attività svolte in maniera abituale, con mezzi organizzati o su scala professionale, ricadono nei regimi dei Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) o dei Bénéfices Non Commerciaux (BNC), con tassazione secondo le aliquote progressive ordinarie e ulteriori obblighi di contabilità e dichiarazione¹⁴⁶.

Infine, è in discussione una proposta normativa avanzata nel 2025 che prevede la tassazione delle plusvalenze latenti su *cripto-attività*, ovvero non ancora realizzate, con l'obiettivo di anticipare il prelievo fiscale anche sulle mere rivalutazioni di portafoglio. Questa misura, tuttavia, non è ancora stata formalmente approvata e ha sollevato ampi dibattiti in merito alla sua compatibilità con i principi costituzionali di capacità contributiva e di realizzo effettivo¹⁴⁷.

2.2.1.2 Mining e stacking

Oltre alla disciplina delle plusvalenze private, il sistema fiscale francese prevede specifiche regole anche per le attività di *mining* e *staking*, che si differenziano sostanzialmente da quelle applicabili agli investitori occasionali. In particolare, i proventi derivanti dal *mining* di *criptovalute* sono considerati a tutti gli effetti redditi professionali e, pertanto, soggetti al regime dei Bénéfices Non Commerciaux (BNC) secondo l'articolo 92 del Code Général des Impôts¹⁴⁸.

Questo significa che tali redditi sono tassati secondo le aliquote progressive dell'imposta sul reddito, che vanno da un minimo dello 0% fino a un massimo del 45%, oltre ai contributi sociali applicabili¹⁴⁹.

Per i piccoli operatori che non superano il limite di 77.700 euro di fatturato annuo, è previsto il regime agevolato del “micro-BNC”, che consente un abbattimento forfettario del 34% sul reddito imponibile, riducendo così la base su cui calcolare le imposte e i contributi¹⁵⁰.

Per quanto riguarda il cosiddetto *staking*, ossia la messa in sicurezza della rete blockchain attraverso la detenzione di *criptovalute* in modalità “proof-of-stake”, il trattamento fiscale è ancora oggetto di incertezza interpretativa. Tuttavia, la posizione più diffusa, anche tra gli esperti e nella prassi amministrativa, è quella di

¹⁴⁵ BOI-RPPM-PVBMC-30-20-20210414, rescritti fiscali della DGFIP.

¹⁴⁶ Direction Générale des Finances Publiques, Foire aux questions sur la fiscalité des actifs numériques, 2024.

¹⁴⁷ Débats parlementari sulla Loi de finances 2025, proposta n. 2025/PLF/38 relativa alla taxation des plus-values latentes sur les actifs numériques.

¹⁴⁸ Code général des impôts, Article 92, Régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC).

¹⁴⁹ Ministère de l'Économie, Guide fiscalité des actifs numériques, 2023.

¹⁵⁰ BOI-BNC-DECLA-10-10-20-20210101, rescritti fiscali della DGFIP.

assimilare i proventi da *staking* ai redditi da *mining*, trattandoli anch'essi come redditi professionali soggetti al regime BNC¹⁵¹.

Entrambe le attività, inoltre, comportano obblighi dichiarativi specifici, sia in termini di redditi percepiti che di eventuali conti esteri su piattaforme di *staking* o *mining pool* non stabilite in Francia¹⁵².

2.2.1.3 Distinzione tra investitori occasionali e professionali

Uno degli aspetti più rilevanti nella disciplina fiscale francese delle *cripto-attività* riguarda la distinzione tra investitori occasionali e investitori professionali, che determina l'inquadramento fiscale e le modalità di tassazione applicabili alle plusvalenze o ai redditi derivanti da operazioni in *criptovalute*. Questa distinzione trova fondamento giuridico sia nell'articolo 150 VH bis del *Code général des impôts*¹⁵³, che disciplina le plusvalenze da gestione patrimoniale privata, sia nell'articolo 92 dello stesso codice, che regola i redditi di natura professionale classificabili come *Bénéfices Non Commerciaux* (BNC)¹⁵⁴.

Secondo le linee guida fornite dalla *Direction Générale des Finances Publiques* (DGFIP), rientrano tra gli investitori occasionali coloro che detengono e cedono *criptovalute* nell'ambito della gestione del proprio patrimonio personale, senza carattere di abitualità, sistematicità o organizzazione professionale dei mezzi. A questi soggetti si applica la *flat tax* del 30% sulle plusvalenze realizzate, calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto delle *cripto-attività*, secondo le modalità già descritte. Le operazioni di scambio tra *criptovalute* non rilevano ai fini fiscali per questi soggetti, mentre diventano imponibili solo nel momento in cui le *cripto-attività* vengono convertite in euro o utilizzate per acquisire beni o servizi¹⁵⁵.

Di contro, sono considerati investitori professionali quei soggetti che svolgono attività di *trading* di *criptovalute* in modo abituale, organizzato o con l'impiego di risorse professionali, come ad esempio piattaforme di *trading algoritmico*, software di gestione automatizzata o strutture dedicate. In questi casi, le plusvalenze e i redditi sono tassati nell'ambito del reddito professionale, secondo il regime dei BNC o dei *Bénéfices Industriels et Commerciaux* (BIC) a seconda della configurazione dell'attività¹⁵⁶.

Questo comporta l'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sul reddito fino al 45%, oltre ai contributi sociali, nonché obblighi contabili più onerosi, tra cui la tenuta di registri contabili e la dichiarazione dei ricavi lordi, al netto delle spese deducibili.

La giurisprudenza e le prassi amministrative sottolineano che non è sufficiente il solo volume delle operazioni a determinare la natura professionale dell'attività, ma è richiesta una valutazione complessiva che

¹⁵¹ Foire aux questions DGFIP, section "Mining et Staking", 2024.

¹⁵² Code général des impôts, Article 1649 A, et BOI-CF-CPF-30-20-20220907.

¹⁵³ Code général des impôts, Article 150 VH bis, Loi de finances pour 2019.

¹⁵⁴ V. Nota 148.

¹⁵⁵ V. Nota 149.

¹⁵⁶ V. Nota 150.

tenga conto della frequenza, dell'organizzazione dei mezzi, dell'intenzione di trarre profitto in modo sistematico e della ripetitività delle operazioni¹⁵⁷.

È il contribuente stesso, in prima istanza, a dover qualificare correttamente la propria attività nella dichiarazione fiscale, ma l'amministrazione ha facoltà di rettificare tale qualificazione in caso di abuso o errata dichiarazione, con conseguenti sanzioni e interessi di mora¹⁵⁸.

2.2.1.4 Obblighi dichiarativi

Oltre al profilo strettamente impositivo, la normativa francese dedica particolare attenzione agli obblighi dichiarativi connessi al possesso e alla cessione di *cripto-attività*, obblighi che si articolano su due livelli principali: da un lato, la dichiarazione delle plusvalenze realizzate e, dall'altro, la dichiarazione dei conti e portafogli detenuti su piattaforme estere. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Francia devono infatti riportare ogni anno nella dichiarazione dei redditi tutte le operazioni che hanno comportato una plusvalenza tassabile, compilando il quadro 2042-C e allegando obbligatoriamente il modulo 2086, predisposto specificamente per le “ventes d'actifs numériques”.

Questo modulo consente di riepilogare, per ogni operazione imponibile, il prezzo di cessione, il costo di acquisto e il guadagno realizzato, secondo il metodo di calcolo stabilito dall'articolo 150 VH bis del *Code général des impôts*¹⁵⁹.

Accanto alla dichiarazione delle plusvalenze, la legge francese impone ai contribuenti di segnalare nella dichiarazione fiscale anche la detenzione di conti su piattaforme di scambio estere o di *wallet* digitali non domiciliati in Francia, tramite il modulo 3916-bis. Questo obbligo si applica a tutti i conti, siano essi utilizzati attivamente o semplicemente detenuti, e si estende anche ai *wallet non custodial* che offrono funzionalità di intermediazione attraverso piattaforme esterne non stabilite in Francia¹⁶⁰.

La mancata dichiarazione di tali conti è severamente sanzionata: il legislatore ha previsto una multa di 1.500 euro per ogni conto o *wallet* non dichiarato, riducibile a 750 euro se il valore complessivo degli attivi detenuti non supera i 50.000 euro. Queste sanzioni si applicano per ciascun anno di omissione e possono accumularsi in caso di inadempimenti ripetuti¹⁶¹.

La *Direction Générale des Finances Publiques* (DGFIP) ha chiarito che anche i conti aperti su piattaforme extra-europee, come quelle situate negli Stati Uniti, a Singapore o in Svizzera, devono essere dichiarati, indipendentemente dall'attività effettivamente svolta sul conto o dal fatto che le operazioni non abbiano ancora prodotto plusvalenze. Analogamente, le piattaforme decentralizzate (DeFi) e i portafogli hardware o

¹⁵⁷ Foire aux questions DGFIP, section "Investisseurs professionnels et occasionnels", 2024.

¹⁵⁸ Code général des impôts, procédure de rectification, Articles L55 et suivants du Livre des procédures fiscales.

¹⁵⁹ Code général des impôts, Article 150 VH bis e formulari fiscali 2042-C e 2086, Loi de finances pour 2019.

¹⁶⁰ Code général des impôts, Article 1649 A, obbligo di dichiarazione dei comptes d'actifs numériques à l'étranger, 2019.

¹⁶¹ BOI-CF-CPF-30-20-20220907, sanzioni per omissione di dichiarazione di conti esteri.

software sono soggetti a dichiarazione qualora siano gestiti tramite servizi di terzi che risiedono fiscalmente all'estero¹⁶².

Infine, la normativa prevede che l'omissione o l'errata dichiarazione delle plusvalenze o dei conti esteri possa dar luogo, oltre alle sanzioni pecuniarie, all'applicazione di interessi di mora e, nei casi più gravi, a procedimenti per frode fiscale, con sanzioni che possono arrivare fino all'aumento del 80% dell'imposta evasa in caso di dolo o manovre fraudolente¹⁶³.

La corretta gestione degli obblighi dichiarativi rappresenta quindi un aspetto essenziale della *compliance* fiscale per i contribuenti che operano con *cripto-attività*.

2.2.2 SPAGNA

In Spagna, la tassazione delle *cripto-attività* è disciplinata principalmente dall'*Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas* (IRPF), l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di *criptovalute* sono considerate redditi da capitale e sono soggette a un'imposta progressiva con le seguenti aliquote: 19% per i primi 6.000 euro di guadagno, 21% per la fascia tra 6.001 e 50.000 euro, 23% per i guadagni tra 50.001 e 200.000 euro e 26% per le plusvalenze che superano i 200.000 euro¹⁶⁴.

Le plusvalenze si realizzano nel momento in cui le *criptovalute* vengono convertite in valuta fiat, utilizzate per l'acquisto di beni o servizi, o scambiate con altre *criptovalute*. Anche gli scambi tra *criptovalute* diverse sono considerati eventi imponibili, poiché comportano una variazione patrimoniale valutabile economicamente. La base imponibile è calcolata come la differenza tra il valore di vendita e il costo di acquisizione delle *cripto-attività*, tenendo conto delle spese associate all'acquisto e alla vendita.

I contribuenti spagnoli sono tenuti a dichiarare le plusvalenze derivanti da *cripto-attività* nella loro dichiarazione dei redditi annuale, utilizzando il modello 100. Inoltre, se il valore complessivo delle *criptovalute* detenute supera i 50.000 euro, è obbligatorio presentare il modello 720, che serve per dichiarare beni e diritti situati all'estero. La mancata presentazione di questo modello può comportare sanzioni significative.

È importante notare che, sebbene la Spagna non abbia ancora una legislazione specifica e organica sulle *cripto-attività*, le autorità fiscali hanno fornito linee guida chiare su come trattare fiscalmente le *criptovalute*. Ad esempio, la *Comisión Nacional del Mercado de Valores* (CNMV) ha emesso la Circolare n. 1/2022, che stabilisce i requisiti di trasparenza e chiarezza per la pubblicità delle *cripto-attività* rivolta al pubblico¹⁶⁵.

¹⁶² V. Nota 146

¹⁶³ Livre des procédures fiscales, Articles L80 et suivants, sanzioni e procedura di accertamento fiscale.

¹⁶⁴ La tassazione della Spagna sulla criptovaluta, Idealista, <https://www.idealista.com/it/news/consulenza-finanziaria-in-spagna/2022/11/16/93938-la-tassazione-della-spagna-sulla-criptovaluta>

¹⁶⁵ L'aliquota dell'imposta sostitutiva, Il Sole 24 ORE, Marzo 2025, <https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/03/22/AllegatiPDF/Cripto-tassazione.pdf>

2.2.3 GERMANIA

In Germania, la tassazione delle *cripto-attività* è regolamentata principalmente attraverso l'*Einkommensteuergesetz* (EStG), la legge sull'imposta sul reddito. Le *criptovalute* sono considerate beni privati e, pertanto, le plusvalenze derivanti dalla loro cessione sono soggette a tassazione come redditi da attività privata (Privatvermögen). Tuttavia, esistono importanti esenzioni fiscali che rendono la Germania uno dei paesi più favorevoli per gli investitori in *criptovaluta*.

Secondo il §23 EStG, le plusvalenze realizzate dalla vendita di *criptovalute* detenute per più di un anno sono esenti da imposta. Questo significa che se un investitore acquista una *criptovaluta* e la detiene per almeno dodici mesi prima di venderla, il profitto ottenuto non sarà soggetto a tassazione¹⁶⁶.

Questa esenzione si applica anche alle *criptovalute* utilizzate in attività di *staking* o *lending*, purché siano rispettati i requisiti di detenzione minima di un anno.

Per le *criptovalute* detenute per meno di un anno, le plusvalenze sono considerate redditi da attività privata e sono soggette all'imposta sul reddito secondo le aliquote progressive applicabili al contribuente, che variano dal 14% al 45%, più un eventuale contributo di solidarietà del 5,5%. Tuttavia, esiste una soglia di esenzione: se le plusvalenze totali derivanti dalla vendita di beni privati, comprese le *criptovalute*, non superano i 1.000 euro all'anno, non è dovuta alcuna imposta e non è necessario dichiarare tali guadagni.

Le attività di *mining* e *staking* sono trattate in modo diverso. I proventi derivanti da queste attività sono considerati redditi da lavoro autonomo o redditi d'impresa, a seconda della struttura dell'attività, e sono soggetti all'imposta sul reddito. Inoltre, se i proventi superano i 256 euro all'anno, è obbligatorio dichiararli e pagarvi le imposte relative¹⁶⁷.

È importante notare che, a differenza di altri paesi, in Germania la semplice detenzione di *criptovalute* non comporta obblighi dichiarativi, indipendentemente dall'importo detenuto. Gli obblighi fiscali sorgono solo nel momento in cui si realizza una plusvalenza attraverso la vendita o l'utilizzo delle *criptovalute*¹⁶⁸.

2.3 L'approccio dei paesi Extra-UE

2.3.1 USA

Quando si parla di tassazione delle *cripto-attività* a livello globale, gli Stati Uniti rappresentano uno dei sistemi normativi più avanzati e articolati, con un approccio che combina obblighi dichiarativi molto stringenti e un sistema di tassazione delle plusvalenze modellato su quello già applicato ai beni patrimoniali tradizionali. L'autorità fiscale americana, l'*Internal Revenue Service* (IRS), ha assunto nel corso degli anni un ruolo centrale nella regolamentazione fiscale degli asset digitali, imponendo regole dettagliate che

¹⁶⁶È vero che in Germania c'è l'esenzione delle tasse crypto?, Cryptonomist, <https://cryptonomist.ch/2024/11/16/germania-esenzione-plusvalenze-tasse-crypto/>

¹⁶⁷Crypto Tax Guide Germany 2025, Koinly, <https://koinly.io/guides/crypto-tax-germany/>

¹⁶⁸La tassazione delle *criptovalute* in Germania nel 2024, Cryptobooks, <https://cryptobooks.tax/it/blog/tassazione-crypto-germania>

riguardano non solo la tassazione, ma anche la rendicontazione obbligatoria delle transazioni e delle detenzioni.

L'Internal Revenue Service (IRS) è l'equivalente americano dell'Agenzia delle Entrate italiana. Si tratta di un organismo federale che opera sotto la supervisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e che ha il compito di amministrare e far rispettare le leggi fiscali federali. L'IRS gestisce la riscossione delle imposte, il trattamento delle dichiarazioni dei redditi, il pagamento dei rimborsi fiscali e l'attività di verifica e controllo nei confronti dei contribuenti che non rispettano le normative tributarie.

Fondato nel 1862, in piena guerra civile, per finanziare lo sforzo bellico attraverso la riscossione delle imposte, l'IRS si è evoluto nel tempo fino a diventare una delle più grandi e strutturate amministrazioni fiscali al mondo. Le sue competenze coprono non solo le imposte sui redditi delle persone fisiche (Income Tax), ma anche quelle sulle società, sui capital gain, sulle eredità e donazioni, sulle imposte di consumo e, negli ultimi anni, anche sulla fiscalità legata alle *cripto-attività*.

Per quanto riguarda le *criptovalute*, l'IRS ha assunto un ruolo di primo piano a partire dal Notice 2014-21, il documento ufficiale che per la prima volta ha qualificato le *criptovalute* come “proprietà” ai fini fiscali, stabilendo che ogni operazione di vendita, scambio o pagamento effettuata con asset digitali genera obblighi fiscali per il contribuente¹⁶⁹. Da allora, l'agenzia ha progressivamente aumentato l'attenzione verso il settore crypto, introducendo specifici obblighi di dichiarazione, nuovi moduli (come il Form 8949 per le plusvalenze e il Form 1099-DA per i report dei broker) e controlli più serrati sulle operazioni non dichiarate o dichiarate in modo scorretto¹⁷⁰.

L'IRS è anche responsabile della pubblicazione di linee guida e chiarimenti interpretativi, spesso sotto forma di FAQ, che aiutano i contribuenti a comprendere come comportarsi in situazioni complesse, ad esempio nel caso di *fork*, *airdrop*, mining e *staking*¹⁷¹. Inoltre, l'agenzia svolge regolarmente campagne di controllo, anche attraverso richieste di informazioni alle piattaforme di scambio, per identificare contribuenti che non hanno adempiuto agli obblighi fiscali.

In sintesi, l'IRS rappresenta l'autorità di riferimento per tutto ciò che riguarda la fiscalità federale negli Stati Uniti, con un ruolo crescente nel controllo del mercato delle *cripto-attività*. Ignorare o sottovalutare i suoi obblighi e le sue richieste può esporre i contribuenti a sanzioni rilevanti, comprese multe e interessi, oltre al rischio di procedimenti penali nei casi più gravi di frode o evasione fiscale.

Di seguito si esamina nel dettaglio il funzionamento del regime delle plusvalenze e degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa statunitense.

¹⁶⁹ Virtual Currency Guidance, IRS, Notice 2014-21, <https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf>

¹⁷⁰ Sales and Other Dispositions of Capital Assets, IRS, About Form 8949, <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8949>

¹⁷¹ Frequently Asked Questions on Virtual Currency Transactions, IRS, <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency>

La questione delle plusvalenze generate dalla vendita o dallo scambio di *criptovalute* è regolata da un quadro normativo ormai consolidato che trae origine dalle indicazioni fornite dall'*Internal Revenue Service* (IRS), che fin dal 2014 ha chiarito che le *criptovalute* devono essere considerate a tutti gli effetti “property”, cioè beni patrimoniali, e non valuta legale¹⁷².

Di conseguenza, ogni volta che un contribuente vende, scambia o utilizza *criptovalute*, si genera un evento fiscalmente rilevante che può comportare l'obbligo di dichiarare una plusvalenza o una minusvalenza. Il trattamento fiscale di tali operazioni dipende dal periodo di detenzione delle *cripto-attività*. Se la *criptovaluta* è detenuta per un anno o meno prima della vendita o dell'utilizzo, il guadagno viene considerato a breve termine e tassato come reddito ordinario, con aliquote progressive che nel 2025 vanno dal 10% al 37%, a seconda del reddito complessivo del contribuente¹⁷³.

Se invece l'attivo digitale viene detenuto per più di un anno, il guadagno viene considerato a lungo termine e beneficia di un trattamento fiscale più favorevole, con aliquote che possono essere pari allo 0%, al 15% o al 20%, sempre in funzione del livello di reddito imponibile¹⁷⁴.

Questo regime di tassazione delle *capital gains*, già applicato ad altri asset come azioni o immobili, si applica integralmente anche alle *criptovalute*. La determinazione della plusvalenza avviene calcolando la differenza tra il prezzo di vendita (o il *fair market value* nel caso di utilizzo per acquisti o scambi) e il costo di acquisizione dell'asset digitale, noto come “cost basis”¹⁷⁵.

Per ogni singola operazione, i contribuenti sono obbligati a compilare il Form 8949 dell'IRS, nel quale devono essere riportate le informazioni di dettaglio su ciascuna transazione: data di acquisto, data di vendita, descrizione dell'asset, prezzo di vendita, costo di acquisto e guadagno o perdita risultante. I totali riportati nel Form 8949 vengono poi trascritti nel Schedule D del Form 1040, che serve a calcolare il totale delle plusvalenze e delle minusvalenze da includere nella dichiarazione dei redditi annuale¹⁷⁶.

A partire dal 2025, il regime di tracciamento e comunicazione dei dati è stato ulteriormente rafforzato con l'introduzione del nuovo Form 1099-DA, che i broker e le piattaforme di *trading* di *criptovalute* sono obbligati a trasmettere sia ai propri clienti che all'IRS. Questo nuovo modulo riporta i proventi lordi derivanti dalla vendita di asset digitali e, a partire dal 2026, dovrà includere anche il costo di acquisizione, facilitando così il calcolo delle plusvalenze da parte dell'autorità fiscale e riducendo il rischio di evasione¹⁷⁷.

¹⁷² IRS Notice 2014-21, Internal Revenue Service, 2014.

¹⁷³ Cryptocurrency Tax Rates Explained (2025 Update), CoinLedger, <https://coinledger.io/blog/cryptocurrency-tax-rates>

¹⁷⁴ IRS Topic No. 409, Capital Gains and Losses, <https://www.irs.gov/taxtopics/tc409>

¹⁷⁵ IRS FAQs on Virtual Currency Transactions, 2023 Update, <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency>

¹⁷⁶ V. Nota 170.

¹⁷⁷ Hastings P. LLP, Crypto Tax Update – April 2025, <https://www.paulhastings.com/insights/crypto-policy-tracker/crypto-tax-update-april-2025>

Inoltre, il Form 1040, la principale dichiarazione dei redditi individuale negli Stati Uniti, contiene ormai da diversi anni una domanda obbligatoria che richiede al contribuente di dichiarare se durante l'anno fiscale ha ricevuto, venduto, scambiato o altrimenti ceduto *asset* digitali, rendendo trasparente all'IRS l'attività di chiunque operi nel settore delle *criptovalute*¹⁷⁸.

Questo sistema, che unisce tassazione differenziata in base alla durata della detenzione a obblighi dichiarativi dettagliati e a nuove forme di reportistica da parte degli intermediari, mira a garantire che tutte le plusvalenze derivanti dall'uso delle *criptovalute* siano adeguatamente tassate. Allo stesso tempo, la normativa obbliga i contribuenti a tenere traccia precisa di ogni operazione, un onere che può risultare impegnativo ma che è indispensabile per adempiere correttamente ai propri obblighi fiscali. La gestione delle plusvalenze su *criptovalute* negli Stati Uniti rappresenta dunque un campo complesso ma ben normato, che richiede ai contribuenti attenzione, trasparenza e una rigorosa documentazione.

Oltre alla tassazione delle plusvalenze, il sistema fiscale prevede obblighi dichiarativi molto rigorosi per tutti i contribuenti che detengono o gestiscono *criptovalute*, siano esse custodite su piattaforme statunitensi o estere. A partire dal 2020, l'IRS ha introdotto nel Form 1040, la dichiarazione dei redditi individuale, una domanda specifica e obbligatoria che chiede al contribuente di confermare se durante l'anno fiscale ha ricevuto, venduto, scambiato o altrimenti ceduto qualsiasi tipo di *asset* digitale, comprese le *criptovalute*¹⁷⁹. Questa domanda, che si applica a tutti i contribuenti, indipendentemente dal valore delle transazioni o dall'ammontare detenuto, rappresenta un primo livello di tracciamento fiscale da parte dell'amministrazione americana, che utilizza queste informazioni come base per eventuali controlli più approfonditi¹⁸⁰.

Oltre alla dichiarazione generale nel Form 1040, chi realizza operazioni di vendita o scambio di *criptovalute* deve compilare il Form 8949, dove è richiesto di riportare in modo dettagliato ogni singola transazione, includendo le date di acquisto e vendita, il valore di acquisto (*cost basis*), il valore di vendita e il guadagno o la perdita derivante dall'operazione. I dati riepilogativi di questo modulo devono poi essere trasferiti nello Schedule D del Form 1040, che riepiloga tutte le plusvalenze e le minusvalenze dell'anno¹⁸¹.

Dal 2025, è stato introdotto il nuovo Form 1099-DA, che dovrà essere emesso obbligatoriamente da tutti i broker e le piattaforme che offrono servizi di trading di *asset* digitali ai residenti negli Stati Uniti. Questo modulo, simile ai tradizionali 1099-B utilizzati per le transazioni di azioni e obbligazioni, conterrà i dettagli delle transazioni dei clienti, tra cui i proventi lordi e, a partire dal 2026, anche il costo di acquisizione delle *criptovalute* vendute¹⁸².

¹⁷⁸ Form 1040, U.S. Individual Income Tax Return, IRS, <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040>

¹⁷⁹ Ibidem.

¹⁸⁰ Digital Assets Question on Form 1040, IRS, <https://www.irs.gov/newsroom/cryptocurrency-faqs>

¹⁸¹ V. Nota 170.

¹⁸² V. Nota 170.

Questa misura è stata introdotta per facilitare l'identificazione delle transazioni da parte dell'IRS e ridurre il rischio che i contribuenti omettano di dichiarare le proprie operazioni.

Inoltre, chi detiene *criptovalute* su *exchange* esteri o tramite *wallet* domiciliati fuori dagli Stati Uniti può essere soggetto agli obblighi di dichiarazione previsti dal Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e dal Bank Secrecy Act (BSA). In particolare, i contribuenti statunitensi che possiedono asset finanziari esteri superiori a determinati limiti devono presentare il *Form 8938* (Statement of Specified Foreign Financial Assets), allegato alla dichiarazione dei redditi¹⁸³.

Parallelamente, chi detiene *criptovalute* su conti esteri che rientrano nella definizione di “foreign financial accounts” potrebbe essere tenuto a presentare il Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR), utilizzando il *FinCEN Form 114*, se il valore complessivo di tutti i conti supera i 10.000 dollari in qualsiasi momento dell'anno fiscale.

L'omessa presentazione di questi moduli o la falsa dichiarazione può comportare pesanti sanzioni civili e penali. Le sanzioni per la mancata presentazione dell'FBAR, ad esempio, possono arrivare a 10.000 dollari per ogni omissione non intenzionale, e superare i 100.000 dollari o il 50% del saldo del conto nel caso di omissioni volontarie¹⁸⁴.

In sintesi, il regime dichiarativo statunitense sulle *criptovalute* è tra i più severi al mondo e richiede un livello di precisione e trasparenza molto elevato. I contribuenti devono essere consapevoli non solo delle imposte dovute, ma anche degli obblighi formali di dichiarazione, che riguardano sia le operazioni domestiche che le detenzioni su piattaforme estere. La mancata osservanza di tali obblighi espone a rilevanti conseguenze fiscali e legali, rendendo essenziale il ricorso a una corretta consulenza fiscale per garantire la piena conformità.

2.3.2 Regno Unito e Svizzera: due modelli a confronto

Il Regno Unito ha sviluppato uno dei quadri fiscali più articolati e dettagliati al mondo per le *cripto-attività*, posizionandosi come un Paese che cerca di combinare la promozione dell'innovazione con un rigoroso controllo fiscale. L'autorità fiscale britannica, *HM Revenue & Customs* (HMRC), ha chiarito fin dal 2018 che le *cripto-attività* non devono essere considerate valuta o denaro elettronico, ma “beni patrimoniali” (*property*) ai fini fiscali¹⁸⁵.

¹⁸³ About Form 8938, Statement of Specified Foreign Financial Assets, IRS, <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8938>

¹⁸⁴ Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR), FinCEN, <https://www.fincen.gov/report-foreign-bank-and-financial-accounts>

¹⁸⁵ Cryptoassets: tax for individuals, HMRC, <https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets-cryptoasset-tax-for-individuals>

Questo inquadramento ha importanti conseguenze: ogni transazione che coinvolge *criptovalute* – come la vendita, lo scambio, l'utilizzo per acquisti o persino alcune donazioni – costituisce un evento fiscalmente rilevante soggetto alla *Capital Gains Tax* (CGT)¹⁸⁶.

Per i privati, le plusvalenze realizzate dalla cessione di *cripto-attività* sono tassate secondo le aliquote standard della CGT, che nel 2025 sono fissate al 10% per i contribuenti a basso reddito (*basic rate*) e al 20% per quelli nella fascia più alta (*higher rate*)¹⁸⁷.

Tuttavia, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge finanziaria del 2024, è stato stabilito che dal 30 ottobre 2024 le aliquote sono aumentate rispettivamente al 18% e al 24%, rendendo la tassazione più onerosa rispetto al passato¹⁸⁸.

Allo stesso tempo, la soglia di esenzione annuale, che negli anni precedenti era pari a 12.300 sterline, è stata drasticamente ridotta prima a 6.000 e poi a 3.000 sterline dal 2024/2025, limitando fortemente la possibilità di beneficiare di guadagni non imponibili¹⁸⁹.

Le attività di scambio tra *criptovalute* diverse sono tassate allo stesso modo delle vendite in valuta fiat: ogni conversione è trattata come una cessione e richiede la determinazione di un valore di mercato in sterline al momento dell'operazione, con conseguente calcolo della plusvalenza o minusvalenza¹⁹⁰. Anche l'utilizzo di *criptovalute* per acquistare beni o servizi viene trattato come una cessione, obbligando i contribuenti a calcolare il valore al momento della spesa e a pagare la CGT sull'eventuale guadagno realizzato rispetto al costo di acquisizione originario¹⁹¹.

Oltre alla CGT, altre forme di reddito da *cripto-attività* – come il *mining*, lo *staking*, gli *airdrop* e i pagamenti ricevuti in *criptovalute* per beni o servizi – sono considerate reddito da lavoro o da attività commerciale e sono soggette all'*Income Tax* alle aliquote ordinarie che vanno dal 20% al 45%, più i contributi previdenziali (*National Insurance*) ove applicabili¹⁹².

Questo significa che, ad esempio, chi riceve nuove *criptovalute* attraverso attività di *mining* o come ricompensa di *staking* deve dichiarare tali ricavi come reddito imponibile nel proprio *Self Assessment* fiscale annuale. L'obbligo dichiarativo nel Regno Unito è molto rigoroso. Chiunque effettui transazioni *crypto*,

¹⁸⁶Cryptoassets Manual - CGT on disposal, HMRC, <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/cryptoassets-manual>

¹⁸⁷Capital Gains Tax Rates and Allowances 2025, HMRC, <https://www.gov.uk/capital-gains-tax/rates>

¹⁸⁸Brooks M., *Crypto Tax in the UK: Complete Guide* (2025), CoinLedger, <https://coinledger.io/guides/crypto-tax-uk>

¹⁸⁹HMRC Cryptocurrency Tax Guide 2025, Koinly <https://koinly.io/guides/hmrc-cryptocurrency-tax-guide/>.

¹⁹⁰Check if you need to pay tax when you sell cryptoassets, HMRC, <https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-to-pay-tax-when-you-sell-cryptoassets>

¹⁹¹Paying for goods or services with cryptoassets, HMRC, <https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets-cryptoasset-tax-for-individuals>

¹⁹²Wimmer F., *Crypto Tax UK: Ultimate Tax Guide for 2025* [HMRC Rules], Blockpit, <https://www.blockpit.io/tax-guides/crypto-tax-united-kingdom-hmrc>

anche occasionali, è tenuto a conservare registrazioni complete di ogni operazione, comprese le date di acquisto e vendita, i valori di mercato in sterline, le commissioni e i proventi netti¹⁹³.

Queste informazioni devono essere inserite nel *Self Assessment Tax Return*, nel quale, dal 2024/25, è stata introdotta una sezione dedicata alle *cripto-attività*¹⁹⁴, inoltre, ha rafforzato i controlli incrociati collaborando con le piattaforme di scambio per ottenere dati sui clienti britannici, e ha già avviato campagne di "nudge letters", inviando comunicazioni a migliaia di contribuenti sospettati di non aver correttamente dichiarato i guadagni da *cripto-attività*¹⁹⁵.

Infine, è importante notare che il Regno Unito non ha un regime di esenzione totale delle *cripto-attività* per i privati, come accade in Svizzera o in altri Paesi. Anche le operazioni più semplici, come il passaggio da Bitcoin a Ethereum o l'acquisto di un bene tramite *crypto*, devono essere tracciate e dichiarate, rendendo il sistema uno dei più complessi da gestire a livello pratico. Tuttavia, questa complessità è giustificata dall'obiettivo di garantire equità fiscale e trasparenza, evitando che il mercato delle *cripto-attività* diventi una zona franca di evasione o di speculazione non controllata.

A differenza del Regno Unito, che ha costruito un sistema fiscale molto dettagliato e articolato per tassare in modo capillare le operazioni su *cripto-attività*, la Svizzera ha adottato un approccio storicamente più favorevole agli investitori privati, diventando una delle giurisdizioni europee più attraenti per chi gestisce *criptovalute* a titolo personale. La Svizzera, infatti, non tassa le plusvalenze private realizzate da persone fisiche che agiscono nell'ambito della gestione del proprio patrimonio, il che rappresenta una delle principali differenze rispetto alla maggior parte dei Paesi europei e in particolare rispetto al Regno Unito¹⁹⁶.

Le *criptovalute* sono qualificate come "beni mobili" o "beni patrimoniali privati" (*Privatvermögen*), analogamente ad altri strumenti finanziari non professionali, come opere d'arte o oggetti da collezione¹⁹⁷. Questo significa che, ad esempio, un residente svizzero che acquista Bitcoin e lo rivende dopo mesi o anni di detenzione personale non deve versare alcuna imposta sul guadagno realizzato¹⁹⁸.

Tuttavia, le *criptovalute*, come ogni altro bene patrimoniale, devono essere dichiarate nella dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell'imposta sulla sostanza (*Wealth Tax*), un'imposta patrimoniale che viene applicata a livello cantonale e comunale e che varia, generalmente, tra lo 0,1% e l'1% del valore netto del

¹⁹³ Keeping records for tax purposes" HMRC, <https://www.gov.uk/self-assessment-tax-records>

¹⁹⁴ The New Self Assessment Tax Return Form and Crypto, Recap.io, <https://recap.io/blog/the-2025-self-assessment-tax-return-form>

¹⁹⁵ Crypto investors warned over latest HMRC 'nudge' campaign, Financial Times, <https://www.ft.com/content/3523e8ef-47c3-4591-8ce9-ea641acb045e>

¹⁹⁶ Tax treatment of cryptocurrencies in Switzerland, Swiss Federal Tax Administration, <https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/direkte-bundessteuer/faq/kryptowaehrungen.html>

Taxation of Cryptocurrencies, ¹⁹⁷ Zurich Cantonal Tax Office, <https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/en/cryptocurrencies.html>

¹⁹⁸ Crypto Tax Switzerland: 2025 Guide, Koinly, <https://koinly.io/guides/switzerland-crypto-tax-guide/>

patrimonio detenuto¹⁹⁹. Il valore delle *criptovalute* viene calcolato al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando i tassi di conversione ufficialmente pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che fornisce annualmente il valore di riferimento per i principali *crypto-asset* come Bitcoin o Ethereum²⁰⁰.

La posizione di favore della Svizzera si ferma però alle attività private e di modesta entità. La situazione cambia radicalmente per chi svolge attività considerate professionali o commerciali, come il trading abituale o il mining. Le autorità fiscali svizzere, infatti, distinguono tra investitori privati e trader professionisti, applicando una serie di criteri tra cui la frequenza delle operazioni, il volume delle transazioni, l'uso di strumenti derivati o di leva finanziaria e l'intenzione di generare un reddito abituale o professionale²⁰¹.

Se le attività vengono qualificate come professionali, i guadagni non sono più esenti e vengono tassati come reddito d'impresa, con l'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, che possono raggiungere il 40% o più a seconda del cantone di residenza o di sede legale²⁰².

Anche i proventi derivanti da attività di *staking* e *mining* sono soggetti a tassazione come reddito professionale, poiché vengono assimilati a una forma di produzione di reddito attivo, simile a quella di un'impresa commerciale²⁰³. In questi casi, i contribuenti devono dichiarare i proventi nel quadro dei redditi imponibili, mentre le spese relative all'attività possono essere dedotte dal reddito, secondo le regole fiscali applicabili alle attività imprenditoriali.

Dal punto di vista degli obblighi dichiarativi, i privati devono semplicemente riportare nella dichiarazione dei redditi il valore patrimoniale complessivo delle *criptovalute* possedute al termine dell'anno fiscale. Non è invece richiesto, salvo in caso di attività professionale, di dichiarare ogni singola operazione di compravendita o di scambio tra *criptovalute*. Le aziende e i *trader* professionali, al contrario, devono tenere una contabilità ordinata, registrando ogni transazione e rispettando gli obblighi fiscali tipici delle imprese.²⁰⁴ Oltre agli aspetti fiscali, la Svizzera ha implementato un quadro normativo chiaro anche in materia di antiriciclaggio.

La FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) ha stabilito che i fornitori di servizi in *criptovalute*, come gli *exchange* o i *wallet custodial*, sono soggetti alla Legge federale contro il riciclaggio di

¹⁹⁹ Wealth Tax Rates 2025, Zurich Cantonal Tax Office, <https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/en/tax-rates.html>

²⁰⁰ Official Year-End Crypto Valuation 2025, Swiss Federal Tax Administration, <https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/direkte-bundessteuer/faq/kryptowaehrungen.html>

²⁰¹ Switzerland Crypto Tax Guide 2025, ZenLedger, <https://zenledger.io/crypto-tax-guides/switzerland-crypto-tax/>

²⁰² Crypto Taxes in Switzerland 2025, Blockpit, <https://www.blockpit.io/tax-guides/crypto-tax-guide-switzerland>

²⁰³ Switzerland Crypto Tax Guide 2025, Kryptos.io, <https://kryptos.io/guides/switzerland-crypto-tax-guide>

²⁰⁴ Crypto Assets Declaration Guide, Zurich Cantonal Tax Office, <https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/en/cryptocurrencies.html>

denaro (AMLA). Questo comporta obblighi di identificazione dei clienti (KYC), monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette, in linea con le raccomandazioni del GAFI/FATF²⁰⁵.

In sintesi, la Svizzera si configura come una delle giurisdizioni più vantaggiose in Europa per chi intende detenere e gestire *cripto-attività* a titolo personale e non professionale. L'esenzione fiscale sulle plusvalenze private, unita a una gestione patrimoniale relativamente semplice e a un quadro normativo chiaro per le imprese, rende il Paese particolarmente attrattivo per investitori individuali e operatori del settore *crypto* che desiderano un ambiente fiscalmente competitivo ma al tempo stesso regolamentato e stabile.

2.3.3 Dubai e Singapore: regimi fiscali agevolati e attrazione degli investimenti

Negli ultimi anni, il ruolo di hub per le *cripto-attività* è stato progressivamente conquistato da alcune giurisdizioni che, più di altre, hanno saputo combinare vantaggi fiscali, semplificazione normativa e stabilità politica, attirando investimenti e operatori globali.

Due casi emblematici in questo senso sono Dubai e Singapore, che pur appartenendo a contesti geografici e culturali molto differenti, si sono affermati come poli di riferimento per imprenditori, investitori e società attive nel settore degli asset digitali. Entrambi offrono regimi fiscali agevolati, ma lo fanno seguendo modelli distinti: Dubai puntando sulla quasi totale esenzione fiscale e sulla competitività delle zone franche, Singapore su un equilibrio tra agevolazioni fiscali sugli investimenti privati e un quadro normativo strutturato per le imprese.

Partendo da Dubai, il successo della città emiratina come destinazione per operatori del settore *crypto* si basa innanzitutto sull'assenza di un'imposta personale sul reddito. Gli Emirati Arabi Uniti, infatti, non prevedono alcuna forma di tassazione personale sui redditi di persone fisiche, inclusi i guadagni da *trading* o da plusvalenze generate da operazioni in *criptovalute*²⁰⁶. Questo significa che gli investitori individuali che risiedono fiscalmente a Dubai possono realizzare profitti anche significativi senza essere soggetti ad alcuna imposta sul reddito o sulle plusvalenze.

A partire dal 2023, è stata introdotta un'imposta sulle società pari al 9% sui profitti superiori a 375.000 *dirham* emiratini (circa 95.000 euro), ma questa nuova tassazione non si applica uniformemente su tutto il territorio nazionale. Molte imprese, infatti, possono stabilirsi in specifiche zone franche, come il Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) o la più recente RAK Digital Assets Oasis, dove è garantita l'esenzione da imposte societarie per un numero di anni che può variare in base al regolamento della singola free zone²⁰⁷.

²⁰⁵ Guidelines on Anti-Money Laundering for Crypto Service Providers, FINMA, <https://www.finma.ch/en/authorisation/fintech/aml/>

²⁰⁶ Dubai Crypto Tax: 2025 Guide, CoinLedger, <https://coinledger.io/guides/dubai-crypto-tax>

²⁰⁷ Crypto Tax in Dubai: Here's How It Works (Full Guide), Digital Nomad Tax, <https://digitalnomadtax.eu/dubai-crypto-tax/>

Tali zone offrono anche la possibilità di detenere il 100% della proprietà della società senza la necessità di un partner locale, un aspetto particolarmente attrattivo per imprenditori stranieri.²⁰⁸ Inoltre, dal 2024, il governo emiratino ha esteso l'esenzione dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), normalmente fissata al 5%, alle transazioni che coinvolgono *criptovalute*, rendendo l'ambiente fiscale ancora più competitivo per le imprese e gli investitori che operano nel settore *crypto*²⁰⁹.

Singapore, pur seguendo una filosofia di regolamentazione diversa, è riuscita a posizionarsi tra le giurisdizioni più attrattive grazie a un sistema fiscale che esenta le plusvalenze da tassazione. In altre parole, le persone fisiche che detengono *criptovalute* a titolo di investimento a lungo termine non sono soggette ad alcuna tassa sulle plusvalenze, indipendentemente dall'entità dei guadagni²¹⁰.

Tuttavia, Singapore distingue chiaramente tra attività di investimento personale e attività commerciale o professionale. Le società e i professionisti che operano nel settore *crypto*, ad esempio attraverso servizi di scambio, consulenza o attività di *trading* sistematico, sono soggetti alla *Corporate Income Tax*, che nel 2025 è fissata a un'aliquota massima del 17%. Anche le transazioni che prevedono l'utilizzo di *criptovalute* come mezzo di pagamento per beni e servizi possono essere soggette all'Imposta sui Beni e Servizi (GST), attualmente pari all'8%, con previsione di un ulteriore aumento già annunciato per i prossimi anni²¹¹.

A differenza di Dubai, Singapore ha sviluppato un quadro regolamentare molto rigoroso, basato sul *Payment Services Act*, entrato in vigore nel 2020 e costantemente aggiornato. Questo provvedimento richiede che tutte le società che offrono servizi di pagamento digitale o di scambio di *criptovalute* ottengano una licenza dalla *Monetary Authority of Singapore* (MAS), l'autorità di vigilanza finanziaria del Paese²¹².

Le società licenziate devono rispettare stringenti requisiti di conformità, inclusi obblighi di segnalazione, procedure di identificazione dei clienti (*KYC*) e misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Questo approccio regolamentato ha contribuito a conferire a Singapore una reputazione di sicurezza e affidabilità, facendo sì che numerose grandi imprese internazionali del settore *crypto* abbiano scelto di stabilire qui le loro sedi regionali o globali.

In definitiva, Dubai e Singapore rappresentano due modelli di attrazione degli investimenti basati su strategie molto differenti ma ugualmente efficaci.

Dubai si presenta come un vero e proprio *tax heaven* per gli investitori privati e le imprese che intendono beneficiare di un'imposizione fiscale praticamente inesistente, specialmente all'interno delle zone franche.

²⁰⁸ 5+ Crypto-Friendly Countries in 2025: Taxes and Residency, Hackernoon, <https://hackernoon.com/5-crypto-friendly-countries-in-2025-taxes-and-residency>

²⁰⁹ V. Nota 207

²¹⁰ Crypto Tax Free Countries 2025, Koinly, <https://koinly.io/blog/crypto-tax-free-countries/>

²¹¹ Singapore Crypto Tax Guide 2025, Kryptos, <https://kryptos.io/guides/singapore-crypto-tax-guide>

²¹² Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2025 – Singapore, Global Legal Insights, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-cryptocurrency-laws-and-regulations/singapore/>

Singapore, al contrario, offre un contesto normativo maturo e trasparente, che pur non tassando le plusvalenze dei privati, garantisce certezza giuridica e stabilità per le imprese che operano nel settore *crypto*, anche attraverso l'imposizione di una tassazione moderata sui redditi societari.

La scelta tra le due giurisdizioni dipende dalle esigenze specifiche degli operatori: chi cerca un ambiente fiscalmente leggero e privo di regolamentazioni invasive potrebbe preferire Dubai, mentre chi considera prioritario operare in un quadro regolamentato e riconosciuto a livello internazionale potrebbe orientarsi verso Singapore.

2.4 Riflessioni sulla convergenza normativa internazionale

Negli ultimi decenni, i profondi cambiamenti che hanno interessato i modelli di produzione, distribuzione e consumo, uniti alla crescente digitalizzazione dell'economia e alla dematerializzazione delle transazioni, hanno determinato una crisi strutturale dei sistemi fiscali tradizionali.

Le regole che storicamente disciplinavano la tassazione delle imprese multinazionali, fondate sui concetti di residenza fiscale e stabile organizzazione, si sono progressivamente dimostrate inadeguate di fronte a una realtà economica sempre più globalizzata, caratterizzata da catene del valore frammentate e da operatori in grado di generare profitti significativi in mercati esteri senza una presenza fisica rilevante.

In questo scenario, sono emerse gravi distorsioni, tra cui pratiche di erosione della base imponibile, trasferimento artificioso degli utili verso giurisdizioni a bassa o nulla imposizione fiscale, e competizione fiscale dannosa tra Stati, che hanno minato i principi di equità, efficienza e neutralità dei sistemi tributari nazionali.

Per far fronte a tali sfide, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), su mandato politico dei Paesi del G20, ha avviato a partire dal 2013 il progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), con l'obiettivo di contrastare le strategie di pianificazione fiscale aggressiva messe in atto da molte grandi imprese.

Tuttavia, il progetto BEPS di prima generazione, pur avendo prodotto importanti raccomandazioni e strumenti giuridici, non è riuscito a risolvere completamente le problematiche legate alla fiscalità dell'economia digitale. È proprio per rispondere a questa esigenza che, nel corso del biennio 2019-2021, l'OCSE e il G20 hanno promosso un nuovo e più ambizioso pacchetto di riforme, articolato nei cosiddetti *Pillar One* e *Pillar Two*, volto a ridistribuire i diritti impositivi e a introdurre un'imposizione minima globale.

Parallelamente, e in linea con le raccomandazioni del *Financial Action Task Force* (FATF), l'OCSE ha elaborato nel 2022 il *Crypto-asset Reporting Framework* (CARF), con l'obiettivo di garantire la piena

trasparenza fiscale nel crescente mercato delle *cripto-attività*, che fino a quel momento aveva rappresentato un ambito particolarmente vulnerabile a fenomeni di evasione, elusione e riciclaggio.

Queste iniziative, che rappresentano oggi il cuore delle linee guida fiscali promosse a livello internazionale dall'OCSE e dal G20, segnano un punto di svolta nella governance fiscale globale. Esse mirano non solo a modernizzare le regole di tassazione per renderle più eque ed efficaci nel contesto della *digital economy*, ma anche a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali dei diversi Paesi, creando un sistema multilaterale di scambio di informazioni senza precedenti.

In questo contesto, il ruolo di OCSE e G20 si conferma centrale nel coordinare gli sforzi internazionali, nel promuovere l'adozione uniforme degli standard e nel supportare i Paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, nella loro implementazione concreta. Le direttive e i framework elaborati negli ultimi anni costituiscono quindi il punto di partenza imprescindibile per ogni riflessione giuridica e politica sul futuro della fiscalità internazionale.

2.4 1 CASP

Tra le misure più recenti e significative introdotte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per rafforzare la trasparenza e la cooperazione fiscale internazionale, un ruolo di assoluto rilievo è assunto dal *Crypto-asset Reporting Framework* (CARF), pubblicato ufficialmente nell'ottobre 2022. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di aggiornamento degli standard globali di scambio automatico di informazioni fiscali già disciplinati dal Common Reporting Standard (CRS), rispondendo però a una sfida nuova e più complessa: quella rappresentata dalla crescente diffusione e utilizzo delle *cripto-attività* e delle tecnologie decentralizzate per il trasferimento e la conservazione di valore economico, spesso al di fuori dei tradizionali circuiti finanziari regolamentati²¹³.

Le *cripto-attività*, come Bitcoin, Ethereum, *stablecoin* e *token* digitali di vario genere, sono caratterizzate da un elevato livello di anonimato, da un'infrastruttura tecnologica basata su reti *peer-to-peer* e da una capacità intrinseca di superare i confini giuridici e fiscali degli Stati sovrani²¹⁴. Questo ha reso tali strumenti particolarmente vulnerabili a fenomeni di evasione fiscale, riciclaggio di denaro e trasferimento illecito di capitali, creando un vuoto normativo che il CARF intende colmare.

Il framework elaborato dall'OCSE stabilisce un obbligo di comunicazione e due diligence a carico dei fornitori di servizi di *cripto-attività*, denominati *Crypto-asset Service Providers* (CASPs), includendo piattaforme centralizzate di scambio, *wallet custodial*, *broker* e altri soggetti che facilitano transazioni per conto di terzi²¹⁵.

²¹³ Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard, OECD, 2022.

²¹⁴ Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, FATF, 2021.

²¹⁵ Public Consultation Document on the Crypto-Asset Reporting Framework, OECD, 2022.

Secondo le regole del CARF, i CASPs sono obbligati a identificare i propri utenti, raccogliendo informazioni relative alla loro residenza fiscale, al numero di identificazione fiscale (TIN) e ad altri dati necessari per determinare la corretta giurisdizione di imposizione²¹⁶. Tali informazioni devono essere trasmesse annualmente alle autorità fiscali nazionali, le quali, a loro volta, sono tenute a condividerle automaticamente con le amministrazioni fiscali degli altri Paesi aderenti allo standard, seguendo uno schema multilaterale analogo a quello già utilizzato per lo scambio di dati bancari previsto dal CRS²¹⁷. Il campo di applicazione del CARF è particolarmente ampio e include tutte le transazioni di acquisto, vendita, scambio e trasferimento di *cripto-attività* verso e da valute fiat o altre *cripto-attività*, compresi i pagamenti per beni e servizi e i trasferimenti tra *wallet* diversi²¹⁸.

Un aspetto di rilievo emerso nel corso della consultazione pubblica riguarda la gestione dei *wallet* non ospitati (*unhosted wallets*), cioè portafogli digitali privi di un intermediario che ne gestisce la custodia. La versione preliminare del CARF prevedeva l'obbligo di segnalazione anche per i trasferimenti verso tali *wallet*, ma le difficoltà tecniche e i rischi di ingerenza eccessiva nella privacy degli utenti hanno portato l'OCSE a escludere temporaneamente questa previsione nella versione finale del documento, riservandosi però di monitorare l'evoluzione tecnologica e normativa per eventuali aggiornamenti futuri²¹⁹.

Per garantire l'operatività del framework, l'OCSE ha sviluppato e pubblicato nel 2024 uno schema XML standardizzato e una guida tecnica che disciplinano le modalità di trasmissione elettronica dei dati, non solo tra i CASPs e le autorità fiscali, ma anche tra le stesse autorità competenti degli Stati aderenti²²⁰. Questo sistema di scambio dati, basato su protocolli di sicurezza avanzati, mira a ridurre i costi amministrativi e a garantire l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità delle informazioni raccolte e trasmesse²²¹.

A livello politico, il G20 ha espresso il proprio pieno sostegno al CARF, invitando tutti i Paesi a recepire rapidamente il framework nei rispettivi ordinamenti nazionali, con l'obiettivo di avviare i primi scambi di informazioni a partire dal 2027²²².

Il CARF rappresenta quindi un tassello fondamentale nella strategia globale di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nell'economia digitale. Pur presentando ancora margini di miglioramento, in particolare per quanto riguarda l'effettiva tracciabilità delle operazioni su piattaforme decentralizzate o non regolamentate, il framework segna un'importante evoluzione verso una governance fiscale internazionale

²¹⁶ Crypto-Asset Reporting Framework: Rules and Commentary, OECD 2022.

²¹⁷ International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters, OECD, 2023.

²¹⁸ V. Nota 213

²¹⁹ Summary of Responses to the Public Consultation on the CARF, OECD, 2023.

²²⁰ CARF XML Schema and User Guide, OECD, 2024.

²²¹ Guidance on Data Transmission for Automatic Exchange of Information, OECD, 2024.

²²² Communiqué of Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, G20, October 2022.

più omogenea, trasparente e tecnologicamente aggiornata, in grado di affrontare le sfide poste dalle nuove forme di intermediazione finanziaria digitale²²³.

2.4.2 Pillar One and Two (BESP)

All'interno del percorso di riforma globale della fiscalità internazionale promosso dall'OCSE e dal G20, un momento di svolta è rappresentato dal progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) costituisce una delle più ambiziose iniziative promosse dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal G20 per contrastare le pratiche fiscali aggressive delle multinazionali. Nato nel 2013, il progetto BEPS aveva ed ha l'obiettivo di combattere fenomeni come l'erosione della base imponibile e lo spostamento artificioso dei profitti verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata, che generano una perdita di gettito stimata in circa 240 miliardi di dollari ogni anno, pari al 10% delle entrate fiscali globali da imposte societarie²²⁴.

Tali pratiche sono rese possibili da lacune e disallineamenti nei sistemi fiscali nazionali che permettono alle imprese di abbattere artificialmente il proprio carico fiscale, spesso spostando i profitti in Paesi nei quali svolgono poca o nessuna attività economica reale. Il *BEPS Action Plan* si articola in 15 azioni chiave, che spaziano dal rafforzamento delle norme sui prezzi di trasferimento all'eliminazione delle asimmetrie fiscali generate da strumenti ed entità ibride, dall'aggiornamento dei trattati bilaterali per contrastare il *treaty shopping* fino alla promozione della trasparenza fiscale attraverso obblighi di reportistica più stringenti²²⁵.

Tra le misure di maggiore impatto figura l'introduzione del *Country-by-Country Reporting* (CbCR), previsto dall'Azione 13, che obbliga i gruppi multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro a fornire annualmente alle autorità fiscali un quadro dettagliato della distribuzione geografica dei ricavi, dei profitti, delle imposte pagate e delle attività economiche²²⁶. Questa misura consente alle amministrazioni di individuare più facilmente le pratiche di trasferimento dei profitti e di valutare i rischi fiscali associati alle strutture dei gruppi.

Un ulteriore sviluppo fondamentale del progetto BEPS è stato il lancio, nel 2016, del *Multilateral Instrument* (MLI), uno strumento giuridico innovativo che permette agli Stati di modificare simultaneamente i propri trattati contro le doppie imposizioni per incorporarvi le misure BEPS senza dover negoziare bilateralmente ciascun accordo²²⁷. Il MLI è entrato in vigore nel 2018 e, ad oggi, è stato sottoscritto da oltre 100 giurisdizioni, aggiornando migliaia di trattati internazionali.

²²³ Next Steps for the Implementation of the Crypto-Asset Reporting Framework, OECD, 2025.

²²⁴ Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OCSE, 2013.

²²⁵ Explanatory Statement, BEPS Action Plan 2015, OCSE, 2015.

²²⁶ Country-by-Country Reporting: Handbook on Effective Implementation, OCSE, 2017.

²²⁷ Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS, OCSE, 2018.

Queste riforme sono poi culminate nella Dichiarazione sull'Accordo a Due Pilastri pubblicata l'8 ottobre 2021, alla quale hanno aderito, al momento della ratifica definitiva, 139 giurisdizioni. Con questo accordo, i membri dell'Inclusive Framework si impegnano a introdurre una duplice riforma che, da un lato, ridistribuisce parte dei diritti impositivi ai Paesi nei quali i grandi gruppi multinazionali generano ricavi (*Pillar One*) e, dall'altro, fissa un'imposizione minima globale sui profitti di tali gruppi (*Pillar Two*).

Il *Pillar One* introduce una nuova logica di allocazione dei diritti impositivi che supera il criterio tradizionale della presenza fisica, particolarmente obsoleto nell'economia digitale. Esso si applica alle multinazionali con ricavi globali superiori a 20 miliardi di euro e margini di profitto superiori al 10%. La quota dei profitti eccedenti tale soglia di redditività, denominata *Amount A*, viene parzialmente riallocata ai Paesi di mercato nei quali l'impresa realizza almeno 1 milione di euro di ricavi, ridotto a 250.000 euro per le economie più piccole. In base all'accordo, il 25% del profitto residuo viene destinato a tali giurisdizioni, con l'obiettivo di riconoscere il valore creato nei mercati di destinazione dei beni e servizi. Per applicare questo meccanismo è prevista l'adozione di regole uniformi di tracciamento dei ricavi, basate su dati contabili e principi chiari di collegamento territoriale.

Al fine di evitare la doppia imposizione, l'accordo stabilisce che le imprese possano usufruire di sistemi di esenzione o di credito d'imposta nei Paesi di origine. Inoltre, è prevista l'introduzione di strumenti obbligatori e vincolanti di prevenzione e risoluzione delle controversie fiscali tra Stati. Un altro elemento di rilievo è l'impegno alla rimozione delle cosiddette *Digital Services Taxes* e di misure simili adottate unilateralmente da alcuni Stati, per favorire un quadro multilaterale stabile e coordinato.

Il *Pillar Two*, noto come *Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules*, si propone di contrastare la competizione fiscale dannosa tra Stati, introducendo un'imposizione minima effettiva pari al 15% sui profitti delle multinazionali con ricavi annui superiori a 750 milioni di euro. Tale obiettivo è perseguito attraverso due strumenti principali: l'*Income Inclusion Rule (IIR)*, che obbliga la capogruppo a integrare nel proprio imponibile i redditi delle affiliate tassati al di sotto della soglia minima, e l'*Undertaxed Payment Rule (UTPR)*, che consente agli Stati di limitare la deducibilità di pagamenti verso giurisdizioni a bassa imposizione.

Viene inoltre previsto un *Subject to Tax Rule (STTR)*, che attribuisce ai Paesi di origine il diritto di tassare determinati pagamenti tra imprese correlate (come interessi e royalties) se questi sono soggetti a un'aliquota inferiore al 9%. Sono previste specifiche esenzioni per enti pubblici, fondi pensione, organizzazioni non profit e attività di trasporto marittimo internazionale. Al fine di tutelare le imprese in fase di avvio dell'attività internazionale, l'accordo introduce anche una soglia di esclusione temporanea per i gruppi con limitata presenza estera.

Il piano di implementazione del pacchetto BEPS 2.0 prevede l'adozione di una *Convenzione Multilaterale* (MLC) per dare effetto all'*Amount A* e la definizione di *model rules* e linee guida per armonizzare l'applicazione delle regole di imposizione minima nei diversi ordinamenti nazionali. La *roadmap* iniziale indicava il 2023 come anno di entrata in vigore del nuovo sistema, con una fase di transizione e assistenza tecnica destinata a facilitare l'adesione anche dei Paesi in via di sviluppo. In questo contesto, l'OCSE si è impegnata a sviluppare strumenti di supporto e semplificazione per ridurre i costi di compliance e favorire l'amministrazione efficace delle nuove regole da parte delle autorità fiscali nazionali.

Questo accordo rappresenta una delle più ambiziose riforme mai tentate in materia fiscale a livello internazionale e testimonia la volontà politica dei Paesi aderenti di modernizzare la governance fiscale globale, assicurando che le grandi imprese contribuiscano in modo equo alle finanze pubbliche nei Paesi in cui operano e generano valore economico²²⁸.

L'OCSE stima che l'implementazione del *Pillar One* possa ridistribuire circa 125 miliardi di dollari di profitti all'anno verso i Paesi di mercato, mentre il *Pillar Two* potrebbe generare un incremento di gettito di circa 150 miliardi di dollari all'anno a livello globale²²⁹.

La piena attuazione delle nuove regole richiederà, tuttavia, una forte cooperazione internazionale, nonché adeguamenti normativi e amministrativi nei singoli ordinamenti nazionali.

2.4.3 DAC8 e DAC9

A livello europeo, l'Unione Europea ha integrato le raccomandazioni dell'OCSE e incorporato le disposizioni del CARF attraverso la Direttiva DAC8, adottata il 17 ottobre 2023.

La Direttiva (UE) 2023/2226, conosciuta come DAC8, rappresenta uno dei più rilevanti aggiornamenti alla disciplina fiscale europea degli ultimi anni, poiché estende l'obbligo di scambio automatico di informazioni fiscali alle *cripto-attività* e ai loro fornitori di servizi, i cosiddetti *Crypto-asset Service Providers (CASP)*²³⁰. La DAC8 si colloca nel quadro delle modifiche alla Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, nota come DAC (Directive on Administrative Cooperation), di cui costituisce l'ottavo aggiornamento.

L'introduzione della DAC8 risponde alla crescente preoccupazione dell'Unione Europea per il rischio di evasione fiscale legato alle transazioni in *cripto-attività*, che, per loro natura decentralizzata e transfrontaliera, sono particolarmente difficili da tracciare nei sistemi fiscali nazionali.²³¹

²²⁸ Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, OECD, <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>

²²⁹ Economic Impact Assessment of Pillar One and Pillar Two, OCSE, 2022.

²³⁰ Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 212/1, 24 ottobre 2023.

²³¹ Tax transparency rules for crypto-asset transactions (DAC8), Parlamento Europeo, 2024.

La direttiva impone ai CASP stabiliti nell'Unione Europea o che forniscono servizi a clienti residenti nell'UE di raccogliere e comunicare alle autorità fiscali nazionali informazioni dettagliate sui loro utenti e sulle transazioni effettuate. Tra i dati da comunicare rientrano il nome del cliente, il luogo di residenza, la data di nascita, il numero di identificazione fiscale (TIN), la tipologia di *cripto-attività* detenute, il valore delle transazioni e i saldi di fine anno²³². L'obbligo riguarda tutte le tipologie di *cripto-attività* individuate dal Regolamento MiCAR (Markets in *Crypto-assets* Regulation), incluse le monete virtuali non ancorate ad *asset* reali (come Bitcoin), i *token* collegati ad attività (*Asset-referenced tokens*), i *token* di moneta elettronica (*e-money tokens*) e persino i *Non-Fungible Tokens* (NFT) quando utilizzati a fini di investimento²³³.

Le informazioni raccolte dai CASP dovranno essere trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento all'amministrazione fiscale dello Stato membro competente, la quale avrà il compito di condividerle automaticamente con le autorità fiscali degli altri Stati membri entro nove mesi dalla fine dell'anno di riferimento.²³⁴ La prima comunicazione è prevista per il 30 settembre 2027, con riferimento ai dati dell'anno 2026.²³⁵

La DAC8 non si limita a introdurre obblighi di reporting per i CASP, ma impone anche obblighi di *due diligence* rafforzata. I fornitori di servizi dovranno infatti verificare l'identità dei clienti tramite procedure *Know Your Customer* (KYC) e conservare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la correttezza delle informazioni raccolte²³⁶. La direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i CASP che violano gli obblighi di comunicazione e due diligence, con sanzioni che possono raggiungere anche i 150.000 euro per ogni infrazione grave.²³⁷

Un ulteriore elemento innovativo della DAC8 è l'introduzione di un sistema elettronico europeo per la verifica del TIN (*Tax Identification Number*), finalizzato a migliorare l'affidabilità delle informazioni fornite e facilitare l'identificazione dei contribuenti su scala transfrontaliera.²³⁸ Inoltre, la direttiva estende lo scambio automatico di informazioni fiscali ad altre categorie di reddito e patrimonio, come i dividendi non custoditi, le royalties e i ruling fiscali che coinvolgono individui ad alto patrimonio netto, rafforzando così l'intero sistema di cooperazione fiscale europeo²³⁹.

²³² Direttiva (UE) 2023/2226, art. 8ac, par. 1.

²³³ Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 150/1, 9 giugno 2023.

²³⁴ Direttiva (UE) 2023/2226, art. 8ac, par. 6.

²³⁵ EU adopts Directive introducing tax transparency rules for crypto-assets, Ernst & Young, 2023.

²³⁶ Direttiva (UE) 2023/2226, art. 8ac, par. 3.

²³⁷ Direttiva (UE) 2023/2226, art. 25a

²³⁸ Direttiva (UE) 2023/2226, art. 8ab, par. 3.

²³⁹ EU Directive (DAC8) adopts wider reporting requirements, PricewaterhouseCoopers, 2023.

Il quadro di riferimento della DAC8 si integra con quello delineato dall'OCSE attraverso il *Crypto-asset Reporting Framework* (CARF), che ha ispirato molte delle disposizioni della direttiva europea, nel tentativo di creare un sistema globale di tracciamento fiscale delle *cripto-attività*.²⁴⁰

La convergenza tra le iniziative dell'UE e dell'OCSE mira a garantire una copertura quanto più estesa possibile, riducendo i margini di elusione che potrebbero derivare da giurisdizioni meno cooperative. La DAC8 rappresenta un passaggio chiave verso la piena integrazione delle *cripto-attività* nel sistema fiscale europeo. Pur non prevedendo una disciplina sostanziale sulle modalità di tassazione, la direttiva fornisce alle autorità fiscali degli Stati membri gli strumenti informativi necessari per accertare e contrastare l'evasione fiscale nel settore delle *cripto-attività*.

La sfida principale resterà quella di garantire un'applicazione omogenea e coordinata in tutti gli Stati membri, affinché il potenziale innovativo delle tecnologie decentralizzate non si trasformi in un terreno fertile per pratiche elusive o opache.

DAC9

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2025, la Direttiva DAC9 (Direttiva UE 2025/872) segna una tappa cruciale nel percorso di rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali dei Paesi membri, ponendosi come strumento operativo per garantire l'efficace attuazione del secondo pilastro del progetto OCSE/G20 sull'imposizione minima globale, noto come *Pillar 2*.

La direttiva integra e completa il quadro normativo europeo già delineato con la Direttiva UE 2022/2523, che ha introdotto, a partire dal 31 dicembre 2023, l'obbligo per i gruppi multinazionali con un fatturato consolidato pari o superiore a 750 milioni di euro di garantire un'imposizione effettiva minima del 15% su base giurisdizionale, tramite l'applicazione della *Income Inclusion Rule* (IIR) e, facoltativamente, della *Undertaxed Profits Rule* (UTPR) a partire dal 2024. In Italia, tali disposizioni sono state recepite con il D.Lgs. n. 209/2023.

La DAC9 introduce un'importante innovazione procedurale: la possibilità per i gruppi multinazionali e per i grandi gruppi nazionali rientranti nel campo di applicazione della normativa di presentare un'unica dichiarazione centralizzata, denominata "Top-Up Tax Information Return" (TTIR). Questo modello standardizzato, sviluppato in coerenza con il *GloBE Information Return* elaborato dall'OCSE, consente alle imprese di riportare in modo uniforme le informazioni necessarie per il calcolo dell'*Effective Tax Rate* (ETR) e dell'eventuale imposta integrativa dovuta.

²⁴⁰ Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), OCSE, 2022.

La dichiarazione centralizzata rappresenta un deciso passo avanti nella semplificazione degli adempimenti dichiarativi e nella riduzione della frammentazione normativa all'interno dell'Unione, generando benefici concreti sia per le imprese – che vedono ridotti i costi amministrativi e il rischio di errori – sia per le autorità fiscali, che ottengono dati più coerenti e facilmente analizzabili.

Un ulteriore elemento qualificante della DAC9 è il rafforzamento dello scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri. Le informazioni raccolte attraverso il TTIR dovranno essere trasmesse a tutte le giurisdizioni UE in cui il gruppo è presente, garantendo così che ogni amministrazione fiscale disponga dei dati necessari per verificare il corretto adempimento degli obblighi di imposizione minima. Questo sistema multilaterale evita la creazione di zone d'ombra informative e consente un approccio più coordinato e trasparente al controllo fiscale. La direttiva disciplina inoltre i formati tecnici, i canali di trasmissione e le misure di sicurezza per la gestione dei dati, aggiornando i parametri già previsti dalla Direttiva 2011/16/UE (DAC1) e dalle successive evoluzioni.

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 31 dicembre 2025, mentre la prima presentazione della dichiarazione *TTIR* dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026. La Commissione Europea vigilerà attentamente sull'attuazione uniforme di queste scadenze, riservandosi di avviare eventuali procedure di infrazione nei confronti degli Stati che dovessero ritardare o attuare in modo difforme le disposizioni previste. L'armonizzazione delle tempistiche e delle modalità operative è infatti essenziale per evitare distorsioni concorrenziali tra i diversi sistemi fiscali nazionali e per garantire condizioni di parità tra i contribuenti operanti nel mercato unico.

Nonostante i significativi progressi normativi e procedurali, l'attuazione della DAC9 pone diverse sfide operative e interpretative. Le amministrazioni fiscali nazionali dovranno potenziare le proprie infrastrutture tecnologiche e le competenze interne per elaborare grandi volumi di dati complessi e per trasformare le informazioni raccolte in strumenti efficaci di analisi del rischio fiscale. Sarà inoltre fondamentale evitare disallineamenti tra i requisiti informativi previsti dal modello europeo e quelli stabiliti a livello internazionale, per garantire la qualità e l'affidabilità dei dati. Un ulteriore nodo riguarda la cooperazione con le giurisdizioni extra-UE: sebbene la DAC9 si applichi solo ai gruppi operanti all'interno dell'Unione, la piena efficacia delle misure dipenderà anche dalla capacità di integrare tali informazioni con quelle provenienti da Paesi terzi, tramite il rafforzamento del dialogo internazionale e la stipula di accordi bilaterali o multilaterali.

In conclusione, la DAC9 rappresenta un passo decisivo verso un'Unione Europea più integrata e all'avanguardia nella lotta contro l'elusione fiscale e l'erosione delle basi imponibili. Se implementata correttamente e in modo uniforme, potrà non solo migliorare l'equità e la trasparenza del sistema fiscale europeo, ma anche posizionare l'UE come modello di riferimento per altre giurisdizioni nel dibattito globale

sulla fiscalità internazionale. La sfida, ora, è tutta nella capacità degli Stati membri di tradurre questa ambiziosa cornice normativa in prassi amministrative efficaci, coordinate e tecnologicamente avanzate²⁴¹.

2.4.4 Prospettive future

Nonostante la crescente attenzione del legislatore verso un settore in rapida evoluzione, la natura transnazionale delle *cripto-attività* e dei rischi ad esse associati rende evidente la necessità di un approccio globale e sistemico.

Il FATF/GAFI²⁴² evidenzia come le risposte frammentarie di molte giurisdizioni siano insufficienti e richiedano un coordinamento più efficace, sia tra governi sia tra settore pubblico e privato. Secondo i dati rilevati dal FATF/GAFI nel 2024, il 75% delle giurisdizioni (97 su 130) è parzialmente o totalmente non conforme alla Raccomandazione 15²⁴³, una situazione invariata rispetto al 2023. Inoltre, il 29% delle giurisdizioni non ha effettuato alcuna valutazione dei rischi legati alle *cripto-attività*, mentre il 27% non ha ancora deciso se e come regolamentare il settore. Il 30% delle giurisdizioni che permettono o regolano parzialmente i CASP non ha ancora introdotto normative adeguate e, tra quelle che le hanno approvate, solo il 26% ha intrapreso azioni di enforcement.

Occorre specificare l'importanza di quanto introdotto dal MiCAR circa l'obbligo di registrazione o licenza per i CASP che abilita il ruolo centrale delle autorità di vigilanza in tema di supervisione attiva; l'auspicio è quello di un consolidamento rapido delle misure di attuazione al fine di garantire la piena conformità di questi operatori al nuovo quadro di regole.

Preme sottolineare, inoltre, l'importanza di una collaborazione strutturata tra le giurisdizioni per affrontare i rischi in maniera coordinata, promuovendo al contempo un dialogo tra le diverse giurisdizioni finalizzato allo sviluppo di strumenti tecnologici avanzati per la mitigazione dei rischi emergenti.

Un ulteriore ostacolo concreto, come testimoniato anche dai nuclei specializzati costituiti da Carabinieri e Guardia di Finanza, è che, dopo aver monitorato i flussi in *cripto-attività* e averne rilevato il movimento verso paesi poco collaborativi con le forze di polizia, i tempi delle rogatorie internazionali rallentano significativamente le indagini. Parallelamente, il settore privato, se intende entrare in questa area di operatività, sarà necessariamente chiamato, ad adottare soluzioni tecnologiche che, sempre più, migliorino

²⁴¹Direttiva DAC 9: le nuove sfide della cooperazione fiscale UE, Ipsoa,

<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/06/direttiva-dac-9-nuove-sfide-cooperazione-fiscale-ue>

²⁴² Il FATF (Financial Action Task Force), noto in italiano come GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), è un organismo intergovernativo fondato nel 1989 dal G7 con l'obiettivo di promuovere politiche e misure efficaci per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e, più recentemente, il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa

²⁴³ La Raccomandazione 15 del FATF (Financial Action Task Force) riguarda la regolamentazione e supervisione dei fornitori di servizi legati agli asset virtuali (Virtual Asset Service Providers - VASP) e più in generale la gestione del rischio legato alle nuove tecnologie.

l'integrazione e rafforzino le sue capacità di identificazione e mitigazione dei rischi, con particolare attenzione agli strumenti che consentano di rilevare la provenienza dei fondi da transazioni non intermedie.

È essenziale, peraltro, che tale impegno avvenga attraverso la collaborazione con il settore pubblico, al fine di condividere una visione comune delle minacce e delle soluzioni. Solo attraverso un approccio integrato e collaborativo sarà possibile contrastare efficacemente le minacce globali connesse all'uso illecito delle *cripto-attività*.

Inoltre, lo scambio di informazioni tra Autorità, che le nuove regole europee prevedono, costituisce un elemento rilevante perché contribuisce a creare una “rete” europea nell'intercettazione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'auspicio è che, alla luce del *Single Rulebook*, si consenta l'uso degli strumenti più appropriati per combattere efficacemente i fenomeni di riciclaggio, come il ricorso, nel pieno rispetto dei requisiti di protezione dei dati personali, alle nuove tecnologie e all'Intelligenza Artificiale per facilitare lo scambio di informazioni tra Autorità e banche sui rischi e le minacce²⁴⁴.

L'analisi condotta ha messo in evidenza come la tassazione delle *cripto-attività* rappresenti oggi una delle sfide più complesse e strategiche per la fiscalità internazionale. Le caratteristiche intrinseche di questi strumenti digitali – decentralizzazione, disintermediazione, transnazionalità e volatilità – mettono a dura prova i principi tradizionali su cui si basano le legislazioni tributarie degli Stati, generando rischi significativi di evasione, elusione e perdita di gettito fiscale.

In questo scenario, le risposte della comunità internazionale, coordinate principalmente dall'OCSE e dal G20, attraverso strumenti come il *Crypto-asset Reporting Framework* (CARF) e il progetto BEPS 2.0, rappresentano un primo tentativo concreto di costruire un sistema fiscale globale più equo, trasparente e tecnologicamente aggiornato.

L'adozione di standard comuni per lo scambio automatico di informazioni fiscali, la definizione di soglie minime di imposizione e il rafforzamento della cooperazione multilaterale tra le autorità fiscali costituiscono le fondamenta di questo nuovo paradigma.

Tuttavia, l'efficacia di tali strumenti dipenderà dalla loro attuazione uniforme e dalla capacità dei singoli Stati di aggiornare le proprie normative interne, integrandole in un quadro multilaterale coerente. Le dinamiche geopolitiche, la resistenza di alcuni Paesi a perdere vantaggi competitivi derivanti da regimi fiscali agevolati, e le continue evoluzioni tecnologiche – come lo sviluppo della finanza decentralizzata e dei *wallet non custodial* – pongono ancora interrogativi aperti sulla reale possibilità di arrivare a una regolamentazione fiscale globale pienamente efficace e universalmente accettata.

²⁴⁴Il fenomeno delle cripto-attività con particolare riferimento al riciclaggio, al loro utilizzo e alle prospettive normative future, ABI, https://www.abi.it/wp-content/uploads/2025/02/Aud_ABI_Comitato-Mafie-e-Nuove-tecnologie_25feb2025.pdf

Alla luce di queste considerazioni, il percorso avviato con il CARF, il BEPS e le direttive europee come la DAC8 e DAC9 deve essere visto non come un punto di arrivo, ma come l'inizio di una fase evolutiva che richiederà un continuo adattamento normativo, tecnico e politico.

La sfida sarà riuscire a bilanciare le esigenze di trasparenza e legalità con il rispetto della privacy e dell'innovazione tecnologica, evitando che la regolazione si trasformi in un ostacolo allo sviluppo dei mercati digitali. Solo attraverso una governance fiscale realmente inclusiva, flessibile e cooperativa sarà possibile garantire che anche le *cripto-attività* contribuiscano in modo equo alla sostenibilità dei sistemi fiscali e al finanziamento dei servizi pubblici nei Paesi di tutto il mondo.

CAPITOLO 3 - BLOCKCHAIN, FISCALITA' E SIMULAZIONI APPLICATIVE

3.1. La lotta all'evasione fiscale e il ruolo della blockchain

Negli ultimi anni, la lotta all'evasione fiscale ha assunto un ruolo centrale nelle politiche economiche e finanziarie degli Stati, in un contesto globale sempre più digitalizzato e interconnesso. L'evasione fiscale, in particolare quella transnazionale e legata ai nuovi strumenti digitali, rappresenta una delle principali minacce all'equità fiscale, alla sostenibilità dei bilanci pubblici e alla concorrenza leale tra operatori economici. In questo scenario, la tecnologia *blockchain* si sta affermando come uno strumento potenzialmente rivoluzionario per il contrasto all'evasione, grazie alla sua capacità di garantire tracciabilità, trasparenza e immutabilità dei dati.

La natura distribuita e verificabile della *blockchain* consente infatti di registrare ogni transazione in modo permanente e accessibile, rendendo più difficile occultare operazioni economiche e patrimoniali.

L'integrazione della *blockchain* nei sistemi di controllo tributario può rafforzare il monitoraggio delle movimentazioni finanziarie, migliorare l'efficienza delle verifiche fiscali e limitare l'uso distorto delle *cripto-attività* per finalità elusive.

In tale contesto, il ruolo della *blockchain* non si limita a essere una tecnologia abilitante, ma si configura come un potenziale alleato strategico delle autorità fiscali, chiamate a confrontarsi con fenomeni di evasione sempre più sofisticati.

3.1.1 Come la tecnologia blockchain può supportare il fisco

La *blockchain* è una tecnologia innovativa in cui ogni partecipante, identificabile come nodo della rete e provvisto di una coppia di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata), ha la possibilità di effettuare transazioni e attivare *smart contract* attraverso un meccanismo di convalida decentralizzato, in contrasto con i tradizionali sistemi che fanno affidamento su un'autorità certificatrice centrale. Una volta registrate, le transazioni – organizzate all'interno di blocchi e archiviate mediante molteplici registri pubblici (detti "ledger") – non possono essere modificate unilateralmente da alcun singolo nodo. Qualsiasi variazione richiederebbe infatti il consenso collettivo della rete. Invece di essere gestiti attraverso un archivio unico e centralizzato, anche se protetto da un'autorità centrale, i dati vengono archiviati in maniera distribuita, poiché ogni nodo mantiene una copia del registro. Questo approccio riduce notevolmente i rischi legati alla perdita di informazioni o a manomissioni unilaterali.

Per comprendere meglio il funzionamento e la rilevanza pratica di questa tecnologia, è utile analizzare sia le modalità già attualmente in uso nei diversi settori economici, sia le sue applicazioni potenziali in campo fiscale¹.

Nel contesto fiscale, la tecnologia *blockchain* presenta molteplici possibilità di impiego, come il monitoraggio dettagliato delle transazioni economiche, la semplificazione delle pratiche amministrative e l'introduzione di strumenti automatizzati per la rendicontazione fiscale. La possibilità di tracciare ogni movimento finanziario e di ridurre gli oneri burocratici contribuisce a rendere il sistema tributario più efficace e trasparente.

Inoltre, la *blockchain* può agevolare l'implementazione di nuovi meccanismi di reportistica automatica, nei quali tutte le operazioni vengono registrate in tempo reale e rese facilmente accessibili alle autorità competenti, favorendo una maggiore precisione e tempestività nella gestione dei dati.

Questo approccio può agevolare controlli fiscali automatizzati, riducendo in modo rilevante i tempi e le risorse impiegate nei processi di verifica, e rafforzando al contempo la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione fiscale. Grazie all'automazione e all'elevato livello di sicurezza offerto dalla *blockchain*, si crea un ecosistema più solido e affidabile, dove ogni soggetto coinvolto ha un ruolo ben definito e tracciabile, riducendo il rischio di manipolazioni dolose.

L'impiego della *blockchain* in ambito tributario può inoltre aumentare in maniera significativa la trasparenza delle operazioni economiche. Un esempio concreto è rappresentato dall'Estonia, dove il governo ha adottato la *blockchain* per il monitoraggio delle attività fiscali, assicurando la correttezza e l'affidabilità delle informazioni, e offrendo una visione chiara e sicura di tutte le transazioni. L'immutabilità di questa tecnologia consente alle autorità fiscali di sorvegliare in tempo reale le operazioni, riducendo le opportunità di frode e di evasione.

La condivisione efficiente e protetta dei dati con altri enti contribuisce al rispetto delle normative fiscali, aumentando la fiducia dei cittadini verso il sistema. Un esempio in questo senso è la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e le istituzioni bancarie, che consente di effettuare verifiche incrociate sui redditi dichiarati, garantendo la correttezza dei dati forniti e limitando le possibilità di evasione.

Un altro caso rilevante è il progetto sperimentale avviato in Cina, dove la *blockchain* viene impiegata per monitorare e validare le fatture elettroniche, migliorando l'accuratezza dei dati e riducendo il rischio di frodi. Tali iniziative dimostrano chiaramente come la *blockchain* possa contribuire a rendere il sistema fiscale più trasparente e resistente agli illeciti.

¹ Quattrocchi A., Le potenzialità applicative della blockchain e dei database condivisi nell'attuazione della norma tributaria, Rivista telematica di Diritto Tributario, 22/11/2022, <https://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2022/11/Quattrocchi.pdf>

La tecnologia *blockchain* ha anche il potenziale di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità fiscali, facilitando la condivisione sicura e tempestiva delle informazioni tra diverse giurisdizioni. Questo può rappresentare un valido strumento per contrastare l'evasione fiscale che si verifica a livello transfrontaliero. In prospettiva futura, l'adozione diffusa della *blockchain* potrebbe portare alla creazione di un archivio globale delle operazioni finanziarie, rendendo più agevole il monitoraggio fiscale e favorendo una maggiore coerenza tra i sistemi tributari dei vari Stati.

Le *criptovalute*, come il Bitcoin, pongono tuttavia rilevanti sfide dal punto di vista fiscale. Il loro carattere decentralizzato e l'elevato grado di anonimato associato alle transazioni rendono complessa l'identificazione dei soggetti fiscali e l'applicazione delle normative tributarie. Il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) emanato dall'Unione Europea rappresenta un primo passo per affrontare queste problematiche, offrendo un quadro normativo più definito per la tassazione e la regolazione delle attività in *criptovalute*.

Una delle difficoltà principali consiste nella valutazione delle *criptovalute*, la cui volatilità può comportare ampie oscillazioni di valore in tempi molto brevi. Questo rende complicato determinare con precisione l'ammontare delle imposte dovute. Inoltre, l'anonimato che caratterizza molte transazioni sulla *blockchain* ostacola l'identificazione dei soggetti coinvolti, creando ulteriori sfide per l'amministrazione fiscale. Il problema si accentua nelle operazioni peer-to-peer, che spesso sfuggono ai controlli degli *exchange* centralizzati.

Alcuni Stati, come gli Stati Uniti, hanno iniziato a collaborare con le piattaforme di scambio di *criptovalute* per ottenere dati sulle transazioni e individuare i contribuenti. In Svizzera sono stati introdotti regolamenti specifici per incentivare la trasparenza e l'adempimento fiscale. Tuttavia, permangono criticità, tra cui la gestione delle operazioni peer-to-peer e la necessità di uniformare le normative tributarie a livello globale. Un altro punto critico riguarda il momento in cui deve essere applicata la tassazione: al momento della conversione in valuta *fiat*, durante lo scambio tra *criptovalute* o al momento della realizzazione di un profitto?

L'assenza di chiarezza su questo aspetto genera incertezza sia per i contribuenti che per le autorità fiscali. Inoltre, il continuo sviluppo della tecnologia *blockchain*, con la nascita di nuove valute digitali e protocolli, impone una costante revisione delle normative per mantenerle aggiornate e adeguate al mercato in evoluzione. Strumenti avanzati per l'analisi delle *blockchain* stanno cominciando a essere impiegati per migliorare la tracciabilità delle *criptovalute* e individuare potenziali casi di evasione fiscale, anche se l'anonimato rimane un ostacolo significativo.

Gli *smart contract*, ovvero contratti digitali *autoeseguibili* basati sulla tecnologia *blockchain*, rappresentano un'opportunità significativa per automatizzare numerosi aspetti del sistema fiscale. Un caso esemplare è l'automatizzazione del versamento dell'IVA durante una transazione commerciale: al momento della vendita,

il contratto intelligente può calcolare l'importo dovuto e trasferire direttamente la somma all'amministrazione fiscale, limitando l'intervento umano. Questo meccanismo non solo minimizza il margine d'errore, ma contribuisce anche a rendere l'intero processo più efficiente.

Questi strumenti possono essere configurati per eseguire automaticamente calcoli e pagamenti fiscali al verificarsi di condizioni predefinite, favorendo una maggiore trasparenza e diminuendo il rischio di errori manuali. Lo *smart contract* verifica che tutte le clausole contrattuali siano state soddisfatte prima di eseguire un pagamento, eliminando quindi potenziali manipolazioni o imprecisioni.

Un'altra applicazione concreta potrebbe essere nella tassazione dei redditi da locazione: il contratto intelligente può trattenere automaticamente l'importo fiscale dal canone mensile e versarlo direttamente all'ente preposto, assicurando puntualità e conformità.

Affinché queste tecnologie siano effettivamente integrate nel sistema fiscale, è tuttavia necessario un quadro normativo chiaro che ne regolamenti l'utilizzo in linea con la legislazione vigente. L'impiego degli *smart contract* potrebbe favorire anche l'emergere di modelli innovativi di governance fiscale, dove la tecnologia assume un ruolo attivo nel supportare l'amministrazione pubblica nella gestione delle entrate e nel contrasto all'evasione.

Un'ulteriore potenziale applicazione riguarda l'ambito successorio: gli *smart contract* potrebbero essere programmati per trasferire automaticamente *asset* digitali agli eredi e versare le imposte dovute, semplificando le procedure e riducendo la complessità burocratica tipica delle pratiche ereditarie. Inoltre, possono essere impiegati per la gestione delle deduzioni fiscali aziendali, registrando in tempo reale le spese ammissibili e applicando le relative detrazioni automaticamente. L'adozione estesa degli *smart contract* può anche contribuire a rendere più trasparente la contabilità aziendale, limitando il rischio di frodi e rafforzando la compliance fiscale.

In prospettiva futura, la combinazione tra *smart contract* e intelligenza artificiale potrebbe dare origine a sistemi fiscali più avanzati, capaci di adattarsi dinamicamente ai cambiamenti normativi e di ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche con maggiore efficacia e precisione².

Sebbene ad oggi siano maggiormente conosciuti gli aspetti finanziari legati all'emergere delle valute digitali, risultano altrettanto promettenti le applicazioni della *blockchain* in ambiti come quello fiscale, dove il bisogno di strumenti efficaci per il controllo e la prevenzione delle frodi è sempre più impellente. In particolare, l'impiego di tecnologie capaci di raccogliere e condividere dati affidabili, tanto a livello nazionale quanto internazionale, si rivela di grande interesse. Tali strumenti assumono un valore ancora

² Paolo V., Blockchain e Tassazione, Ottobre 2024, <https://it.linkedin.com/pulse/blockchain-e-tassazione-vincenzo-paolo-jookf>

maggiore se si considera la limitazione territoriale cui è soggetta l'attività di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, nonostante i progressi registrati nell'ambito della cooperazione internazionale, sia per quanto riguarda obiettivi generali (come la lotta ai paradisi fiscali e alla delocalizzazione delle basi imponibili), sia per aspetti più specifici relativi al singolo contribuente (come lo scambio di informazioni, l'assistenza nella riscossione o le procedure amichevoli).

La possibilità di disporre di un registro pubblico (*ledger*) in cui i dati vengano inseriti in maniera cronologica e non modificabile apre scenari innovativi: si potrebbero registrare versamenti diretti, archiviare informazioni di natura dichiarativa o conoscitiva e gestire in modo condiviso eventuali aggiornamenti, già definiti in fase preliminare (per esempio nell'ambito di un accertamento con adesione).

In questa prospettiva, il *ledger* potrebbe non solo accogliere la dichiarazione fiscale, ma anche vincolarne la validazione al rispetto di determinate condizioni temporali, o respingerla qualora non siano presenti elementi reddituali riscontrabili in tempo reale da altri nodi – come nel caso di dati catastali – oppure se risultino deduzioni o detrazioni non confermate da altri soggetti coinvolti, ad esempio l'impresa che ha eseguito interventi edilizi oggetto di detrazione.

In termini ancora più incisivi per la gestione operativa dei soggetti fiscali, la *blockchain* potrebbe consentire la formazione di “blocchi” rappresentativi dell'insieme delle transazioni effettuate da un contribuente con uno o più fornitori, rappresentando un efficace strumento per contrastare le false fatturazioni nel campo dell'IVA. Cambierebbe inoltre il sistema di identificazione fiscale del contribuente: per accedere alla rete non basterebbero più il codice fiscale o una casella PEC, ma sarebbe necessaria una chiave crittografica, in quanto la garanzia di sicurezza risiederebbe nel meccanismo decentralizzato di validazione, e non più in un'autorità centrale.

Parallelamente, si modificherebbero anche le modalità di controllo: la *blockchain* potrebbe garantire all'Amministrazione finanziaria, sotto il profilo tecnico, un accesso immediato e sicuro a informazioni contabili e bancarie, riducendo drasticamente la necessità di ricorrere a controlli incrociati. Questo assicurerebbe una trasparenza molto più estesa sui dati dei soggetti coinvolti, inclusi eventuali terzi, favorendo così un controllo più diretto ed efficiente.

Uno degli aspetti problematici legati all'impiego della tecnologia *blockchain* è che, per garantire la piena operatività della rete, ogni partecipante dovrebbe avere accesso alle informazioni relative a tutti gli altri soggetti coinvolti, il che, in ambito fiscale, equivarrebbe potenzialmente alla condivisione dei dati di tutti i contribuenti. Ciò solleva rilevanti questioni di tutela della privacy e implicherebbe la necessità di sistemi informatici in grado di gestire e conservare enormi volumi di dati, con un conseguente elevato consumo energetico.

In alternativa, si potrebbe valutare l'utilizzo di database condivisi, ovvero piattaforme centralizzate a cui accedono solo soggetti autorizzati, in grado di archiviare le informazioni immesse nel sistema. In questo scenario, il vantaggio risiederebbe nella possibilità di verificare la coerenza tra i dati inseriti dalle diverse parti coinvolte in una transazione. Eventuali discrepanze potrebbero essere individuate automaticamente e generare segnalazioni per l'adozione di misure correttive da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In una simile prospettiva, il confine tra il momento della dichiarazione e quello del controllo – tradizionalmente concepiti come fasi separate – potrebbe progressivamente sfumare. L'inserimento di un dato fiscale da parte del contribuente, laddove ancora necessario, potrebbe dar luogo a una validazione automatica o a un'integrazione istantanea da parte del sistema. Ciò comporterebbe anche la necessità di ripensare la disciplina relativa agli atti di controllo (verbali, avvisi, ecc.) e ai termini entro cui esercitare i poteri accertativi, tenendo conto delle nuove modalità di acquisizione delle informazioni e del ruolo attivo del contribuente all'interno della struttura tecnologica adottata.

Negli ultimi anni, anche l'ordinamento italiano ha introdotto strumenti orientati alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi, come la dichiarazione precompilata prevista dal D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Tale modello è stato pensato per agevolare i contribuenti con situazioni reddituali stabili, come i lavoratori dipendenti, semplificando l'interazione con il sistema fiscale. La sua attuazione ha richiesto la raccolta di una grande quantità di dati (interessi sui mutui, contributi previdenziali, ecc.), imponendo ai soggetti terzi obblighi informativi e adeguamenti infrastrutturali.

Se in un primo momento la precompilazione si basava prevalentemente su dati pregressi, suscettibili di modifiche a seconda delle circostanze individuali, negli ultimi anni si è assistito a un'evoluzione verso una maggiore precisione e attualità delle informazioni, estendendo l'ambito delle spese considerate (sanitarie, scolastiche, ecc.). Il contribuente, a questo punto, è chiamato semplicemente a confermare i dati, apportare eventuali correzioni minime e procedere con l'invio telematico, esauendo così il proprio dovere dichiarativo e contribuendo alla stabilità del gettito fiscale.

Parallelamente, si è registrato un crescente ricorso a regimi fiscali sostitutivi, pensati per semplificare la tassazione e ridurre gli obblighi a carico dei contribuenti, ma che, di fatto, hanno contribuito a indebolire il principio di progressività. Questi due fenomeni – la riduzione dell'intervento diretto del contribuente nel processo dichiarativo e l'affermazione di modelli fiscali automatici – sembrano segnare una tendenza verso una “fuga” dalla dichiarazione, promossa anche dal legislatore.

Tuttavia, nonostante questa evoluzione, la dichiarazione fiscale mantiene ancora oggi un ruolo centrale nell'attuazione del sistema tributario. Anche se la sua funzione partecipativa si è in parte attenuata, essa continua a rappresentare il punto di partenza per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, incidendo su elementi fondamentali come la possibilità di rettifica, i termini di accertamento, le modalità di

verifica adottate e persino la qualificazione giuridica delle eventuali violazioni, comprese quelle di rilievo penale.

Finora, la digitalizzazione della dichiarazione dei redditi, promossa anche mediante l'ampliamento dei termini di presentazione, ha inciso solo marginalmente sulla struttura generale del sistema fiscale, influenzando principalmente le modalità di controllo. L'introduzione dell'invio telematico ha permesso la conservazione elettronica delle dichiarazioni e ha reso possibile l'automatizzazione di diverse verifiche: il rispetto delle scadenze, l'assenza di errori nei calcoli, l'idoneità delle deduzioni secondo la normativa vigente, il diritto a beneficiare di detrazioni o crediti d'imposta, nonché la corrispondenza tra le somme liquidate e quelle effettivamente versate.

Il cosiddetto controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) ha rappresentato un'evoluzione significativa, poiché è stato esteso a tutte le dichiarazioni presentate, garantendo così un esame uniforme “di primo livello”. Tuttavia, questa forma di controllo rimane circoscritta ai dati contenuti nella dichiarazione stessa e non è sufficiente per gestire situazioni che richiedano la verifica documentale di spese sostenute per beneficiare di detrazioni. In questi casi si applica il controllo formale (art. 36-ter del medesimo decreto), una procedura di “secondo livello” che non è automatizzata e necessita sia dell'intervento diretto dell'Amministrazione che della collaborazione del contribuente, al quale può essere richiesto di fornire documentazione giustificativa o ulteriori chiarimenti. Secondo parte della dottrina, proprio per l'importanza di questa fase, si configura un vero e proprio obbligo di contraddittorio tra Fisco e contribuente.

Alla luce di questa impostazione, è lecito domandarsi quale impatto possa avere l'introduzione della *blockchain*: se essa potrà ridefinire l'utilità stessa della dichiarazione fiscale o se, piuttosto, agirà *ex post*, potenziando i meccanismi di controllo automatizzato. Considerando in prima battuta solo i contribuenti persone fisiche – escludendo quindi soggetti con redditi da impresa o lavoro autonomo – è ipotizzabile che, nel medio periodo, l'evoluzione tecnologica conduca verso un significativo alleggerimento degli obblighi dichiarativi, ampliando l'ambito di applicazione della precompilazione a tipologie di reddito finora escluse e modificando sostanzialmente la struttura stessa della dichiarazione.

Da un lato, sarà necessario migliorare la raccolta dei dati rilevanti sotto il profilo fiscale, superando la loro attuale frammentazione e alleggerendo l'onere di conservazione della documentazione giustificativa, che oggi genera attività di controllo anche quando non si traduce in rettifiche. Tuttavia, questo obiettivo non dovrebbe essere perseguito imponendo al contribuente ulteriori obblighi di allegazione, pena la perdita dei benefici fiscali. La strada da seguire sembra piuttosto quella di rafforzare l'affidabilità del dato, garantendone la conferma attraverso ogni “nodo” della rete *blockchain* o mediante il riversamento in un sistema condiviso e sicuro.

In sostanza, mentre oggi il controllo nasce da una discrepanza tra i dati dichiarati e quelli comunicati da soggetti terzi (come banche, enti previdenziali, fornitori di servizi), domani sarà possibile verificare automaticamente la coerenza tra queste informazioni già prima della generazione della dichiarazione, grazie all'interazione tra diversi nodi della rete. Questo cambiamento avrà inevitabilmente riflessi sulla struttura stessa della dichiarazione: i dati, raccolti lungo tutto l'anno fiscale, dovrebbero confluire in una piattaforma evoluta, ad esempio un'applicazione dedicata al contribuente.

Nel caso delle detrazioni, ad esempio, la registrazione dell'acquisto da parte del fornitore, associata al codice fiscale del cliente (o a una nuova forma di identificazione digitale), dovrebbe automaticamente trasmettere l'informazione all'applicazione, dove il contribuente potrà visualizzare le spese e approvarle (questa conferma potrebbe anche avvenire in modo implicito, subito dopo la transazione). L'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici permetterebbe al nodo bancario di fornire un'ulteriore conferma dell'operazione. Inoltre, il nodo del venditore dovrebbe essere programmato per mostrare solo le spese fiscalmente rilevanti, escludendo quelle non detraibili o voluttuarie, anche se inserite nella stessa transazione – ad esempio, nel caso di un acquisto in farmacia che comprenda anche prodotti non sanitari.

Garantendo la visibilità esclusiva dei dati fiscalmente rilevanti, si tutelerebbe anche la riservatezza dell'individuo. In questo scenario, la conferma del dato da parte di tutti i nodi coinvolti (venditore, acquirente, banca) ne assicurerebbe l'attendibilità, rendendo superflua la prova documentale cartacea che oggi è soggetta a conservazione ed eventuale esibizione.

Attraverso l'impiego di un sistema evoluto, l'applicazione fiscale potrebbe accogliere fin dall'inizio i dati essenziali del contribuente, come la residenza fiscale (a livello regionale e comunale), la presenza di familiari a carico e altre informazioni anagrafiche di base, costruendo progressivamente la posizione fiscale dell'individuo. Giorno dopo giorno, tale sistema registrerebbe automaticamente sia gli accrediti – stipendi, pensioni, redditi fondiari ricorrenti o saltuari – sia le spese sostenute, calcolando in tempo reale gli importi deducibili o detraibili secondo le disposizioni normative vigenti.

Al termine dell'anno fiscale, l'applicazione dovrebbe disporre di un quadro completo di tutti i redditi e le spese fiscalmente rilevanti, inclusi i dati relativi alle ritenute operate e versate dai sostituti d'imposta. A partire da queste informazioni, sarebbe possibile determinare l'ammontare esatto delle imposte da versare – comprese IRPEF e addizionali locali – ed eseguire direttamente l'addebito su un conto corrente collegato, consentendo così un pagamento rapido ed efficiente.

In tale scenario, il concetto stesso di "dichiarazione" verrebbe profondamente trasformato: non si tratterebbe più della compilazione di un documento, nemmeno in forma digitale, ma di una semplice conferma da parte del contribuente delle risultanze già elaborate dal sistema. La funzione della "precompilazione" si espanderebbe notevolmente, includendo anche redditi fondiari di natura non stabile, come quelli provenienti

da locazioni brevi gestite tramite piattaforme online, nonché compensi da lavoro autonomo occasionale, sempre più frequentemente gestiti attraverso intermediari digitali (es. piattaforme per *riders* o *freelance*).

Per quanto riguarda i redditi di capitale e quelli diversi di natura finanziaria, banche e altri intermediari potrebbero trasmettere direttamente i flussi reddituali al sistema, fornendo dati già verificati. Questo consentirebbe allo Stato di continuare ad applicare, se necessario, ritenute alla fonte – anche solo come acconto – pur mantenendo la possibilità di includere i relativi proventi nel reddito complessivo del contribuente.

In sintesi, anche se la funzione dichiarativa verrebbe ridotta, il sistema fiscale del futuro potrebbe essere costruito intorno alla singola persona fisica, considerata come soggetto finale di imputazione dei redditi. Le potenzialità della tecnologia aprono inoltre alla possibilità di sviluppare forme di tassazione su base familiare, gestite tramite applicazioni condivise in grado di aggregare i dati fiscali di tutti i membri del nucleo³.

3.1.1.1 Risoluzione del parlamento europeo del 4 ottobre 2022

Il Parlamento Europeo ha approvato, con un ampio consenso (566 voti favorevoli, 7 contrari e 47 astenuti), una risoluzione non vincolante che promuove l'utilizzo della tecnologia *blockchain* come strumento per contrastare l'evasione fiscale, concentrandosi in particolare sulla tassazione delle *criptovalute*.

Redatta dall'eurodeputata Lúdia Pereira del Partito Popolare Europeo, la risoluzione invita gli Stati membri a coordinarsi meglio in materia fiscale e a regolamentare in modo più uniforme il settore delle *cripto-attività*. Sebbene priva di valore giuridico vincolante, la risoluzione rappresenta la posizione politica ufficiale del Parlamento Europeo. Il suo significato va compreso alla luce del più ampio contesto normativo europeo: essa segue, infatti, l'intesa raggiunta tra Parlamento, Commissione e Consiglio dell'UE all'inizio dell'anno su un piano complessivo di regolamentazione del settore crittografico.

Il testo sottolinea che la tassazione delle partecipazioni in *criptovaluta* dovrebbe essere equa, trasparente ed efficace. Viene suggerito alla Commissione Europea di esaminare come gli Stati membri stiano attualmente trattando fiscalmente le *criptovalute*, con l'obiettivo di individuare le strategie più efficaci contro l'evasione fiscale legata a tali strumenti. Inoltre, la risoluzione evidenzia l'importanza di arrivare a una definizione condivisa di attività crittografica e a una comprensione comune di ciò che costituisce un evento imponibile, come ad esempio la conversione da *criptovaluta* a valuta legale.

Poiché il *trading* di *criptovalute* ha una natura transnazionale, il Parlamento europeo ritiene essenziale stabilire criteri chiari per determinare dove si verifichi l'evento tassabile. Infine, propone di includere le

³ V. Nota 1

attività crittografiche nel regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in materia fiscale, rafforzando così il sistema europeo di scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Un elemento particolarmente rilevante della risoluzione approvata dal Parlamento Europeo è l'invito rivolto ai governi nazionali a impiegare tutti gli strumenti disponibili per favorire un'efficace riscossione delle imposte, menzionando esplicitamente la *blockchain* tra le tecnologie utili a tal fine. Secondo il documento, questa tecnologia potrebbe non solo automatizzare la riscossione fiscale, ma anche contribuire alla trasparenza e all'integrità del sistema tributario, potenzialmente riducendo la corruzione e migliorando la tracciabilità della proprietà, tanto di beni materiali quanto immateriali. Ciò faciliterebbe, tra l'altro, la tassazione dei soggetti fiscalmente "mobili".

Un nodo ancora aperto, e che la risoluzione sfiora senza approfondire pienamente, riguarda la natura giuridica delle *criptovalute*, e in particolare se possano essere considerate o meno alla stregua di moneta. Prima di affrontare questo tema, è opportuno chiarire cosa si intende per moneta. Essa non si esaurisce nel denaro fisico (banconote e monete), ma comprende soprattutto i depositi bancari, che costituiscono la parte più significativa dell'offerta di moneta. Questi depositi figurano nei bilanci delle banche come passività, e solo in minima parte vengono detenuti come contante.

Nel panorama delle applicazioni digitali al settore finanziario, l'emergere delle *criptovalute* – tra cui il *bitcoin* è la più conosciuta – ha aperto nuovi interrogativi teorici e pratici. Secondo una parte della dottrina, i *bitcoin* non sarebbero assimilabili al concetto di moneta. In particolare, la teoria statalista definisce la moneta come uno strumento creato e garantito da uno Stato sovrano, con valore legale e forza liberatoria nelle obbligazioni pecuniarie. Poiché nessuno Stato ha finora riconosciuto il *bitcoin* come moneta a corso legale o forzoso, esso non può assolvere alla funzione liberatoria del pagamento.

Come evidenzia anche R. Bocchini, un pagamento in *bitcoin* potrà essere rifiutato dal creditore, salvo diverso accordo tra le parti.

Secondo la teoria economica, invece, la moneta è tale se assolve a tre funzioni principali: mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. Sebbene le *criptovalute* possano in parte adempiere al ruolo di mezzo di scambio o riserva di valore, la loro volatilità e la mancanza di riconoscimento istituzionale pongono seri dubbi sulla loro equiparazione alla moneta tradizionale.

Infine, la risoluzione parlamentare contiene una serie di "considerando", ossia paragrafi introduttivi che hanno il compito di spiegare e giustificare le disposizioni proposte nel testo normativo. Pur non avendo valore normativo né funzione politica, i considerando sono fondamentali per comprendere il contesto e le motivazioni delle norme contenute nella risoluzione, fungendo da guida interpretativa per gli atti successivi.

A completamento del quadro delineato nei “considerando”, la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo introduce una serie di disposizioni articolate che puntano a sfruttare appieno il potenziale delle nuove tecnologie, in particolare la *blockchain*, per modernizzare e rendere più efficiente l’apparato fiscale europeo. Il primo aspetto evidenziato riguarda il ruolo della tecnologia come strumento per migliorare il rapporto tra contribuenti e pubblica amministrazione, scoraggiare la corruzione, rafforzare le capacità operative delle autorità fiscali e combattere in modo più incisivo frodi ed evasione. Parallelamente, viene posto l’accento sulle sfide fiscali legate alle *cripto-attività*, che richiedono risposte coordinate e strumenti adeguati.

La risoluzione sottolinea la necessità per gli Stati membri di potenziare le risorse delle amministrazioni fiscali, con investimenti mirati sia in infrastrutture digitali che in risorse umane specializzate. Si chiede quindi un impegno concreto per la formazione del personale, l’acquisizione di attrezzature tecnologiche e il rafforzamento delle competenze informatiche, soprattutto in vista delle crescenti complessità derivanti dalla digitalizzazione.

La Commissione Europea viene inoltre invitata a integrare nei futuri atti legislativi l’utilizzo delle tecnologie sottostanti le norme appena adottate, affinché queste ultime non restino meri enunciati, ma trovino concreta applicazione grazie al supporto tecnico delle tecnologie di registro distribuito (DLT), come la *blockchain*, e dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è promuovere un sistema fiscale moderno, capace di automatizzare le procedure, semplificare gli adempimenti per cittadini e imprese e migliorare la tracciabilità delle operazioni e della proprietà dei beni, soprattutto in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato.

Un’altra questione centrale riguarda l’analisi dell’impatto di eventuali misure fiscali innovative, come l’introduzione di una tassa legata alla conservazione dei dati personali, valutandone gli effetti sia sulle entrate fiscali che sulla protezione dei dati sensibili.

Viene inoltre ribadito come tecnologie emergenti come la *blockchain*, per via delle loro proprietà – immutabilità, tracciabilità, affidabilità – possano costituire un nuovo paradigma per la riscossione delle imposte, consentendo un prelievo fiscale più tempestivo, anche alla fonte, lungo le varie fasi del ciclo economico, senza trascurare l’esigenza di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

Infine, la risoluzione richiama la necessità di definire standard comuni per la gestione dei dati fiscali, in modo da agevolare l’adempimento da parte delle piccole e medie imprese e garantire una tassazione più equa e coerente con le dinamiche dell’economia digitale. In quest’ottica, l’impiego della tecnologia dovrebbe servire a rafforzare la capacità analitica delle amministrazioni fiscali, migliorando l’analisi e l’elaborazione dei dati, e assicurare che la fiscalità si adatti alle trasformazioni in atto nel mondo imprenditoriale, senza sacrificare i diritti fondamentali alla privacy e alla sicurezza dei dati.

La risoluzione approvata dal Parlamento Europeo riconosce formalmente il contributo di iniziative come la Comunità di cooperazione amministrativa internazionale avanzata dell'UE (AIAC) e del vertice delle amministrazioni fiscali dell'Unione (TADEUS), considerandole strumenti chiave nel dibattito sull'impatto delle tecnologie emergenti sul lavoro delle autorità fiscali.

In quest'ottica, la Commissione viene esortata a coinvolgere tali piattaforme nella definizione di programmi di formazione specifici per il personale delle amministrazioni fiscali, con l'obiettivo di rafforzarne le competenze nell'utilizzo di strumenti digitali come la *blockchain* e l'intelligenza artificiale nella lotta all'evasione e alla frode. Tali iniziative dovrebbero anche supportare il miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi fiscali europei, con un focus particolare sulla standardizzazione e condivisione in tempo reale dei dati fiscali tra le giurisdizioni, il tutto integrato all'interno del programma Fiscalis.

Tuttavia, la risoluzione non manca di sottolineare i potenziali rischi legati all'impiego di queste tecnologie. In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di prevenire violazioni della privacy, discriminazioni nei confronti dei contribuenti e utilizzi distorti dei dati, che potrebbero compromettere l'equità del sistema. In questo contesto, si ritiene che una *blockchain* autorizzata, cioè ad accesso controllato, sia lo strumento più adatto per garantire un uso sicuro e responsabile delle informazioni fiscali.

L'impatto della *blockchain* e di altre tecnologie digitali varia in funzione dell'ambito fiscale di riferimento: può influenzare in modo diverso la tassazione diretta (es. ritenute), l'imposizione indiretta (IVA, dazi) e gli obblighi di conformità. Proprio per questo, la Commissione è invitata a valutare la creazione di una piattaforma dedicata alla formazione e allo scambio di buone pratiche tra autorità fiscali, in particolare per affrontare le sfide poste dall'economia digitale e dalle *cripto-attività*. Parallelamente, dovrebbe continuare ad approfondire gli effetti della *blockchain* dal punto di vista operativo e di governance fiscale, sempre nel quadro delle attività del programma Fiscalis.

Oltre al potenziale tecnologico, la risoluzione dedica attenzione specifica alla questione delle *cripto-attività*. Si afferma con chiarezza che queste dovrebbero essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, allo scopo di garantire condizioni paritarie rispetto agli altri strumenti e operatori finanziari. Sebbene le decisioni in materia di fiscalità restino di competenza degli Stati membri, si raccomanda l'adozione di regimi fiscali semplificati per operatori occasionali o di piccole dimensioni, così da sostenere un clima favorevole all'innovazione digitale e allo sviluppo di PMI e start-up, elementi ritenuti cruciali per la crescita economica e la generazione di gettito.

Infine, viene affrontata una questione strutturale cruciale: nel contesto dell'economia digitale, gli operatori possono svolgere attività rilevanti in uno Stato senza avere una presenza fisica stabile, rendendo sempre più inadeguato il concetto tradizionale di stabile organizzazione. Di conseguenza, si sottolinea la necessità di adattare tale nozione introducendo, in linea con gli standard internazionali, una chiara definizione di stabile

organizzazione virtuale, capace di riflettere correttamente il valore economico effettivamente generato nei diversi contesti nazionali.

Nel contesto attuale, uno dei nodi centrali della fiscalità europea riguarda la definizione della base imponibile delle *cripto-attività*, un tema di particolare complessità che ostacola l'introduzione di un quadro normativo armonizzato. L'assenza di una definizione uniforme e condivisa di cosa debba essere incluso nel concetto di *cripto-attività* genera incertezza sia per i contribuenti sia per le imprese operanti nel settore, rendendo difficile la progettazione di un sistema fiscale equo ed efficace.

Proprio per questo motivo, l'elaborazione di una definizione chiara, coerente e allineata al Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) rappresenta una priorità strategica per l'Unione Europea, non solo a fini interni ma anche per consolidare il proprio ruolo di riferimento a livello internazionale. In parallelo, anche l'OCSE, su mandato del G20, sta portando avanti l'elaborazione di un nuovo quadro globale per la trasparenza fiscale in ambito cripto, che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni al fine di contrastare pratiche di evasione ed elusione.

Un aspetto ritenuto fondamentale è l'individuazione precisa dei cosiddetti “fatti generatori dell'imposta”, ossia quegli eventi che determinano l'obbligo fiscale: tra questi figurano il *mining*, la cessione contro valuta *fiat* o contro altre *cripto*, gli *hard fork* e lo *staking*. Stabilire in modo univoco e coerente questi momenti è cruciale non solo per assicurare equità nella tassazione, ma anche per prevenire la doppia imposizione e limitare le difficoltà valutative che spesso caratterizzano il settore.

In questo scenario, viene suggerito che la conversione in valuta *fiat* possa rappresentare il criterio più pratico e giuridicamente sostenibile per identificare il momento impositivo, evitando la proliferazione di troppi eventi imponibili che potrebbero compromettere l'efficienza e l'applicabilità del sistema fiscale.

La presenza di approcci nazionali divergenti, infatti, crea un clima di incertezza giuridica, ostacola la cooperazione fiscale tra gli Stati membri, alimenta fenomeni di concorrenza fiscale dannosa e apre margini per comportamenti elusivi.

Di fronte a queste criticità, appare sempre più urgente l'adozione di un quadro normativo europeo chiaro, coerente e coordinato, che disciplini in modo sistematico sia i meccanismi di tassazione, sia i criteri valutativi da adottare per le *cripto-attività*.

Una simile normativa dovrebbe affrontare anche la dimensione transfrontaliera della fiscalità, garantendo la coerenza tra le imposte dirette e indirette (come IVA e imposte sul reddito) e rafforzando la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri.

In conclusione, la risoluzione del Parlamento Europeo formula una serie di raccomandazioni rivolte sia alla Commissione europea che agli Stati membri, con l'intento di promuovere un approccio fiscale moderno,

armonizzato ed efficace in relazione alle *cripto-attività*. Viene chiesto alla Commissione di integrare sistematicamente, nelle future iniziative legislative in materia fiscale, la crescente rilevanza delle *cripto-attività*, del processo di digitalizzazione e delle nuove tecnologie, in particolare nel contesto della proposta BEFIT (“Business in Europe: Framework for Income Taxation”), che mira a uniformare la tassazione delle imprese nell’UE.

Parallelamente, si sollecita una maggiore proattività da parte degli Stati membri nel partecipare attivamente al dibattito internazionale sulla fiscalità digitale, incoraggiandoli a considerare le caratteristiche specifiche dell’uso delle *cripto-attività* nelle rispettive riforme tributarie. In questa direzione, la risoluzione auspica l’adozione di sistemi impositivi più semplici ed efficienti, capaci di ridurre i costi di conformità e gli oneri burocratici, senza compromettere la trasparenza, l’equità e la proporzionalità della tassazione.

Viene inoltre riconosciuto il potenziale ruolo degli incentivi fiscali temporanei e mirati come strumenti utili per stimolare l’innovazione e supportare lo sviluppo di tecnologie emergenti, in particolare quelle basate su *blockchain*. Contestualmente, si richiama l’esigenza di assicurare una coerenza nel trattamento fiscale delle *cripto-attività* rispetto a quello previsto per attività economiche tradizionali equivalenti, per evitare distorsioni e disparità normative.

Infine, la risoluzione invita a tener conto, nell’elaborazione delle normative nazionali, degli obiettivi politici generali dell’Unione enunciati all’articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea, come la promozione di un’economia sociale di mercato altamente competitiva e la protezione dell’ambiente. Si chiede inoltre alla Commissione di esaminare se il trattamento fiscale riservato alle *cripto-attività*, inclusa la disciplina dell’IVA, sia effettivamente equo e coerente rispetto a quello applicabile ad altri settori economici, auspicando così un assetto normativo più bilanciato e inclusivo.

Nella parte conclusiva, la risoluzione sottolinea l’urgenza di sviluppare un quadro normativo efficace e coordinato per la fiscalità delle *cripto-attività*, riconoscendo la dimensione globale del fenomeno e la necessità di un approccio internazionale condiviso. In questo contesto, si ritiene che l’OCSE rappresenti il foro più adatto per negoziare strumenti comuni, in particolare per aggiornare lo standard di comunicazione delle informazioni sulle *cripto-attività*.

La Commissione Europea viene invitata a valutare gli eventi imponibili più rilevanti (emissione, scambio, donazione, perdita, furto, ecc.), a identificare le forme principali di reddito generate da questi strumenti e a esaminare il ruolo dei fornitori di servizi legati alle *cripto-attività*. Si richiede inoltre una valutazione d’impatto delle migliori pratiche fiscali, nel rispetto delle competenze europee e della coerenza con altri obiettivi politici come la trasparenza, la protezione dei consumatori e la sicurezza.

Nel quadro del mercato unico, la risoluzione auspica una fiscalità armonizzata, e invita a integrare gli obblighi di segnalazione all’interno della direttiva sulla cooperazione amministrativa, per permettere uno

scambio automatico di informazioni tra Stati membri su *cripto-attività* e moneta elettronica, garantendo certezza giuridica e orientamenti chiari alle autorità.

Infine, si chiede che l'uso della *blockchain* nelle attività pubbliche sia conforme ai diritti fondamentali e alle normative su *cybersecurity*, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle tecnologie già esistenti. Poiché il settore è in rapida evoluzione e instabile, la Commissione è sollecitata ad agire con tempestività, senza attendere una piena maturità del mercato, garantendo così un sistema fiscale aggiornato, efficace e in linea con i cambiamenti tecnologici e di mercato⁴.

3.1.2 Sistemi di tracciamento e controllo delle transazioni

Negli ultimi anni, l'evoluzione delle *cripto-attività* ha generato dinamiche complesse che richiedono strumenti avanzati per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità dell'intero ecosistema digitale. I sistemi di tracciamento e controllo delle transazioni, noti in ambito tecnico e normativo come *blockchain analytics* e *compliance framework*, costituiscono oggi una componente strategica per operatori economici, autorità di vigilanza e forze di polizia. Ogni transazione su *blockchain*, benché pubblica e immutabile, è eseguita con indirizzi pseudonimi, e quindi l'identità reale degli utenti resta nascosta fino a quando non viene correlata a dati *off-chain* come registrazioni *KYC*, dati fiscali o leak informativi: è questa integrazione tra attività *on-chain* e *off-chain* che rende possibile monitorare, catalogare e comprendere i flussi finanziari crittografici.

Il cuore tecnologico di questi sistemi risiede in piattaforme come *Chainalysis*, *Elliptic*, *TRM Labs* e *Crystal Blockchain*, le quali sfruttano sofisticate tecniche di *clustering* per raggruppare indirizzi associati ad una stessa entità. Le euristiche alla base di questi sistemi possono essere regole statiche (ad esempio l'analisi dell'input *sharing*, ovvero quelli indirizzi che spendono in contemporanea in una stessa transazione), caratteristiche temporali o comportamentali dei *wallet*, e modelli di *machine learning* che apprendono pattern ricorrenti di scambio e aggregazione. Attraverso queste modalità, queste tecnologie riescono a distinguere con efficacia indirizzi *fertile* per *exchange* centralizzati, *wallet* personali, *smart contract* DeFi, servizi di *mixing* o *coinjoin*, e persino strutture complesse legate a *darknet* o *ransomware*⁵.

Il valore pratico di tali strumenti emerge nelle indagini operative: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, tramite contratti pluriennali con Chainalysis e Palantir, ha potuto rintracciare e sequestrare fondi legati agli attacchi hacker sul Colonial Pipeline e smantellare operazioni di *mixer* come Bitcoin Fog⁶.

⁴ Foti M., *Cripto-attività e blockchain: impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione*, Altalex, 15/12/2022
<https://www.altalex.com/documents/news/2022/12/15/cripto-attivita-blockchain-impatto-nuove-tecnologie-tassazione>

⁵ PwC Global Crypto Regulation Report - Navigating the Global Landscape, Marzo 2025,
<https://legal.pwc.de/content/services/global-crypto-regulation-report/pwc-global-crypto-regulation-report-2025.pdf>

⁶ Breaking Down the White House Framework on Crypto, Chainalysis, Settembre 2022, <https://www.chainalysis.com/blog/white-house-crypto-framework/>

Allo stesso modo, agenzie come l'IRS e la FinCEN utilizzano intelligence criptografica per contrastare evasione fiscale, frodi e il finanziamento del terrorismo.

In Europa, iniziative analoghe coinvolgono autorità locali, con i principali exchange e fornitori di wallet che integrano moduli proprietari di *blockchain* analytics nei loro sistemi di compliance, generando *real-time alert* sui rischi transazionali e strutturando *scoring* di profili cliente basato su fonti KYC, *pattern* comportamentali e reputazione associata.

Sul piano regolatorio, la svolta è arrivata nel 2019 quando il Financial Action Task Force (FATF) ha esteso la sua Recommendation 15 al settore dei Virtual Asset Service Providers (VASPs), stabilendo che le regole antiriciclaggio del settore bancario devono essere applicate anche a *exchange*, *wallet custodial* e altri attori.

La Traveling Rule prevede che tutti i VASP coinvolti in transazioni sopra la soglia di 1.000 USD/EUR raccolgano, conservino e trasmettano informazioni dettagliate sul mittente e sul destinatario—incluse identità verificabili—assicurando interoperabilità tramite standard comuni come IVMS101⁷.

Questa innovazione ha spinto lo sviluppo di infrastrutture per lo scambio di messaggi cifrati tra VASP e implementazione di controlli interoperativi tra nazioni.

Nel contesto europeo, l'adozione del quadro MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), entrato in vigore nel giugno 2023 e pienamente operativo dal dicembre 2024, ha istituito una cornice normativa integrata per emittenti e fornitori di servizi *crypto*. MiCAR definisce requisiti stringenti relativi a trasparenza (redazione di white paper), governance, gestione del rischio, audit e fondi di riserva per gli *stablecoin*, oltre a prevedere l'emissione di licenze uniformi (*passporting*) per operare in tutti gli Stati membri⁸.

Contestualmente, il Transfer of Funds Regulation (TFR), anch'esso operativo da fine 2024, impone il rispetto della *Travel Rule* all'interno dell'UE, estendendo l'obbligo di scambio dei dati anche a transazioni dirette verso *wallet non custodial* (*self-hosted wallets*). Questa misura, seppur volta a evitare arbitraggio normativo, ha suscitato preoccupazioni relative alla privacy e all'identità digitale autonoma degli utenti⁹.

Le linee guida tecniche, emanate dalla European Banking Authority (EBA) nel luglio 2024, spiegano nel dettaglio i criteri per la trasmissione sicura delle informazioni, la gestione degli scarti quando i dati non sono disponibili e i tempi massimi per l'identificazione delle controparti¹⁰.

Parallelamente, la proposta del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) elaborata dall'OCSE, operativa dal 2026, mira a estendere il reporting automatico ai dati fiscali su transazioni *cripto-fiat* e *intra-crypto*,

⁷ Recommendations to FATF for Virtual Assets Travel Rule (TR), Trisa, Aprile 2025, <https://trisa.io/fatf-travel-rule-recommendations/>

⁸ Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), ESMA

⁹ EU Regulatory Changes: Predictions by Delphine Forma, 21Analytics, Febbraio 2025, <https://www.21analytics.ch/blog/eu-regulatory-predictions/>

¹⁰ Travel Rule Guidelines, EBA, Luglio 2024

compresi gli indirizzi *non custodial*, includendo l'esposizione del codice fiscale (TIN) e della residenza del cliente, in analogia al Common Reporting Standard (CRS)¹¹

Per equilibrare la tensione tra trasparenza e privacy, si stanno affermando tecniche crittografiche avanzate come le *zero-knowledge proofs* (ZKP), che permettono la verifica delle informazioni — ad esempio il possesso di un fondo minimo per eseguire una transazione — senza rivelarne i dettagli. Le ZKP trovano applicazione nella conformità selettiva (“selective disclosure”) e nella costruzione di identità decentralizzate (DID), permettendo agli utenti di dimostrare requisiti normativi senza esporre i dati personali. Standard come quelli elaborati da NIST prevedono entro il 2025 l'adozione di protocolli interoperabili per le ZKP, consentendo un approccio compatibile con il GDPR e con i principi della sovranità digitale¹².

Studi accademici recenti presentano panoramiche aggiornate sull'uso delle ZKP in *blockchain* (zk-SNARKs, zkVM) e delineano scenari avanzati che integrano *proof of solvency* con *proof of compliance*, oltre a nuovi paradigmi come i “secure-by-design protocols” per trasferimenti *cross-chain*.

L'efficacia reale di tali sistemi dipende anche dalla collaborazione globale. Il G20, tramite il Financial Stability Board (FSB), ha pubblicato nel 2024 roadmap e relazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle policy *cripto* adottate a livello internazionale, sottolineando che, sebbene l'interconnessione tra mercati tradizionali e *cripto* rimanga contenuta, il potenziale rischio sistemico impone un coordinamento rigoroso¹³. Nonostante ciò, il FATF ha evidenziato che la maggioranza dei paesi (circa il 75%) ha una conformità parziale o insufficiente alla Recommendation 15¹⁴.

A livello comunitario, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) impone limiti sul trattamento di dati segnaletici, e l'EBA esamina la compatibilità tra trasparenza normativa e tutela dei diritti digitali, evidenziando la necessità di audit e cybersicurezza integrata nei processi stesse¹⁵.

Le istituzioni europee (ESMA, EBA, ECB, EDPB) collaborano per rilasciare *consultation packages* e *draft* tecnico-normativi. Dal luglio 2023 a marzo 2024 sono state presentate linee guida su governance, capacità patrimoniali, conflitti di interesse e requisiti di *compliance*, tracciando una roadmap chiara per l'entrata in vigore delle misure MiCAR e TFR¹⁶.

¹¹ OECD Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)

¹² Lavin R., Liu X., Mohanty H., Norman L., Zaarour G., Krishnamachari B., A Survey on the Applications of Zero-Knowledge Proofs, Luglio 2024, <https://arxiv.org/html/2408.00243v1>

¹³ G20 Crypto-asset Policy Implementation Roadmap: Status report, Financial Stability Board, Ottobre 2024, <https://www.fsb.org/2024/10/g20-crypto-asset-policy-implementation-roadmap-status-report/>

¹⁴ V. Nota 5

¹⁵ De Koning N., Šehomerović A., The AFM publishes an annex to its AML/CFT guidelines for CASPs, Norton Rose Fullbright, Maggio 2025, <https://www.regulationtomorrow.com/the-netherlands/crypto-assets-the-netherlands/the-afm-publishes-an-annex-to-its-aml-cft-guidelines-for-casps/>

¹⁶ V. Nota 5

Dal punto di vista operativo, gli *exchange* e CASP stanno implementando moduli per la raccolta continua dei metadati utente, con integrazione di sistemi *blockchain analytics*, KYC/DV (*due diligence*) avanzati e controlli automatici di sicurezza cibernetica. In parallelo, le forze dell'ordine nazionali e internazionali (Interpol, Europol) hanno consolidato *task force* dedicate al monitoraggio *crypto-finanziario*, combinando dati da *platform tech* e strumenti investigativi con evidenze *blockchain*. Anche le università supportano questa evoluzione, contribuendo con ricerche su protocolli resilienti *post-quantum* e tecniche crittografiche avanzate.

L'anno 2025 sarà cruciale, visto che entro dicembre le CASP dovranno completare la transizione ai requisiti MiCAR e TFR, con una fase di “grandfathering” che durerà fino al luglio 2026, dopo la quale ogni fornitore operante dovrà osservare rigidi standard di licenza, comunione informativa e audit. Il quadro MiCAR assegna la supervisione degli *exchange* “non-significativi” alle autorità nazionali, mentre gli attori “significativi” rientrano sotto il monitoraggio diretto dell'EBA e della BCE.

L'OCSE promuove l'integrazione del CARF con DAC8 (Directive on Administrative Cooperation) per uniformare il reporting globale, mentre si attendono *guideline* su interazione tra Travel Rule e DeFi, *cross-border Fi/Vo services* e potenziali iterazioni con l'AI Act e il DORA (regolamento sulla resilienza operativa digitale)¹⁷.

In definitiva, il *monitoring* delle transazioni in *cripto-attività* rappresenta oggi un paradigma multidimensionale, in cui convergono innovazioni tecnologiche, regolamentazioni internazionali e obiettivi di sicurezza digitale: le tecnologie *blockchain analytics*, integrate ai protocolli di identificazione e ai sistemi emergenti come ZKP e DID, sono destinate a divenire il fondamento di un ecosistema finanziario globale che integri efficienza, legalità, privacy e resilienza cibernetica.

3.1.3 Rischi di evasione e strumenti per contrastarla

L'emersione delle *cripto-attività* ha radicalmente trasformato il panorama fiscale globale, ponendo sfide inedite alle autorità tributarie e di vigilanza. Le caratteristiche intrinseche di questi strumenti — decentralizzazione, pseudonimia, accesso *permissionless* — rendono possibile l'accumulazione e il trasferimento di ricchezza al di fuori dei tradizionali circuiti bancari e dei meccanismi consolidati di segnalazione fiscale. In particolare, l'evasione fiscale in ambito *crypto* si manifesta in diverse forme: dalla mancata dichiarazione delle plusvalenze realizzate con la compravendita di *criptovalute*, all'occultamento sistemico dei patrimoni detenuti su *wallet non custodial*, fino allo spostamento di fondi verso *exchange* operanti in giurisdizioni *offshore* non cooperative o prive di regolamentazione efficace¹⁸.

¹⁷ V. Nota 9

¹⁸ Europe Crypto Tax Guide 2025: Regulations & Compliance, Coinclub, Marzo 2025, <https://coincub.com/europe-crypto-tax-guide/>

In Italia, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno riconosciuto esplicitamente i rischi associati a tali pratiche, intensificando gli sforzi per l'identificazione di comportamenti evasivi grazie a nuove tecnologie. L'uso crescente di software di *blockchain analytics*, basati su *machine learning* e *clustering comportamentale*, ha permesso di mappare le transazioni, identificarne i modelli anomali e ricondurre gli indirizzi digitali a soggetti reali. Questo approccio, già utilizzato in ambito penale per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, si è rivelato essenziale anche nella lotta all'evasione fiscale¹⁹.

A livello normativo, l'Unione Europea ha introdotto la Direttiva DAC8, che entrerà in vigore nel 2026, la quale obbliga i fornitori di servizi su *cripto-asset* a comunicare alle autorità fiscali i dati relativi alle operazioni degli utenti, inclusi gli scambi, i trasferimenti e i saldi di portafoglio²⁰.

DAC8 è direttamente ispirata al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) sviluppato dall'OCSE, che prevede uno scambio automatico multilaterale di informazioni tra amministrazioni fiscali, sulla base di standard simili a quelli già adottati per i conti finanziari *offshore*²¹.

L'Italia è tra i 48 paesi che hanno formalmente aderito all'attuazione del CARF, ponendosi in prima linea nella costruzione di una rete globale contro l'evasione fiscale *crypto*²².

Sul piano operativo, il sistema italiano si sta dotando di tecnologie predittive in grado di incrociare i dati derivanti dai registri distribuiti con quelli provenienti da banche dati fiscali, dichiarazioni patrimoniali e informazioni commerciali. Le analisi basate su intelligenza artificiale permettono non solo di identificare chi non dichiara i redditi *crypto*, ma anche di comprendere quando tali fondi vengono trasferiti a terzi, frazionati in micropagamenti (*smurfing*) o diretti verso *mixer* e *privacy coin* come Monero o Zcash, dove le tecnologie di anonimizzazione rendono il tracciamento estremamente complesso²³.

A questo scopo, l'Italia sta seguendo esempi internazionali di successo. L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha creato una *task force*, nota come "Operation Hidden Treasure", con l'obiettivo specifico di individuare evasori fiscali nel mondo *crypto*, in collaborazione con Chainalysis e Palantir²⁴.

Le autorità fiscali di Francia, Germania e Paesi Bassi, attraverso le rispettive unità nazionali, hanno siglato accordi con provider privati per integrare nei propri sistemi piattaforme di *blockchain* intelligence come Elliptic e TRM Labs²⁵.

¹⁹ Data-driven approaches to combat tax evasion and fraud in Italy, Reform-Support (UE), 2021, https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/revenue-administration-and-public-financial-management/data-driven-approaches-combat-tax-evasion-and-fraud-italy_en

²⁰ Parlamento Europeo, Direttiva DAC8, 2023.

²¹ V. Nota 11.

²² 48 countries committed to promoting tax transparency, MEF, 2023, <https://www.mef.gov.it/en/inevidenza/Cryptocurrencies-48-countries-committed-to-promoting-tax-transparency/>

²³ Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), Europol, 2023, <https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2023>

²⁴ Operation Hidden Treasure, Internal Revenue Service (IRS), 2022.

²⁵ Elliptic Typologies Report 2023, Elliptic, <https://www.elliptic.co/resources/elliptic-typologies-report-2023>

In Italia, nel 2023 è stata avanzata la proposta di innalzare l'aliquota sulle plusvalenze da *criptovalute* dal 26% al 42%, un cambiamento che avrebbe reso la tassazione sui guadagni crypto tra le più alte in Europa. Tuttavia, la proposta ha suscitato un'ampia discussione: la Banca d'Italia ha messo in guardia contro un possibile effetto boomerang, sostenendo che l'aumento delle imposte potrebbe spingere gli utenti verso giurisdizioni meno rigorose o verso strumenti anonimi, riducendo la base imponibile e incentivando ulteriormente l'evasione²⁶.

In risposta alle critiche, il governo ha parzialmente ritirato il provvedimento, riportando l'aliquota su livelli meno penalizzanti²⁷.

Un ulteriore elemento critico riguarda la frammentazione normativa internazionale. Mentre alcuni paesi europei si stanno adeguando a DAC8 e CARF, altri restano indietro, creando spazi di “regulatory arbitrage” dove gli evasori possono rifugiarsi. La mancanza di regole uniformi per le piattaforme decentralizzate di finanza (DeFi), i *wallet self-hosted* e i *bridge cross-chain* rappresenta una vulnerabilità ancora aperta. Negli Stati Uniti, ad esempio, il Senato ha recentemente votato per l'abrogazione di un requisito di reporting fiscale applicato ai protocolli *DeFi*, limitando il potere dell'IRS di raccogliere informazioni su certe transazioni effettuate in ambienti *non custodial*²⁸.

Per contrastare efficacemente l'evasione fiscale nel settore delle *cripto-attività* è necessario un approccio multilivello. In primo luogo, è fondamentale che l'infrastruttura normativa (DAC8, CARF, AMLD6) sia adottata in modo uniforme e con standard tecnici interoperabili. In secondo luogo, occorre potenziare le capacità tecniche delle autorità fiscali attraverso strumenti di *blockchain* analytics, piattaforme AI-driven e accesso a database globali.

Inoltre, se di regola i cambiamenti tecnologici sono implementati con una certa gradualità, l'impatto della *blockchain* sulla legislazione potrebbe viceversa risultare dirompente, imponendo mutamenti rapidi e radicali.

Questo nuovo corso dovrà anzitutto confrontarsi con la tenuta delle reti, chiamate a sostenere la trasmissione e l'archiviazione di dati in misura ancor più massiva, richiedendo significativi investimenti per assicurarne piena efficienza; su questo punto probabilmente gli Stati dovranno approfondire maggiore impegno, possibilmente con un approccio condiviso a livello europeo. Sul piano fiscale, però, le prospettive aperte dall'applicazione della *blockchain* suscitano notevole interesse e sembrano destinate ad apportare notevoli cambiamenti, dal procedimento di attuazione delle norme tributarie sino alla strutturazione stessa delle imposte.

²⁶ Banca d'Italia, *Considerazioni sull'aumento della tassazione crypto*, 2024

²⁷ Italy scales back tax hike on cryptocurrency capital gains, Reuters, 2024, <https://www.reuters.com/markets/currencies/italy-scale-back-tax-hike-cryptocurrency-capital-gains-lawmakers-say-2024-12-10/>

²⁸ Rubin R., Senate Votes to Repeal Biden-Era Crypto Tax Rule, Wall Street Journal, Marzo 2025, <https://www.wsj.com/politics/policy/senate-crypto-tax-repealed-defi-irs-b97c1f7b>

Allo stesso tempo, non può sottacersi che dal punto di vista tecnico l'effettivo ricorso alla *blockchain* risulti molto difficoltoso, poiché se ogni contribuente costituisce un nodo della rete, egli, per partecipare alla catena, pare tenuto a dover archiviare tutte le informazioni relative a tutti i partecipanti; per questa ragione, sembra più attuabile, secondo gli informatici, l'adozione di database condivisi.

In ogni caso, la direzione verso cui muove il sistema è senza dubbio quella di consentire all'Amministrazione una visione più ampia e pervasiva della sfera patrimoniale e personale del contribuente, più accettabile se compensata dalla semplificazione degli adempimenti, dall'effettiva e produttiva lotta all'evasione, dal risparmio di costi per il funzionamento della macchina amministrativa e dalla conseguente diminuzione della pressione fiscale.

Sotto altro profilo, l'impressione è che "l'automazione" influirà sulla dinamica relazionale Fisco - contribuente, destrutturando probabilmente i risultati raggiunti con lo Statuto sul piano della valorizzazione di tale rapporto. Del resto, in un sistema teoricamente perfetto, nel quale l'adempimento del dovere tributario è mediato dalla tecnologia, non dovrebbe esservi alcun contatto tra contribuente e Amministrazione, perché il suo manifestarsi paleserebbe l'essersi verificata una patologia che la "macchina" deve viceversa escludere a priori. Gli Stati saranno infatti chiamati a disegnare una nuova fiscalità di massa, oltre a confrontarsi ulteriormente sulla tassazione delle imprese digitali, dovendosi immaginare la creazione di altrettanto dematerializzati centri di controllo, anche sovranazionali.

Tutto ciò presuppone però norme lineari, di immediata applicazione, tali da non prestarsi a contasti interpretativi.

Ancor più che in passato è richiesto dunque ai legislatori degli Stati di avviare un serio percorso di semplificazione normativa e di differente scrittura delle disposizioni, sia per consentirne la traduzione in linguaggio cifrato, sia per escludere problematiche di qualificazione giuridica, essendo queste ultime risolvibili – quantomeno al momento – solo con l'intervento dell'uomo²⁹.

3.2 Simulazione della tassazione di crypto-attività in diversi scenari

Nel contesto normativo italiano, la tassazione delle *crypto-attività* ha assunto una fisionomia sempre più definita, sia per quanto riguarda gli investitori privati sia per le imprese che decidono di operare con questi strumenti. Il progressivo inquadramento fiscale delle valute virtuali ha portato all'introduzione di regole dettagliate che disciplinano i profili reddituali, patrimoniali e dichiarativi connessi alle operazioni in *criptovalute*.

L'obiettivo del legislatore è quello di assicurare una piena integrazione di tali asset all'interno del sistema tributario nazionale, garantendo al contempo certezza giuridica e uniformità di trattamento.

²⁹ V. Nota 1

A fini esemplificativi e applicativi, vengono di seguito presentate due simulazioni pratiche, costruite in modo da evidenziare con chiarezza il funzionamento del regime fiscale vigente in situazioni reali.

La prima riguarda un soggetto persona fisica residente in Italia, non titolare di partita IVA, che detiene e successivamente cede alcune *criptovalute* realizzando plusvalenze imponibili.

La seconda simula invece il caso di una società di capitali che accetta pagamenti in criptovaluta da parte della propria clientela, affrontando così il tema della rilevazione dei ricavi, della liquidazione dell'IVA e della gestione contabile e fiscale delle *cripto-attività* ricevute.

Entrambe le simulazioni sono basate sulle normative in vigore al 2025 e offrono uno spaccato concreto delle modalità applicative delle recenti disposizioni in materia fiscale.

3.2.1 Detenzione e vendita da parte di un investitore privato

Nel corso dell'anno fiscale 2025, Marco Rossi, un investitore privato residente a Bologna, decide di iniziare a razionalizzare il proprio portafoglio in *cripto-attività*.

Marco non è un imprenditore, non opera con partita IVA, né svolge attività professionale nel settore. Si configura dunque come contribuente “non imprenditore” ai sensi della normativa italiana, soggetto alle regole previste per le persone fisiche che detengono asset digitali per finalità di investimento personale.

Dal 2021 ha progressivamente acquistato e detenuto varie *criptovalute* attraverso *exchange* internazionali, tra cui Binance e Kraken, e conserva una parte del patrimonio anche su *wallet* privati *non custodial*, come MetaMask, del quale solo lui possiede le chiavi crittografiche.

Al 1° gennaio 2025, Marco detiene un portafoglio composto da 2 ether (ETH), 0,5 bitcoin (BTC) e circa 4.000 USDT, questi ultimi ricevuti attraverso un programma di *staking* che ha generato interessi durante l'anno precedente.

I valori di mercato delle *criptovalute* al primo giorno dell'anno fiscale sono piuttosto favorevoli: un ETH vale 2.200 euro, un BTC è scambiato a 42.000 euro, mentre gli USDT, trattandosi di uno *stablecoin* ancorato al dollaro statunitense, mantengono un valore costante di circa un euro.

Marco conosce il regime fiscale italiano e sa che a partire dal 2023 le plusvalenze derivanti da operazioni su *cripto-attività* rientrano nei redditi diversi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e successivamente modificata dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024. È perfettamente consapevole che, con l'anno 2025, l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile a tali plusvalenze è passata dal 26% al 33%.

Nel mese di marzo 2025, Marco decide di vendere i suoi 2 ETH per un corrispettivo complessivo di 5.000 euro, beneficiando di un rialzo temporaneo del prezzo. Considerando che questi erano stati acquistati nel 2022 al prezzo complessivo di 2.000 euro (1.000 euro ciascuno), la plusvalenza realizzata è pari a 3.000 euro. Si tratta di un guadagno pienamente imponibile, non soggetto a franchigia, in quanto supera la soglia di esenzione di 2.000 euro prevista per i redditi diversi da *cripto-attività*. L'imposta dovuta sarà dunque del 33% su tale plusvalenza, corrispondente a 990 euro, che Marco dovrà versare tramite la dichiarazione dei redditi.

Nel mese di luglio, Marco decide di operare una permuta, convertendo 0,3 BTC in 12.600 USDT. In quel momento, il tasso di cambio è di 42.000 euro per ogni bitcoin. Questo tipo di operazione, sebbene non preveda l'incasso diretto di euro, costituisce comunque una cessione a titolo oneroso fiscalmente rilevante, poiché la permuta tra *cripto-attività* diverse è equiparata a una vendita.

Il valore in euro della cessione è quindi di 12.600 euro. Considerando che Marco aveva acquistato 0,3 BTC nel 2021 a un prezzo medio di 25.000 euro per unità, il costo di acquisto da imputare a questa vendita è pari a 7.500 euro. La plusvalenza è quindi di 5.100 euro, tassabile anch'essa al 33%, con un'imposta pari a 1.683 euro.

Al termine dell'anno fiscale, Marco detiene ancora 0,2 BTC, il cui controvalore, considerato il tasso costante di 42.000 euro per bitcoin, ammonta a 8.400 euro. Inoltre, ha in portafoglio 16.600 USDT, di cui 12.600 derivano dalla permuta effettuata a luglio e 4.000 erano già presenti all'inizio dell'anno. Essendo entrambe queste somme detenute su *exchange* esteri e *wallet* privati, Marco è soggetto all'obbligo di monitoraggio fiscale, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 167/1990. È quindi tenuto a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, indicando il valore complessivo delle attività estere detenute al 31 dicembre 2025, convertite in euro al tasso ufficiale del giorno. In questo caso, l'ammontare da dichiarare sarà di circa 25.000 euro.

La detenzione di queste *cripto-attività* comporta anche il versamento dell'imposta di bollo dello 0,2%, introdotta con la Legge di Bilancio 2023. L'imposta non è calcolata sulla base delle plusvalenze, ma sul valore di detenzione al termine dell'anno. Anche in assenza di operazioni di cessione, l'imposta va comunque versata. Essendo Marco il detentore diretto delle chiavi private, e quindi responsabile della custodia dei propri fondi, non può contare su un sostituto d'imposta (come accadrebbe con un conto titoli presso una banca italiana). È quindi lui stesso che deve calcolare e versare l'imposta tramite modello F24. Su un patrimonio di 25.000 euro, l'imposta di bollo sarà pari a 50 euro.

Nel frattempo, Marco valuta la possibilità di esercitare l'opzione per la rivalutazione delle *cripto-attività*, introdotta in forma facoltativa dal legislatore, per permettere ai contribuenti di adeguare il valore fiscale delle valute virtuali al valore corrente del 1° gennaio 2025. Questa opzione, che ha natura irrevocabile,

prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% sul valore di mercato delle *cripto-attività*, a prescindere da una loro effettiva cessione. Se decidesse di rivalutare i suoi 0,2 BTC rimanenti, stimati a 8.400 euro, l'imposta da versare sarebbe pari a 1.512 euro.

Il vantaggio della rivalutazione è duplice: da un lato consente di bloccare il valore fiscale su un prezzo favorevole, limitando l'impatto di future plusvalenze; dall'altro consente una semplificazione contabile e dichiarativa. Tuttavia, Marco sa bene che, in caso di cessione futura a un valore inferiore a quello rivalutato, non potrà dedurre alcuna minusvalenza, in quanto la rivalutazione si considera come prezzo minimo di realizzo.

Arrivati alla redazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025, Marco dovrà procedere con la compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche. All'interno del quadro RT, e più precisamente nella sezione V-A, indicherà le due plusvalenze realizzate: quella da 3.000 euro derivante dalla vendita di ETH e quella da 5.100 euro generata dalla permuta BTC/USDT, per un totale imponibile di 8.100 euro. A tale ammontare corrisponde un'imposta complessiva di 2.673 euro, che Marco dovrà versare nei termini previsti.

Compilerà inoltre il quadro RW per dichiarare la detenzione delle *cripto-attività* al 31 dicembre, e verserà tramite modello F24 l'imposta di bollo pari a 50 euro. Se avrà scelto la rivalutazione, verserà anche i relativi 1.512 euro, sempre tramite modello F24, indicando il relativo codice tributo.

In definitiva, il caso di Marco dimostra come, nel 2025, l'investitore privato che opera in *cripto-attività* debba confrontarsi con una disciplina fiscale divenuta strutturata, articolata e tecnicamente esigente. Ogni fase dell'investimento – dalla detenzione alla cessione, dalla conversione alla rivalutazione – è oggi oggetto di obblighi dichiarativi, fiscali e documentali. L'applicazione dell'imposta sostitutiva, dell'imposta di bollo, della rivalutazione opzionale e del monitoraggio fiscale rappresentano un sistema coerente, ma richiedono attenzione, tracciabilità e capacità di documentazione, pena l'applicazione di sanzioni significative. L'era dell'anonimato fiscale per le *criptovalute* è finita, e l'investitore consapevole è ormai chiamato ad agire con la stessa precisione e diligenza che si richiede a chi gestisce asset finanziari tradizionali.

Se immaginiamo ora che Marco, lo stesso investitore di cui abbiamo parlato nella simulazione precedente, sia titolare di una partita IVA, lo scenario fiscale che si presenta è sensibilmente diverso, non tanto per la semplice presenza della partita IVA in sé, quanto per la natura e la sistematicità dell'attività svolta con le *cripto-attività*. È infatti proprio questa circostanza – la continuità, l'organizzazione e la finalità economica dell'attività – che determina il passaggio da un trattamento tributario semplificato, tipico del "privato investitore", a un inquadramento pienamente professionale e imprenditoriale, con regole ben più complesse e rigorose.

Nel caso in cui Marco utilizzi la partita IVA esclusivamente per altre attività – ad esempio perché esercita la libera professione di consulente informatico o di ingegnere, e nel frattempo investe in *criptovalute* in modo occasionale e non sistematico – nulla cambierebbe rispetto a quanto già descritto nella simulazione iniziale.

In tal caso, l'attività in *criptovalute* sarebbe considerata autonoma e slegata dalla sua attività professionale. Le operazioni di compravendita o permuta di *criptovalute* resterebbero quindi nel perimetro dei redditi diversi, sarebbero soggette all'imposta sostitutiva del 33%, e dovrebbero essere dichiarate nei quadri RT e RW del Modello Redditi Persone Fisiche. La partita IVA non avrebbe, in questa fattispecie, alcuna interferenza diretta.

La situazione muta profondamente se, invece, Marco inizia a utilizzare la propria partita IVA per svolgere un'attività abituale e organizzata in ambito *crypto*. Immaginiamo ad esempio che decida di svolgere attività continuativa di *trading* di *criptovalute*, operi quotidianamente con piattaforme di finanza decentralizzata, gestisca capitali propri o di terzi attraverso strategie di arbitraggio, fornisca servizi di consulenza *crypto* o addirittura accetti compensi in *cripto* per prestazioni professionali. In questo caso, non saremmo più di fronte a un "investimento personale", ma a una vera e propria attività professionale o imprenditoriale. E a quel punto, l'intero regime fiscale cambia prospettiva.

In un contesto simile, i redditi derivanti dalle operazioni su *criptovalute* non sono più classificati come "redditi diversi", ma vengono considerati redditi di lavoro autonomo o redditi d'impresa, a seconda della forma giuridica adottata (persona fisica, ditta individuale o società). I proventi generati da vendite, permuta, interessi su prestiti *cripto* (*lending*), partecipazioni in protocolli di liquidità o anche dalla semplice rivalutazione di un portafoglio costituirebbero redditi ordinari e dovrebbero essere assoggettati a tassazione IRPEF progressiva, laddove si tratti di un'attività individuale, o a tassazione IRES, se l'attività viene svolta in forma societaria.

In questo contesto, Marco non verserebbe più un'imposta sostitutiva come nel caso dell'investitore privato, ma dovrebbe inserire i redditi derivanti da attività in *criptovalute* nel proprio reddito complessivo imponibile, sommando questi importi agli eventuali altri redditi derivanti da prestazioni di consulenza o servizi professionali. Tali redditi sarebbero soggetti a IRPEF con aliquote progressive dal 23% fino al 43%, oltre agli eventuali contributi previdenziali INPS, e in alcune Regioni anche all'IRAP. È evidente che il carico fiscale potenziale risulterebbe più elevato rispetto all'imposta sostitutiva fissa, ma sarebbe anche coerente con la natura professionale dell'attività.

Inoltre, le operazioni che coinvolgono *cripto-attività* diventerebbero rilevanti anche ai fini dell'IVA, a seconda della natura del servizio prestato o ricevuto. Se Marco, ad esempio, fattura consulenze in *criptovalute* o gestisce strategie *crypto* per conto di clienti, l'ammontare percepito – convertito in euro al cambio del giorno – costituirebbe la base imponibile su cui applicare l'IVA ordinaria, salvo che non

ricorrano condizioni di esenzione specifica. Anche le *cripto* ricevute come compenso o corrispettivo dovrebbero essere valorizzate correttamente, registrate in contabilità, e in caso di cessione successiva darebbero luogo a ricavi ulteriori o a plusvalenze/minusvalenze patrimoniali.

Da un punto di vista contabile, Marco sarebbe inoltre obbligato a tenere una contabilità regolare, secondo il regime fiscale adottato. Le *cripto-attività* andrebbero iscritte in bilancio tra le rimanenze, oppure tra gli strumenti finanziari a seconda della destinazione economica, e il loro valore dovrebbe essere aggiornato periodicamente, anche ai fini del calcolo del reddito d'esercizio. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di *asset* digitali diventerebbero componenti reddituali a tutti gli effetti, mentre le minusvalenze potrebbero essere dedotte solo se documentate e contabilizzate correttamente.

Un ulteriore elemento distintivo è che, per l'attività d'impresa, non si applicano l'imposta di bollo sul possesso delle *criptovalute* né il quadro RW, poiché tali obblighi riguardano esclusivamente le persone fisiche che detengono attività finanziarie estere per fini personali. Le *cripto-attività* entrerebbero invece nel patrimonio aziendale, e la loro movimentazione seguirebbe le regole ordinarie delle scritture contabili e delle valutazioni civilistiche e fiscali.

Dunque, il passaggio da “investitore privato” a “professionista con partita IVA che opera con *cripto-attività*” implica un vero cambio di paradigma. Da una tassazione sostitutiva e semplificata si passa a un sistema complesso, che richiede contabilità, bilancio, IVA, IRPEF o IRES, e adempimenti specifici legati all'inquadramento dell'attività. Ciò comporta anche un diverso approccio alla documentazione, alla compliance fiscale e alla valutazione dei rischi. È per questo che il contribuente che, come Marco, si trovi ad operare con frequenza e struttura nel mondo delle *cripto-attività*, farebbe bene a valutare attentamente il proprio inquadramento, rivolgendosi a un commercialista con competenze specifiche in materia.

In definitiva, la presenza della partita IVA di per sé non altera il trattamento fiscale delle *criptovalute*. Ma quando l'attività da episodica diventa sistematica e economicamente organizzata, è la natura stessa dell'attività a determinare il regime fiscale da applicare. In quel momento, le *criptovalute* cessano di essere un “investimento” e diventano una “fonte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo”, con tutto ciò che ne consegue.

3.2.2 Aziende che accettano pagamenti in *criptovalute*

Nel 2025, la società italiana DigitalForge S.r.l., con sede a Milano, attiva nel settore della progettazione software e fornitura di servizi digitali, decide di espandere le modalità di pagamento offerte ai clienti, includendo anche le *cripto-attività*. Dopo aver svolto un'analisi del contesto fiscale e tecnologico, l'azienda integra nel proprio sito un *gateway* di pagamento compatibile con le principali *criptovalute*, come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e USDC, utilizzando un processore di pagamento che converte i fondi in tempo reale oppure permette l'incasso diretto in *wallet* aziendali.

Nel mese di aprile 2025, un cliente statunitense acquista una licenza software per un valore di 5.000 euro, decidendo di saldare l'importo in BTC. Il gateway imposta il tasso di cambio a 1 BTC = 50.000 euro, e quindi il cliente invia 0,1 BTC all'indirizzo *wallet* aziendale fornito. La transazione viene confermata sulla *blockchain* e l'azienda riceve i fondi senza conversione immediata.

Dal punto di vista civilistico e fiscale, la ricezione di *criptovalute* a fronte della prestazione di un servizio costituisce a tutti gli effetti una forma di corrispettivo in natura. Il pagamento in BTC non cambia la natura dell'operazione: si tratta pur sempre di una prestazione di servizi soggetta a IVA, il cui valore deve essere determinato in euro, come previsto dall'art. 13 del DPR 633/1972. DigitalForge, pertanto, è tenuta a emettere regolare fattura elettronica con indicazione dell'imponibile in euro e dell'IVA al 22%, a prescindere dal fatto che il corrispettivo sia stato versato in criptovaluta.

La fattura sarà dunque emessa per un imponibile di 5.000 euro, più IVA pari a 1.100 euro, per un totale di 6.100 euro. L'IVA è dovuta secondo le regole ordinarie e sarà versata trimestralmente (o mensilmente) come previsto dal regime fiscale adottato. Il fatto che l'azienda riceva un *asset* digitale come contropartita non incide sull'obbligo di determinare e liquidare l'imposta in euro.

Ai fini del reddito d'impresa, il corrispettivo in *cripto-attività* deve essere valutato in euro alla data in cui sorge il diritto al pagamento, ovvero al momento dell'esecuzione della prestazione. In questo caso, il valore commerciale della *cripto* ricevuta è di 5.000 euro, che viene contabilizzato come ricavo attivo nel conto economico dell'esercizio. Le *cripto-attività* ricevute non vengono immediatamente convertite in euro, ma restano nel *wallet* aziendale, dunque vanno iscritte nell'attivo di bilancio tra le attività correnti, valutate al cambio del giorno.

Successivamente, nel mese di giugno 2025, l'azienda decide di vendere quei 0,1 BTC incassati ad aprile, approfittando di una variazione del tasso di cambio: 1 BTC = 60.000 euro. Dalla vendita, DigitalForge ottiene 6.000 euro in valuta *fiat*. La differenza tra il valore iniziale registrato (5.000 euro) e quello di realizzo (6.000 euro) costituisce una plusvalenza finanziaria di 1.000 euro, da contabilizzare come provento accessorio e da assoggettare anch'esso a tassazione ordinaria nell'ambito del reddito d'impresa. Non si applica qui un'imposta sostitutiva, come avviene per le persone fisiche: la plusvalenza confluisce nel reddito complessivo della società, soggetto all'IRES del 24% (e, se applicabile, all'IRAP regionale).

La gestione delle *cripto-attività* in bilancio richiede inoltre attenzione contabile. Le *criptovalute* sono iscritte all'attivo al valore di costo (corrispondente al valore in euro al momento della ricezione) e vanno rivalutate al termine dell'esercizio. Se il valore al 31 dicembre risulta inferiore, si applicano i criteri prudenziali previsti dagli OIC o dagli IAS/IFRS, secondo il principio del "lower of cost or market". In questo caso, eventuali minusvalenze sono deducibili dal reddito d'impresa, ma solo se risultano effettive e documentate.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'eventuale accettazione di pagamenti da clienti extra-UE. Se, ad esempio, il cliente pagante in BTC è residente negli Stati Uniti, e il servizio venduto è un bene digitale accessibile online, è necessario determinare la territorialità IVA secondo le regole del commercio elettronico. La prestazione sarà considerata “fuori campo IVA” se il cliente è un soggetto passivo extra-UE, ma l'operazione andrà comunque documentata con fattura non imponibile e riportata nel registro delle operazioni non soggette.

Infine, DigitalForge deve anche riflettere sull'aspetto della tracciabilità e della compliance antiriciclaggio. Le transazioni in *cripto-attività* devono essere documentate in maniera trasparente e conservate digitalmente, associando la transazione *blockchain* alla fattura emessa. L'azienda può (e in molti casi deve) conservare i report di transazione, le conferme di blocco e gli estratti del *wallet* per dimostrare, in caso di controllo, la tracciabilità del pagamento ricevuto.

Le *cripto-attività* non sono soggette ad imposta di bollo sul possesso, perché rientrano nell'attivo d'impresa, e non sono considerate attività finanziarie estere soggette a monitoraggio nel quadro RW, come accade per i privati. Tuttavia, nel caso in cui DigitalForge detenesse wallet aziendali presso *exchange* esteri, si renderebbero necessarie annotazioni specifiche nei registri contabili, e in alcuni casi potrebbe essere richiesta la dichiarazione dei flussi nel quadro RS del Modello Redditi Società di Capitali.

Nel bilancio dell'esercizio, i ricavi in *criptovalute* sono registrati nel conto economico come componenti positivi, mentre le *cripto-attività* in portafoglio sono iscritte nell'attivo patrimoniale. Eventuali plusvalenze o minusvalenze dovute a variazioni del valore delle *cripto* saranno trattate in base alle regole contabili applicabili: se l'impresa adotta i principi nazionali (OIC), si seguono criteri di prudenza; se adotta gli IFRS, sarà necessario determinare il *fair value* e rilevare le differenze a conto economico o in patrimonio netto, a seconda della classificazione dell'asset.

In sintesi, per un'azienda come DigitalForge che accetta pagamenti in *cripto-attività*, il trattamento fiscale in Italia nel 2025 è chiaro ma articolato: le *criptovalute* ricevute sono considerate corrispettivi in natura valutati al cambio del giorno; l'IVA è dovuta come per qualunque altro pagamento in euro; i ricavi sono imponibili come redditi d'impresa e le eventuali plusvalenze future, derivanti dalla vendita delle *criptovalute* ricevute, costituiscono reddito tassabile.

La gestione contabile richiede una tracciabilità rigorosa, l'applicazione di criteri valutativi prudenziali e il rispetto della normativa civilistica e fiscale. In cambio, l'azienda può espandere la propria base clienti e operare in un'economia digitale in continua evoluzione, purché dotata degli strumenti tecnici e delle competenze fiscali adeguate a gestire con correttezza un ecosistema in cui innovazione e obblighi tributari convivono sempre più strettamente.

CONCLUSIONI

Considerando l'analisi svolta, si possono trarre alcune riflessioni conclusive sull'attuale normativa fiscale relativa alle *cripto-attività* in Italia e sulle possibili evoluzioni future del sistema tributario in questo settore.

I principali risultati della ricerca mostrano un interesse crescente da parte del legislatore italiano verso un fenomeno complesso, in continua evoluzione e fortemente influenzato dal progresso tecnologico.

Con l'introduzione della Legge di Bilancio 2023 e, successivamente, della Legge di Bilancio 2025, il quadro normativo ha subito un'evoluzione significativa, passando da un approccio frammentario e basato sull'interpretazione a una regolamentazione più organica e strutturata delle *cripto-attività*.

Le novità introdotte – tra cui la definizione normativa delle *cripto-attività*, l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze, la possibilità di rivalutare le attività digitali con un'imposta agevolata e l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW – rappresentano un importante passo avanti verso una maggiore certezza giuridica e trasparenza fiscale. Parallelamente, sono stati adottati strumenti per favorire la regolarizzazione spontanea del patrimonio digitale, promuovendo la compliance.

Nonostante ciò, il sistema normativo presenta ancora diverse criticità, come la mancanza di chiarezza riguardo alle operazioni fiscalmente rilevanti – ad esempio le permutate tra *cripto-attività* – e l'assenza di una classificazione giuridica univoca per gli asset digitali.

Sul fronte delle politiche fiscali, emerge che l'approccio adottato dal legislatore italiano sia stato prevalentemente cauto e reattivo, con l'obiettivo principale di contrastare l'evasione piuttosto che valorizzare le potenzialità economiche e tecnologiche del comparto.

In questa prospettiva, il sistema fiscale rischia di risultare troppo gravoso e poco flessibile, in particolare per gli investitori non professionali e le start-up innovative, che si trovano a dover affrontare obblighi dichiarativi e adempimenti spesso sproporzionati rispetto all'effettiva entità delle operazioni.

Al fine di rendere più efficace ed equa la tassazione delle *cripto-attività*, vengono suggerite alcune riforme. Innanzitutto, è ritenuta essenziale una classificazione giuridica chiara delle diverse tipologie di *cripto-attività* – quali *currency token*, *utility token*, *security token* e *NFT* – associando a ciascuna un regime fiscale coerente con la loro natura e funzione economica.

Questo permetterebbe di superare l'attuale ambiguità interpretativa e di garantire un trattamento fiscale equo e uniforme.

Inoltre, sarebbe auspicabile introdurre soglie di esenzione più articolate e strumenti di semplificazione per i piccoli investitori, come regimi forfettari o dichiarazioni precompilate.

Infine, si auspica un rafforzamento del coordinamento a livello europeo, sia attraverso una maggiore armonizzazione fiscale, sia tramite l'implementazione completa di direttive come la DAC8, finalizzate a potenziare lo scambio automatico di informazioni e a contrastare l'elusione fiscale internazionale. Solo una regolamentazione condivisa, che combini certezza giuridica, innovazione tecnologica e sostenibilità fiscale, potrà realmente sostenere lo sviluppo del settore delle *cripto-attività* in un contesto digitale sempre più integrato.

In sintesi, la fiscalità applicata alle *cripto-attività* si trova oggi in una posizione intermedia tra regolamentazione e innovazione. Per evitare che il sistema tributario rappresenti un freno allo sviluppo, è necessario adottare un approccio dinamico e proattivo, capace di adattarsi con la stessa rapidità del mercato digitale. Solo così sarà possibile garantire una normativa fiscale equa, efficiente e in grado di favorire la crescita dell'economia digitale nel nostro Paese.

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA

- Comellini S. e Vasapollo M., Blockchain, Criptovalute, ICO e Smart Contract, Maggiori Editore, 2019
- La Sala V., L'applicazione della Distributed Ledger Technology all'emissione di strumenti finanziari di debito, *Le Società* 6/2019
- S. Nakamoto, Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system, 2008
- Cascinelli F. e Bernasconi C. e Monaco M., Distributed Ledger Technology e Smart Contract: finalmente è Legge. Prime riflessioni su una rivoluzione tecnologico-giuridica, 2019
- Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale, Banca D'Italia, Quaderno di ricerca giuridica, 2019
- Crypto-assets: work underway, regulatory approaches and potential gaps, Financial Stability Board, Maggio 2019
- Annunziata F., La disciplina delle trading venues nell'era delle rivoluzioni tecnologiche: dalle criptovalute alla distributed ledger technology, *Orizzonti del diritto commerciale*, 2018
- Advice to ESMA – Own Initiative Report on Initial Coin Offering and Crypto-Assets, SMSG, 19 Ottobre 2018
- Sandei C., Initial Coin Offering e appello al pubblico risparmio, in Cian M. e Sandei C., *Diritto del Fintech*, Wolters Kluwer Italia, 2020
- Carrière P., Le “criptovalute” sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di “strumenti finanziari”, “valori mobiliari” e “prodotti finanziari”; tra tradizione e innovazione, *Rivista di Diritto Bancario*, n. 2/2019
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E, 27 ottobre 2023
- Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO), FINMA, Febbraio 2018
- Guidance on Cryptoassets, Consultation Paper CP/19/3, FCA, Gennaio 2019
- Sarzana di S. Ippolito F. e Nicotra M., *Diritto della Blockchain, Intelligenza artificiale e IoT*, Wolters Kluwer Italia, 2018
- Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, GUUE L 150 del 9.6.2023
- Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)
- CGUE, causa C-264/14, Hedqvist, 22 ottobre 2015
- Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8)
- Busch C., *European Review of Private Law*, 2023
- Ferretti M., *Diritto dei Mercati Finanziari*, 2024
- L. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E, 27 Ottobre 2023
- Zaccaria A., *Blockchain e diritto*, Giappichelli, 2020.
- Pascuzzi, G., *Diritti digitali e mercato*, il Mulino, 2021
- D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019
- D.L. 167/1990
- L. 207/2024 - Legge di Bilancio 2025
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 72/E/2016
- Risposta interpello n. 956-39/2018 – Direzione Regionale Lombardia
- FAQ Agenzia Entrate – sezione crypto-attività (2020–2022).
- Marinello A., I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: criticità dell'assetto attuale ed ipotesi di riforma, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2019
- Perrone A., Delle crypto-currencies e della generazione di un valore tassabile, in Cardella P.L. - Della Valle E. - Paparella F., a cura di, *Tributi, economia e diritto nel metaverso*,
- Calculli T., La fiscalità diretta delle "operazioni minori" in criptovalute. Il caso dello staking, in *Nuovo Diritto delle Società*, 2022

- D.P.R. 22-12-1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), n. 917 - Redditi diversi
- D.P.R. 22-12-1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), n. 917 – Plusvalenze
- D.P.R. 22-12-1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), n. 917 - Norme generali sulle valutazioni
- La fiscalità per i privati di strumenti finanziari digitali e security token, Corriere Tributario, n. 4, 1° aprile 2024
- L. 207/2024
- L. 80/2023
- La fiscalità per i privati di strumenti finanziari digitali e security token, Corriere Tributario, n. 4, Aprile 2024
- Guida alla compilazione del Modello Redditi PF 2025 Nuova sezione dedicata alle cripto-attività (Quadro RT) a cura di Studio Artina e Studio Athenaeum Srl STP
- D.L. 167/1990
- L. 197/2022
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 10/E, 6 Febbraio 2024
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 73/E, 27 Dicembre 2023
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 181/2024 del 12 settembre 2024, "Dichiarazione delle criptoattività possedute e imposta di bollo"
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 10765, 10 marzo 2025, istruzioni modello Redditi PF 2025.
- Patimo R.; Dichiarazione Modello 730 Novità contenute nel modello 730/2025, One Fiscale, Wolters Kluwer, Aprile 2025
- La fiscalità dell'attività professionale di mining, Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 6, 1° Giugno 2024
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 78/2025 del 15 Marzo 2025, "Inquadramento contabile e fiscale delle cripto-attività"
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 135/2025 del 14 Maggio 2025, "Trattamento fiscale delle plusvalenze da criptoattività nel regime del risparmio amministrato"
- Monasterolo R., Caruso M. G., The new frontier of the EU Digital Single Market: The MICAR on the Path to the Market Capital Union, 2021
- Demertzis M., Wolff G., The economic potential and risks of crypto assets: is a regulatory framework needed?, Bruegel Policy Contribution, No. 2018/14, 2018
- Gortsos C. V., The Commission's Proposal for Markets in Crypto-assets Regulation (MICAR): A brief introductory overview, 2021
- Auer R., Claessens S., Regolamentazione delle criptovalute: valutazione delle reazioni dei mercati, Rassegna trimestrale BRI, 2018
- Tagliamonte I., L'integrità dei mercati delle cripto-attività, tra vecchie e nuove tutele, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2022
- Donato L., Cripto-asset e banche. Rischi per la stabilità finanziaria e regolamentazione, in Rivista Bancaria 2023
- European Commission, Commission staff working document. Impact assessment. Accompanying the document. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets and amending Directive (EU) 2019/1937
- Piattelli U., La regolamentazione del Fintech. Dai nuovi sistemi di pagamento all'intelligenza artificiale, Torino, 2023
- Mattasoglio F., Le proposte europee in tema di crypto-assets e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin)?, Rivista di diritto bancario, 2021
- Paracampo M., T., I prestatori di servizi per le cripto-attività. Tra mifidizzazione della MiCA e tokenizzazione della Mifid, Torino, 2023
- Furlani, Dao: cosa sono e come costituirne una in Italia, in Bitcoin e cripto-attività. Profili regolatori, civilistici e societari. Tassazione dopo la legge di Bilancio 2023

- Patz e Wettlaufer, E-Money Tokens, Stablecoins, and Token Payment Services, The law of crypto-assets: a Handbook, a cura di Maume, Maute e Fromberger, Londra, 2022
- Sandei C., L'offerta iniziale di crypto-attività, G. Giappichelli Ed., Torino, 2022
- Cassarubea S., Il ruolo del white paper sulle offerte al pubblico di crypto-attività alla luce della proposta MiCA, in Orizzonti del diritto commerciale, 2022
- Annunziata e Conso, La criptovaluta Stablecoin, in Bitcoin e crypto-attività. Profili regolatori, civilistici e societari. Tassazione dopo la legge di Bilancio 2023
- Miotto L., Speranzin M., I pagamenti elettronici, in Diritto del fintech, a cura di Cian e Sandei, Milano, 2020
- Ciraolo F., La disciplina degli e-money tokens tra proposta di Regolamento MiCA e normativa sui servizi di pagamento. Problematiche regolatorie e possibili soluzioni
- Pernice C., Criptovalute, tra legislazione italiane e diritto vigente, in Ianus. Diritto e Finanza, 2020
- Annunziata F., La disciplina del mercato mobiliare, G. Giappichelli Ed., Torino, 2021
- Forte M., La disciplina dei conflitti di interesse, in I servizi di investimento dopo la MiFID II
- De Poli M., I conflitti di interesse e gli inducements, in Il testo unico finanziario, diretto da Cera e Presti, Torino, 2020
- Grippo E., Requisiti organizzativi e di governance, in I servizi di investimento dopo la MiFID II
- Forte M., L'esternalizzazione delle funzioni operative essenziali e importanti, in I servizi di investimento dopo la MiFID II
- Code Général des Impôts (Francia)
- Direction Générale des Finances Publiques, Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-RPPM-PVBMC-30-10-20200115
- Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Guide fiscalité des actifs numériques, 2023
- BOI-RPPM-PVBMC-30-20-20210414, rescritti fiscali della Direction Générale des Finances Publiques
- Direction Générale des Finances Publiques, Foire aux questions sur la fiscalité des actifs numériques, 2024
- Débats parlementari sulla Loi de finances 2025, proposta n. 2025/PLF/38 relativa alla taxation des plus-values latentes sur les actifs numériques
- Ministère de l'Économie, Guide fiscalité des actifs numériques, 2023
- BOI-BNC-DECLA-10-10-20-20210101, rescritti fiscali della Direction Générale des Finances Publiques
- Foire aux questions Direction Générale des Finances Publiques, section "Mining et Staking", 2024
- Foire aux questions DGFIP, section "Investisseurs professionnels et occasionnels", 2024
- Direction Générale des Finances Publiques, Bulletin Officiel des Finances Publiques, BOI-CF-CPF-30-20-20220907, sanzioni per omissione di dichiarazione di conti esteri
- Livre des procédures fiscales
- IRS Notice 2014-21, Internal Revenue Service, 2014
- Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard, OECD, 2022
- Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, FATE, 2021
- Public Consultation Document on the Crypto-Asset Reporting Framework, OECD, 2022
- Crypto-Asset Reporting Framework: Rules and Commentary, OECD 2022
- International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters, OECD, 2023
- Summary of Responses to the Public Consultation on the CARF, OECD, 2023
- CARF XML Schema and User Guide, OECD, 2024
- Guidance on Data Transmission for Automatic Exchange of Information, OECD, 2024
- Communiqué of Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, G20, October 2022
- Next Steps for the Implementation of the Crypto-Asset Reporting Framework, OECD, 2025

- Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OCSE, 2013
- Explanatory Statement, BEPS Action Plan 2015, OCSE, 2015
- Country-by-Country Reporting: Handbook on Effective Implementation, OCSE, 2017
- Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS, OCSE, 2018
- Economic Impact Assessment of Pillar One and Pillar Two, OCSE, 2022.
- Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 212/1, 24 ottobre 2023
- Tax transparency rules for crypto-asset transactions (DAC8), Parlamento Europeo, 2024
- EU adopts Directive introducing tax transparency rules for crypto-assets, Ernst & Young, 2023
- EU Directive (DAC8) adopts wider reporting requirements, PricewaterhouseCoopers, 2023
- Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), OCSE, 2022
- Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), ESMA
- Travel Rule Guidelines, EBA, Luglio 2024
- OECD Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)
- Operation Hidden Treasure, Internal Revenue Service (IRS), 2022
- L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività, Fondazione Italiana dei Commercialisti, Marzo 2025, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1816>
- Conte D., Riflessioni sul regime di imposizione diretta delle criptoattività introdotto dalla legge di bilancio 2023, Diritto Tributario, Ottobre 2023, <https://www.rivistadirittotributario.it/2023/10/24/riflessioni-sul-regime-di-imposizione-diretta-delle-criptoattivita-introdotto-dalla-legge-di-bilancio-2023/>
- Oggero V., Mancata dichiarazione criptovalute: quali sono le sanzioni e come rimediare, Partitaiva.it, Giugno 2024, <https://www.partitaiva.it/mancata-dichiarazione-criptovalute/>
- Franza E., La Regolamentazione dei Cripto-Asset. MiCA un primo passo, Diritto Bancario, Settembre 2024, <https://www.dirittobancario.it/art/la-regolamentazione-dei-cripto-asset-mica-un-primo-passo/>
- Cripto-attività, l'Italia si allinea al Regolamento MiCa: tutte le novità, Agenda Digitale, Giugno 2024 <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/cripto-attivita-litalia-si-allinea-al-regolamento-mica-tutte-le-novita/>
- Punti di vista: il Regolamento europeo sui mercati delle cripto attività (MiCAR), IRPA, Aprile 2025, <https://www.irpa.eu/punti-di-vista-il-regolamento-europeo-sui-mercati-delle-cripto-attivita-micar/>
- Regulation, Supervision and Oversight of “Global Stablecoin” Arrangements, FSB 13 Ottobre 2023, p.1, <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131020-3.pdf>
- Martino D., Regulating stablecoins as private money between liquidity and safety. The case of the EU “Market in crypto asset” (MiCA) Regulation, in AMSTERDAM LAW SCHOOL, Legal Studies Research Paper 27-2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4203885
- Hobza M., Vondráčková A., Crypto-asset services under the draft MiCA regulation, in Prague Law Working Paper Series, n. 2021/III/4, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3984355
- Prudential treatment of cryptoasset exposures, Basel Committee on Banking Supervision, Dicembre 2022, <https://www.bis.org/bcbs/publ/d545.pdf>
- Basilea III, rischi climatici e crypto-asset: il punto del Comitato di Basilea, DB. NON SOLO DIRITTO BANCARIO, Aprile 2023, <https://www.dirittobancario.it/art/basilea-iii-rischi-climatici-e-cripto-asset-il-punto-del-comitato-di-basilea/>
- La tassazione della Spagna sulla criptovaluta, Idealista, <https://www.idealista.com/it/news/consulenza-finanziaria-in-spagna/2022/11/16/93938-la-tassazione-della-spagna-sulla-criptovaluta>
- L'aliquota dell'imposta sostitutiva, Il Sole 24 ORE, Marzo 2025, <https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/03/22/AllegatiPDF/Cripto-tassazione.pdf>
- Lener I., e Furnari S. L., Cripto-attività: prime riflessioni sulla proposta della Commissione europea. Nasce una nuova disciplina dei servizi finanziari “crittografati”?, 9 Ottobre 2020, rinvenibile al sito:

<https://www.dirittobancario.it/art/cripto-attivita-prime-riflessioni-sulla-proposta-della-commissione-europea-nasce-una-nuova-disciplina/>

- Annunziata F., The Licensing Rules in MiCA, 2023, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4346795
- Bourveau T., De George E. T., Ellahie A. e Macciocchi D., The Role of Disclosure and Information Intermediaries in an Unregulated Capital Market: Evidence from Initial Coin Offerings, Agosto 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193392
- È vero che in Germania c'è l'esenzione delle tasse crypto?, Cryptonomist, <https://cryptonomist.ch/2024/11/16/germania-esenzione-plusvalenze-tasse-crypto/>
- Crypto Tax Guide Germany 2025, Koinly, <https://koinly.io/guides/crypto-tax-germany/>
- La tassazione delle criptovalute in Germania nel 2024, Cryptobooks, <https://cryptobooks.tax/it/blog/tassazione-crypto-germania>
- Virtual Currency Guidance, IRS, Notice 2014-21, <https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf>
- Sales and Other Dispositions of Capital Assets, IRS, About Form 8949, <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8949>
- Frequently Asked Questions on Virtual Currency Transactions, IRS, <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency>
- Cryptocurrency Tax Rates Explained (2025 Update), CoinLedger, <https://coinledger.io/blog/cryptocurrency-tax-rates>
- IRS Topic No. 409, Capital Gains and Losses, <https://www.irs.gov/taxtopics/tc409>
- IRS FAQs on Virtual Currency Transactions, 2023 Update, <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency>
- Hastings P. LLP, Crypto Tax Update – April 2025, <https://www.paulhastings.com/insights/crypto-policy-tracker/crypto-tax-update-april-2025>
- Form 1040, U.S. Individual Income Tax Return, IRS, <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040>
- Digital Assets Question on Form 1040, IRS, <https://www.irs.gov/newsroom/cryptocurrency-faqs>
- About Form 8938, Statement of Specified Foreign Financial Assets, IRS, <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8938>
- Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR), FinCEN, <https://www.fincen.gov/report-foreign-bank-and-financial-accounts>
- Cryptoassets: tax for individuals, HMRC, <https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets-cryptoasset-tax-for-individuals>
- Cryptoassets Manual - CGT on disposal, HMRC, <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/cryptoassets-manual>
- Capital Gains Tax Rates and Allowances 2025, HMRC, <https://www.gov.uk/capital-gains-tax/rates>
- Brooks M., Crypto Tax in the UK: Complete Guide (2025), CoinLedger, <https://coinledger.io/guides/crypto-tax-uk>
- HMRC Cryptocurrency Tax Guide 2025, Koinly, <https://koinly.io/guides/hmrc-cryptocurrency-tax-guide/>
- Check if you need to pay tax when you sell cryptoassets, HMRC, <https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-to-pay-tax-when-you-sell-cryptoassets>
- Paying for goods or services with cryptoassets, HMRC, <https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets-cryptoasset-tax-for-individuals>
- Wimmer F., Crypto Tax UK: Ultimate Tax Guide for 2025 [HMRC Rules], Blockpit, <https://www.blockpit.io/tax-guides/crypto-tax-united-kingdom-hmrc>
- Keeping records for tax purposes" HMRC, <https://www.gov.uk/self-assessment-tax-records>
- The New Self Assessment Tax Return Form and Crypto, Recap.io, <https://recap.io/blog/the-2025-self-assessment-tax-return-form>

- Crypto investors warned over latest HMRC 'nudge' campaign, Financial Times, <https://www.ft.com/content/3523e8ef-47c3-4591-8ce9-ea641acb045e>
- Tax treatment of cryptocurrencies in Switzerland, Swiss Federal Tax Administration, <https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/direkte-bundessteuer/faq/kryptowaehrungen.html>
- Taxation of Cryptocurrencies, Zurich Cantonal Tax Office, <https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/en/cryptocurrencies.html>
- Crypto Tax Switzerland: 2025 Guide, Koinly, <https://koinly.io/guides/switzerland-crypto-tax-guide/>
- Wealth Tax Rates 2025, Zurich Cantonal Tax Office, <https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/en/tax-rates.html>
- Official Year-End Crypto Valuation 2025, Swiss Federal Tax Administration, <https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/direkte-bundessteuer/faq/kryptowaehrungen.html>
- Switzerland Crypto Tax Guide 2025, ZenLedger, <https://zenledger.io/crypto-tax-guides/switzerland-crypto-tax/>
- Crypto Taxes in Switzerland 2025, Blockpit, <https://www.blockpit.io/tax-guides/crypto-tax-guide-switzerland>
- Switzerland Crypto Tax Guide 2025, Kryptos.io, <https://kryptos.io/guides/switzerland-crypto-tax-guide>
- Crypto Assets Declaration Guide, Zurich Cantonal Tax Office, <https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/en/cryptocurrencies.html>
- Guidelines on Anti-Money Laundering for Crypto Service Providers, FINMA, <https://www.finma.ch/en/authorisation/fintech/aml/>
- Dubai Crypto Tax: 2025 Guide, CoinLedger, <https://coinledger.io/guides/dubai-crypto-tax>
- Crypto Tax in Dubai: Here's How It Works (Full Guide), Digital Nomad Tax, <https://digitalnomadtax.eu/dubai-crypto-tax/>
- 5+ Crypto-Friendly Countries in 2025: Taxes and Residency, Hackernoon, <https://hackernoon.com/5-crypto-friendly-countries-in-2025-taxes-and-residency>
- Crypto Tax Free Countries 2025, Koinly, <https://koinly.io/blog/crypto-tax-free-countries/>
- Singapore Crypto Tax Guide 2025, Kryptos, <https://kryptos.io/guides/singapore-crypto-tax-guide>
- Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2025 – Singapore, Global Legal Insights, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-cryptocurrency-laws-and-regulations/singapore/>
- Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, OECD, <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beeps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>
- Direttiva DAC 9: le nuove sfide della cooperazione fiscale UE, Ipsa, <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/06/direttiva-dac-9-nuove-sfide-cooperazione-fiscale-ue>
- Il fenomeno delle crypto-attività con particolare riferimento al riciclaggio, al loro utilizzo e alle prospettive normative future, ABI, https://www.abi.it/wp-content/uploads/2025/02/Aud_ABI_Comitato-Mafie-e-Nuove-tecnologie_25feb2025.pdf
- Quattrocchi A., Le potenzialità applicative della blockchain e dei database condivisi nell'attuazione della norma tributaria, Rivista telematica di Diritto Tributario, 22/11/2022, <https://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2022/11/Quattrocchi.pdf>
- Paolo V., Blockchain e Tassazione, Ottobre 2024, <https://it.linkedin.com/pulse/blockchain-e-tassazione-vincenzo-paolo-jookf>
- Foti M., Cripto-attività e blockchain: impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione, Altalex, 15/12/2022, <https://www.altalex.com/documents/news/2022/12/15/cripto-attivita-blockchain-impatto-nuove-tecnologie-tassazione>
- PwC Global Crypto Regulation Report - Navigating the Global Landscape, Marzo 2025, <https://legal.pwc.de/content/services/global-crypto-regulation-report/pwc-global-crypto-regulation-report-2025.pdf>

- Breaking Down the White House Framework on Crypto, Chainalysis, Settembre 2022, <https://www.chainalysis.com/blog/white-house-crypto-framework/>
- Recommendations to FATF for Virtual Assets Travel Rule (TR), Trisa, Aprile 2025, <https://trisa.io/fatf-travel-rule-recommendations/>
- EU Regulatory Changes: Predictions by Delphine Forma, 21Analytics, Febbraio 2025, <https://www.21analytics.ch/blog/eu-regulatory-predictions/>
- Lavin R., Liu X., Mohanty H., Norman L., Zaarour G., Krishnamachari B., A Survey on the Applications of Zero-Knowledge Proofs, Luglio 2024, <https://arxiv.org/html/2408.00243v>
- G20 Crypto-asset Policy Implementation Roadmap: Status report, Financial Stability Board, Ottobre 2024, <https://www.fsb.org/2024/10/g20-crypto-asset-policy-implementation-roadmap-status-report/>
- De Koning N., Šehomerović A., The AFM publishes an annex to its AML/CFT guidelines for CASPs, Norton Rose Fullbright, Maggio 2025, <https://www.regulationtomorrow.com/the-netherlands/crypto-assets-the-netherlands/the-afm-publishes-an-annex-to-its-aml-cft-guidelines-for-casps/>
- Europe Crypto Tax Guide 2025: Regulations & Compliance, Coinclub, Marzo 2025, <https://coincub.com/europe-crypto-tax-guide/>
- Data-driven approaches to combat tax evasion and fraud in Italy, Reform-Support (UE), 2021, https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/revenue-administration-and-public-financial-management/data-driven-approaches-combat-tax-evasion-and-fraud-italy_en
- Parlamento Europeo, Direttiva DAC8, 2023
- 48 countries committed to promoting tax transparency, MEF, 2023, <https://www.mef.gov.it/en/inevidenza/Cryptocurrencies-48-countries-committed-to-promoting-tax-transparency/>
- Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), Europol ,2023, <https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2023>
- Elliptic Typologies Report 2023, Elliptic, <https://www.elliptic.co/resources/elliptic-typologies-report-2023>
- Banca d'Italia, Considerazioni sull'aumento della tassazione crypto, 2024
- Italy scales back tax hike on cryptocurrency capital gains, Reuters, 2024, <https://www.reuters.com/markets/currencies/italy-scale-back-tax-hike-cryptocurrency-capital-gains-lawmakers-say-2024-12-10/>
- Rubin R., Senate Votes to Repeal Biden-Era Crypto Tax Rule, Wall Street Journal, Marzo 2025, <https://www.wsj.com/politics/policy/senate-crypto-tax-repealed-defi-irs-b97c1f7b>